

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 93-338-353-B

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere

21/04/2024 - 05:00

Indice

1. DDL S. 93-338-353-B - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 93-338-353-B	4
1.2.2. Testo approvato 93-338-353-B (Bozza provvisoria)	10
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	17
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 28 (pom.) del 31/01/2023	18
1.4. Trattazione in consultiva	21
1.4.1. Sedute	22
1.4.2. Resoconti sommari	23
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	24
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023	25
1.4.2.2. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	39
1.4.2.2.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 18 (pom.) del 31/01/2023	40
1.4.2.3. Comitato per la legislazione	117
1.4.2.3.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 3 (pom.) del 31/01/2023	118
1.5. Trattazione in Assemblea	123
1.5.1. Sedute	124
1.5.2. Resoconti stenografici	125
1.5.2.1. Seduta n. 34 del 31/01/2023	126
1.5.2.2. Seduta n. 35 del 01/02/2023	163

1. DDL S. 93-338-353-B - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 93-338-353-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 93-338-353-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 24 novembre 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 93, 338 e 353)

d'iniziativa dei senatori VALENTE , MALPEZZI , ALFIERI , MIRABELLI , LORENZIN , MISIANI , IRTO , BASSO , D'ELIA , ZAMPA , ROSSOMANDO , MELONI , ASTORRE , BAZOLI , BOCCIA , Enrico BORGHI , CAMUSSO , CASINI , COTTARELLI , CRISANTI , DELRIO , FINA , FRANCESCHELLI , FRANCESCHINI , FURLAN , GIACOBBE , GIORGIS , LA MARCA , LOSACCO , MANCA , MARTELLA , NICITA , PARRINI , RANDO , ROJC , VERDUCCI , VERINI e ZAMBITO (93); BALBONI , SPINELLI , DELLA PORTA , DE PRIAMO , LISEI e PERA (338); PAITA , GELMINI , CALENDIA , RENZI , FREGOLENT , LOMBARDO , SCALFAROTTO , SBROLLINI e VERSACE (353)

(V. Stampato Camera n. 640)

modificato dalla Camera dei deputati il 24 gennaio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 gennaio 2023

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;
- b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

Identico.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

Identico.

confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;

f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano anti violenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

i) monitorare l'attività svolta dai centri anti violenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e

valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurare il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;

m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

Identico.

inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo **comunque** l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da **diciotto** senatori e da **diciotto** deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di **almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica** e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. *Identico.*

presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. *3. Identico.*

Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo. *4. Identico.*

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive. *5. Identico.*

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. *2. Identico.*

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti *3. Identico.*

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

Identico.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. Identico.

interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di **50.000 euro per l'anno 2022** e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. *Identico.*

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro **annui** e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. *Identico.*

Art. 7.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica ».

Art. 8.
(Entrata in vigore)
Identico.

1.2.2. Testo approvato 93-338-353-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 93-338-353-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 1° febbraio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 93, d'iniziativa dei senatori Valente, Malpezzi, Alfieri, Mirabelli, Lorenzin, Misiani, Irto, Basso, D'Elia, Zampa, Rossomando, Meloni, Astorre, Bazoli, Boccia, Enrico Borghi, Camusso, Casini, Cottarelli, Crisanti, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, La Marca, Losacco, Manca, Martella, Nicita, Parrini, Rando, Rojc, Verducci, Verini e Zambito; n. 338, d'iniziativa dei senatori Balboni, Spinelli, Della Porta, De Priamo, Lisei e Pera; n. 353, d'iniziativa dei senatori Paita, Gelmini, Calenda, Renzi, Fregolent, Lombardo, Scalfarotto, Sbrollini e Versace, e modificato dalla Camera dei deputati:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare

riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;

f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurare il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;

m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti,

nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:
« Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica ».

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 28 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

28ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

[\(93-338-353-B\)](#) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione)

La relattrice [VALENTE](#) (PD-IDP), anche a nome del correlatore Balboni, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato in sede redigente, in testo unificato, dal Senato lo scorso 24 novembre 2022, è stato approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 24 gennaio scorso.

Passa a illustrare, dunque, le modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 4, recante la composizione della Commissione e le modalità di nomina dei componenti, è stato modificato, elevando opportunamente a diciotto il numero dei componenti per ciascuna Camera, rispetto ai sedici membri previsti inizialmente, in modo che tutte le forze politiche siano rappresentate. Tali componenti verranno nominati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi, ai sensi dell'articolo 82, comma 2 della Costituzione, assicurando la presenza di almeno un deputato per ogni gruppo parlamentare esistente alla Camera e di almeno un senatore per ogni gruppo esistente al Senato e nel rispetto dell'equilibrata rappresentanza di genere.

Con riguardo all'articolo 6, al comma 5, veniva originariamente stanziata una spesa per il funzionamento della Commissione pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro per gli anni successivi. Diversamente, il nuovo testo del disegno di legge reca una copertura finanziaria nel limite massimo pari a 100.000 euro annui e sopprime il riferimento all'anno 2022, essendo ormai decorsa la precedente annualità.

Infine, il nuovo articolo 7 contempla la modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In particolare, intervenendo sull'articolo 1 della legge n. 103 del 1975, si propone che i Presidenti della Camera e del Senato nominino rispettivamente ventuno deputati e ventuno senatori - in luogo dei precedenti quaranta totali - in proporzione al numero di componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ogni gruppo esistente alla Camera e di almeno un senatore per ogni gruppo presente al Senato.

Nell'esprimere forte disappunto circa l'inserimento di una norma non omogenea al testo, rileva

l'inopportunità di introdurre ulteriori modifiche in questa fase, considerato tra l'altro che il disegno di legge è stato approvato all'unanimità nei precedenti passaggi parlamentari.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale e considerato il carattere condiviso del provvedimento, il **PRESIDENTE** propone di rinunciare a fissare il termine di presentazione per eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione unanime conviene.

Il **PRESIDENTE** avverte che la 5a Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo, mentre l'8a Commissione si è pronunciata favorevolmente.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'oggetto della deliberazione riguarderà le sole disposizioni modificate o aggiunte dalla Camera dei deputati, fatto salvo il conferimento del mandato ai relatori.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti separatamente ai voti gli articoli 4 e 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che risultano approvati.

È quindi posto ai voti l'articolo 7, aggiunto dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi all'unanimità il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il termine per proporre l'elenco dei soggetti da audire è stato fissato per le ore 18 di lunedì 6 febbraio.

La relatrice **PIROVANO (LSP-PSd'Az)** segnala che si era convenuto di organizzare, prima di quella data, un incontro tra i Gruppi per concordare l'elenco di audizioni da svolgere, in modo da evitare sovrapposizioni.

Il **PRESIDENTE** conviene sulla opportunità di procedere quanto prima in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sono ancora da assegnare i disegni di legge n. 443 ("Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana"), a prima firma della senatrice Valente, e n. 490 ("Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani"), a prima firma della senatrice Gelmini.

Assicura che solleciterà la Presidenza in tal senso, in modo che, quanto meno dopo la sospensione dei lavori per le elezioni regionali, si potrà procedere all'abbinamento di questi testi ai disegni di legge già

all'esame della Commissione.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che anche il Gruppo M5S aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) precisa che il testo è ancora in fase di elaborazione. Ritiene che, in caso di ulteriore ritardo, la congiunzione del disegno di legge agli altri già in esame potrà comunque avvenire in un momento successivo.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) invita i Gruppi a individuare i componenti del Comitato ristretto, che potrà così essere costituito dopo le consultazioni elettorali del 12 febbraio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 33 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

33ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(93-338-353-B\)](#) Valeria VALENTE e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati riguardano, all'articolo 4, l'incremento da 16 a 18 del numero, rispettivamente, dei senatori e dei deputati chiamati a far parte della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.

Viene inserito inoltre un nuovo articolo concernente la modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, volto ad elevare la composizione da 20 a 21 parlamentari per ciascun ramo del Parlamento.

Infine, per quanto riguarda la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, non essendo il disegno di legge entrato in vigore entro l'esercizio finanziario 2022, al comma 5 dell'articolo 6, viene soppressa la dotazione finanziaria per l'anno 2022.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

[\(93-338-353-B\)](#) Valeria VALENTE e altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, propone quindi di ribadire l'espressione per l'Assemblea l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento, in linea con il parere già espresso per la Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere non ostativo è posto ai voti e risulta approvato all'unanimità.

[\(340\)](#) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO afferma che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il relatore [LIRIS](#) (Fdl) illustra una proposta di parere, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Governo, del seguente tenore: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo](#), preso atto che l'onere può essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa e che, per la copertura prevista nel provvedimento a valere sui fondi speciali, sussistono le necessarie disponibilità, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 1:

- al capoverso "2-bis", sia aggiunto in fine il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.";

- al capoverso "2-ter", dopo le parole: "e della ricerca," siano inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," e siano aggiunte in fine le seguenti parole: ", nel limite della spesa autorizzata al comma 2-bis";

- al capoverso "2-quater", siano soppresse le seguenti parole: "delle proiezioni".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono ulteriori osservazioni sulla proposta di parere illustrata dal relatore, che recepisce i rilievi del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti ed osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti gli elementi di approfondimenti richiesti dal Governo in relazione al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO ad integrazione degli elementi già forniti, evidenzia come la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione tecnica, alla luce dell'articolo 9, comma 1, fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "indebitamento netto" non escludendo che possa aver rilevanza ai fini del saldo netto da finanziare relativo al settore istituzionale statale.

Ricorda al riguardo che precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del saldo netto da finanziare.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con presupposti ed osservazioni che tiene conto anche degli elementi forniti dal Governo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, si conferma che i reclutamenti avverranno nel quadro dei soli fabbisogni assunzionali previsti dall'apposito piano triennale e che le disposizioni in questione, limitandosi a prorogare di un anno le facoltà assunzionali già maturate e disponibili a legislazione vigente, ferme restando le unità di personale assumibili, non incidono sulle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 1, comma 3, si conferma che la proroga dei termini di espletamento delle relative procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 1, comma 4, si conferma che la proroga di un anno dei termini di espletamento delle previste procedure concorsuali è compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni previste, poiché detta proroga non incide sulle autorizzazioni di spesa concesse a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 1, commi 9 e 11, si conferma che la rimodulazione dei termini temporali ivi prevista è volta a prorogare, esclusivamente, il termine ultimo entro il quale dovrà avvenire l'assunzione in servizio - a tempo indeterminato - dei vincitori delle procedure selettive previste dalle disposizioni legislative richiamate i cui bandi di concorso, peraltro, sono già pubblicati o in via di pubblicazione. Si tratta, in definitiva, di impegni di spesa già autorizzati, ma che non hanno determinato, a oggi, effettivi esborsi a carico del bilancio dello Stato;

con riguardo all'articolo 1, comma 15, il quale prevede che le procedure concorsuali autorizzate con i d.P.C.M. ivi indicati possano essere espletate sino al 31 dicembre 2023, quanto ai richiesti profili di quantificazione vengono riportati gli stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024;

con riferimento all'articolo 1, comma 22, si conferma che la proroga del termine entro il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) è autorizzata ad avvalersi dei rapporti di collaborazione per tutoraggio è compatibile con gli stanziamenti presenti nel bilancio della SNA, all'interno del quale sono disponibile le risorse finanziarie atte a garantire la copertura;

in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), si conferma che i reclutamenti ivi previsti sono effettuati nel pieno rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria;

con riguardo all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), e comma 9, in relazione ai profili di copertura, si segnala che con la riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali è stata prevista la copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di saldo netto da finanziare, così come già disposto in altri provvedimenti legislativi;

in relazione all'articolo 2, comma 4, si conferma che la necessità di un'ulteriore proroga dei termini, previsti dalla disposizione in esame, non discende da una carenza di finanziamenti per tali attività e che, quindi, vi sono risorse adeguate per rispettare il nuovo termine stabilito dalle norme. Nel dettaglio, la proroga del termine ultimo per adempiere all'obbligo di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso è destinata ai proprietari di immobili, aventi tanto natura pubblica che privata. La necessità di proroga discende dalla necessità di assicurare un ulteriore lasso temporale ai proprietari di detti immobili, avviando le attività necessarie ovvero completando quelle già poste in essere;

con riferimento all'articolo 2, commi 7 e 8, per i profili di quantificazione, si rappresenta che il criterio prudenziale risulta pienamente confortato dalle rilevazioni numeriche relative ai minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina risultanti dal *report* del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di cui vengono forniti dati ed elementi informativi. In relazione alla composizione prevista del contingente di personale dirigenziale dell'Area I (3 unità) e della carriera prefettizia (7 unità), si evidenzia che la predetta composizione è stata definita considerando le esigenze connesse al supporto

ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni del Commissario delegato. In particolare, per lo svolgimento delle cennate funzioni commissariali, in relazione alla natura e tipologia delle procedure amministrative finalizzate alla corresponsione ai Comuni del contributo previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, si è ritenuto preponderante il supporto di professionalità in materia giuridica ed amministrativa (unità carriera prefettizia) rispetto a quello in materia economico-finanziaria (personale dirigenziale Area I). Con riferimento alle richieste assicurazioni circa l'applicabilità ai predetti incarichi di unità di personale dirigenziale già previste in organico, viene confermata l'applicabilità atteso che, come stabilito dall'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 898 del 23 giugno 2022, "le funzioni di supporto al Commissario delegato da parte del personale di livello dirigenziale individuato ai sensi del comma 1 [personale già in servizio presso il Ministero dell'interno] sono assicurate in aggiunta alle funzioni ordinarie svolte".

In merito alle osservazioni circa la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a euro 10.212.305 per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, viene assicurato che il predetto fondo presenta sufficienti disponibilità per le finalità in esame alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché adeguatezza delle rimanenti risorse per far fronte ad eventuali impegni di spesa già programmati per il 2023 a valere del medesimo stanziamento;

in relazione all'articolo 3, comma 6, si rappresenta che nel caso della riforma della giustizia tributaria, la graduale riduzione delle consistenze delle unità di personale in servizio del ruolo ad esaurimento, si contrappone all'incremento graduale dell'organico del nuovo ruolo di magistratura. Tuttavia, in conseguenza dell'ingente numero di cessazioni avvenute nell'ambito del ruolo ad esaurimento nella seconda parte del 2022, l'equilibrio finanziario del provvedimento è assicurato dal fatto che l'organico del predetto ruolo, nonostante la proroga di un anno per la cessazione obbligatoria, si colloca su valori inferiori rispetto a quelli iniziali, idonei a garantire un livello di spesa per stipendi/compensi in linea con le coperture. Si prevede quindi l'insorgere di economie che, prudenzialmente, verranno colte a consuntivo;

con riguardo all'articolo 3, comma 7, si rassicura che le risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il 2023, presentano sufficienti disponibilità e che le rimanenti risorse sono sufficienti a fronte di eventuali utilizzi già programmati per la stessa annualità;

in relazione all'articolo 3, comma 10, si conferma che la previsione si limita a specificare normativamente quanto già espresso, in via interpretativa, dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al bilancio di previsione per gli enti ed organismi, le quali per gli enti di nuova istituzione che non hanno raggiunto la piena operatività, non derivanti da accorpamenti o trasformazioni di enti e organismi preesistenti, prevedono che "non sussistendo un puntuale parametro di riferimento per la corretta determinazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente si ritiene, per ragioni di equità, che tale parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la piena operatività della struttura, previa valutazione dell'Amministrazione vigilante. Ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'operatività della struttura può essere determinata dalla costituzione degli organi, dall'acquisizione delle risorse finanziarie e di personale, dall'avvio delle attività inerenti al perseguimento della propria missione istituzionale." Ciò posto, si ritiene utile rappresentare che la piena operatività non è riconducibile al generico bilancio consuntivo approvato che potrebbe confermare l'avvio dell'operatività in senso stretto e non già la realizzazione della "piena" operatività, la cui valutazione viene effettuata dall'Amministrazione vigilante di riferimento. Infine, si segnala che i risparmi derivanti dalle norme in materia di contenimento della spesa pubblica per tale ente non erano già stati scontati sui saldi, poiché la Fondazione è stata inserita dall'ISTAT nella lista S13 nel mese di settembre 2022 e, pertanto, non è stata considerata nelle previsioni per il 2023 e anni seguenti;

in relazione all'articolo 5, comma 9, si confermano le disponibilità esistenti del Fondo per le spese

indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2022-2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché vengono fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti ai fini indicati dalla normativa vigente per le medesime risorse;

con riguardo all'articolo 6, comma 2, nel precisare che la gestione cd. "separata" (risparmio postale) è gestita su conti aperti presso la Tesoreria statale e non "nel sistema di Tesoreria Unica", si conferma la neutralità di effetti della proroga, in quanto gli effetti sono da considerarsi prudenzialmente già scontati sui saldi di finanza pubblica;

in relazione all'articolo 7, comma 1, si conferma la disponibilità delle risorse del Fondo unico dello spettacolo, ai fini della proroga del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché la piena rimodulabilità delle stesse risorse;

con riguardo all'articolo 7, commi 6 e 7, vengono riportate le previsioni di spesa per il funzionamento delle Strutture del Grande Progetto Pompei, comprensive degli oneri per il personale dirigente e non;

in relazione all'articolo 8, comma 3, si rappresenta che il capitolo 1551, indicato dal comma 527 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, allo stato non reca alcun stanziamento in quanto, come indicato nel secondo periodo dello stesso comma, tale nuovo capitolo è il 1550, istituito con la legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 191. La disposizione trova adeguata copertura con lo stanziamento del capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10 per cento dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2023, pari a euro 321.520.000 sia in termini di competenza e di cassa, anche mediante l'adozione di politiche di razionalizzazione e riprogrammazione della spesa adottate dall'Amministrazione competente;

in relazione all'articolo 9, comma 1, si fa presente che la previsione di assenza di oneri per la finanza pubblica contenuta nella relazione fa riferimento al perimetro delle pubbliche amministrazioni e cioè all'aggregato "Indebitamento Netto" non escludendo che possa avere rilevanza ai fini del "Saldo Netto da Finanziare" (SNF) relativo al settore istituzionale statale (essenzialmente i Ministeri). Al riguardo, precedenti interventi normativi dello stesso tenore non hanno previsto oneri ai fini del Saldo Netto da Finanziare;

in relazione all'articolo 10, comma 2, dopo ragguagli particolareggiati sull'evoluzione della gestione della tratta autostradale A22 Brennero - Modena, viene rappresentato che, alla luce della centralità strategica che riveste la tratta autostradale A22, il ricorso all'istituto della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 50 del 2016 costituisce un'alternativa alle modalità di affidamento *in house* della gestione dell'infrastruttura, prevista dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017. Come evidenziato all'interno della relazione tecnica ed illustrativa del citato articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021, la disposizione pone una specifica deroga alle previsioni di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che vieta alle amministrazioni di affidare le concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183 di tale codice. In particolare, la deroga al citato comma 8-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 50 del 2016 trova fondamento nella specificità della tratta autostradale in esame, con la finalità di assicurare la realizzazione degli interventi legati al menzionato corridoio scandinavo-mediterraneo, essenziali sia a livello locale, per lo sviluppo del territorio e dell'economia dei territori coinvolti, che a livello europeo, per garantire la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone all'interno del mercato unico;

con riguardo all'articolo 10, comma 3, viene confermata la disponibilità delle risorse a valere sui fondi ivi previsti per il 2023 e si forniscono le necessarie rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse rimanenti, a fronte di utilizzi già programmati a valere delle medesime risorse per la stessa annualità;

in relazione all'articolo 10, comma 4, si rappresenta che la norma non configura una sospensione delle tariffe ma il mero differimento del termine relativo agli adeguamenti delle stesse, al fine di garantire che tale adeguamento possa avvenire sulla base di piani economico-finanziari aggiornati ai sensi del nuovo sistema regolatorio fissato dall'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). L'esigenza di predisporre i piani finanziari secondo il sistema regolatorio dell'ART è condizione indispensabile per

la quantificazione delle variazioni tariffarie. Poiché la disposizione stabilisce che l'aggiornamento dei piani economici finanziari - che regolerà il periodo quinquennale successivo alla scadenza del periodo regolatorio - debba perfezionarsi entro il 31 dicembre 2023, con ciò rendendo possibile l'adeguamento tariffario entro lo stesso anno 2023, e poiché la variazione tariffaria che verrà determinata avrà decorrenza dal 1° gennaio 2024, è garantito il principio di neutralità finanziaria, non producendosi conseguentemente effetti a carico della finanza pubblica;

con riguardo all'articolo 10, commi 9 e 10, si osserva che la valutazione di neutralità finanziaria è motivata dalla circostanza che, all'esito dei primi controlli automatizzati, secondo quanto riferito dall'Agenzia delle Entrate, solo una minima parte dei soggetti interessati è risultata adempiente, e che ciò - tenuto conto anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo di numerose posizioni tra quelle interessate - induce a ritenere che il gettito derivante dai versamenti prorogati sarebbe comunque acquisito solo con le tempistiche della riscossione mediante ruolo, tipicamente più lunghe. D'altro canto, a fronte di siffatto scenario, la possibilità di versamento rateale offre un'ulteriore prospettiva di possibile recupero "spontaneo" anche rispetto ai rischi di incapienza delle ulteriori procedure coattive incoate a fini di recupero coattivo;

in relazione all'articolo 10, commi 11, relativamente alle delucidazioni circa l'andamento degli utili di gestione registrati dall'Azienda e versati all'entrata dello Stato, contestualmente alla richiesta di fornire al contempo i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere per l'anno 2023, si rappresenta che si è tenuto conto dei risultati economici degli ultimi anni e dell'attuale contesto congiunturale particolarmente sfavorevole che ha determinato una crescita rilevante dei costi per effetto del prezzo dei carburanti, nonché della contrazione dei ricavi per effetto della crisi pandemica. Pertanto, in via prudenziale, tralasciando il peggioramento delle condizioni economiche sopra evidenziato, è stato considerato, anche per gli anni successivi, il medesimo utile prodotto nell'ultimo bilancio approvato (il più alto del triennio) e conseguentemente riversato allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, pari a 890 mila euro. Relativamente all'opportunità di precisare l'esercizio finanziario a cui si riferiscono gli utili di gestione risultanti dal conto economico per i quali non si procede al versamento, si rappresenta che la norma dispone che tale obbligo non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (esercizio finanziario 2022) e fino al 31 dicembre 2023. In merito all'utilizzo delle risorse a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, si assicura che nessun pregiudizio è recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

in relazione all'articolo 11, comma 4, relativo alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, si conferma che gli effetti determinati dalla proroga sono scontati nei tendenziali di spesa, tenuto conto che le risorse afferenti al bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono state tutte già trasferite sulla contabilità speciale intestata al Prefetto;

con riguardo all'articolo 11, comma 5, in materia di Siti di Interesse Nazionale (SIN), si conferma che le attività di ripermetrazione saranno svolte con le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, specificamente presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) competente in materia di bonifiche e che già provvede alle attività di perimetrazione dei SIN ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 128 del 2021, nonché dell'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 5), del decreto n. 458 del 10 novembre 2021. Si precisa che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, è intervenuto sulla procedura di ripermetrazione dei SIN già prevista dalla legislazione previgente mediante l'*iter* ordinario previsto dall'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in relazione all'articolo 11, comma 7, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 12, viene evidenziato che le previsioni di finanza pubblica non scontano la restituzione dei prestiti concessi, essendo intervenuta una riclassificazione degli stessi come contributi a fondo perduto;

in relazione all'articolo 16, comma 4, la scelta di prorogare le concessioni in essere è stata già precedentemente effettuata durante l'emergenza nazionale da COVID-19, quale misura di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio, e risulta essere tuttora necessaria alla luce degli effetti derivanti dall'aumento straordinario del costo dell'energia. Parimenti, in relazione alle concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, non sussiste alcuna problematicità rispetto al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal momento che tale tipologia di concessioni non è stata presa in considerazione da quest'ultimo. Pertanto, in considerazione dei precedenti attuati e della natura eccezionale degli eventi attualmente in corso, si ritiene che la presente proposta normativa sia compatibile con la normativa europea in materia;

con riferimento all'articolo 16, comma 5, si osserva che l'importo pari a 14,5 milioni di euro corrisponde alle somme non utilizzate per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse alla pandemia, risultate eccedenti rispetto allo stanziamento. La Società Sport e Salute S.p.A., previa informativa alle competenti Autorità di governo, ha trattenuto tali risorse eccedenti in una contabilità separata, la quale ne impedisce l'utilizzo per diversa finalità. Tale trattenuta è stata effettuata allo scopo di far fronte al rischio derivante dal contenzioso che i potenziali aventi diritto alla misura avrebbero potuto attivare, con corrispondenti ricadute sul bilancio dell'ente. Tuttavia, il trascorrere del tempo ha ormai ridotto significativamente tale rischio di contenzioso. Poiché, ad oggi, le predette risorse non sono state utilizzate, si pone l'esigenza di impiegarle per una ulteriore misura a sostegno del settore relativa all'aumento dei costi dell'energia elettrica, la quale sostenga gli operatori, in proporzione all'aumento sopportato;

in relazione all'articolo 17, viene rappresentato che le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 strutturano una procedura per l'individuazione delle Agenzie di stampa "di rilevanza nazionale" i cui servizi sono acquisiti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le disposizioni non generano nuovi e ulteriori oneri finanziari.

L'acquisizione dei servizi dei servizi giornalistici ed informativi dalle agenzie di stampa rientra nelle competenze attribuite al Dipartimento, che già dispone di risorse umane e strumentali adeguate e dedicate a tale attività. Sotto il profilo delle risorse finanziarie, ai sensi della vigente normativa, il Dipartimento procede annualmente all'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa per le Amministrazioni dello Stato nei limiti delle disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nel definire una differente procedura non dispongono l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive a quelle reperibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio;

in relazione all'articolo 19, nel segnalare preliminarmente che la proroga riguarda esclusivamente le convenzioni da stipulare in relazione allo scorrimento della graduatoria prevista dall'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, si conferma quanto riportato nella relazione tecnica, ovvero che le disposizioni non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica, non potendosi registrare a livello previsivo effetti diversi rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto:

- che, in relazione all'articolo 10, comma 2, non derivino dalla disposizione procedure di infrazione e sanzioni in sede eurounitaria;
- che, in relazione all'articolo 15, comma 2, sia corretta la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione fino al 2023 dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento nei confronti di EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) notificate e in corso di notifica da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione, nonché i pagamenti di ratei in scadenza in favore di Agenzia delle Entrate già scadute o in corso di scadenza;
- che, in relazione all'articolo 16, comma 5, non vi siano ulteriori contenziosi a cui occorra far fronte;
- che, in relazione all'articolo 18, i lavori per la realizzazione del complesso ospedaliero della città di Siracusa vengano completati nei tempi previsti e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera c), e comma 9, si rappresenta il rischio di dequalificazione della spesa, trattandosi di oneri di parte corrente coperti con risorse in conto capitale;
- in relazione all'articolo 2, comma 7, si segnala che l'utilizzo nel 2023 di risorse stanziato per il 2022 non appare in linea con il principio di annualità del bilancio.

La sottosegretaria SAVINO, nel formulare l'avviso conforme del Governo, in relazione al parere testé illustrato, precisa tuttavia, con riferimento alle osservazioni all'articolo 2, che è prassi consolidata l'utilizzo del Fondo compensazione effetti di cassa per la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento.

Il PRESIDENTE, preso atto della precisazione del Governo, non essendovi altre osservazioni, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il relatore **GELMETTI** (Fdl) illustra una proposta di parere non ostativo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, si fa presente che le risorse presenti nella contabilità speciale n. 6035 ammontano a euro 1.954.282.691,41. Il limite del compenso per il Commissario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è di euro 50.000 per la parte fissa e di euro 50.000 per la parte variabile, pertanto vi è capienza nella predetta contabilità speciale;

in relazione all'articolo 3, si rappresenta che i contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, nel limite massimo di 25 unità, di cui all'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono stati prorogati da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 772, della legge n. 197 del 2022, facendo seguito alla proroga già disposta dall'articolo 1, comma 464, della legge n. 234 del 2021. Sul punto, si precisa che la relazione tecnica relativa al comma 772 della citata legge n. 197 del 2022 quantifica l'onere recato dalla disposizione in euro 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, reiterando quindi quello già indicato nella relazione tecnica di cui al comma 464 della legge n. 234 del 2021, nella quale viene specificato espressamente che nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Viene quindi evidenziato che l'interpretazione fornita dalla norma in esame non modifica il trattamento economico onnicomprensivo del personale in questione e che l'onere indicato nella relazione tecnica si configura come un limite massimo di spesa;

in relazione all'articolo 4, si specifica che, analogamente a quanto precisato in relazione all'articolo 5 del decreto-legge n. 186 del 2022 per l'annualità precedente, le risorse per il 2023 originariamente attribuite all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, risultano ad oggi disponibili, in quanto le stesse erano state erroneamente attribuite al predetto Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi, che ha esaurito già in esercizi precedenti le sue finalità. La disposizione in questione interviene a correggere tale imputazione in bilancio, senza comportare pregiudizio alla realizzazione di eventuali ulteriori interventi già programmati a valere sulle risorse stesse. Difatti, essendo noto l'errore di imputazione, nessun uso è stato programmato per tali risorse, che per contro, a seguito dell'intervento normativo in titolo, potranno coerentemente essere ripartite, in attuazione del D.P.C.M. 13 luglio 2022, tra le regioni per la corretta finalità del Fondo regionale di protezione civile, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

(108 e 376-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Borghese, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 17 gennaio, che occorre valutare l'esigenza, all'articolo 12, comma 1, lettera a), di aggiornare la copertura finanziaria sul Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio triennale 2023-2025.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 6.0.100, occorre verificare la quantificazione dei relativi effetti finanziari. In particolare il comma 2, che esclude l'applicazione del comma 1 nel caso in cui la NASpI risulti superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera, appare suscettibile di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'emendamento 10.100, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che l'articolo 11, comma 1, reca l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con copertura mediante tetto di spesa.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia in ordine al testo del provvedimento che il parere del Governo è favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga correttamente riformulato il triennio di riferimento nonché l'anno 2023 in linea con quanto segnalato dal relatore. In ordine agli emendamenti il parere del Governo è favorevole sulle proposte 6.0.100 testi 1 e 2, a condizione che le proposte siano riformulate in un testo che rende disponibile e di cui dà integrale lettura.

In ordine alla proposta 10.100 il parere è altresì favorevole, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vi sia una riformulazione volta a mantenere il riferimento al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche, aggiungendo tale previsione al tenore della proposta già formulata.

Rileva che non vi sono ulteriori osservazioni da parte del Governo.

Dopo alcuni interventi incidentali dei senatori [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) e [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) volti a chiedere elementi di chiarimento sul parere espresso dal Governo, favorevole ma con condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il PRESIDENTE chiarisce che il parere recherà specifiche condizioni ai sensi della citata norma costituzionale.

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, comma 1, lettera a), delle parole: "bilancio triennale 2022-2024" con le seguenti: "bilancio triennale 2023-2025", e delle parole: "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2023".

Sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.100 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto-legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera,

secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Nei casi di applicazione del comma 1 del presente articolo, viene riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come se al lavoratore frontaliero fosse stato erogato l'importo della NASpI calcolato in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Sull'emendamento 10.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 1, dopo le parole: ", nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche" aggiungere le seguenti: "con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva".

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo: "e il potenziamento delle infrastrutture" aggiungere le seguenti: "ed il sostegno dei salari".»".

Il parere risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici ([n. 19](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n.78. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento - adottato nell'esercizio della delega conferita con la legge n. 78 del 2022 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici) - reca disposizioni in materia di disciplina dei contratti pubblici. Il testo è corredato di relazione tecnica. Rammenta poi che la legge delega, all'articolo 1, comma 5, prevede che i decreti legislativi di attuazione siano adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009. Il provvedimento in esame è a sua volta corredato di una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 228) in base alla quale dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Oltre alla predetta clausola generale di invarianza, segnala che ulteriori clausole speciali di invarianza riferite a singole

disposizioni sono riportate più volte nello schema di decreto in esame, anche con diverse formulazioni testuali. Si fa riferimento agli articoli: 23, comma 3 (informatizzazione della banca dati nazionale dei contratti pubblici); 27, comma 5 (compiti dell'ANAC riguardanti la pubblicità legale degli atti); 39, comma 6 (Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici); 134, comma 2 (forme facoltative di partenariato fra enti pubblici e soggetti privati in materia di patrimonio culturale); 10, comma 1, dell'allegato I.5 (Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo); 5, comma 2, dell'Allegato I.11 (Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici); art. 3, comma 3, dell'Allegato II.15 (Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche); 5, comma 3 dell'Allegato V.3 (Modalità di formazione della Cabina di regia). Fa quindi presente che la relazione tecnica non fornisce un inquadramento generale del Codice dei contratti pubblici, ma esamina ciascuna delle disposizioni. Essa inoltre non indica in modo sistematico, bensì solo in taluni casi, le previsioni che risultano meramente o sostanzialmente riprodotte della disciplina già in vigore: si rinvia quindi al *dossier* del Servizio del bilancio per una disamina delle specifiche disposizioni alla luce della relazione tecnica, per gli aspetti di dettaglio. Per i profili di interesse, segnala che gli articoli da 19 a 23, nonché 30, 43, 88, sulla digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, rientrano nell'ambito del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e dello sviluppo digitale del Paese e delle comunicazioni tra amministrazioni e cittadini; pertanto, i compiti ivi previsti sono svolti dalle Amministrazioni e non comportano in base alla RT nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso, anche alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa, dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione a ciascuna delle presenti disposizioni provvedono con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, la RT evidenzia che, a supporto dell'implementazione di processi di digitalizzazione nella P.A., sono previste rilevanti risorse del PNRR, nonché quota parte degli incentivi tecnici di cui all'art. 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione). Relativamente, in particolare, all'articolo 23, comma 3 - che prevede per i soggetti interessati, tra cui le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici, nonché le società a controllo pubblico - l'obbligo di sviluppare le interfacce applicative e la messa a disposizione delle proprie basi dati - la RT specifica che detti soggetti debbano farlo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala poi l'articolo 15, sul responsabile unico del progetto; osserva che la norma comporta attività cui le amministrazioni interessate provvedono, comunque, in base alla RT, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla formazione di tali figure professionali, evidenzia che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è presente il Fondo destinato all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) - capitolo di spesa 1270 (M/P/A 14/10/2) - istituito dall'art. 7, comma 7-bis del D.L. n. 76 del 2020, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinato ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del RUP al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni. La clausola di invarianza finanziaria contenuta nella legge delega, in ogni caso - sottolinea la RT - dà assicurazione che le amministrazioni chiamate a dare attuazione alla presente disposizione devono provvedere con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rileva poi che l'articolo 18 ed il connesso Allegato I.4, relativo al contratto e alla sua stipulazione, riporta una tabella dei valori dell'imposta di bollo. Ai fini della quantificazione, essendo ad oggi possibili diverse modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo, osserva che è stato estrapolato il gettito relativo al bollo versato nel 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 - Atti privati - imposta di bollo; 1562 - Atti pubblici - imposta di bollo), che vengono utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24). Confrontando i valori rappresentati nella tabella "Ricostruzione gettito anno 2021" ricavati dalle precedenti modalità di assolvimento dell'imposta di

bollo e i valori derivanti dalle stime ricavati dall'applicazione dei nuovi valori dell'imposta di bollo applicati ai "valori appalti relazione ANAC 2022 su anno 2021", la RT evidenzia che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 60, sul meccanismo di revisione dei prezzi disciplinato dalla disposizione, afferma che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla suddetta revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Tale meccanismo, in situazioni di una normale dinamica di oscillazione di prezzi risulterebbe sufficiente per far fronte agli eventuali incrementi, in base a quanto asserito nella RT.

Rileva poi che sull'articolo 85 la RT rappresenta il risparmio derivante dalle mancate spese per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara e del conseguente esito di gara relativamente alla procedura (stimate in euro 1.000 sia per la pubblicazione del bando, sia per la pubblicazione dell'esito di gara, per complessivi euro 2.000). Detti risparmi, si evidenzia in RT, risultano essere stati stimati a fini conoscitivi ma non scontati ai fini dei saldi.

L'articolo 223, relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla relativa struttura tecnica di missione, prevede disposizioni mutate dalla legislazione vigente (art. 214 del D. Lgs. n. 50/2016) i cui adempimenti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono già previsti non comportando, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, specifica che le risorse destinate alle spese di funzionamento della Struttura tecnica di missione, autorizzate dall'articolo 1, comma 238, della L. 311/2004, sono allocate sul capitolo 1080 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le risorse destinate al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnate mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, L. 144/1999, sono iscritte sul capitolo 1483 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In merito ai profili di quantificazione, rileva comunque che, data la natura del testo unico in esame, molte norme sono riprodotte di previsioni già contenute nella vigente legislazione: in quanto tali, le medesime risultano dunque inidonee a comportare, per la finanza pubblica, nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nei tendenziali.

Inoltre, osserva che la disciplina in esame è comunque di carattere prevalentemente ordinamentale e procedurale, essendo volta a disciplinare, tra l'altro, le modalità e i presupposti del ricorso ad affidamenti esterni, le modalità di selezione del contraente, la disciplina delle gare e dell'esecuzione dei contratti, i profili giuridici delle concessioni, la stessa non sembrando quindi, in linea generale, determinare effetti diretti ed immediati per la finanza pubblica. Rammenta al riguardo che i precedenti testi unici sui contratti pubblici sono stati considerati privi di effetti sui saldi di finanza pubblica (così il D. Lgs. n. 50/2016, AG 283 della XVII legislatura, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una sola condizione riferita alla corretta formulazione della clausola di invarianza e il D. Lgs. n. 163/2006: ambedue i decreti sono corredati di una clausola generale di invarianza finanziaria). Inoltre, anche prima della codificazione operata coi predetti testi unici, erano state considerate prive di effetti sui saldi di finanza pubblica anche le previgenti discipline settoriali sui contratti pubblici (legge n. 109/1994 (legge quadro sugli appalti pubblici) e la legge di modificazione n. 415/1998, il d.lgs. n. 157/1995 (disciplina degli appalti pubblici di servizi); il d.lgs. n. 158/1995 (disciplina degli appalti pubblici nei "settori esclusi"); il d.lgs. n. 30/2004 (disciplina dei lavori pubblici concernenti i beni culturali), il d.lgs. n. 358/1992 (disciplina degli appalti pubblici di forniture).

Infine, fa presente che diverse disposizioni dello Schema hanno carattere facoltativo (ad es. artt. 8; 15,

comma 6; 33; 43, comma 2; 61; 62, comma 6, lett. g), comma 11, comma 14 e comma 16; 64; 77; 84, comma 3; 130, comma 3; 134, comma 2; 162; 164, comma 4; 168, comma 1) e pertanto le amministrazioni potranno darvi attuazione al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio. In tale quadro, evidenzia comunque taluni profili suscettibili di riflessi finanziari, rispetto ai quali si ravvisa l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione: in merito agli articoli relativi al processo di digitalizzazione dei contratti pubblici e delle gare, la RT esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per tre ragioni: il fatto che la digitalizzazione dei processi amministrativi sia già prevista a legislazione vigente, la presenza della clausola di invarianza finanziaria, la disponibilità di risorse del PNRR (interventi a titolarità della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione) e di quelle messe a disposizione ai sensi dell'articolo 45, comma 5, del presente decreto da utilizzare per l'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Tenuto conto che le medesime argomentazioni sono ripetute per una pluralità di disposizioni (articoli 19-23, 30, 43, 88), andrebbe esplicitato se dalle norme derivino o no spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle già previste a normativa vigente e, in caso affermativo, il loro ammontare e la loro distribuzione temporale, nonché le risorse con le quali si intende far fronte ai relativi oneri, evidenziandone sia la fonte (individuata dalla RT) sia il presumibile ammontare; ciò al fine di poter verificare l'effettiva idoneità delle risorse medesime a garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni; in merito alla modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo riferito alla stipula del contratto (articolo 18 e Allegato I.4 citati), al fine di verificare l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisiti elementi di dettaglio idonei a confermare la compensatività - riferita dalla RT- delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella, di cui all'Allegato I.4 del provvedimento in esame, rispetto a quelle riscontrate a legislazione vigente quali la stima dei contratti interessati e il loro raggruppamento per fasce di reddito. Inoltre, pur considerando il carattere eventuale ed indiretto dei relativi effetti, fa presente che sarebbe comunque utile acquisire l'avviso del Governo circa la possibilità di riflessi finanziari connessi al rafforzamento di talune clausole sociali previste nei bandi o al criterio di valorizzazione da parte delle stazioni appaltanti di concessioni conformi a criteri ambientali minimi.

Tenuto conto, infine, che lo schema di decreto in esame è assistito da una generale clausola di invarianza, applicabile per espressa previsione all'intero provvedimento, rileva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa l'effettiva opportunità di corredare singole disposizioni del decreto medesimo di specifiche clausole di invarianza (i citati articoli 23, comma 3; 27, comma 5; 39, comma 6; 134, comma 2; 10, comma 1, dell'allegato I.5; 5, comma 2, dell'Allegato I.11; 3, comma 3, dell'Allegato II.15; 5, comma 3, dell'Allegato V.3) che risultano duplicative - e quindi non produttive di vincoli ulteriori - rispetto alla clausola generale. In proposito, andrebbe infatti valutata sotto tale profilo l'attuale formulazione, al fine di evitare che, sul piano interpretativo, l'obbligo di neutralità esplicitato in specifiche disposizioni possa essere inteso come una sorta di indebolimento del valore della 'clausola generale', per quelle norme non assistite altresì da clausole di carattere specifico. In merito ai profili di copertura finanziaria, resta fermo comunque che, qualora si ritenesse invece necessario mantenere nel testo del provvedimento le specifiche clausole di invarianza finanziaria riferite a singole disposizioni, alcune di esse dovrebbero essere più puntualmente formulate. In particolare, dovrebbero essere apportate le seguenti modifiche: all'articolo 39, comma 6, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri" dovrebbero essere inserita la specificazione: "per la finanza pubblica"; al comma 13 dell'Allegato I.9, le parole "senza oneri aggiuntivi" dovrebbero essere sostituite con l'espressione: "senza nuovi o maggiori oneri"; all'articolo 3 dell'Allegato I.11, dopo il comma 4 dovrebbe essere aggiunto il seguente: "4-bis. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; all'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3 le parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" dovrebbero essere sostituite con le seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". Infine, rileva la necessità, da un punto di vista formale, di riformulare anche la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, di cui all'articolo 228, sostituendo, al comma 1, le parole: "non derivano" con l'espressione: "non devono derivare". Anche su tali profili

appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Fa poi presente che, in base a quanto affermato anche nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (A.T.N.) pervenuta sullo schema in esame, l'intervento normativo intende superare la procedura di infrazione 2018/2273, tuttora pendente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota predisposta dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Ricorda che lo schema è assegnato con riserva, in attesa del parere della Conferenza unificata.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**1.4.2.2. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.2.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 18 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(93-338-353-B\)](#) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto attiene ai profili di competenza della 8ª Commissione, durante l'esame alla Camera dei deputati è stato introdotto l'articolo 7, che porta da 40 a 42 il numero dei componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ai sensi delle nuove disposizioni, che novellano l'articolo 1, comma 3, della legge n. 103 del 1975, la Commissione di vigilanza sarà dunque costituita da 21 senatori e 21 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque in modo da assicurare che ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica abbia almeno un proprio rappresentante nella Commissione.

La formulazione delle norme attualmente vigente prevede invece che la Commissione sia composta da 40 membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

In considerazione del fatto che il provvedimento è già all'ordine del giorno dell'Aula del Senato nella seduta delle 16.30 di oggi e che esso è stato approvato all'unanimità nei precedenti passaggi parlamentari, formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto. I senatori [BASSO](#) (PD-IDP) e [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole del Presidente, previa verifica del numero legale, viene posta in votazione ed è approvata.

Il [PRESIDENTE](#) esprime soddisfazione per il voto unanime espresso dalla Commissione.

[\(455\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 183 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. [19](#) (Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [462](#)

G/462/1/8

[Rosso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,

premessò che:

l'ultimo Rapporto ISPRA 2021 sul dissesto idrogeologico pone in evidenza come il 94 per cento dei comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni o erosione costiera, mentre il 18,4 per cento del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni, con 1,3 milioni di abitanti e oltre 560.000 edifici sottoposti a rischio frane;

le cause del dissesto idrogeologico vanno ricercate in primo luogo, nelle condizioni fisiche del territorio italiano geologicamente giovane e tettonicamente attivo, costituito per il 75 per cento da colline e montagne. Alle cause naturali, quali precipitazioni e terremoti, si aggiungono sempre più di frequente quelle antropiche e gli effetti dei cambiamenti climatici, con un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici intensi, che comportano, di conseguenza, un aumento della frequenza delle frane superficiali e delle colate detritiche;

considerato che:

occorre avviare una programmazione degli interventi che eviti la continua rincorsa alle emergenze, attraverso l'allocazione di risorse che garantiscano la messa in sicurezza del territorio;

i fenomeni franosi sono eventi naturali complessi, che richiedono una profonda conoscenza geologica del territorio nazionale, che possa supportare dal punto di vista tecnico-scientifico l'adozione di decisioni che molto spesso, in fase emergenziale, devono essere adottate dal personale della Protezione Civile e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tempi molti ristretti, come la

perimetrazione delle aree potenzialmente a rischio, la definizione di scenari di evoluzione del dissesto, la pianificazione di misure emergenziali di messa in sicurezza, la valutazione del rischio che grava sulle squadre di soccorso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare la pianta organica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con un congruo numero di geologi, al fine di integrare le competenze tecnico scientifiche del Corpo, e garantire la costituzione di un vero e proprio nucleo operativo, distribuito capillarmente sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività legate alle fasi emergenziali.

Art. 1

1.1

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» inserire le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

1.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» inserire le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

1.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» inserire le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

1.4

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo » inserire le seguenti: «e quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

1.5

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. Alla Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata la somma di 1 milione di euro ai fini del rafforzamento delle professionalità a supporto della Struttura stessa.»

1.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto

legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario,»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.»»

1.7

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio."».

1.8

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine del coordinamento dei processi di ricostruzione dei territori interessati"».

1.9

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) nel caso in cui il Comune si sostituisce al privato inadempiente mediante la nomina di un commissario scelto anche tra i dipendenti dell'amministrazione, il commissario è autorizzato, in deroga, alla presentazione della richiesta di contributo, anche oltre i termini di scadenza stabiliti per legge sia per le abitazioni singole che per gli aggregati situati all'interno dei centri storici dei comuni del cratere sismico del 2009, anche per quelli i cui proprietari non si siano validamente costituiti in consorzio."».

1.10

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" inserire le seguenti: ", la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità e la completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati."».

1.11

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "lo stesso immobile." aggiungere, in fine, le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli immobili la cui

condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità e la completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati".».

1.12

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lett. i), è aggiunta la seguente lettera: "i-bis) delocalizzazione definitiva per l'acquisto di un immobile equivalente e legittimo, ad uso abitativo o produttivo, nel medesimo comune o in un comune limitrofo con popolazione non superiore a trentamila abitanti, nei casi di elevato rischio idrogeologico, idraulico e sismico, previa dichiarazione di inagibilità e acquisizione di diritto dell'edificio oggetto di delocalizzazione e della relativa area di sedime da parte del Comune."».

1.13

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".»

1.14

[Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere politiche di prevenzione e adeguamento antisismico, al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro" le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

1.15

[Patuanelli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità, la tempestività e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal medesimo comma 8-bis."»

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: "pubblica".

1.16

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori dei crateri sisma 2009 e 2016, la detrazione per gli incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e per gli interventi antisismici di cui al comma 4 spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento, anche qualora non sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici".».

1.17

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 17, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 7-bis è aggiunto in fine il seguente: "7-ter. Alle sospensioni dell'esecuzione dei lavori di ricostruzione privata conseguenti e concomitanti all'incremento dei prezzi ed alle temporanee difficoltà di reperimento materiali non trovano applicazione le penali e le sanzioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125."»

1.18

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2022 subiti dai materiali da costruzione derivanti anche dalle difficoltà di approvvigionamento degli stessi, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, non si applicano i commi 5 e 5-bis dell'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti «e privata».

1.19

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti Complementari per le aree del terremoto del 2009 e 2016, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è autorizzata, per tutte le procedure di gara, anche già aggiudicate, la preassegnazione dell'importo aggiuntivo del quindici per cento di cui alle Ordinanze n. 40 del 21 ottobre 2022 e n. 41 del 31 dicembre 2022, adottate ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."».

1.20

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 770, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026, ferma restando la quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al Comune dell'Aquila è destinato, in aggiunta, l'ulteriore importo di euro 15 milioni annui";

b) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2026, ferma restando la quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai comuni del cratere sisma 2009 è destinato, in aggiunta, l'ulteriore importo di euro 1,5 milioni annui"».

1.0.1

Di Girolamo

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e da quelli fuori cratere)

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con successive modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. I beneficiari possono esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto.

4. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1.0.2

Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.

2. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

3. I beneficiari possono esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.»

1.0.3

Rosso

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "interventi ammessi a contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti";

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono soppresse;

2) al primo periodo le parole "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti "e del prezzario regionale di riferimento vigente";

3) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti "Predetti prezzari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente, fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

4) al secondo periodo le parole "gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2".

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente:

"8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente."

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

1) le parole "per danni lievi" e "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono soppresse;

2) dopo le parole "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti "in aumento o in diminuzione";

3) dopo le parole "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b) per cause impreviste e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*bis*.1. Le imprese affidatarie di contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 258.000 euro, devono obbligatoriamente possedere la qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per categorie e classifiche adeguate all'importo complessivo dei lavori. A tal fine si applicano gli artt. 61 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

13-*bis*.2. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi possono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

"13-*bis*.3. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori".

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo la parola "esclusivamente" è soppressa;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contributo esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile".

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge".

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste

di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.";

i) all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, e all'articolo 28-*bis*, comma 2, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse.

j) all'articolo 28-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti "o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione".

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. È consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti";

k) all'articolo 29, le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

l) all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedimenti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 8-*ter*, al termine del primo periodo e dopo le parole "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, non si applica il terzo periodo del comma 8-*bis* e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-*bis*".

b) all'articolo 119, comma 13, lettera *b)*, dopo le parole "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del DM 58/2017, è possibile applicare la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44."»

1.0.4

[Astorre](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "interventi ammessi al contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti";

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo le parole "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono eliminate;

2. al primo periodo le parole "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti "e del prezzario regionale di riferimento vigente";

3. dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti "Predetti prezzari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente, fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

4. al secondo periodo le parole "gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2".

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente: "8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.";

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

1) le parole "per danni lievi" e "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono eliminate;

2) dopo le parole "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti "in aumento o in diminuzione";

3) dopo le parole "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b) per cause imprevedute e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*ter*. Le imprese affidatarie di contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 258.000 euro, devono obbligatoriamente possedere la qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per categorie e classifiche adeguate all'importo complessivo dei lavori. A tal fine si applicano gli artt. 61 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

13-*quater*. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi possono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

13-*quinquies*. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori".

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il termine "esclusivamente" è soppresso;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contributo esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile".

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004" sono aggiunte le seguenti "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge".

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario

Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.";

i) all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, e all'articolo 28-*bis*, comma 2, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse;

l) all'articolo 28-*bis* sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) al comma 1, dopo le parole "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti "o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione".

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. E' consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti".

m) all'articolo 29, le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

a. all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*.Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedimenti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 8-*ter*, al termine del primo periodo e dopo le parole "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b)*, non si applica il terzo periodo del comma 8-*bis* e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-*bis*.";

b) all'articolo 119, comma 13, lettera *b)*, dopo le parole "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del

DM 58/2017, è possibile applicare la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44."».

1.0.5

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole "interventi ammessi al contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti, fatta salva la possibilità di opzione per la cessione del credito".

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. al primo periodo le parole "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono eliminate;

ii. al primo periodo le parole "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti "e del prezzario regionale di riferimento vigente";

iii. dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti "Predetti prezzari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente, fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità".

iv. al secondo periodo le parole "gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2".

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente:

"8-*bis* Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art.119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente."

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

i. le parole "per danni lievi" e "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono soppresse;

ii. dopo le parole "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti "in aumento o in diminuzione";

iii. dopo le parole "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b)

per cause impreviste e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione".

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*ter*. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi possono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

13-*quater*. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori".

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. il termine "esclusivamente" è soppresso;

ii. dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contributo esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile".

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, dopo le parole "decreto legislativo 22 gennaio 2004" sono aggiunte le seguenti "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge".

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata

del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

i) all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter* e all'articolo 28-*bis*, comma 2, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse.

j) all'articolo 28-*bis* sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

i. al comma 1, dopo le parole "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti "o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione".

ii. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. E' consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti".

k) all'articolo 29, le parole "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

l) all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedimenti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 8-*ter*, al termine del primo periodo e dopo le parole "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-*bis* e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-*bis*".

b) all'articolo 119, comma 13, lettera *b)*, dopo le parole "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del DM 58/2017, è possibile applicare la remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44" ».

1.0.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016)

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), dopo le parole "della Regione Abruzzo", inserire le seguenti: "nonché ai territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,"».

1.0.7

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)

1. Al fine di favorire la ristrutturazione del patrimonio edilizio e di garantire altresì l'adozione di misure antisismiche, all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: "25 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) alla lettera b), le parole: "antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176" sono sostituite dalle seguenti: "antecedente alla data del 29 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3) la lettera c) è soppressa;

4) alla lettera d), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7,6 milioni per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milioni per l'anno 2025, 194, 7 milioni per l'anno 2026, 177,3 milioni per l'anno 2027, 329,4 milioni per l'anno 2028, 7,3 milioni per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.8

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del fascicolo del fabbricato)

1. Ai fini della messa in sicurezza patrimonio edilizio, di una programmazione chiara e trasparente degli interventi di manutenzione e di risparmiare tempo e risorse, le regioni e le province in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 31 dicembre 2023, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle

sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
- e) la situazione catastale storica e corrente;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza; h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
- i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

3. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale. Il previo rilascio del permesso di costruire, secondo quanto stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di un altro titolo edilizio equipollente, è condizione necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Ai fini del presente articolo, per soggetto responsabile si intende il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio.

4. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dall'amministrazione competente.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con Ministro dei beni e della cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti per addivenire alla stipula di una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e che definisca i rispettivi compensi.

6. Il professionista di cui al comma 4 predisporre e aggiorna il fascicolo del fabbricato con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa fornita dal soggetto responsabile e, ove necessario, può avanzare delle osservazioni e svolgere ulteriori indagini. In ogni caso, entro un anno dall'attivazione della pratica, il professionista trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile ovvero che evidenzi rilievi critici.

7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:

- a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;
- b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a due anni;
- c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, dichiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.

9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.

10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed in ristrutturazione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile.»

1.0.9

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.";

b) al numero 1.6.16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso".».

Art. 2

2.1

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

3-ter. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 3-bis, la contabilità speciale di cui all'articolo

19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.1

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da "Resta a carico" fino a "trattamento economico non fondamentale" sono sostituite dalle seguenti: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 1, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.2

[Verducci](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 5, lettera c), le parole: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro".»

2.0.3

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 24-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "dalla Regione Campania" sono sostituite con le parole "dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario, previo parere della conferenza di servizi di cui alla lettera c), comma 2";

c) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole "dalla Regione Campania" sono sostituite dalle parole "dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto";

2) la lettera b) è soppressa;

3) la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019, è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal Commissario

straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto, con la partecipazione del rappresentante della regione Campania, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno."»

Art. 3

3.1

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 57, comma 3-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede: "e la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c*) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".»

3.2

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

3.3

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

3.4

[Fregolent](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

3.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

3.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, limitatamente alla predetta annualità,».

3.7

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente. "3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non di ruolo, anche di qualifica dirigenziale, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno 3 anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

3.8

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "possono essere maturati" sono inserite le seguenti: ",

entro il 31 dicembre 2024,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

3.9

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2024,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

3.10

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2024,";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

3.11

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-*bis*. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "possono essere maturati" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

3.12

Fregolent

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è infine aggiunto il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."»

3.13

Aurora Floridaia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo periodo, le parole "con le procedure, i termini e le modalita` di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) al secondo periodo dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle

dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016.".

3.14

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo dopo le parole: "possono essere maturati" aggiungere le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 riguardante la Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.15

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".»

3.16

[Rosso](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".»

3.17

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "dei predetti crateri" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".»

3.18

[Trevisi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".».

3.19

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".»

3.20

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole "Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: ", anche di qualifica dirigenziale," e le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".»

3.21

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite con le seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".»

3.22

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".»

3.23

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".»

3.24

[Zaffini](#), [Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".»

3.25

[Fina](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Limitatamente ai contratti di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera c), dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 maggio 2017, n. 75, le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole "al 31 dicembre 2023".»

3.26

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e 2016. Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario".».

3.27

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "la spesa di 1,45 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere".».

3.0.1

[Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189" sono sostituite dalle seguenti "gli enti autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189", e le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

b) dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023,";

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013, recante Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016."

3.0.2

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4, le parole: ". Restano ferme" sono sostituite dalle seguenti: ", ad integrazione e in sinergia con" e dopo le parole: "aree interne" sono inserite le seguenti: "e della Montagna";

b) all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "e ripresa economica".».

3.0.3

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole ". Restano ferme" con le parole ", ad integrazione e in sinergia con"; dopo le parole "aree interne" aggiungere le parole "e della Montagna";

b) all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola "ricostruzione" aggiungere le parole "e ripresa economica".»

3.0.4

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma in materia di personale si applicano altresì agli enti ed alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, nonché al Ministero della cultura - Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio le cui competenze riguardino gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione del patrimonio danneggiati dal sisma, secondo modalità e criteri definiti con ordinanza commissariale nei limiti di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2023.";

b) al comma 1-*ter* le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»).

3.0.5

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma in materia di personale si applicano altresì agli enti ed alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, nonché al Ministero della cultura- Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio le cui competenze riguardino gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione del patrimonio danneggiati dal sisma, secondo modalità e criteri definiti con ordinanza commissariale nei limiti di 600.000 euro a decorrere dall'anno 202.";

b) al comma 1-ter le parole: "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»

3.0.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»

3.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»

3.0.8

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".

2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»

3.0.9

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, lettere a), b) e d) dopo le parole: "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o dei familiari";

c) al comma 7 dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

d) al comma 12-bis, le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque" sono soppresse.».

3.0.10

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, lettere a), b) e d) dopo le parole "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono aggiunte le seguenti: "o dei familiari";

c) al comma 7 dopo le parole "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice

commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono aggiunte le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

d) al comma 12-bis, sono soppresse le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque".»

3.0.11

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, dopo le parole: "diritti reali di godimento", ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: "o dei familiari";

c) al comma 7 dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," aggiungere le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,"».

3.0.12

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono aggiunte le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";

2. Dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.1 (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20."

3. All'articolo 31, comma 6, dopo le parole: "con l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: ", se è nota," e dopo le parole: "l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e i nominativi"».

3.0.13

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro".»

3.0.14

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro".»

3.0.15

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

3.0.16

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

3.0.17

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

3.0.18

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato e delle finiture comuni e di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio."».

3.0.19

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

3.0.20

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

3.0.21

[Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)*

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".»

3.0.22

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2"».

3.0.23

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: "*d-bis*) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

3.0.24

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

3.0.25

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 15-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 18 aprile del 2019, convertito con legge 14 giugno 2019 n. 55"».

3.0.26

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-*bis* è inserito il seguente: "Art. 20-*ter* - (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - *I*. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20".»

3.0.27

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente: "Art. 20-*ter*. - (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - *I*. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20".»

3.0.28

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. Dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente: "Art. 20-*ter*. (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - *I*. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-*bis* per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2018.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20".»

3.0.29

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "con l'indicazione" sono inserite le seguenti: ", se è nota," e dopo le parole: "l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono inserite le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e i nominativi"».

3.0.30

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 31, comma 6, dopo le parole "con l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: ", se è nota," e dopo le parole "l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono aggiunte le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e i nominativi"».

3.0.31

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."».

3.0.32

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza"».

3.0.33

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."».

3.0.34

Fina

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente comma: "8-ter. 1. Le misure di cui al comma 8-ter si applicano a tutti gli immobili, anche laddove non classificati inagibili, ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

3.0.35

Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 704, legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2021 recante "Riparto di risorse finanziarie ai sensi all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2020, n. 178", ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.»

3.0.36

Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 142)

1. All'articolo 20-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2015" sono soppresse.»

3.0.37

Trevisi

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di personale operante nei servizi per l'emergenza 118)

1. All'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nei servizi di pronto soccorso," aggiungere le seguenti: "compreso il personale operante nei servizi per l'emergenza 118,";

b) sostituire le parole: "per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità" con le seguenti: "per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 220 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 160 milioni di euro per il personale del comparto sanità".

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.38

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)

1. All'articolo 1, comma 760, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, le parole: 'per l'anno 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' sono inserite le seguenti: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024.'";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive.'";

3.0.39

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)

1. All'articolo 1, comma 760, lettera c) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 'per l'anno 2022' con le parole: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' aggiungere le parole: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024'.

2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive'";

3.0.40

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)

1. All'articolo 1, comma 760, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole 'per l'anno 2022' con le parole: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' aggiungere le parole: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024'".

2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive'".»

3.0.41

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1 Al personale in servizio, in regime di comando, assegnazione o fuori ruolo presso gli uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere riconosciuto il trattamento accessorio già percepito presso l'Ente nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio, anche derivanti da quelle accertate.

2. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, diretti dai rispettivi dirigenti di livello generale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono incrementare la rispettiva dotazione organica sino ad un massimo di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per ciascun ufficio, scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per l'attuazione delle previsioni di cui ai commi che precedono si provvede a valere sulle risorse già disponibili presso le rispettive contabilità degli uffici, previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

3.0.42

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui

all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato tra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.»

3.0.43

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato tra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a

decorrere dal 2023.»

3.0.44

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.»

3.0.45

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure in materia di personale dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, a valere sulle risorse dei fondi stanziati dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.»

3.0.46

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni

del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti, fermo restando che la domanda di sanatoria risulti presentata in data antecedente al verificarsi degli eventi sismici di cui al comma 1.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

3.0.47

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate dal Commissario, la facoltà di opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo;

b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a).

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, fermo restando che la domanda di sanatoria risulti presentata in data antecedente al verificarsi degli eventi sismici di cui al comma 2.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite

di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

3.0.48

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»

3.0.49

[Silvestro, Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»

3.0.50

[Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018)

1. All'articolo 1, comma 733, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14 bis del citato decreto-legge n. 32 del 2019, limitatamente all'anno 2023, si intendono in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego, nonché ai limiti di cui

agli articoli 19, 21, e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

Consequentemente, il Capo I è così riformulato:

«Capo I. Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 nonché disposizioni riguardanti i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018».

3.0.51

[Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di attuazione della decisione (UE) 2016/195)

1. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (DE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede operativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.».

3.0.52

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 19 comma 6-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. All'articolo 19, comma 6-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, sostituire le parole "20 per cento" con le seguenti "38 per cento"».

3.0.53

[Damante](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)

1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e I soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. I soggetti di cui al comma 1, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.

3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.54

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rimborso e anticipazione IVA imprese danneggiate sisma 2016)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: 4-bis. Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, limitatamente all'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi per i quali siano erogati contributi pubblici finalizzati a fronteggiare l'eccezionale evento calamitoso;

b) all'articolo 38-bis, comma 2, le parole "all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)." sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), nonché nelle ipotesi di cui al comma 4-bis dell'articolo 30";

c) all'articolo 38-bis, comma 3, le parole "n. 102. Alla", sono sostituite dalle seguenti: "n. 102. Tranne che per le ipotesi in cui il rimborso è chiesto per l'imposta relativa agli interventi di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati da eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, alla";

2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:

"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."»

3.0.55

[Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Supporto psicosociale a vittime di eventi emergenziali)

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitano in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.56

[Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assume la denominazione "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali."»

Art. 4

4.1

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni e, a decorrere dall'anno 2024, nella misura di euro 15 milioni»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

4.2

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

4.3

[Rosso](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

4.4

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

4.5

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

4.6

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 11 comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le risorse del fondo di cui al precedente periodo, sono destinate, prioritariamente, al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile."»

4.7

[Fina](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Una quota pari a non meno del 25 per cento delle risorse di cui al presente articolo devono essere destinate a programmi e azioni di prevenzione e adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici.»

4.0.1

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale dirigenziale degli uffici e dei servizi regionali di protezione civile)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter. In ragione del gravoso e costante impegno dei servizi di protezione civile, al fine di assicurarne la funzionalità nonché la continuità e l'efficacia delle azioni di previsione e prevenzione dei rischi, nonché delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali garantite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dalle Direzioni e dalle Agenzie di

protezione civile delle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, le predette amministrazioni pubbliche possono ricorrere a specifiche procedure di selezione, anche comparativa, per la copertura delle posizioni dirigenziali previste dalle capacità assunzionali autorizzate. Tale facoltà è riferita esclusivamente alla copertura delle posizioni dirigenziali relative agli uffici e servizi di protezione civile, ed è riservata al personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e con particolare e comprovata qualificazione professionale che, alla data del 31 dicembre 2022, abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella qualifica dirigenziale nel settore della protezione civile in enti ed organismi internazionali e nelle amministrazioni pubbliche con competenze di protezione civile. Agli oneri di cui al presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

4.0.2

Nicita

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1)

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale del mese di novembre 2022 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.3

Fina

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua con proprio decreto i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente *more uxorio*.

4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.»

4.0.4

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Azioni di supporto per le vittime di eventi emergenziali)

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale e educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a sensi dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 4-ter.

(Patrocinio a spese dello Stato per vittime di eventi emergenziali)

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 assume la denominazione "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché

degli eventi emergenziali"»).

4.0.5

Fina

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

4.0.6

Fina

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I soggetti che hanno subito un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.

2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali"».

Art. 5

5.1

Rosso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

5.2

Trevisi

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente: "862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione gestione contabile

delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

5.3

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»

5.4

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Semplificazione della gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del

Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.».

5.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire la rubrica con la seguente:

«Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».

Consequentemente, al medesimo articolo 5, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»

5.6

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il penultimo periodo è soppresso.».

5.7

[Zaffini](#), [Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [De Priamo](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre

2022, n. 197, al primo periodo, dopo le parole "limitrofi alla provincia di Ancona", sono aggiunte le parole: "nonché con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia".».

5.0.1

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali)

1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:

a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;

b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.

2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.2

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)

1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.»

5.0.3

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente articolo, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria ai sensi dell'articolo 26, comma 2.".»

5.0.4

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, comma 656, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "10.018.875 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.042.625 euro" e le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: ", del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1". Conseguentemente, alla tabella di cui al medesimo comma, è aggiunta in fine la seguente voce:

Protezione Civile 23.750

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.5

[Lopreato](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022)

1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. sopprimere le parole "di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno";
2. sostituire le parole, ovunque ricorrono, "30 giugno 2023." con le seguenti "31 dicembre 2023.";

b) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2023", con le seguenti "31 dicembre 2023";

c) al comma 5:

1. sostituire le parole "entro il 16 settembre 2023," con le seguenti "entro il 16 marzo 2024.";
2. sostituire le parole " a decorrere dal 16 settembre 2023" con le seguenti "a decorrere dal 16 marzo 2024"
3. sostituire le parole "30 settembre 2023." con le seguenti "31 marzo 2024.";

d) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato."

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.».

5.0.6

Fina

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, le parole: "1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno" sono sostituite dalle seguenti: "2.840.000 euro per l'anno 2022 e di 2.880.000 euro per l'anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno".

2. All'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023";

b) al comma 2, lettera a), le parole: "6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023".»

5.0.7

De Rosa, Trevisi, Di Girolamo, Sironi, Lopreiato, Castellone, Nave, Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022)

1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "decreto al 31 dicembre 2022" con le seguenti " decreto al 31 gennaio 2023"; sostituire "successiva al 31 dicembre 2022." con le seguenti " successiva al 31 gennaio 2023.";

b) al comma 2 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023.";

c) al comma 3, si apportano le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole, ovunque ricorrono, "di Casamicciola Terme o Lacco Ameno,";

2) sostituire le parole "31 dicembre 2022." con le seguenti "31 gennaio 2023.".

d) al comma 4, si apportano le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";

2) sostituire le parole "Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022", con le seguenti " Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 gennaio 2023";

3) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";

e) al comma 8 sostituire le parole, ovunque ricorrono "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023".»

5.0.8

Aloisio, Sironi, Trevisi, Di Girolamo, Lopreiato, Castellone, Nave, De Rosa, Mazzella, Castiello, Bilotti

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022)

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022, si apportano le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, si apportano le seguenti modificazioni:
 - 1) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";
 - 2) sopprimere le parole "di Casamicciola Terme o Lacco Ameno";
 - b) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2022", con le seguenti "31 gennaio 2023".»

5.0.9

[Mazzella](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2023)

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2023, si apportano le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1:
 - 1) sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";
 - 2) sostituire la parola "2024" con la seguente "2025";
 - b) al comma 2, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per ciascuno degli anni 2023 e 2024".»

5.0.10

[Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure relative alla struttura Commissariale di cui all'articolo 31 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui al comma 3.bis dell'art. 50, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. La contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante della mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"

5.0.11

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 1, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del

decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.12

[Irto](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun Fondo, così come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale".

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.13

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici sul territorio dell'isola di Ischia e sull'intero territorio nazionale, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale".

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".».

5.0.14

[Cantalamessa](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Minasi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure relative agli interventi di ricostruzione sul patrimonio pubblico, mitigazione dissesto, risanamento ambientale a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022)

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"

5.0.15

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»

5.0.16

[Basso](#), [Astorre](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui all'articolo 5-ter;

b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 5-ter.

(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 5-quater.

(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.

3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle

previsioni del comma 1 è riconosciuto il *bonus* di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.

4. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5-quinquies.

(Copertura finanziaria)

1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di euro 160 milioni per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»

5.0.17

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)

1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-*bis* e del Piano di cui al precedente articolo 5-*ter*;

b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.

Art. 5-ter.

(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)

1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già

occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 5-quater.

(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.

3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il *bonus* di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.

4. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Art. 5-quinquies.

(Copertura finanziaria)

1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rese disponibili ai sensi del comma 2-ter.

2. I commi da 153 a 159 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono abrogati.»

5.0.18

[Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure alternative per la costruzione o la delocalizzazione degli immobili agli aventi titolo)

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo resi inagibili a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 ovvero degli eventi alluvionali a partire dal 26 novembre 2022 che hanno interessato l'Isola di Ischia è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con specifica ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare la scelta tra le seguenti alternative:

a) contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione di cui al decreto-legge del 3 dicembre 2022 n. 186;

b) contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della precedente lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e la ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi del comma 1, lett. f-*bis*, dell'articolo 18 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"

5.0.19

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero

conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f-*bis*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

5.0.20

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f-*bis*), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di

25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

5.0.21

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure alternative per gli aventi titolo di immobili inagibili o resi inagibili)

«1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:

a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.

4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»

5.0.22

[Cantalamesa](#), [Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno economico e occupazionale per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2017 e degli eventi calamità di novembre 2022 sul territorio dell'Isola di Ischia)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di

Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'art. 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. »

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"

5.0.23

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'art. 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

5.0.24

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26

novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un *bonus* a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.

3. L'INPS provvede all'erogazione del *bonus* di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»

5.0.25

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure in materia di attività economiche presenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)

1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*undecies*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con successive modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».

5.0.26

[Castellone](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Lopreiato](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 6 del presente decreto.»

5.0.27

[Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale nei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in

coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.

2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto, fra i Comuni di cui al successivo comma.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Comuni di cui al comma 1 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, indicando il fabbisogno di personale da assumere a tempo indeterminato e le relative risorse economiche necessarie, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'art. 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023. »

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"

5.0.28

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività, con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2023, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra i comuni di cui al comma 1, del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato tra i comuni che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse dei fondi stanziati dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.».

5.0.29

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera b) del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.»

5.0.30

[Bilotti](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)

1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune

può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

5.0.31

[Lopreato](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.0.32

[Castellone](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

(Fondo per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di far fronte allo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile. Le risorse del predetto Fondo, sono altresì destinate a completare i piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

5.0.33

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.»

5.0.34

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IMU)

1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati

del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.»

5.0.35

[Basso](#), [Astorre](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.36

[Nave](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Castiello](#), [Bilotti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Compensazione TARI)

1. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.37

[Irto](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sospensione mutui MEF)

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza

applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. All'onere derivante dal presente articolo, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.38

[Cantalamessa](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni nell'Isola di Ischia colpiti dal sisma)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2.";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";

c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: " b-bis) al comma 1, alla lettera a-bis), le parole: "commi 5 e 5-ter, terzo periodo," sono soppresse;

d) al comma 2, le parole: "ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 2,85 milioni nell'anno 2022, euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";

e) al comma 5, dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente:

"b-septies) quanto a euro 1.625.183 per il 2023, 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica".

5.0.39

[Astorre](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga misure sul diritto allo studio di cui al decreto-legge n. 189 del 2016)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, al fine di preservare le istituzioni scolastiche e le classi presenti prima del sisma e di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, derogano al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026";

c) al comma 1, lettera a-bis), le parole: "commi 5 e 5-ter, terzo periodo," sono soppresse;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.182,87 euro per il 2023, 4.062.957,18 euro per il 2024 e per il 2025 e di 2.437.774,31 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.40

[Castiello](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Nave](#), [De Rosa](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per il trasporto scolastico dell'isola d'Ischia)

1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell'isola d'Ischia è attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

5.0.41

[Cantalamesa](#), [Germanà](#), [Potenti](#), [Minasi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di una zona franca nel Comune di Casamicciola Terme e sostegni al reddito per le attività produttive)

1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio del Comune di Casamicciola Terme, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Campania e il CIPRESS, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nell'ambito della zona franca sono adottate agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese ed esenzioni dai contributi ai titolari di reddito di lavoro autonomo

che svolgono la propria attività nel territorio interessato, nonché contributi alle attività produttive rapportati alla riduzione del fatturato negli anni 2023 e 2024. A tal fine è costituito un apposito Fondo, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Campania, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente comma.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"

5.0.42

[Lotito](#), [Rosso](#), [Damiani](#), [Silvestro](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 14-bis del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della Provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di euro 500.000 per l'anno 2023, si farà fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.

2-ter. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-bis e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della Provincia di Campobasso, con efficacia limitata all'anno 2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

b) al comma 3 le parole "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole "di cui ai commi 1 e 2-bis".»

5.0.43

[Germanà](#), [Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure relative agli eventi atmosferici calamitosi verificatesi sul territorio della provincia di Messina a dicembre 2022)

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 3 dicembre 2022 che hanno colpito il territorio della provincia di Messina, come riportato nella Deliberazione della Giunta regionale della Sicilia n. 585 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato richiesto lo stato di emergenza per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e 3 dicembre 2022, e specificatamente per gli eventi del 3 dicembre 2022, che hanno avuto un impatto di particolare gravità nell'area del messinese, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per gli eventi calamitosi della provincia di Messina di dicembre 2022 con stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata della presente disposizione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente al Capo II sostituire la Rubrica con la seguente "FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI"

5.0.44

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021)

1. Al primo periodo del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "è autorizzata la spesa di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di conversione del presente decreto, relative agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, è autorizzata la spesa di 108 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021 ai sensi del comma 1.»

5.0.45

[Nicita](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di procedere al graduale rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-*octies* del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023

al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.46

[Fina](#), [Astorre](#), [Basso](#), [Irto](#), [Manca](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

5.0.47

[Liris](#), [Petrucci](#), [Leonardi](#), [Zaffini](#), [De Priamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente comma: "5-bis. Ai conti correnti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III, articoli 137 e seguenti, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."»

1.4.2.3. Comitato per la legislazione

1.4.2.3.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 3 (pom.) del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

3^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

Intervengono il relatore alla 9a Commissione sull'atto Senato 455, Pogliese, e il relatore alla 8a Commissione sull'atto Senato 462, Sigismondi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(108) ALFIERI e altri. - *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere alla 9a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente MATERA, facente funzioni di relatore, illustra la proposta di parere predisposta dalla relatrice Versace, pubblicata in allegato.

Nel dibattito interviene il relatore alla 9a Commissione Pogliese, che ringrazia il Comitato per l'approfondimento istruttorio e si riserva di apprezzare nel merito le osservazioni formulate.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Nel dibattito interviene il relatore alla 8a Commissione Sigismondi, che ringrazia il Comitato per l'approfondimento istruttorio e si riserva di apprezzare nel merito le osservazioni formulate.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(93-338-353-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 14,05.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUI DISEGNI DI LEGGE 108-376-A

Il Comitato per la legislazione, esaminati i disegni di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, per la quale il Governo ha trasmesso la dichiarazione di esclusione trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 sono redatti in forma prescrittiva, pur rivolgendosi ai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, articolazioni di uno Stato estero. Tali disposizioni riproducono quasi letteralmente le disposizioni dell'articolo 9, rispettivamente paragrafi 2, 3 e 4 e paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge; sarebbe stato più opportuno rinviare al testo dell'Accordo e specificare quanto di competenza della Repubblica italiana in relazione alla sua attuazione;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria, la lettera *a*) del comma 1 fa riferimento al bilancio triennale 2022-2024, anziché a quello 2023-2025;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), al fine di riferire la copertura finanziaria al bilancio triennale "2023-2025", anziché a quello relativo al triennio "2022-2024".

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 455

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il Governo ha trasmesso l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione in data 26 gennaio; la sussistenza delle condizioni per l'esenzione ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017 è stata motivata con l'argomento del ridotto impatto del provvedimento sugli assetti concorrenziali e in termini di costi di adeguamento, destinatari e risorse pubbliche impiegate;

l'articolo 3 introduce meccanismi di incentivo che incidono su determinazione e modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza con l'obiettivo di ridurre la durata e migliorare l'efficacia delle procedure stesse. Al fine di monitorare l'attuazione della disposizione e di valutarne gli effetti, è necessario disporre di dati e informazioni

relativi alle gestioni commissariali che consentirebbero di monitorare le dimensioni dell'intervento, quali durata, dinamica del fatturato e del risultato di esercizio, numero e durata delle proroghe, tempi e completezza delle relazioni e comunicazioni obbligatorie, livello di soddisfacimento dei creditori possibilmente differenziati per classi, dinamiche occupazionali e restituzione di eventuali garanzie statali. Considerata la sua portata, sarebbe opportuno prevedere che la misura sia oggetto di valutazione d'impatto della regolamentazione, anche ipotizzando l'introduzione di una clausola valutativa che individui in maniera puntuale il contenuto della relazione sulla gestione commissariale; sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono ampiamente rappresentate nella relazione illustrativa. Sarebbe stato opportuno integrare questo quadro motivazionale nel preambolo del decreto-legge, che limita invece tali presupposti all'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche gestionali dell'ex Ilva e di prevedere misure, anche di carattere processuale e procedimentale, volte ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

il preambolo reca la puntuale indicazione dei provvedimenti legislativi modificati dal decreto-legge e delle principali disposizioni in materia;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

le novelle previste dall'articolo 1, comma 1, modificano i commi 1-ter e 1-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 in tema di autorizzazione ad Invitalia ad adottare misure di rafforzamento patrimoniale per assicurare la continuità produttiva dell'ex ILVA di Taranto. Il testo del comma 1-quinquies appare difforme rispetto al comma 1-ter; in particolare, in base al comma 1-ter, Invitalia è autorizzata a sottoscrivere "*ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti*", mentre in base al comma 1-quinquies la sottoscrizione ha ad oggetto "*aumenti di capitale sociale o finanziamento*". Appare opportuno uniformare le due espressioni;

con l'articolo 3, comma 1, lettera a), sono stati modificati i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Il testo risultante dalla modifica prevede la corresponsione di «*un compenso remunerativo dell'attività gestionale, parametrato al fatturato dell'impresa solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza*». Non essendo stata anteposta la virgola prima della locuzione introdotta dal decreto-legge, il testo si presta ad essere interpretato in modo da prevedere comunque la corresponsione del compenso per l'attività gestionale, salvo subordinare alla mancata realizzazione di nuove perdite la sua determinazione sulla base del fatturato. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

con riferimento all'articolo 4 che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 14 del 2010, la formulazione «*In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere*» non delinea con sufficiente chiarezza la finalità della disposizione, che è quella di dettare un limite massimo ai compensi degli amministratori giudiziari, né contiene il riferimento all'adozione del regolamento con il quale sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione;

all'articolo 6, nel comma 1-bis.1, ultimo periodo, introdotto all'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di sequestro o confisca di aziende, società o beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, si fa riferimento al «*provvedimento di cui ai periodi precedenti*», prevedendone la trasmissione «, *anche se negativo,*» alla Presidenza del Consiglio e ai due Ministeri competenti. La novella va ad integrare una disciplina *ad hoc* per i provvedimenti di sequestro di stabilimenti industriali dichiarati di interesse nazionale. L'espressione citata non appare

correttamente formulata, poiché il comma 1-*bis*.1 si compone di cinque periodi, oltre all'ultimo, nei quali le parole "provvedimento" e "provvedimenti" ricorrono in più occorrenze, una delle quali relativa a provvedimenti "amministrativi" genericamente indicati; il richiamo a "periodi precedenti" dovrebbe più correttamente essere riferito al solo periodo che precede, ove è prevista la disciplina in forza della quale *"il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività"* nelle ipotesi di cui al predetto comma 1-*bis*.1. Appare dunque opportuno riformulare la disposizione; in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una clausola valutativa che individui in maniera puntuale il contenuto della relazione con la quale si riferisce sulla gestione commissariale; sotto il profilo della qualità della legislazione: *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il contenuto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), inserendo il segno di interpunzione « , » prima delle parole *«solo ove non siano prodotte ulteriori perdite»*; valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 4, sostituendo le parole: *«In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere»* con le seguenti: *«In ogni caso, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono eccedere»*. all'articolo 6, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'ultimo periodo del comma 1-*bis*.1 del novellato articolo 104-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sostituendo le parole: *«il provvedimento di cui ai periodi precedenti»* con le seguenti: *«il provvedimento di cui al periodo precedente»*;

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 462

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione; con riferimento all'articolo 1, attesa l'utilità di ogni misura che semplifichi la ricostruzione pubblica nelle aree colpite dagli eventi sismici, ritiene opportuna una comparazione dei vantaggi derivati, in termini di velocità e qualità della ricostruzione post-sismica, dall'applicazione delle procedure speciali previste dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge n. 77 del 2021, rispetto a quelle definite dalla legislazione previgente; valuta positivamente l'obbligo di relazione del Commissario straordinario sullo stato di attuazione della ricostruzione, previsto dall'articolo 2, comma 2, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione. Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili alla valutazione d'impatto della normativa speciale per gli interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi; con riferimento all'articolo 3, comma 1, che reca un'interpretazione della disposizione che proroga a tutto il 2025 la dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnate agli Uffici speciali per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) e del comune dell'Aquila (USRA), al fine di valutare con maggior precisione l'adeguatezza delle risorse previste per il triennio 2023-2025 sarebbe opportuno ricevere ulteriori dati sul numero dei contratti oggetto di proroga, quali i livelli di inquadramento e il trattamento economico, distinti per ufficio; sotto il profilo della qualità della legislazione: *con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza*, i presupposti di straordinaria necessità e urgenza sono riferiti alle disposizioni dei due capi del decreto-legge complessivamente considerate. In particolare, l'adozione delle disposizioni del capo I (*Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016*) è motivata

dall'esigenza di garantire tempestività e continuità delle attività di ricostruzione delle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici degli anni 2009 e 2016, con interventi di semplificazione procedurale a vantaggio della tempestività e dell'efficacia dell'azione amministrativa; l'adozione delle disposizioni del capo II (*Fondo regionale di Protezione civile e altre disposizioni in materia di protezione civile*) è motivata dall'esigenza di rifinanziare il fondo regionale di Protezione civile, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e velocizzare il miglior impiego delle risorse disponibili per rimediare ai danni delle alluvioni nelle Marche dello scorso settembre;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,
il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
la proroga dell'articolo 3, comma 2, disposta con novella, interviene su una proroga già disposta con la tecnica del riferimento indiretto, determinando un'incertezza lessicale con riferimento alle parole "limitatamente alla predetta annualità";

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di articolare in modo più puntuale i dati e le informazioni sullo stato di attuazione della ricostruzione nei territori interessati da fornire nella relazione prevista dall'articolo 2, comma 2;

sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione dell'articolo 3, comma 2, sostituendo le parole "limitatamente alla predetta annualità" con le seguenti: "limitatamente alla medesima data".

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE 93-338-353-B

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
l'attribuzione alla Commissione parlamentare di inchiesta di compiti di monitoraggio, verifica e indirizzo, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e), g), h) e i) costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili ai fini della valutazione d'impatto della normativa di prevenzione e contrasto della violenza di genere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
la previsione dell'articolo 7, nel modificare l'articolo 1, terzo comma, della legge n. 103 del 1975 in materia di composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, inserisce una disposizione che, in assenza della conseguente modifica del titolo del disegno di legge, non risulterebbe omogenea rispetto al contenuto originario del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
invita a valutare l'integrazione del titolo del disegno di legge con il riferimento ai contenuti dell'articolo 7.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 34 del 31/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

34a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 36 e 37 del 2 e del 14 febbraio 2023

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. In merito a che cosa, senatore Verini?

VERINI (PD-IDP). Sull'ordine dei lavori, perché riteniamo opportuno intervenire su fatti accaduti in queste ore.

PRESIDENTE. Dei fatti accaduti parleremo in seguito, senatore Verini. Adesso dobbiamo procedere con i punti all'ordine del giorno.

Deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(340) BALBONI. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (ore 16,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 340. Ricordo che su tale richiesta l'Assemblea delibera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Per un'informativa urgente del Ministro della giustizia

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per farle una comunicazione, approfittando della presenza del Governo in Aula. In realtà, aveva chiesto di intervenire il collega Verini, a cui lei però non ha voluto dare la parola. Quindi le parlo come Presidente del Gruppo, anche se ritengo che il collega che aveva chiesto di poter intervenire avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di parlare con i rappresentanti del Governo.

Oggi, signor Presidente, non le sarà sfuggito che nell'altro ramo del Parlamento è successo qualcosa di estremamente grave e che noi stigmatizziamo. Stigmatizziamo con forza le parole dell'onorevole Donzelli, che ha mosso accuse gravi nei confronti dei membri del Partito Democratico. Aggiungo anche che ha offeso il ruolo e le prerogative di tutti parlamentari (*Applausi*), dimostrando di non conoscerle. Noi riteniamo che sia stata una cosa molto grave.

Apprezziamo il fatto che il ministro Nordio abbia in qualche modo sconfessato l'onorevole Donzelli. Chiediamo però con forza un'informativa urgente del ministro Nordio per rispondere ai fatti che sono successi e direi che ci sarebbe piaciuto sentire la voce anche della presidente Meloni, perché un Ministro del suo Governo ha sconfessato sostanzialmente le parole di un esponente importantissimo del partito della Presidente Meloni stessa, oltretutto mettendo in gioco e anche utilizzando tutta una serie di affermazioni, nonché sollevando ambiguità e dubbi rispetto a informazioni che forse avrebbero dovuto essere discusse negli ambiti e nelle sedi opportuni.

Riteniamo quindi che sia importante la presenza del Ministro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ovviamente riferiremo al Presidente del Senato questa legittima richiesta, che sarà oggetto di valutazione anche degli organi del Senato. Ho sentito poc'anzi che analoga comunicazione si svolgerà alla Camera giovedì mattina con i vari Ministri. Se la Conferenza dei Capigruppo condividerà la sua richiesta, il Senato poi provvederà.

PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, mi unisco alle parole della collega Malpezzi nello stigmatizzare ciò che è avvenuto oggi nell'altro ramo del Parlamento e nel segnalarle l'esigenza di avere quanto prima un chiarimento da parte del Governo non solo rispetto alle affermazioni gravi e molto irrispettose delle sedi istituzionali e delle prerogative dei parlamentari che sono state pronunciate (*Applausi*), ma anche in riferimento ad alcune informazioni che l'onorevole Donzelli ha citato nell'ambito del suo intervento. Vorremmo capire da subito attraverso quali fonti sono arrivate nelle mani dell'onorevole Donzelli. (*Applausi*).

Devo dire di condividere anche la richiesta successiva. Questa vicenda ha bisogno di un chiarimento da parte del Ministro competente, ma anche e soprattutto da parte della presidente del Consiglio Meloni. Su questo oggi le formalizziamo una richiesta esplicita, che poi ovviamente condivideremo anche nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo. Tenevo fosse chiaro che tale richiesta non viene solo dal Partito Democratico, che è stato gravemente offeso da quelle affermazioni, ma anche dal Gruppo Azione-Italia Viva. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ovviamente non sta alla Presidenza intervenire in questo dibattito. Riferivo prima che la Camera ha stabilito giovedì prossimo una seduta su questo tema. Il Senato farà le valutazioni negli organi che saranno eventualmente riuniti. Ho visto anche - per ragioni casuali, dallo schermo - che i singoli parlamentari, compreso quello da lei citato, sono intervenuti alla Camera dei deputati per fornire le loro posizioni, ma di questo il Senato discuterà quando deciderà di farlo, come

legittimamente è stato richiesto.

**Ripresa della deliberazione sulla richiesta di adozione
della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento,
in ordine al disegno di legge n. 340 (ore 16,40)**

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, non abbiamo assolutamente dimenticato la tragedia accaduta a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella nella sponda bresciana del lago di Garda nel 2021 e riteniamo sia sacrosanto, da parte del legislatore, attivarsi al fine di colmare un evidente vuoto normativo. Al fine di prevenire altre disgrazie simili, riteniamo che l'insieme delle azioni da intraprendere vada meglio articolato rispetto al presente disegno di legge e che vada inserito all'interno di un contesto europeo. In caso contrario, rischiamo di introdurre una nuova fattispecie di reato nel nostro ordinamento, senza però sortire alcun effetto concreto sulle numerose e tristi ragioni che ci hanno condotto a dibatterne oggi.

Il disegno di legge in questione di fatto equipara il reato di omicidio nautico a quello stradale. In esso la responsabilità di un conducente di vetture viene accostata a quella di un conducente di imbarcazioni. Questa equiparazione ben rappresenta la volontà di chi intende assicurare alla giustizia coloro che si macchiano di questo genere di reati. Tuttavia, sussiste il serio dubbio sulla reale efficacia di questo provvedimento, il cui impianto risulta fragile e difficilmente praticabile, se contemporaneamente non ci si appropria in modo sistematico alla materia che disciplina la patente nautica e il codice stesso di diporto, se si mischia la specificità della strada con quella del mare.

Basti pensare infatti che i natanti, ossia le unità da diporto, come le barche a remi e quelle il cui scafo è di una lunghezza pari o inferiore a 10 metri, indipendentemente dalla loro propulsione, non vengono contemplati all'interno dei mezzi disciplinati dal codice della strada e non hanno targa di riconoscimento visibile. Com'è possibile individuarli con certezza in caso di incidenti e accertarne in tal modo il responsabile? Ciò che maggiormente stride con la possibile valenza di questo provvedimento è il fatto che nel nostro Paese per le imbarcazioni con motori al di sotto dei 30 chilowatt o dei 40,8 cavalli, che oltretutto non sono soggette alla revisione periodica delle dotazioni di sicurezza e dell'idoneità alla navigazione, non sussiste l'obbligo di guida con patente nautica.

È bene inoltre ricordare che oggi i nuovi modelli di natanti immessi nel mercato raggiungono un livello di prestazioni e una facilità di conduzione paragonabili a quelli di imbarcazioni molto più grandi, con una potenza reale e relativa di tutto rispetto, che per i più inesperti può risultare di difficile conduzione. Traducendo il tutto in chilometri orari, se vogliamo confrontare i parametri con la velocità su strada, si può arrivare tra i 37 e i 55 chilometri orari su acqua, tutto questo senza patente o un minimo di formazione adeguata.

Va inoltre ricordato che si può guidare un'imbarcazione senza patente fin dall'età di sedici anni, a patto che si navighi entro 6 miglia dalla costa. È un vero problema questo, dato che notoriamente è la fascia sotto le 6 miglia ad essere la più critica; è anche quella che copre la sottocosta e che necessita di maggiori conoscenze e competenze per evitare gli incidenti e affrontare bene le problematiche e gli imprevisti che possono emergere. Dai diciott'anni in poi si può navigare sino a un massimo di 12 miglia dalla costa, se la barca è correttamente omologata. Per contro, per guidare un motorino di 50 di cilindrata ci vogliono la patente e la targa.

Da menzionare è inoltre l'altrettanto tipica e del tutto comprensibile frammentazione dei regolamenti nelle diverse aree marine, lacustri e fluviali. Sono ordinanze che, come in altre zone, disciplinano la sicurezza della navigazione locale (scogli affioranti, distanza minima dalla riva per assicurare l'incolumità dei bagnanti, velocità, traffico, eccetera). Il disegno di legge dovrebbe tenerne conto per stabilire l'infrazione, soprattutto se mortale.

A questo si aggiunge il fatto che chi è alla guida di natanti presi a noleggio fa affidamento esclusivamente sulle informazioni distribuite da chi affitta imbarcazioni, che, seppur competenti, rappresentano un limite rispetto a chi non è pratico di navigazione, a chi si trova insomma alla guida di

natanti sprovvisto di conoscenze minime e ai quali viene concesso di stare alla guida di un'imbarcazione senza la dovuta preparazione.

Tutto ciò avviene a causa dell'assenza di norme giuridiche atte a rendere accessibili e obbligatori i regolamenti e i comportamenti fondamentali. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Una navigazione sicura per se stessi, per chi si trova a bordo di imbarcazioni e anche per soggetti terzi: questi sono alcuni degli aspetti per i quali riteniamo che l'introduzione del reato in oggetto non affronti e analizzi sufficientemente la complessità della tematica.

Per questo motivo, ci asteniamo oggi su questa deliberazione, convinti che, se si vogliono evitare tragedie come quelle accadute negli ultimi anni, sia prioritaria una revisione delle regole che sono alla base della valutazione di un inasprimento delle pene. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Azione-Italia Viva dichiaro che siamo favorevoli a questa procedura di urgenza per completare il percorso legislativo di un disegno di legge molto delicato e importante.

Sono troppe le vittime estive di una navigazione fuori controllo da parte di chi evidentemente non sa utilizzare i mezzi di trasporto nautico con correttezza, capacità e diligenza. Ormai non c'è estate senza che vi siano vittime, spesso giovanissime, dovute all'insipienza nell'utilizzo di veicoli che, se non utilizzati da chi ha fatto un adeguato percorso formativo, rischiano di diventare macchine da guerra.

Pertanto, la richiesta di adozione della procedura d'urgenza, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, che consente entro sei mesi dall'inizio della legislatura di riprendere i progetti di legge che non hanno avuto completamento, ci vede favorevoli, non perché siamo giustizialisti e perché pensiamo che soltanto la punizione sia l'elemento di soluzione a un problema, ma perché è vero che nel nostro ordinamento c'è un vuoto normativo che va colmato. Allora, per evitare di piangere inutilmente i morti che non hanno colpa, se non quella di aver voluto passare momenti di spensieratezza durante una vacanza estiva o con la propria famiglia, siamo consapevoli che è necessario il voto favorevole sulla procedura d'urgenza su un provvedimento che deve giungere al termine. Con questo voto lo possiamo completare. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, come sappiamo il voto di oggi non entra nel merito del provvedimento, ma riguarda la procedura abbreviata per l'esame del disegno di legge sull'omicidio nautico, proposto dal presidente Balboni, sulla quale dico subito che il Gruppo Forza Italia voterà a favore.

La procedura, tra l'altro, è giustificata dal fatto che il testo era già stato esaminato e approvato nella scorsa legislatura, come molti colleghi ricorderanno, e non ha visto l'approvazione definitiva alla Camera anche per la chiusura anticipata della legislatura.

In più, due legislature fa, nell'approvare il disegno di legge sull'omicidio stradale era stata stralciata proprio la parte che riguardava l'omicidio nautico. Concordammo allora che fosse meglio stralciare quella parte con il proposito di affrontare il tema dell'omicidio nautico in un apposito provvedimento.

Va anche rilevato che le disposizioni vigenti sull'omicidio stradale hanno contribuito a ridurre il numero dei morti, pur rimanendo in quelle norme - lo specifico - diverse criticità che ora non affrontiamo, ma che dovremo affrontare soprattutto nell'equilibrio tra aggravanti e attenuanti che dovranno essere rivisitate. Serve un tagliando, nonostante lo strumento - come ho già detto - abbia raggiunto il proprio obiettivo e i propri benefici.

Il tema dell'omicidio nautico, però, si impone non solo perché troppi sono stati i casi di omicidio commessi in mare e nei laghi e che si potrebbero ripetere, purtroppo, nella prossima stagione estiva, ma innanzitutto per evitare che si ripetano casi di impunità.

Ecco perché bisogna agire subito ed entrare al più presto nel merito del provvedimento, per evitare che possano essere messe a repentaglio la tranquillità e la vita dei bagnanti, di qui a qualche mese, senza che siano previste sanzioni adeguate. Chi naviga con una barca a motore, spesso a velocità elevate e

comunque con un motore a pelo d'acqua, dev'essere conscio di quello che sta facendo e avere rispetto per tutti coloro che sono in acqua. Serve quindi una preparazione adeguata e specifica per chi va per mare o per lago, con una barca o altri natanti a motore, ed è necessario conoscere le regole per chi ha la responsabilità di bordo. È fondamentale avere il massimo rispetto delle distanze, dei bagnanti e della loro incolumità, soprattutto in un Paese come il nostro che ha avuto la fortuna di avere in eredità le coste che ha, con un territorio balneabile infinito, che dobbiamo tutelare, anche con norme come questa.

Il disegno di legge, a prima firma del senatore Balboni, propone quindi di modificare il codice penale, equiparando l'omicidio nautico a quello stradale per i quali valgono le medesime previsioni. Le sanzioni vengono aggravate soprattutto per i fatti più gravi, come l'omicidio o le lesioni personali gravi o gravissime. Il disegno di legge proseguirà con la procedura abbreviata nella Commissione giustizia, per poi arrivare al più presto all'esame di merito dell'Assemblea. Al contempo, oltre alle norme penali, serviranno disposizioni per campagne educative e di sensibilizzazione e una maggiore attenzione nel rilascio delle patenti stradali e nautiche. La prima soluzione al problema degli incidenti stradali e nautici e delle gravi conseguenze che ne derivano è soprattutto insegnare l'educazione e il rispetto, sia di chi è su strada, sia di chi è in acqua.

Onorevoli colleghi, è soprattutto su questi temi che dovremo misurarci, prima in Commissione e poi in Aula.

Intanto, il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE conferma il proprio voto favorevole alla procedura richiesta. (*Applausi*).

[NAVE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò conciso, così come la procedura richiede. Riprende il percorso parlamentare del disegno di legge in oggetto, che come più volte è stato affermato nel corso del dibattito nella passata legislatura, verte sull'equiparazione sostanziale della normativa relativa all'omicidio e alle lesioni stradali nell'ambito nautico. Il testo è pertanto volto a colmare un *vulnus* rilevato da tutti, che in effetti si è creato in occasione dell'approvazione del reato di omicidio stradale. Si tratta di un vuoto legislativo che si palesa con maggior frequenza durante il periodo estivo, in cui non mancano episodi di incidenti, la conta dei morti e le imbarcazioni da diporto come causa.

Inesperienza, disattenzione o mancato rispetto delle regole di sicurezza ed alcol: ecco, signor Presidente, le principali cause di questi incidenti. La condotta irresponsabile di questi soggetti necessita quindi di maggior attenzione. Già nel luglio 2019 venne presentata una nuova proposta di legge per la modifica dell'articolo 589-*bis* del codice penale, affinché la stessa disciplina dell'omicidio stradale fosse estesa anche all'ambito nautico, ma poi tutto fu rimandato a un adeguamento del codice della nautica, mai avvenuto. Resta quindi da colmare una vera e propria lacuna normativa, inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio, cioè vita e integrità fisica, e l'atteggiamento psicologico del reo. È irragionevole dal punto di vista della proporzionalità, ma anche della sanzione prevista, perché sono previste disposizioni difformi a seconda della circostanza che il fatto sia posto in essere per mezzo di un autoveicolo o di un'imbarcazione. Quindi, in caso di condotte pressoché identiche, risulta una sanzione difforme.

Nel disegno di legge in oggetto sono presenti molti degli spunti emendativi presentati dal MoVimento 5 Stelle, inseriti all'interno del testo unificato che la Commissione giustizia ha approvato nel corso della scorsa legislatura. Ne cito uno su tutti, ovvero la disciplina transitoria prevista all'articolo 3, che ha disposto la modifica del regime di procedibilità per il delitto di lesioni personali stradali e nautiche. L'introduzione della querela di parte era stata prevista unitamente a una norma transitoria che ne accompagnasse l'applicazione: vero, ministro Cartabia? Noi ci avevamo pensato, grazie a un emendamento presentato da un nostro senatore.

Il testo necessita solamente di qualche intervento di coordinamento normativo volto all'adeguamento del disegno di legge alle ultime novità in materia di giustizia, in virtù dell'approvazione della legge delega di riforma del processo penale e del relativo decreto legislativo di attuazione.

Noi del MoVimento 5 Stelle riteniamo meritevole di attenzione intervenire dal punto di vista

normativo su questo tema, al fine di offrire un segnale forte affinché si crei una maggiore consapevolezza che inviti alla prudenza chi si mette alla guida non solo di un autoveicolo, ma anche di un natante.

Sono queste le ragioni alla base del voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla procedura d'urgenza. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, è una norma, questa sull'omicidio nautico, che ha un grande valore, sicuramente sotto il profilo punitivo, ma preventivo ed educativo.

Sono plurimi, purtroppo, gli episodi di incidenti, che portano addirittura a morti nelle acque; e questo spesso per noncuranza e disattenzione, ma a volte perché magari, quando si va in acqua, non ci si rende conto di quanto possa essere pericoloso il veicolo, soprattutto in presenza di eventuali bagnanti.

In mare, forse ancora più che sulle strade, conta non solo quello che si vede, ma anche quello che non si vede, ed è sotto questo profilo che l'utenza, come i subacquei o coloro che fanno pesca in immersione, si trova ad essere estremamente vulnerabile in questo contesto. Di certo, però, non è neanche facile disciplinare in modo sistematico una tale fattispecie, perché l'ambiente marittimo è senza dubbio mutevole e difficoltoso: la stessa sorveglianza è più complicata rispetto al panorama della circolazione stradale. La norma si innesca tra l'altro su un impianto già laborioso come quello dell'omicidio stradale, che è stato approvato pochi anni fa. Questa può essere sicuramente una norma di partenza.

Dicono che il meglio a volte è nemico del bene. Di certo c'è la necessità di provvedere, magari prima della stagione estiva, a disciplinare un'ipotesi che oggi non c'è; non è prevista una sanzione pesante come c'è, invece, nella circolazione stradale, nel caso in cui, per esempio, un soggetto si ponga alla guida di un natante o di una barca in stato di ebbrezza. La punizione può essere prevista come "mero omicidio colposo" e non invece con una fattispecie aggravata.

Questa è una base di partenza per fare un'analisi sul sistema della navigazione in generale; occorrerà una riflessione generale sulle regole stesse della navigazione.

Nell'esame di questo disegno di legge non mancherà certamente un approfondimento dedicato a tutti coloro che navigano senza avere la patente nautica. Chi ha la patente nautica ha fatto anche un percorso di formazione; ma oggi, quando l'imbarcazione ha un motore con una potenza inferiore a un dato limite, si può navigare senza patente. Ebbene, occorre fare una valutazione e un'attenta analisi.

Bene la procedura che oggi proponiamo qui, ragion per cui il Gruppo Lega voterà a favore, ma facciamo un'analisi approfondita.

In Commissione giustizia ho anche invitato a valutare, sempre nel rispetto della procedura abbreviata, l'opportunità di esaminare il testo in sede di Commissioni riunite, in modo che, quando si parla di imbarcazioni, circolazione e codice della navigazione, lo facciamo con contezza. Da questo punto di vista, potrebbe essere opportuna una valutazione da parte della 2a Commissione unitamente all'8a.

[BAZOLI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare e motivare il nostro voto favorevole alla richiesta di adozione della procedura abbreviata in ordine al provvedimento in esame, in conformità con le scelte che sono state fatte anche nella scorsa legislatura dal nostro Gruppo, che ha votato a favore dell'introduzione del reato di omicidio nautico nel nostro codice penale, condividendone gli obiettivi. La disciplina oggi vigente riguarda l'omicidio stradale, quindi prevede la punizione dell'omicidio colposo attuato attraverso la circolazione stradale, ma effettivamente il nostro ordinamento dovrebbe prevedere una disciplina analoga per chi commette lo stesso reato e lo stesso illecito quando è alla guida di un'imbarcazione. Anche alcuni noti episodi recenti, tra cui quello accaduto nella mia provincia sul lago di Garda pochi anni fa, testimoniano il fatto che probabilmente oggi c'è una lacuna normativa, da questo punto di vista.

Certamente, non ci mettiamo quindi di traverso rispetto alla volontà del Senato di adottare una procedura d'urgenza, anche se, come abbiamo detto in Commissione, ci riserviamo poi nel dibattito sia

in Commissione, sia in Aula di verificare l'opportunità di apportare le modifiche eventualmente necessarie anche alla luce di una serie di considerazioni che sono state fatte nella relazione introduttiva e in Commissione. Condividendo tuttavia l'impianto, l'ispirazione e la *ratio* di questa nuova normativa, condividiamo anche l'adozione della procedura abbreviata per la sua approvazione urgente.

Vorrei concludere il mio intervento, Presidente, richiamando ancora una volta le parole della nostra Capogruppo riguardo al fatto che è inaccettabile l'accusa che viene continuamente reiterata dai parlamentari di Fratelli d'Italia dopo l'intervento dell'onorevole Donzelli nei confronti di questo Gruppo parlamentare e del Partito Democratico, per il fatto che si ravviserebbe una contiguità con mafia e terrorismo per il semplice fatto che alcuni parlamentari sono andati a trovare in carcere il detenuto Cospito per ottemperare al loro dovere d'ispezione. (*Applausi*). È inaccettabile che si continui a utilizzare quest'argomentazione per accusare un Gruppo parlamentare e un partito e speriamo che ci sia un intervento forte da parte del Presidente del Consiglio per stigmatizzare questo atteggiamento che non è né democratico, né istituzionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Bazoli, le ricordo che stiamo parlando di un altro argomento.

[BERRINO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, vorrei fare un rapido *excursus*, tornando al punto a cui eravamo rimasti - o, meglio, a cui le senatrici e i senatori presenti in Senato nella scorsa legislatura erano rimasti - con un'approvazione quasi all'unanimità di questa legge, con solo sei astenuti e un voto contrario. Il provvedimento è passato alla Commissione giustizia della Camera dove si è fermato, non perché non lo si volesse approvare, perché sarebbe stato approvato la settimana successiva, ma perché è caduto il Governo.

Questo ci impone di ripartire dal dato delle 130.000 firme raccolte a favore di un disegno di legge che, appunto, prevedesse il reato di omicidio nautico e dell'attività che era stata svolta nella precedente legislatura. La procedura oggi richiesta è appunto dovuta al fatto che il provvedimento era già stato approvato da un ramo del Parlamento, ma devo dire che questo ci dà anche l'occasione di discutere e di approvare questa norma in un periodo ancora invernale, ma alle porte di una stagione turistica che speriamo essere molto soddisfacente per l'Italia e per le Regioni interessate dalla navigazione marittima o delle acque interne.

Quello che colpisce, soprattutto dai fatti di cronaca che negli scorsi anni abbiamo letto sui giornali, è che in molti degli incidenti avvenuti, soprattutto mortali, le persone coinvolte, o alla guida delle imbarcazioni o come vittime, si trovavano in acqua per divertirsi.

Questo ci pone il problema della stagione che sta arrivando, durante la quale ci sarà un ulteriore aumento della navigazione, sia interna, sia marittima, e quindi del dovere di questo Parlamento di legiferare su una norma che previene omicidi o lesioni gravissime che per la maggior parte avvengono nel momento in cui i turisti e i cittadini si divertono.

Si tratta di una norma perfettibile e probabilmente avremo occasione perfezionarla durante la discussione parlamentare. Oggi in Commissione giustizia sono emersi alcuni aspetti tecnici da aggiustare; il disegno di legge precedente sarebbe stato approvato nel testo oggi in esame; se la discussione potrà arrivare a modificare il testo in meglio, sarà un'occasione che dobbiamo sfruttare, ma penso che sia doveroso per questo Senato arrivare quanto prima alla votazione della norma che equipara l'omicidio nautico a quello stradale, laddove abbiamo un bene unico da tutelare, che è l'integrità della vita umana e fisica.

Il Gruppo Fratelli d'Italia voterà quindi a favore della procedura su cui oggi siamo chiamati ad esprimerci. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Volta-De Gemmis» di Bitonto, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento,

in ordine al disegno di legge n. 340 (ore 17,06)

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 340.

È approvata.

Deliberazioni sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

(328) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(329) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(330) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(331) CRAXI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(332) CRAXI ed altri. - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 (ore 17,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, in ordine ai disegni di legge nn. 328, 329, 330, 331 e 332.

Su tali richieste l'Assemblea delibera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

Passiamo dunque alla votazione della richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per i predetti disegni di legge.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, si tratta in buona parte di accordi internazionali che sono stati esaminati e approvati dall'Assemblea del Senato nella scorsa legislatura, ma che non sono riusciti a vedere completato il loro *iter* di approvazione parlamentare a causa della conclusione della legislatura.

Tra questi segnalo il testo di Accordo con il Governo della Repubblica dominicana, in particolare per intensificare i rapporti cinematografici e audiovisivi tra i due Paesi. Ciò segnala l'eccellenza del cinema italiano nel mondo per le opportunità che può aprire a nuovi mercati che dimostrano e possono essere teatro di forti cooperazioni sul piano cinematografico.

Segnalo altresì il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo in merito all'Accordo tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica armena sull'autotrasporto internazionale di passeggeri, in cui si prevede che sia possibile utilizzare un'autorizzazione bilaterale per il trasporto internazionale delle merci tra l'Italia e l'Armenia anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare, a condizione che tutti siano registrati nel territorio di una delle parti contraenti.

In questo caso, un fatto che può essere tecnico e una modifica che può apparire secondaria, in realtà, sono funzionali ad accompagnare il processo di rafforzamento commerciale con un Paese con cui nell'ultimo anno abbiamo registrato un aumento dell'interscambio pari al 70 per cento. Si tratta di un Accordo sulla cooperazione culturale e scientifica con la Bolivia, che riprende due Accordi datati 31 gennaio 1953 e 3 giugno 2002, stipulato a Roma, anche se non è stato ratificato. In questo caso, l'Accordo con la Bolivia nasce dall'esigenza di stabilire un quadro unico e certo di collaborazione possibile in settori che vanno dalla cultura, dalla scienza applicata allo sport, alla prevenzione dei

diritti umani e al diritto della proprietà intellettuale.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,08)

(Segue LOMBARDO). Inoltre, il testo del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipazione agli affari delle collettività locali, ripropone il tema della democrazia partecipativa, quindi la possibilità di far partecipare le autonomie locali, i contesti locali, con la firma della Carta europea.

Infine, forse il testo principale di cui discutiamo oggi, è quello relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori che prevede quattro ambiti: la revisione periodica della politica nazionale, la promozione del dialogo sociale mediante la partecipazione e la collaborazione piena, a tutti i livelli, dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze, istruzione, formazione ed informazione.

Su questo, signor Presidente, mi limito, anche per destare l'attenzione dei colleghi, a segnalare due soli dati, che vorrei risuonassero oggi in questa Aula che derivano dalle denunce dell'INAIL. Nel 2022 sono 1.090 i decessi avvenuti sul lavoro: nessuno parli di morti bianche. C'è un aumento dei morti *in itinere* su questo tema, che merita attenzione. Così come sono 698.000 gli infortuni nei luoghi di lavoro.

Signor Presidente, stiamo parlando di una emergenza purtroppo strutturale del nostro Paese. Io ho firmato, insieme ai miei colleghi, per il rinnovo di una Commissione di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, proprio perché questi temi, oltre all'Accordo di cui discutiamo oggi, siano sempre oggetto di interesse del Parlamento e della nostra attività. (*Applausi*).

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, relativamente alla richiesta di adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, il Gruppo Forza Italia è favorevole per tutti e cinque i disegni di legge in discussione, anche perché tali richieste vedono la prima firma della presidente della 3^a Commissione, senatrice Craxi.

Il primo disegno di legge riguarda la ratifica di un Accordo in materia di co-produzione cinematografica tra il Governo italiano e quello della Repubblica dominicana stipulato nel 2019. Siamo d'accordo nel merito, perché si tratta di incrementare co-produzioni cinematografiche, che per l'Italia sono sempre state rilevanti e hanno un effetto moltiplicatore sugli investimenti, sul Prodotto interno lordo del nostro Paese e soprattutto sulle attività culturali. Quindi, condividiamo tale richiesta.

Il secondo disegno di legge attiene ad un Accordo, addirittura del 2018, con la Repubblica di Armenia, che, come mi ricordava il senatore Zanettin, è anche un territorio che - ahimè - vive spesso situazioni di grandi difficoltà belliche: questo a proposito delle guerre che a volte ci dimentichiamo e che, purtroppo, inquietano la vita del pianeta. Tale Accordo riguarda una materia specifica: l'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci con condizioni e regole di reciprocità ampiamente condivise.

Il terzo disegno di legge, che era stato già approvato nella scorsa legislatura, riguarda due Convenzioni, una sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in riferimento al Protocollo di Ginevra del 2002 e l'altro, sempre su tematiche attinenti la salute e la sicurezza del lavoro, risalente addirittura al 2006, stipulato sempre a Ginevra. Siccome si tratta di materie riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con l'obiettivo di rendere più salubri e conformi alla tutela della salute gli ambienti di lavoro, ovviamente Forza Italia è convintamente a favore di un rapido esame di questa intesa (rapido si fa per dire, visto che le intese risalgono a tempi molto lontani), al fine della sua approvazione. Quindi, votiamo a favore della richiesta di procedura abbreviata.

Il quarto disegno di legge, il n. 331, riguarda la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Bolivia. Anche in questo caso si tratta di un disegno di legge che era stato approvato nella XVIII legislatura e che non aveva concluso il suo esame. Votiamo a favore della procedura abbreviata, ovviamente, perché essa in realtà cerca di colmare il ritardo che si è determinato nel passaggio da una legislatura all'altra. Quindi, in realtà, cerchiamo di evitare ulteriori ritardi. Pertanto, è eufemismo dire che adottiamo una procedura abbreviata.

L'ultimo disegno di legge è il n. 332. Anche questo era stato approvato solo dal Senato e reca:

«Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali». Esso favorisce sostanzialmente il diritto individuale del cittadino a partecipare alla vita della propria comunità. Essendo un principio sacrosanto, anche in questo caso Forza Italia vota a favore, nell'auspicio che la procedura attinente ai cinque disegni di legge si concluda e si proceda finalmente alle ratifiche. (*Applausi*).

[DE ROSA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (*M5S*). Signora Presidente, il MoVimento 5 Stelle annuncia il suo voto favorevole alla procedura abbreviata per la ratifica di tutti e cinque gli accordi internazionali in questione. Intendo ricordare che due di questi sono stati siglati dal primo Governo Conte: mi riferisco al Protocollo emendativo all'Accordo con l'Armenia sull'autotrasporto di passeggeri e merci del luglio 2018 e all'Accordo sulle coproduzioni cinematografiche con la Repubblica dominicana del febbraio 2019. Aggiungo che per la nostra forza politica è particolarmente importante anche la ratifica delle due convenzioni sulla sicurezza sul lavoro, tema di drammatica importanza, e quella del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale, riguardante il diritto dei cittadini di partecipare agli affari delle collettività locali; altro tema, quello della democrazia diretta e partecipativa, a noi molto caro da sempre. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,17)

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con la ratifica degli accordi di cooperazione internazionale in ambito sociale, tecnologico, culturale e scientifico con Paesi terzi ci si propone di rafforzare i rapporti bilaterali tra l'Italia e i Paesi firmatari di tali accordi, che nascono anche dall'esigenza di stabilire, in un quadro unico e certo, la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dal lavoro alla cultura, alle scienze applicate, allo sport, alla protezione dei diritti umani, al diritto di proprietà intellettuale, finanche alle autonomie.

Tali accordi sono fortemente e fondamentalmente potenziati da rapporti bilaterali tesi a rafforzare la collaborazione tra le reciproche amministrazioni, come avviene ad esempio nel caso dell'Accordo con la Bolivia, che reputo particolarmente importante. Si tratta di un Accordo tra le Forze di polizia boliviane e i nostri Carabinieri per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, quindi di beni culturali e di mezzi audiovisivi, cercando di costruire delle regole certe e comuni. Tale Accordo va nella direzione auspicata dall'Italia, più attenta agli sviluppi politici, economici e culturali del continente latino-americano, con il quale abbiamo la possibilità di rilanciare rapporti di collaborazione e cooperazione, in un'area sicuramente importante e prioritaria per la nostra politica estera.

Anche la promozione e la diffusione all'estero della cinematografia nazionale - come è stato detto - ricopre un ruolo chiave per la diffusione della cultura italiana e significa produrre riflessi positivi in questo settore, con importanti ricadute economiche.

È stato detto anche che nel normato è prevista la ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, che è stato voluto dall'Italia e che va ad assicurare una maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto, anche evidentemente a tutela di chi opera nel rispetto delle norme. Sappiamo infatti che in tema di autotrasporto esiste un forte problema di concorrenza sleale, che penalizza il settore nazionale. È stato detto poi della ratifica in esecuzione delle convenzioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori.

Vengo infine, Presidente, a un aspetto secondo me molto importante: il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

Ritengo che sia un momento storico importante, in cui purtroppo la parola «autonomia» sembra per alcuni un demone da cui fuggire. Ebbene, l'Europa dei popoli, quell'Europa dal motto «uniti nella diversità», quell'Europa che vede già in molti Stati applicate le autonomie differenziate, questa volta ci manda un segnale. Infatti, l'articolo 2 di questo Protocollo indica chiaramente le misure per l'attuazione del diritto a partecipare e stabilisce che le parti contraenti adottino le misure necessarie a permettere

l'esercizio effettivo del diritto di partecipazione agli affari delle collettività locali, sia confermando a queste ultime le necessarie competenze, sia definendo le opportune procedure - questo è importante - in relazione alle diverse esigenze delle varie collettività. Prevede appunto che le comunità locali siano consultate in tempo utile nei processi di pianificazione relativi alle misure da adottare, permettendo l'effettivo esercizio del diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici.

L'autonomia, nella sua espressione più alta, non deve essere una cosa di cui avere paura, ma un'opportunità, già prevista dalla nostra Costituzione, per dare ai territori un'occasione di sviluppo, di decisione, ma anche di responsabilità. Forse è la responsabilità la cosa che ci fa davvero più paura. Colgo questa occasione per ringraziare il ministro Roberto Calderoli per l'impegno, l'attenzione e soprattutto la sensibilità con cui sta affrontando questo tema in seno all'Esecutivo, che va nell'esclusivo interesse nazionale.

Concludo, Presidente: il fatto che l'Italia e il Governo vogliano guardare anche al di là dei confini europei con questi accordi fa capire come si intenda allargare lo spettro di azione e rafforzare i rapporti bilaterali anche con Paesi non limitrofi, per un'Italia protagonista in politica estera a tutto tondo.

(Applausi).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, annuncio che il Partito Democratico voterà a favore della richiesta di adozione della procedura abbreviata in ordine all'esame di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali. Peraltro, ne abbiamo già discusso in maniera approfondita nella passata legislatura in Commissione affari esteri e abbiamo avuto l'occasione di confrontarci su temi che hanno a che fare con la cooperazione internazionale nei diversi ambiti con Paesi per noi importanti.

Sono ratifiche di accordi *standard* che il nostro Governo aveva già concluso nella legislatura passata. Quindi, da parte nostra non può che esserci un voto favorevole, in modo tale che le nostre ambasciate, le istituzioni e le strutture preposte all'attuazione possano avere una copertura per andare avanti e rafforzare la cooperazione in quegli ambiti importanti di collaborazione con Paesi per noi decisamente delicati nelle relazioni internazionali. *(Applausi).*

[SPERANZON](#) (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (FdI). Signor Presidente, spero che il mio intervento non sia ridondante. Il Gruppo Fratelli d'Italia è a favore di tutte e cinque le richieste, sia per quanto riguarda il disegno di legge n. 328, recante la ratifica ed esecuzione di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo italiano e quello della Repubblica dominicana del 2019, sia sul disegno di legge n. 329, che è già stato approvato nella scorsa legislatura, recante la ratifica dell'Accordo del 2018 con la Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 330, il Gruppo Fratelli d'Italia è favorevole alla sua ratifica e anche, ovviamente, alla richiesta di procedura abbreviata. La prima delle due convenzioni che qui si prevedono è quella sulla salute e la sicurezza dei lavoratori e il relativo Protocollo, stipulato a Ginevra nel 2002, e la seconda è sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza e lavoro, fatto sempre a Ginevra nel 2006.

È evidente che gli obiettivi che si propone la ratifica sono quelli, per l'appunto, di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma anche quelli di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre. Su questo, ovviamente, il Gruppo Fratelli d'Italia non può che essere d'accordo.

Il quarto disegno di legge, ovvero il n. 331, riguarda un Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Governo della Bolivia. Anche in questo caso si tratta di un disegno di legge già approvato dal Senato nella XVIII legislatura, quella che ci siamo appena lasciati alle spalle, che non ha però concluso il suo esame. Il Gruppo Fratelli d'Italia è favorevole alla procedura abbreviata anche per quanto riguarda questo disegno di legge.

Con l'ultimo disegno di legge per il quale è richiesta la procedura abbreviata, ovvero il n. 332, si chiede l'adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. Il Gruppo Fratelli d'Italia è assolutamente favorevole a

sancire il diritto individuale di chiunque a partecipare agli affari di una collettività locale, che è al centro di tale protocollo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 328.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 329.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 330.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 331.

È approvata.

Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 332.

È approvata.

Sull'ordine dei lavori

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, chiedo all'Assemblea se è d'accordo a rinviare alla seduta di domani l'esame dei restanti provvedimenti all'ordine del giorno.

FLORIDIA Barbara (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (*M5S*). Signor Presidente, prendiamo atto che è stato chiesto questo slittamento da parte della maggioranza. Parlando a nome del MoVimento 5 Stelle e forse anche delle altre forze di opposizione, che mi correggeranno se sbaglio, concediamo questa graziosa disponibilità, anche se per noi si sarebbe potuto procedere, sperando di essere contraccambiati quando saremo noi a chiedere uno spostamento di calendario. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Se non ci sono contrarietà - non mi pare che ne emergano - a questo punto rinvio alla seduta di domani gli altri argomenti previsti all'ordine del giorno.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MALPEZZI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Signor Presidente, come Gruppo Partito Democratico del Senato abbiamo depositato questa mattina un'interrogazione relativa a un episodio che per noi è estremamente sconcertante. Mi riferisco all'episodio che vede protagonista un insegnante di un istituto milanese, il quale, durante una rappresentazione teatrale per commemorare il Giorno della memoria, ha interrotto lo spettacolo nel momento in cui l'attrice stava raccontando i numeri delle vittime della Shoah urlando al negazionismo. Sostanzialmente ha detto che quella non era la verità ma ideologia.

Riteniamo questa una presa di posizione molto grave; apprezziamo molto quello che i colleghi di questo docente hanno fatto, prendendo posizione e dichiarando pubblicamente la loro condanna di quanto avvenuto. Ci dispiace, però - lo dico - che il ministro Valditara sia ancora in silenzio. *(Applausi)*.

La notizia è uscita già ieri sera; stamattina era sugli organi di stampa, ci sono stati tanti interventi; il ministro Valditara, che non perde occasione per fare dichiarazioni rispetto alla scuola, che io personalmente considero estremamente umilianti - ma sappiamo che per lui l'umiliazione è una forma di elogio - è ancora silente.

Abbiamo presentato un'interrogazione rivolta al Ministro, sperando che ci risponda al più presto, chiedendogli che cosa intenda fare. Magari non era a conoscenza dei fatti perché evidentemente, oltre alle gabbie salariali, non va. *(Applausi)*.

[BILOTTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BILOTTI (M5S). Signor Presidente, intervengo per stigmatizzare le parole di Bezael Smotrich, ministro delle finanze israeliano nonché *leader* del partito nazionalista Sionismo Religioso.

Presidente, leggo testualmente le dichiarazioni a cui mi riferisco: sarò anche un estremista di destra, omofobo, razzista, fascista, ma sono un uomo di parola. Io non mi metterò a lapidare i *gay* e a me nessuno farà mangiare i gamberetti.

Presidente, per me è sconcertante che, da quando queste ignobili dichiarazioni sono state divulgate, da parte della politica ci sia stato un silenzio pressoché assordante. Parliamo di una persona che nel 2006 fu tra gli organizzatori della cosiddetta parata delle bestie contro il *gay pride* a Gerusalemme, che successivamente non ha esitato a definirsi come un omofobo orgoglioso davanti a degli studenti, e tra gli ideatori di una legge che, laddove approvata, consentirebbe di negare un servizio per profonde convinzioni religiose.

Mi chiedo e le chiedo, Presidente, può la comunità internazionale restare muta e inerte di fronte alle derive di chi fa beccera propaganda sulla pelle delle persone? Possiamo tollerare che si creino ferite in una società come quella israeliana, già molto eterogenea? Possono libertà, dignità e giustizia essere ancora oggi, in tante parti del mondo, traguardi non ancora raggiunti o costantemente a rischio?

La difesa dei valori democratici è una responsabilità cui nessuno di noi può sottrarsi; nessuno può sostenere un'ideologia che ha partorito le leggi razziali contro gli ebrei; nessuno può sostenere un'ideologia che ha promosso la tesi della superiorità razziale.

Contro tutto questo abbiamo il dovere di continuare a lottare e di farlo insieme. Abbiamo il dovere di farlo perché la nostra società conservi gli anticorpi sufficienti a contrastare posizioni liberticide e inaccettabili, come abbiamo il dovere di riconoscere che questa, Presidente, non è una questione di destra o di sinistra, di conservatori e progressisti. Si tratta di far prevalere l'amore sull'odio verso gli esseri umani. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 1° febbraio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 1° febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 17,37*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aloisio, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cataldi, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Gelmini, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Paganella, Rauti, Renzi, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Versace e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi e Licheri Ettore Antonio, per attività della 3^a Commissione permanente.

Insindacabilità, deferimento di richiesta di deliberazione

In data 31 gennaio 2023, è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dall'avvocato Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, con riguardo ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Stefani Erika, Romeo Massimiliano, Centinaio Gian Marco, Marti Roberto, Garavaglia Massimo, Bizzotto Mara, Germana' Antonino, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Dreosto Marco, Minasi Tilde, Murelli Elena, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Testor Elena, Tosato Paolo

Modifiche all'articolo 87 e al Titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura (504)

(presentato in data 26/01/2023);

senatori Bevilacqua Dolores, Maiorino Alessandra, Floridia Barbara

Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani (505)

(presentato in data 26/01/2023);

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro della salute

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (506)

(presentato in data 27/01/2023);

senatori Verducci Francesco, Segre Liliana, Marti Roberto, Malpezzi Simona Flavia, De Cristofaro Peppe, De Poli Antonio, Floridia Barbara, Malan Lucio, Paita Raffaella, Romeo Massimiliano, Ronzulli Licia, Unterberger Julia, Mieli Ester, Pirovano Daisy, D'Elia Cecilia, Crisanti Andrea, Rando Vincenza, Alfieri Alessandro, Mirabelli Franco, Lorenzin Beatrice, Misiani Antonio, Irto Nicola, Basso Lorenzo, Zampa Sandra, Rossomando Anna, Astorre Bruno, Bazoli Alfredo, Boccia Francesco, Borghi Enrico, Cottarelli Carlo, Camusso Susanna Lina Giulia, Casini Pier Ferdinando, Delrio Graziano, Furlan Annamaria, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Giorgis Andrea, Giacobbe Francesco, Losacco Alberto, La Marca Francesca, Martella Andrea, Manca Daniele, Meloni Marco, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rojc Tatjana, Valente Valeria, Verini Walter, Zambito Ylenia

Disposizioni per promuovere una "mappa della memoria", attraverso la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, e per favorire l'organizzazione da parte delle scuole di ogni ordine e grado di "viaggi nella storia e nella memoria" nei campi medesimi (507)

(presentato in data 27/01/2023);

senatori Floridia Barbara, Pirondini Luca, Aloisio Vincenza, Castiello Francesco

Disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia e della geografia nel biennio delle Scuole secondarie di secondo grado (508)

(presentato in data 27/01/2023);

senatrice Zampa Sandra

Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e altre disposizioni in materia di formazione medica (509)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore Zanettin Pierantonio

Disposizioni concernenti la deducibilità delle minusvalenze relative agli strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza (510)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Concessione di una medaglia d'onore e di un indennizzo ai cittadini italiani militari e civili deportati e internati nei campi di concentramento nazisti e destinati al lavoro coatto, o ai loro eredi (511)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale (512)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in favore dell'arte contemporanea (513)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche (514)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, concernente il diritto di visita dei nonni (515)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali (516)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto (517)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni per la predisposizione del Programma nazionale per la mobilità ciclistica nonché per la realizzazione della rete degli itinerari ciclabili d'Italia (518)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Istituzione dell'Autorità garante dei diritti della famiglia (519)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e sanitaria e dell'università in base alle scelte dei contribuenti (520)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di ricerca e di utilizzo di tessuti e di cellule staminali a fini terapeutici (521)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Norme per il sostegno e l'incremento della natalità (522)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Istituzione dell'albo della figura professionale dell'osteopata (523)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni (524)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

A agevolazioni fiscali e altre disposizioni per sostenere l'accesso dei giovani all'abitazione principale (525)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Istituzione della Fondazione nazionale per il sistema delle orchestre giovanili e infantili in Italia (526)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di tutela dei diritti della famiglia e istituzione dell'Autorità garante della famiglia (527)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni per l'attivazione di politiche in favore dei giovani (528)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disciplina dell'affido per l'integrazione familiare e sociale delle persone anziane e in difficoltà (529)

(presentato in data 30/01/2023);

senatore De Poli Antonio

Disposizioni in materia di ricongiungimento del nucleo familiare per il personale delle Forze armate, di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (530)

(presentato in data 30/01/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Menia Roberto

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante istituzione del « Giorno del ricordo » in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, e altre norme connesse (465)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 27/01/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Boccia Francesco

Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sul capitalismo digitale (47)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Pirovano Daisy

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia (370)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Verini Walter ed altri

Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista (82)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 31/01/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Mirabelli Franco

Disposizioni in materia di riordino dei giochi (41)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Damiani Dario

Modifica all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori (156)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 31/01/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Regione Puglia

Modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (214)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 31/01/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Pucciarelli Stefania ed altri

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap (378)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Sen. Paita Raffaella

Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico (399)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Lorefice Pietro ed altri

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e disposizioni in materia di attività degli esperti danni e valutazioni (145)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 31/01/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Lorefice Pietro

Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, concernenti l'introduzione del divieto di fumo in aree all'aperto (232)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 31/01/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Martella Andrea

Disposizioni in materia di lavoro digitale (280)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 31/01/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Pirro Elisa ed altri

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore ferroviario (343)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
(assegnato in data 31/01/2023);
2^a (Giustizia) e 10^a (Sanità e lavoro)
Sen. Parrini Dario
Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale (65)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 31/01/2023).
In sede referente
3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa
Dep. Formentini Paolo ed altri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 (494)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
C.585 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 31/01/2023);
7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Sen. Di Girolamo Gabriella
Disposizioni per la promozione dell'arte di strada negli spazi pubblici e delega al Governo per l'adozione di un codice nazionale degli artisti di strada (415)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 31/01/2023);
10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone ed altri
Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (506)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 30/01/2023).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Marco Lisei in data 30 gennaio 2023 ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Lisei ed altri. - "Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo" (380).

Affari assegnati

Sono deferiti alla 3a Commissione permanente (Affari esteri e difesa), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare su "La centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell'Italia nel quadro dell'appartenenza all'Unione europea e alla NATO" (Atto n. 53);

l'affare su "Il ruolo dell'Italia a favore della stabilizzazione dei Balcani occidentali e della loro integrazione europea" (Atto n. 54).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 25 gennaio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722 - lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2023 (n. 21).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema è deferito alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26, 27 e 30 gennaio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni le comunicazioni concernenti:

il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Barbara Luisi, dirigente di prima fascia, nell'ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy;

la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Stefano Scalera, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Riccardo Barbieri Hermitte, estraneo ai ruoli della pubblica amministrazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 17 e 18 gennaio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - le comunicazioni concernenti la nomina:

- del dottor Roberto Luongo a direttore generale dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;

- del dottor Paolo Pennisi a direttore dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro - "Ispettorato nazionale del lavoro".

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 26 gennaio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - le comunicazioni concernenti:

- il rinnovo nell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle entrate all'avvocato Ernesto Maria Ruffini;

- il rinnovo nell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli del dottor Roberto Alesse;

- il conferimento di incarico di Direttore dell'Agenzia del demanio alla dottoressa Alessandra Del Verme.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 gennaio 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la nomina dell'ingegner Massimo Sessa dirigente di prima fascia dei ruoli del suddetto dicastero, a Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 gennaio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la relazione sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze Armate, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (*Doc. XXXVI-bis*, n. 1).

Con lettera in data 23 gennaio 2023 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Veglie (Lecce).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto " Nessuno escluso! - Lavoro e volontariato per promuovere una società multiculturale e inclusiva nel comune di Fano e limitrofi".

Il predetto documento è trasmesso alla 3a e alla 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione - Un percorso verso un sistema di compensazione dell'UE più forte (COM(2022) 696 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 9a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori - Un nuovo patto per gli impollinatori (COM(2023) 35 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 26 gennaio 2023 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Garante del contribuente per la Provincia Autonoma di Trento.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 51).

In data 30 gennaio 2023 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 52).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 6 del 10 novembre 2022, depositata il successivo 26 gennaio 2023, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) dell'articolo 4, comma 1-*septies*, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 9 novembre

2021, n. 156, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), non prevede che il Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione;

2) dell'articolo 4, comma 1-*septies*, del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge n. 84 del 1994, prevede che il DPSS «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all'acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-*ter* della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili»;

3) dell'articolo 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), del decreto legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale»;

4) dell'articolo 4, comma 1-*septies*, lettera *a*), del decreto legge 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui inserisce il comma 1-*septies* nell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 (*Doc VII*, n. 16) - alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ricorso depositato il 4 maggio 2022, il Tribunale Ordinario di Modena ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-*ter*, n. 14/XVIII Leg.), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 1 del 20 dicembre 2022, depositata in cancelleria il successivo 10 gennaio 2023.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 30 gennaio 2023.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lombardo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00059 della senatrice Gelmini.

Interrogazioni

[FREGOLENT](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

da fonte giornalistica ("Domani", del 26 novembre 2023) l'interrogante apprende che ITA Airways avrebbe stipulato con True Italian Experience (TIE), una società per la promozione del turismo italiano nel mondo, un contratto finalizzato a convogliare i viaggiatori sugli aerei di ITA, attraverso un vincolo di esclusiva, che prevede che dalla piattaforma di TIE si possano acquistare solo voli operati dalla compagnia nazionale;

dalla medesima fonte si apprende che, in base al contratto firmato il 27 dicembre 2021, ITA Airways avrebbe corrisposto a TIE circa 4,5 milioni di euro fino alla fine del 2022 e si sarebbe impegnata per ulteriori 10,25 milioni per il periodo 2023-2024;

non si hanno dati circa il contributo di TIE all'aumento del traffico operato da ITA,

si chiede di sapere:

se quanto riportato in premessa corrisponda al vero;

se l'azionista di ITA Airways, cioè il Ministero dell'economia e delle finanze, ne fosse a conoscenza e quanti biglietti a vantaggio di ITA, e per quale importo complessivo, siano stati intermediati dalla piattaforma di TIE.

(3-00175)

[BERGESIO](#), [BIZZOTTO](#), [CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

è grave la situazione in cui versa il comparto ortofrutticolo nazionale che, segnato prima dagli effetti della pandemia, si trova adesso a fare i conti con le conseguenze del conflitto russo-ucraino e dall'aumento dei costi dell'energia e di produzione;

a pesare sui bilanci delle imprese vi è inoltre la siccità, che, in particolare nell'ultimo anno, ha interessato il nostro Paese e che, in alcuni areali, perdura ancora oggi. Il livello dell'acqua del fiume Po, nonostante le piogge stagionali, continua a rimanere inferiore alla media degli ultimi 20 anni;

nel nostro Paese si stima un crollo delle vendite per il comparto dell'ortofrutta di oltre il 10 per cento rispetto al 2022. Tra aumenti vertiginosi dei prezzi, crollo dei consumi, aumenti dei tassi di interesse, crescita dell'inflazione, si sta correndo il forte rischio di mettere in ginocchio uno dei comparti più rilevanti dell'agricoltura italiana;

questa situazione nei territori fortemente vocati, quali ad esempio il Piemonte (sono circa 8.000 le aziende frutticole in Piemonte per una superficie coltivata 18.500 ettari) sta diventando insostenibile, perché sta privando le aziende della liquidità per proseguire l'attività;

nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2023 sono stati pubblicati i decreti ministeriali a sostegno delle imprese agricole di Lombardia, Piemonte, Calabria e Puglia, che sono rimaste danneggiate dagli effetti della siccità, nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2023, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà nazionale;

alla luce della situazione di emergenza idrica che ha colpito diversi territori del Paese, alcuni istituti bancari hanno riconosciuto a favore delle imprese operanti in settori strategici (dall'agricoltura, all'allevamento, alla viticoltura e floricoltura, fino al settore agrituristico) una sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui;

l'ortofrutta, uno tra i comparti più rilevanti dell'agricoltura nazionale, presenta numeri rilevanti: in termini di valore di produzione (1/4 del valore della produzione agricola), *export* (ortofrutta fresca e trasformata prima voce dell'*export*) e di occupazione (si stima che circa il 40 per cento dei rapporti di lavoro di dipendenti attivati in agricoltura afferiscono a produzioni ortofrutticole),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia mettere in atto nel più breve tempo possibile tutti gli strumenti necessari ad integrare le perdite subite dalle imprese del comparto ortofrutticolo italiano a causa dell'emergenza siccità;

quali iniziative di carattere finanziario intenda adottare per compensare la forte perdita di liquidità delle imprese operanti nel comparto agricolo;

se non ritenga necessario farsi promotore dell'istituzione di un tavolo frutticolo nazionale, al fine di affrontare lo stato di crisi del settore e mettere in atto una strategia per il suo rilancio quale *asset* strategico per l'economia nazionale.

(3-00176)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a gennaio 2023 è stato assolto in via definitiva Marco Sorbara ex assessore comunale di Aosta e consigliere regionale della Valle d'Aosta, la cui brillante carriera, secondo gli inquirenti, si sarebbe dovuta imputare all'appoggio delle cosche di 'ndrangheta insediatesi nel territorio valdostano;

la sua assoluzione si è avuta dopo una condanna in primo grado e l'assoluzione in appello, all'esito di un ricorso della Procura generale di Torino contro cui si è espresso persino il procuratore generale della Cassazione;

essa è avvenuta dopo una custodia cautelare di ben 909 giorni (quasi due anni e mezzo), di cui 214 in cella (45 in isolamento) e quattro anni di processi, un vero e proprio calvario iniziato il 22 gennaio 2019, giorno dell'arresto di Sorbara;

l'assoluzione, secondo la Corte di cassazione, si deve alla totale assenza di qualsiasi tipo di "arruolamento di Marco Sorbara tra i politici stabilmente 'satelliti' del sodalizio attraverso un decisivo appoggio elettorale", come invece accusava la Procura, anche perché, analizzando l'attività politica di Sorbara, i giudici di appello non hanno trovato "irregolarità di sorta e men che meno foriere di poter sortire sviluppi in sede penale o di giustizia contabile";

il sostegno della 'ndrangheta alla vita politica di Sorbara è stato smentito anche dalle intercettazioni relative alla campagna elettorale per le amministrative 2015, dalle quali è emerso come il nome dell'ex assessore non fosse mai comparso;

fondamentale per addivenire all'assoluzione, infatti, è stata la ricostruzione integrale delle intercettazioni effettuate dagli inquirenti, che sarebbero state, invece, depurate di elementi a suo favore, attraverso un loro utilizzo arbitrario ed artato;

sono numerosi i casi in cui la custodia cautelare è derivata da un utilizzo artificioso o da un errore nell'interpretazione, nell'utilizzo o trascrizione delle intercettazioni, come quello di Carlo Salti (6 mesi di carcere e 10 anni di processi), Francesco Raiola (21 giorni carcere, 120 di domiciliari e 4 anni di processi); Nicola Marozzi (28 giorni di domiciliari), Roberto Giammattei (70 giorni di domiciliari), per citare solo i casi più noti;

in Italia dal 1992 al 2021 si sono avuti più di 30.000 casi di ingiusta detenzione (circa 1.000 all'anno), comportando una spesa statale per gli indennizzi pari a circa 820 milioni di euro, con una media di 27,3 milioni di euro annui, totalmente a carico dello Stato e, dunque, dei cittadini;

gli errori giudiziari, nel medesimo lasso temporale, si attestano a 214, con una media di 7 all'anno, per una spesa in risarcimenti pari a più di 76 milioni di euro (circa 2 milioni e mezzo di euro annui);

le dichiarazioni del Ministro in indirizzo rassicurano circa l'avvio di una nuova stagione di garantismo coerente con i canoni costituzionali, del diritto europeo e internazionale, ma la sedimentazione di un *modus operandi* che vede nell'utilizzo fazioso delle intercettazioni un vero e proprio strumento di condanna (non solo mediatica o preventiva, come nel caso di Sorbara) richiede risposte chiare e sollecite,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative voglia adottare per scongiurare e prevenire l'utilizzo artificioso e arbitrario delle intercettazioni e uniformare il loro utilizzo a estrema cautela, nonché per prevedere l'applicazione della custodia cautelare quale soluzione di ultima istanza del sistema processuale penale, a presidio del principio costituzionale della presunzione d'innocenza.

(3-00177)

[MARTELLA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi da 61 a 65-*quater*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), come modificata dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto la possibilità di istituire le "zone logistiche semplificate" (ZLS) con l'obiettivo di promuovere condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti in deroga alla normativa sugli aiuti di Stato prevista dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

tra le ZLS in Italia vi è quella che riguarda il porto di Venezia e il rodigino, il cui piano di sviluppo strategico è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1072 del 3 agosto 2021, proprio per rilanciare il tessuto economico produttivo territoriale e favorire l'allocazione di nuovi investimenti puntando sulla leva fiscale e le convenienze previste dalla normativa vigente;

nel corso dell'approvazione dell'ultima legge di bilancio erano stati presentati degli emendamenti da parte del Gruppo parlamentare del PD per la creazione di un apposito fondo finalizzato all'erogazione, in favore delle imprese operanti nelle ZLS, dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, 2-*bis*, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

i suddetti emendamenti hanno ricevuto parere contrario da parte del Governo;

la stessa Regione ha recentemente sollecitato il Governo a provvedere a finanziare la ZLS; ritenuto che la ZLS porto di Venezia-Rodigino rappresenta per il Veneto un'opportunità di investimento per 2 miliardi di euro e 20.000 posti di lavoro che andrebbero a rafforzare la capacità competitiva del tessuto economico e produttivo territoriale, impattando positivamente sia sull'*export* che sul traffico portuale, si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di prevedere adeguati e specifici finanziamenti per assicurare al più presto la piena operatività della ZLS porto di Venezia-Rodigino, consentendo di esercitare quella funzione attrattiva per gli investimenti produttivi che costituisce la *ratio* dello strumento.

(3-00178)

[MARTELLA](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a quanto si apprende dagli organi di informazione e dalle notizie di ambiente sindacale, nel corso degli ultimi giorni sarebbero aumentate le preoccupazioni in merito al futuro dello stabilimento di Longarone (Belluno) del gruppo Safilo S.p.A., storica azienda italiana specializzata nella produzione di occhiali;

ipotesi di chiusura, come riportato da fonti sindacali, sarebbero emerse con una certa nettezza a seguito dell'incontro avvenuto il 26 gennaio 2023 presso la sede della Regione Veneto tra azienda e sindacati, alla presenza dell'assessore regionale per il lavoro Elena Donazzan;

l'impianto, realizzato anche sulla base di una precisa volontà di rilancio del territorio colpito dalla tragedia del Vajont, occupa ben 472 unità di personale, rappresentando così una delle realtà occupazionali più importanti della intera provincia;

rilevato che:

il disimpegno da parte del gruppo verso l'impianto bellunese si potrebbe concretizzare nonostante un quadro economico aziendale molto favorevole, con una capacità espansiva molto forte registrata nell'ultimo periodo, pari a circa l'11 per cento in più rispetto all'anno precedente;

sul sito vi sono state già nel corso degli ultimi anni misure di contrazione del personale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario convocare i tempi rapidi le parti coinvolte presso un apposito tavolo ministeriale al fine di individuare soluzioni per scongiurare il disimpegno da parte del gruppo Safilo verso l'impianto di Longarone, salvaguardandone gli attuali livelli occupazionali.

(3-00179)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il termovalorizzatore di Livorno, sito in località Picchianti, rappresenta un impianto di recupero energetico di eccellenza nel trattamento dei rifiuti urbani secondo gli *standard* ambientali comunitari, in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti, nell'ottica di una costante diminuzione del ricorso allo smaltimento in discarica;

con una potenzialità di 180 tonnellate al giorno, l'impianto brucia una parte dei rifiuti raccolti nella città di Livorno per produrre energia elettrica, che viene immessa direttamente nella rete di distribuzione ENEL, mentre i residui solidi prodotti vengono successivamente inviati agli impianti di trattamento per il recupero di materia;

ad ottobre 2023 scade l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto, il quale dovrà essere spento e si stanno avviando le procedure per il suo spegnimento;

lo spegnimento del termovalorizzatore è fonte di profonde preoccupazioni da parte della cittadinanza, non solo per i lavoratori dell'impianto, con oltre 30 professionalità, ma anche per tutti gli impatti ambientali, economici ed energetici che ne deriverebbero;

una chiusura forzata e priva di un piano organico, strategico e sostenibile anche per il breve e medio periodo, rischia di generare una crisi dei rifiuti a Livorno, e all'intera regione, con ripercussioni a livello nazionale, così come già accaduto, e ancora non risolto, in altre importanti città italiane;

la chiusura del termovalorizzatore comporterà necessariamente il conferimento dell'indifferenziato e dei rifiuti sanitari attualmente smaltiti nell'impianto presso discariche o impianti fuori città e fuori

regione, tramite il trasporto con mezzi su gomma, con tutte le conseguenze e gli impatti economici e ambientali che ne conseguono, anche in termini di tasse per i cittadini, di inquinamento e di congestione stradale;

dal punto di vista energetico si evidenziano i mancati ricavi legati alla vendita dell'energia ma soprattutto l'impatto derivante dalla chiusura di un importante impianto per la produzione di energia elettrica, che in questi mesi, data la crisi internazionale attualmente in corso, rappresenta una priorità del Paese;

al momento all'interrogante risulta che non siano ancora chiari i tempi per l'entrata in funzione di nuovi impianti né soluzioni alternative all'inceneritore di Livorno, rendendo realistico il timore di vedere la città e l'intera regione, nonché l'intero Paese, impegnato a trovare soluzioni tampone e provvisorie insoddisfacenti e che rischiano di protrarsi per anni;

considerato che:

il Paese ha vissuto una crisi sanitaria e sociale drammatica che ha lasciato molti cittadini in situazioni economiche e sociali precarie e da cui non si è ancora ripreso e la crisi energetica in atto sta incidendo ulteriormente e con estrema gravità su famiglie e imprese;

in questi mesi, il Governo è chiamato ad intervenire con misure coraggiose e importanti per sostenere famiglie e imprese nel pagamento di bollette sempre più onerose e ad incrementare le riserve energetiche nazionali, e in questo contesto la chiusura di un termovalorizzatore efficace ed efficiente come quello di Livorno appare quantomai pericolosa e incoerente e quindi fonte di profonde preoccupazioni per la cittadinanza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire aprendo un tavolo di confronto con tutte le parti interessate, con lo scopo di individuare misure concrete intese a garantire un periodo di transizione realistico per la chiusura o l'adeguamento del termovalorizzatore di Livorno, scongiurando scelte dannose fondate su ideologie o pregiudizi, a discapito della transizione energetica e ambientale del Paese e dell'auspicata ripresa economica.

(3-00180)

(già 4-00100)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

l'assessore per l'istruzione della Regione Veneto, Elena Donazzan, in occasione dell'anniversario della battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio 1943, ha inviato una circolare alle scuole per ricordare e celebrare l'eroismo degli alpini in quella battaglia;

la circolare però ha suscitato grave sconcerto poiché in un passaggio recita: "Purtroppo già nel mese di dicembre i russi dilagano accerchiando le divisioni posizionate più a est";

le divisioni citate erano quelle dell'asse nazifascista;

il richiamo al "purtroppo" esprime palesemente una valutazione molto politica e poco storica dell'evento, che lungi dal limitarsi a rievocare le circostanze storiche di svolgimento della battaglia di Nikolajewka e l'eroismo dimostrato dagli alpini in tale circostanza, lascia trasparire un giudizio storico venato di revisionismo ed appare, pertanto, profondamente inopportuna e preoccupante, specie se si considera che la circolare era destinata agli istituti scolastici;

il compito delle istituzioni nazionali e locali può ben essere quello di accompagnare la celebrazione di giornate e di eventi che la legge riconosca come particolarmente significative per la memoria nazionale; purtuttavia, nell'esercizio di tale compito mai le istituzioni dovrebbero travalicare i confini loro attribuiti, men che mai esprimendo giudizi politici, e dunque di parte, sulla storia italiana che, per definizione, è patrimonio comune;

il rispetto della Costituzione e dei suoi valori democratici e antifascisti è infatti dovuto da parte di chi ha ruoli di responsabilità e rappresenta le istituzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda stigmatizzare quanto accaduto che, lungi da celebrare il valore del corpo degli alpini, rappresenta una forma di revisionismo surrettizio, a tutela e nel rispetto non solo della verità storica, ma anche degli studenti e del compito educativo proprio della scuola;

quali iniziative intenda altresì adottare al fine di assicurare che, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento, la celebrazione di questo evento, così come di molte altre giornate che rievocano momenti e snodi significativi della storia nazionale, resti orientata alla costruzione di una memoria pacificata e condivisa e non dia occasione a manifestazioni di revisionismo storico motivato da ragioni politiche.

(3-00181)

[D'ELIA](#), [CRISANTI](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [CAMUSSO](#), [COTTARELLI](#), [FINA](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il 25 gennaio 2023, a Latina, si è tenuta un'iniziativa organizzata dalla Lega a cui avrebbero preso parte il sottosegretario al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Claudio Durigon, la deputata Giovanna Miele, il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e alcuni candidati del partito della Lega alle prossime elezioni regionali di febbraio 2023;

a questa iniziativa hanno partecipato diverse scolaresche, fra cui gli alunni dell'Istituto comprensivo "Giulio Cesare" di Sabaudia, che hanno intonato l'inno nazionale e poi quello della loro scuola, gli studenti dell'Istituto agrario "San Benedetto", che hanno offerto al Ministro un omaggio floreale e quelli dell'Istituto "Buonarroti" che avevano allestito una mostra;

l'iniziativa si è conclusa con una classe dell'Istituto comprensivo "Frezzotti Corradini" di Latina, che è stata presentata dalla coordinatrice della Lega di Latina, Pina Cochi, come esempio del modello educativo proposto dal Ministro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della partecipazione di diverse scolaresche a un'iniziativa di partito, per di più durante una campagna elettorale in corso;

per quali motivi abbia ritenuto opportuno assecondare tale organizzazione e abbia acconsentito a prendervi parte senza interromperla, partecipazione che agli interroganti appare assolutamente inopportuna, nel rispetto del Ministero che presiede, degli studenti e del compito educativo proprio della scuola, che non dovrebbe mai essere mai piegato a ragioni e finalità politiche.

(3-00183)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MALPEZZI](#), [ALFIERI](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [MISIANI](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [ASTORRE](#), [BAZOLI](#), [BOCCIA](#), [BORGHI Enrico](#), [CAMUSSO](#), [CASINI](#), [COTTARELLI](#), [CRISANTI](#), [DELRIO](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il 26 gennaio 2023, per celebrare la giornata della memoria, alcune classi dell'istituto di istruzione superiore "Curie-Sraffa" di Milano si sono recate allo "Spazio Teatro 89" per assistere allo spettacolo "Herr Doktor", incentrato sulla figura di Joseph Goebbels, Ministro della propaganda del Terzo Reich; da quanto si apprende dagli organi di stampa, uno dei docenti accompagnatori ha interrotto e contestato un'attrice che recitava un monologo sulla Shoah in cui elencava il numero dei morti dell'Olocausto;

il docente avrebbe pronunciato frase negazioniste affermando che: "questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri", e ancora, "questa non è storia, è ideologia";

pare che il professore non sarebbe nuovo a posizioni simili, tanto che a denunciare i fatti accaduti a teatro sono stati proprio i suoi colleghi d'istituto che hanno scritto una lettera alla dirigente scolastica, allo *staff*, al consiglio d'istituto e al teatro, per dissociarsi da queste gravi affermazioni negazioniste: "ci dissociamo pubblicamente dalle esternazioni del docente presente allo spettacolo in veste di accompagnatore di una classe, sia come cittadini sia nel nostro ruolo di formatori appartenente al medesimo istituto", si legge nella lettera;

il giorno della memoria è una giornata internazionale indicata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2005 per ricordare la Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebraico, e tutti i deportati nei campi nazisti (introdotta in Italia con la legge 20 luglio 2000, n. 211);
nelle scuole si lavora affinché bambine, bambini, ragazze e ragazzi imparino l'importanza del conservare la memoria di uno dei periodi più bui della storia umana;
è grave che, mentre una scuola lavora per promuovere un momento di riflessione sul tema della Shoah, delle deportazioni, delle discriminazioni che hanno segnato quel periodo e che ancora oggi devono essere ricordate, elaborate e discusse per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente, un docente neghi apertamente verità storiche;
educare al rispetto delle differenze contro ogni forma di violenza e discriminazione, conservare la memoria della Shoah nelle scuole e nelle università: sono queste le attività dedicate al mondo della scuola, sia agli studenti sia ai docenti, che il Ministero dovrebbe promuovere;
si stanno diffondendo nel nostro Paese, in modo sempre più preoccupante, idee volte a negare la tragedia della Shoah e i crimini perpetrati dal nazifascismo in Italia e in tutta Europa, come anche sentimenti apertamente antisemiti, razzisti e xenofobi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di stigmatizzare il comportamento inaccettabile di questo professore che ha dimostrato di non essere all'altezza del compito educativo proprio della scuola.
(3-00182)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MAGNI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno.* - Premesso che:

Italtrans è un'importante azienda nel campo della logistica che conta, nel solo magazzino di Calcio (Bergamo), più di un migliaio di dipendenti divisi in una decina di cooperative;
da diversi mesi un gruppo di lavoratori della cooperativa LaMeva ha presentato alcune richieste per il miglioramento della propria condizione lavorativa tra cui l'attribuzione di buoni pasto, la riassunzione di un collega precedentemente licenziato, aumenti di livello ed una modifica dei premi di risultato. I dipendenti lavorano su turni da 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, alle quali si aggiungono molto spesso una o due ore di straordinario giornaliera, anche di domenica;
oltre all'evidente eccesso di straordinari, che l'azienda pare sfruttare a suo piacimento, si riscontra anche un problema riguardante la comunicazione circa la suddivisione in turni, che avviene su base giornaliera. Ai lavoratori viene infatti comunicato l'orario di inizio della giornata lavorativa direttamente la sera per la mattina successiva;
i lavoratori di Italtrans movimentano una media di 100-130 colli all'ora, con un premio di produzione che parte dal 150° collo. Per guadagnare i primi 6 centesimi di premio di rendimento un operaio deve dunque spostare dai 20 ai 50 colli in più in un'ora e per arrivare a un solo euro all'ora la velocità del lavoro dovrebbe crescere del 30-50 per cento, consentendo al datore di lavoro di pagare il *surplus* prodotto solo un quarto rispetto al trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (2 euro, anziché 7,69 euro netti all'ora): il tutto per un lavoro altamente usurante con enormi rischi per la salute, soprattutto per la schiena, nel breve e lungo periodo;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
giovedì 15 dicembre 2022, i lavoratori Italtrans hanno avviato un presidio davanti allo stabilimento di Calcio. Dopo circa due ore la DIGOS di Bergamo ha fissato un incontro tra azienda e lavoratori con una delegazione di 5 persone consentendo, dopo una lunga trattativa, di giungere ad un accordo che prevedeva l'ingresso di 10 *camion* ogni ora. La delegazione è stata poi convocata in prefettura e durante l'incontro, davanti alla fabbrica, è stato più volte intimato ai lavoratori di sciogliere il presidio. Mentre l'ottavo *camion* stava entrando, secondo gli accordi, un gruppo della squadra mobile lo ha bloccato iniziando in modo immotivato a caricare e manganellare i lavoratori, tanto da rendere necessario l'arrivo di un'ambulanza. L'incontro in prefettura è stato così interrotto mentre il presidio ai cancelli è proseguito sino alle ore 15.00 e poi sciolto;
nella giornata del 21 gennaio 2023 i lavoratori sono scesi nuovamente in sciopero per chiedere il versamento dei contributi arretrati, che da un anno non risultano effettuati dalle cooperative in

subappalto, un buono pasto dignitoso e un premio di in grado di compensare gli effetti del caro-vita e dell'aumento delle bollette,

si chiede di sapere:

quali siano le misure che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali intende intraprendere per contrastare a livello normativo il comportamento di alcune cooperative all'interno degli stabilimenti, che spesso dettano condizioni contrattuali inique alla base del "lavoro povero";

se il Ministro dell'interno non intenda accertare se, nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico, fossero necessarie le modalità di intervento della Polizia di Stato durante il presidio dei lavoratori LaMeva davanti all'Italtrans di Calcio del 15 dicembre 2022.

(4-00181)

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il tema delle infrastrutture è un obiettivo cardine per lo sviluppo delle Marche e della continuità ed unità territoriale tra il Nord ed il Sud sul versante adriatico e tra l'Adriatico ed il Tirreno nel Centro Italia;

proprio per questi motivi, sono state concentrate da subito le attenzioni del Governo convogliando cospicui investimenti necessari per lo sviluppo di tutta la regione;

il risultato è frutto di un grande lavoro di programmazione, di ascolto dei territori, della volontà dell'intera filiera istituzionale del Governo, delle forze di coalizione e degli enti locali, di dotare i territori di opere strategiche adeguate alle esigenze dei cittadini e delle imprese di quell'area centrale dell'Italia rimasta troppo indietro nello sviluppo territoriale delle grandi opere;

l'attivazione della procedura si è conclusa molto di recente (solo il 28 dicembre 2022) con la riunione del CIPESS in cui si sono attivati investimenti in opere per 431 milioni di euro e di ulteriori 200 milioni aggiunti successivamente;

è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell'intervalliva Sforzacosta-Macerata, un'opera dal valore di 83,4 milioni di euro, tanto attesa dal territorio, che collegherà la strada statale 77 Valdichienti alla città di Macerata, con il fine di agevolare il traffico dell'intera area del capoluogo;

tra le nuove opere di immediato avvio alla procedura di appalto, spicca il tratto importante della E78 tra Fano e Grosseto;

sono stati finanziati, inoltre, altri 83 milioni di euro per l'intervento relativo all'adeguamento della "prima canna" della galleria della Guinza, propedeutico all'apertura del successivo tratto fino a Mercatello sul Metauro (un finanziamento che porta a 150 milioni di euro i fondi a disposizione per il progetto);

a questo ultimo intervento si è aggiunta la consegna ad ANAS della progettazione della "seconda canna", dando piena finalizzazione al progetto;

con il fondo di progettazione saranno finanziati, così come dichiarato dal presidente della Regione Marche Acquaroli, con piena copertura finanziaria, tutte le opere previste nel programma, compresi i progetti per il prolungamento della Pedemontana verso nord, nei tratti tra Fabriano Sossogallo, Fossombrone Sossogallo, Carpegna Lunano e Lunano Sant'Angelo;

considerato altresì che:

in questo momento storico il Governo ed il Parlamento devono non solo attivare risorse proprie ed europee per gli interventi, ma devono anche seguire il processo di realizzazione dall'inizio alla fine, dal progetto al termine dei lavori in una "economia progettuale circolare";

gli investimenti del PNRR dovranno concretizzarsi ed essere messi in opera entro il 2026,

si chiede di sapere:

quale sia il *planning* economico-finanziario ed operativo con il quale il Ministro in indirizzo intenda assicurare la completa realizzazione delle opere, garantendo la massima trasparenza ed apertura alle imprese grandi, medio-grandi, nazionali ed estere ed in considerazione dei vincoli cogenti del codice degli appalti vigente;

quali siano le singole *tranche* finanziarie previste a beneficio di ogni opera o parte di essa;

se intenda attivare un controllo sistematico dell'*iter* di ciascun intervento.

(4-00182)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

come è stato reso noto in un servizio apparso pubblicamente il 19 gennaio 2023 sul canale RAI3, durante il telegiornale regionale del Veneto, le falde acquifere del fiume Brenta e del lago di Camazzole a Carmignano di Brenta sono in sofferenza essendosi abbassate fra i 5 e i 10 metri rispetto allo scorso anno;

il bacino Giarretta di Camazzole (che rifornisce quasi un terzo della regione) è in condizione di grande sofferenza e così anche il bacino del Brenta, considerando che dai 17 pozzi di emungimento vengono pescati 1.600 litri di acqua al secondo, numeri che già in questi giorni, ed ancor più in futuro, non potranno essere assicurati;

è superfluo ribadire che l'acqua è un bene "vitale" sia per l'uso civile che per quello agricolo e industriale dell'intera area;

l'ecosistema del Brenta va salvaguardato a 360 gradi;

è un dovere imperativo ed una battaglia che non riguarda solo la provincia di Padova ma tutto il Veneto;

questo bacino è lo snodo più importante per la distribuzione di acqua potabile della regione e le opere di ricarica sono l'unica garanzia che esiste, attualmente, per tutelare il futuro del bacino idrico più grande d'Europa e con esso tutti i benefici di cui si avvale la comunità,

si chiede di sapere:

alla luce dell'abbassamento del livello che si è registrato nell'ultimo anno nelle falde acquifere del fiume Brenta e nel lago di Camazzole a Carmignano di Brenta, quali iniziative strutturali o continuative il Ministro in indirizzo intenda adottare allo scopo di salvaguardare dal punto di vista ambientale sia il territorio, sia la salute, sia la sicurezza degli approvvigionamenti giornalieri delle comunità;

quali azioni intenda approntare per salvaguardare le falde a tutela del "bene acqua", essenziale non soltanto per i cittadini, ma anche per tutte le categorie produttive.

(4-00183)

[FLORIDIA Aurora](#), [CUCCHI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MAGNI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il regolamento (UE) 2022/2388, in vigore dal 1° gennaio 2023, fissa i tenori massimi in microgrammi /kg. in peso fresco di alimento per PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS e la loro somma, anche sulla base del terzo, considerando che recita: "Il 9 luglio 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti. L'Autorità ha concluso infatti che il PFOS, il PFOA, il PFNA e il PFHxS possono provocare effetti sullo sviluppo e avere effetti nocivi sul colesterolo sierico, sul fegato nonché sul sistema immunitario e sul peso alla nascita. Essa ha considerato gli effetti sul sistema immunitario come l'effetto più critico e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (DST) di gruppo di 4,4 ng./kg. di peso corporeo alla settimana per la somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS, che protegge anche dagli altri effetti di tali sostanze. Ha concluso che l'esposizione di parti della popolazione europea a tali sostanze supera la DST, il che desta preoccupazione";

tra i prodotti alimentari oggetto delle prescrizioni regolamentari vi sono uova, carne, inclusa la carne di selvaggina, prodotti della pesca, molluschi;

a quanto risulta agli interroganti, con nota del 2 gennaio 2023 della Direzione prevenzione sicurezza alimentare veterinaria del Veneto, a firma dei direttori, rispettivamente, dell'U.O. Sanità animale e farmaci veterinari e dell'U.O. Sicurezza alimentare, è stato richiesto agli operatori dei settori alimentari (OSA) riferibili ai prodotti indicati nel regolamento di implementare i propri piani di controllo, prevedendo anche le analisi per la ricerca dei PFAS;

in Italia i laboratori privati in grado di effettuare le analisi in condizioni di accreditamento sono pochi rispetto alla potenziale domanda. Infatti, alla luce delle raccomandazioni e del regolamento comunitario in questione, l'analisi dei PFAS sugli alimenti deve essere condotta in modo differenziato su diverse matrici, ognuna delle quali richiede una specifica validazione;

come noto in alcune zone del nostro Paese, tra cui Veneto e Piemonte, le imprese dei settori alimentari

operano in contesti interessati da vasti episodi di inquinamento ambientale, si chiede di sapere:

se, in relazione alla disposta implementazione dei controlli di cui in premessa, siano già previste o in previsione attività delle strutture sanitarie in accordo con i sistemi sanitari regionali ed eventualmente con il supporto degli Istituti zooprofilattici dei singoli territori, al fine di sostenere l'attività di implementazione dell'analisi dei prodotti considerati nel regolamento (UE) 2022/2388 che, per quantità mediamente consumata e luogo di produzione in zone maggiormente contaminate, potrebbero essere esposti a contaminazione;

se, alla luce del regolamento 2022/2388 e della raccomandazione 2022/1431, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dare indicazioni cautelative ai consumatori e ai produttori residenti nelle zone coinvolte dalla contaminazione, nella consapevolezza che le categorie di prodotti in premessa vengono spesso commercializzate anche a livello nazionale.

(4-00184)

[DE PRIAMO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel giugno 2017 sono state poste in liquidazione coatta amministrativa la banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e tutte le obbligazioni subordinate sono state azzerate tenendo conto della direttiva europea BRRD ("Bank recovery and resolution directive" n. 2014/59/EU);

in particolare per l'obbligazione Veneto Banca 2007-2017, ISIN IT0004241078, la stabilita scadenza del 21 giugno 2017 è stata prorogata a settembre 2017 con il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, recante "Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio". Il decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione. La legge 31 luglio 2017, n. 99, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.", ha abrogato il decreto-legge n. 89 del 2017, garantendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in base ad esso;

l'articolo 1, comma 493, della legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato ad erogare indennizzi a favore dei risparmiatori, delle persone fisiche, degli imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché le microimprese, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (commi 493 e 494 dell'art. 1);

il comma 497 precisa che la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Si dispone, inoltre, che tale percentuale potrà essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa per l'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del fondo, e fino al suo esaurimento;

dalla fase preliminare della redistribuzione del fondo sarebbero avanzati circa 500 milioni di euro da ridistribuire, sulla base della medesima legge, con un riparto ai risparmiatori non ancora del tutto soddisfatti nel loro diritto;

ravvisando l'esigenza di porre in essere adeguate misure ed interventi volti ad assicurare forme di tutela per gli obbligazionisti, i quali a differenza degli azionisti non rivestono la qualifica di soci ma di creditori, qualifica che li penalizza sia in considerazione dei limiti stabiliti ai fini del rimborso, sia in

riferimento alle modalità di riparto delle somme iscritte al fondo e non ancora erogate, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche di natura legislativa, volte a tutelare gli obbligazionisti subordinati ed assicurare loro un trattamento equo e giusto ed al fine di scongiurare ogni disparità di trattamento.

(4-00185)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

gli effetti negativi della grave situazione determinata dalla guerra in Ucraina ancora in atto, l'aumento delle materie prime, i rincari energetici, la chiusura di importanti mercati di sbocco ad Est dell'Europa, l'*escalation* inflazionistica che comprime la domanda di beni, sono fattori che stanno colpendo pesantemente molti settori dell'artigianato ed i lavoratori impiegati nel comparto;

il tessuto socio-economico delle Marche con un totale di circa 42.186 imprese (come indicato dal rapporto dell'Ufficio Studi Confartigianato Marche), è fatto soprattutto di piccole aziende artigiane, che necessitano di un'azione di sostegno da parte dello Stato;

dai *report* di settore, risulta che il comparto delle piccole costruzioni è fortemente in stallo per le difficoltà legate al mancato sblocco del *superbonus* 110 per cento, il manifatturiero fatica da lungo tempo ad emergere e quello delle Marche ha un tasso di crescita fortemente negativo rispetto alla media nazionale;

tutte le micro e piccole imprese dalla meccanica al legno, dall'impiantistica all'edilizia, dalla moda al calzaturiero, devono fare i conti con i rincari delle materie prime e dei prezzi dell'energia che non accennano ancora a scendere, come invece auspicato;

ritenuto che sia prioritario sostenere la fiducia delle imprese, evitare la desertificazione dei territori e l'effetto che comporta in termini di mancato PIL nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire con ulteriori misure economiche e finanziamenti straordinari aggiuntivi rispetto a quelli in essere con i bandi del PNRR;

se intendano individuare iniziative diverse, precipuamente rivolte alle piccole aziende artigiane dei distretti marchigiani che, rappresentano comunque un elemento portante del tessuto socio-economico del nostro Paese;

se possano quantificare l'investimento necessario sulla base del riscontro che i "distretti delle Marche", a differenza di quanto accade in altre Regioni, attualmente, non godono di molti degli investimenti ad ampio raggio destinati alle regioni del "Sud", considerate meritevoli di sostegno, grazie all'utilizzo di indici economici che andrebbero ormai rivisti;

se intendano valutare anche la necessità di introdurre "aiuti di stato diversi" con risorse consistenti e procedure ulteriormente semplificate, al fine di scongiurare di comprimere la crescita economica, ridurre la propensione ad investire nell'impresa del territorio, compromettere definitivamente i processi di innovazione e domanda di lavoro.

(4-00186)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

la scuola dell'infanzia fa parte del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni ed è il primo gradino del percorso di istruzione, ha durata triennale, non è obbligatoria ed è aperta a tutte le bambine e i bambini;

la scuola dell'infanzia paritaria dai 3 ai 6 anni attualmente copre il 35 per cento a livello nazionale, con regioni che superano il 50 per cento (delle oltre 7.000 scuole paritarie, 1.321 circa sono gestite dai Comuni, il resto da enti *no profit* e qualcuna da enti *profit*) e che da molti anni hanno aggregato servizi da 0 a 3 anni (oltre 2.300, di cui 1.300 sezioni "primavera", quelle associate FISM);

il segmento scuola dell'infanzia 0-3 anni, tanto indispensabile per la crescita e lo sviluppo dei bambini, è altrettanto fondamentale per il sostegno alla natalità, alla genitorialità, al lavoro femminile: se queste realtà dovessero chiudere, 500.000 bambini non avrebbero possibilità di accedere a questo servizio, 500.000 genitori sarebbero costretti a trovare soluzioni diverse e più costose per non lasciare il proprio

lavoro e 50.000 addetti (docenti educatori e personale ATA), nella quasi totalità donne, perderebbero il posto di lavoro,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non reputino necessario prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, secondo i requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia, riconoscendo, in questo modo, il prezioso "servizio pubblico" offerto, da oltre 100 anni, dalle scuole dell'infanzia paritarie *no profit*.

(4-00187)

[POTENTI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* -

Premesso che:

il SIN di Livorno è stato definito inizialmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, che ne ha stabilito la perimetrazione, comprendendo l'area industriale di Livorno e l'area marina antistante al sito, delimitata a nord dalla foce del canale dello scolmatore e a sud dal faro di Livorno;

in data 22 maggio 2014, il medesimo Ministero ha emanato il decreto ministeriale relativo alla ripermimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale, a seguito del quale è stato ridotto il perimetro del SIN, rendendo l'area totale pari a circa 200 ettari di aree a terra di proprietà di privati, corrispondenti alle aree della centrale termoelettrica "Marzocco" dell'Enel (12 ettari) e la raffineria dell'Eni;

la nuova perimetrazione comprendeva, inoltre, le aree marino-costiere ubicate all'esterno delle dighe foranee e fino al limite della perimetrazione del SIN, cioè approssimativamente a 3 chilometri dalla costa, che, sulla base delle indagini di caratterizzazione eseguite nel 2005, non erano risultate al di sotto dei valori di intervento individuati da ISPRA ex ICRAM (pari a circa 577 ettari); mentre le aree dei canali industriali e le aree portuali (incluse all'interno delle dighe foranee) erano di competenza della Regione Toscana;

con decreto direttoriale prot. n. 133/RIA del 10 agosto 2021 è stata conclusa positivamente la conferenza dei servizi decisoria per la ridefinizione del perimetro del SIN con totale esclusione dallo stesso dell'area marina;

le indagini di caratterizzazione eseguite nelle aree SIN hanno evidenziato una situazione di rilevante inquinamento nei terreni, nelle acque di falda e nei sedimenti delle aree marino-costiere, correlabile principalmente alle attività condotte all'interno della raffineria e della centrale termoelettrica (quest'ultima dismessa dal 2015),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa riferire sullo stato delle azioni pubbliche e private utili per le bonifiche indispensabili per aumentare la qualità ambientale del sito e rendere le aree pienamente utilizzabili e attrattive, sia per gli insediamenti industriali esistenti che per nuovi investitori.

(4-00188)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

è unanimemente riconoscimento a livello internazionale che l'Italia si contraddistingue per l'identità e le elevate caratteristiche qualitative delle produzioni agroalimentari;

il nostro Paese, con più di 870 prodotti agricoli registrati come indicazioni geografiche, custodisce un vero e proprio patrimonio culturale, unico a livello europeo;

il sistema delle indicazioni geografiche della UE favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio; tutela l'ambiente, perché il legame indissolubile con il territorio di origine esige la salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità;

è molto diffuso in tutto il mondo il fenomeno dell'*Italian sounding*: i consumatori stranieri acquistano prodotti con nomi che al loro orecchio risultano italiani causando un danno elevato all'economia italiana, un fenomeno che finisce per essere un vero commercio fraudolento;

la Direzione generale lotta alla contraffazione, ufficio italiano brevetti e marchi, del Ministero delle imprese e del *made in Italy* fa notare che il giro d'affari annuo dell'*Italian sounding*, nell'anno 2022, è stimato in circa 54 miliardi di euro (147 milioni di euro al giorno), oltre il doppio dell'attuale valore

delle esportazioni italiane di prodotti agroalimentari (23 miliardi di euro);
almeno due prodotti su tre commercializzati all'estero si riconducono solo apparentemente al nostro Paese;
il danno per l'Italia è di oltre 90 miliardi di euro e di migliaia di posti di lavoro in meno;
ritenuto che:

le Regioni sono chiamate in prima istanza ad esercitare la tutela più preziosa che riguarda la salvaguardia delle produzioni *in loco* e quindi la tutela imprescindibile delle caratteristiche organolettiche e del valore delle materie prime;

le Marche eccellono nella produzione di molti prodotti DOP quali il prosciutto di Carpegna, i salamini italiani alla Cacciatora, i formaggi pregiati come la casciotta di Urbino, il formaggio di fossa di Sogliano, l'olio extravergine Cartoceto, i numerosi vini e molti altri prodotti ancora, anche fuori delle province di Ancona e Pesaro e Urbino,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per promuovere capillarmente un'informazione che valorizzi i prodotti agroalimentari DOP ed IGP *made in Italy*, prevalentemente delle Marche, anche potenziando i consorzi preposti alla loro tutela per garantire scelte di acquisto consapevoli e sicure e maggiori garanzie per i consumatori.

(4-00189)

DE POLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che dalle informazioni in possesso dell'interrogante, il settore dei servizi socio-sanitari (RSA) e quello dei servizi per l'infanzia (scuole dell'infanzia e asili nido), nei quali operano soggetti sia pubblici che privati *no profit*, stanno pesantemente soffrendo del progressivo aumento dei costi di gestione, in particolare per quanto attiene alle fonti energetiche, con un incremento nell'anno 2022 rispetto al 2021 stimato in 6 euro al giorno per ospite per le RSA e di circa 18 euro al mese per bambino per le scuole dell'infanzia e gli asili nido,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno prevedere e programmare per i soggetti pubblici e privati, gestori di servizi socio-sanitari accreditati dei servizi all'infanzia, scuole dell'infanzia paritarie ed asili nido autorizzati, misure a sostegno di questi settori vitali per la tenuta sociale dei nostri territori, allo scopo di evitare che gli aumenti dei costi energetici vengano riversati sulle rette a carico degli ospiti delle RSA e dei piccoli frequentatori degli asili nido e delle scuole per l'infanzia.

(4-00190)

LA MARCA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel marzo 2017, è stato firmato l'accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per poter concludere gli accordi di dettaglio con le province e i territori canadesi, aventi esclusive competenze in materia;

a pochi mesi di distanza dalla firma del predetto Accordo quadro sono iniziati i contatti tra il Governo italiano e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo di intesa sulla materia, fortemente auspicato sia dai cittadini italiani residenti o presenti in quella provincia, che dai cittadini quebecchesi residenti in Italia;

l'*iter* procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti di guida dovrebbe essere allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le competenti autorità quebecchesi da oltre cinque anni;

nel 2019, la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esaminato la proposta di testo e relativi allegati, pervenuta da parte dell'autorità quebecchese e ha provveduto ad inviare al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una nota con cui sono state espresse osservazioni sull'articolato meritevoli di ulteriori approfondimenti tecnici e chiarimenti da parte delle autorità quebecchesi;

nel 2021, secondo quanto risulta all'interrogante, la Direzione generale del Ministero delle

infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati su diverse questioni, quali: l'applicazione dell'accordo quadro con il Canada, l'applicazione della convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 1949, la restituzione delle patenti convertite ed altre questione di ordine tecnico e procedurale;

dopo cinque anni dall'inizio delle relazioni e, nonostante i diversi contatti intercorsi tra le autorità delle due parti, nonché le sollecitazioni avanzate a livello parlamentare dalla stessa interrogante, non si è finora addivenuti ad alcuna conclusione, né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri relativi alla prosecuzione dei negoziati;

quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'intesa;

entro quanto tempo ritengano di poter definire il protocollo di intesa con il Québec, la cui prolungata conclusione sta suscitando notevoli disagi ad una platea sempre più larga di cittadini dei due Paesi interessati;

se non ritengano opportuno adottare iniziative per l'avvio dei contatti con le altre maggiori province del Canada, allo scopo di evitare che un eventuale impegno operativo di tipo lineare possa sommare ritardo a ritardo, comportando tempi incompatibili con le concrete esigenze di vita e di lavoro degli interessati;

se non ritengano altresì opportuno, anche in considerazione delle complesse trattative necessarie per il riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia ed altri importanti Paesi interessati da consistenti scambi economici, culturali e scientifici e da una forte mobilità con il nostro Paese, intraprendere le necessarie iniziative affinché la lingua inglese venga nuovamente utilizzata dai cittadini canadesi residenti in Italia per sostenere l'esame di teoria e di guida.

(4-00191)

DE POLI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

nel comparto industriale, del settore degli elettrodomestici e della tecnologia, Whirlpool, colosso multinazionale americano, ha annunciato il passaggio degli stabilimenti europei in Italia ad una società al 75 per cento di proprietà dell'azienda turca Arcelik;

il distretto delle Marche (Fabriano ex Indesit, Comunanza ex Merloni, Camerano in provincia di Ascoli Piceno) dove si producono lavatrici ed asciugatrici è molto più esposto allo smantellamento totale, rispetto agli altri siti;

solo qualche giorno fa si è svolto presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo di confronto tecnico, dove il Governo ha fissato un incontro ulteriore con l'azienda e senza la parte sindacale, per sondare le reali intenzioni della multinazionale;

attualmente il piano di dismissione della multinazionale americana degli *asset* produttivi si concretizza con la vendita al 75 per cento di tutti gli stabilimenti europei ai turchi di Arcelik;

lo strumento è una nuova società veicolo costituita al 75 per cento da Arcelik e al 25 per cento da Whirlpool (per oltre 6 miliardi di euro di fatturato, con oltre 200 milioni di euro di "sinergie" sui costi);

il vero motivo dell'uscita dal mercato italiano sembra essere quello della scarsa profittabilità e della ricerca della massimizzazione dei profitti finanziari più che la modifica inevitabile di un'esigenza industriale;

il gruppo turco Arcelik è solido e negli anni ha già acquisito marchi importanti come Beko, Grundig e Arstil, ma anche molto simile alla stessa Whirlpool Emea. Arcelik ha avuto la meglio nell'operazione di acquisto sui cinesi di Haier, gruppo che in Italia aveva già acquisito il marchio Candy ma che in Europa non aveva altri stabilimenti;

Arcelik è, invece, molto forte nell'est Europa, in Romania e Polonia ha stabilimenti simili alle

produzioni italiane, in special modo lavatrici, frigoriferi ed asciugatrici che sono i prodotti di punta degli stabilimenti di Comunanza (Ascoli) e Fabriano;

ritenuto che:

occorre intervenire per risolvere una crisi ormai avviata da troppo tempo, e per questo scongiurare effetti devastanti sia per il territorio marchigiano sia per gli altri siti ritenuti economicamente strategici per l'Italia;

occorre, altresì, valutare, in modo lungimirante ed in un quadro interconnesso di globalizzazione, le trasformazioni industriali delle multinazionali che vedono l'Italia interessata per non dover competere di qui a qualche anno con altri *partner* europei,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire sulla materia ed in particolare sulla vertenza in corso, *in primis* dichiarando strategico il settore della produzione industriale degli elettrodomestici e scongiurando così la chiusura dei siti produttivi;

se intendano individuare, contestualmente, le politiche di sostegno migliori ed i finanziamenti diretti alle professionalità necessarie, affinché siano assicurati in tempi medio-lunghi, con la ripresa economica prevista dal terzo trimestre di questo anno, la crescita della produzione e dell'occupazione.

(4-00192)

MAGNI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

come si apprende da notizie di stampa, nella notte tra il 27 gennaio ("Giorno della Memoria") e il 28 gennaio 2023, sul cancello della scuola primaria "Barzaghi" di Lodi è apparso uno striscione firmato "FN", ovvero Forza Nuova, con la scritta "Italia cristiana, mai musulmana";

il coordinamento regionale di Forza Nuova, con una nota riportata dal quotidiano "Il Cittadino", ha ribadito "Perché servire carne halal ai nostri ragazzi? La prossima mossa quale sarà? L'Italia è cristiana, mai musulmana";

l'interrogante ritiene che il riferimento esplicito sia alla recente polemica, secondo la quale tutti i bambini della scuola sarebbero costretti a consumare carne *halal* processata secondo il rito religioso musulmano;

considerato che:

a prescindere dalla fondatezza o meno della vicenda della carne, nulla può giustificare alcuna forma di incitazione all'odio a sfondo razzista;

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 21 del 2018 ha introdotto nel codice penale gli artt. 604-*bis* e 604-*ter*, rubricati rispettivamente "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" e "Circostanza aggravante";

l'art. 604-*bis* del codice penale punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

l'art. 604-*ter* prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero, al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità;

si ricorda inoltre che, a seguito del grave episodio del 9 ottobre 2021 culminato con l'irruzione nella sede della CGIL a Roma, alla Camera dei deputati è stata approvata la mozione 1-00524, con la quale si è impegnato il Governo a "valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana";

il Governo non ha mai dato seguito a tale impegno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda porre in essere, al fine di dare attuazione all'impegno assunto con l'approvazione della mozione 1-00524 il 21 ottobre 2021.

(4-00193)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-00177 del senatore Scalfarotto, su un caso di ingiusta detenzione;

7^a Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00181 del senatore Martella, sulla celebrazione scolastica di una battaglia degli alpini nel 1943;

3-00183 della senatrice D'Elia ed altri, sulla partecipazione di diverse scolaresche ad una iniziativa tenutasi a Latina a fine gennaio;

8^a Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00175 della senatrice Fregolent, su un accordo stipulato tra ITA Airways e la società di promozione del turismo nel mondo True Italian Experience;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00176 del senatore Bergesio ed altri, sulle perdite subite dal comparto ortofrutticolo a causa dell'emergenza siccità;

3-00178 e 3-00179 del senatore Martella, rispettivamente sull'attivazione della zona logistica semplificata porto di Venezia-Rodigino e sul rischio di chiusura per l'impianto di Longarone (Belluno) della Safilo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 21^a seduta pubblica del 21 dicembre 2022:

a pagina 82, alla quart'ultima riga eliminare le seguenti parole: "DDL Costituzionale".

Nel Resoconto stenografico della 30^a seduta pubblica del 19 gennaio 2023:

a pagina 61, eliminare l'ultimo capoverso;

a pagina 62, eliminare il primo capoverso.

Nel Resoconto stenografico della 31^a seduta pubblica del 24 gennaio 2023:

a pagina 39, prima del titolo: "Disegni di legge, assegnazione" inserire il seguente annuncio:

"senatori Murelli Elena, Marti Roberto, Paganella Andrea, Romeo Massimiliano, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (486)

(presentato in data 23/01/2023)."

a pagina 45, eliminare il quarto e il quinto capoverso.

Nel Resoconto stenografico della 33^a seduta pubblica del 26 gennaio 2023:

a pagina 85, sotto il titolo: "Governo, trasmissione di atti":

all'ultima riga del primo capoverso, sostituire le parole: "(n. 3)" con le seguenti: "(n. 1)";

all'ultima riga del terzo capoverso, sostituire le parole "(n. 4)", con le seguenti: "(n. 2)".

1.5.2.2. Seduta n. 35 del 01/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

35a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 36 del 2 febbraio 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(108) ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal

Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Relazione orale) (ore 10,07)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 108 e 376.

I relatori, senatori Borghesi e Spagnolli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Borghesi.

BORGHESI, *relatore*. Signor Presidente, il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

L'accordo che si sottopone all'*iter* parlamentare di ratifica oggi, tenuto conto dell'attuale contesto economico e di mobilità tra l'Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri.

In merito agli aspetti generali, si evidenzia che le disposizioni dell'accordo prevedono innanzitutto il principio di reciprocità. A differenza del precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, il presente accordo disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

Quanto al metodo di imposizione, l'accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

L'accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri e prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera.

L'accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Spagnolli.

SPAGNOLLI, *relatore*. Signor Presidente, ha già detto tutto il collega Borghesi. Voglio solo integrare

dicendo che, mentre nel 1974 l'Accordo tra Italia e Svizzera era unilaterale e quindi si riferiva esclusivamente ai lavoratori italiani che andavano in Svizzera, quello che trattiamo oggi, come ha detto correttamente il senatore Borghesi, ha invece un carattere di reciprocità, il che significa che vale anche per i lavoratori svizzeri che vengono in Italia. Credo sia giusto rimarcare questo aspetto, perché è un indice chiarissimo del fatto che la situazione economica nei territori limitrofi al confine svizzero si sia evoluta in maniera positiva per il nostro Paese.

Per il resto mi rimetto a quanto detto dal collega Borghesi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, voglio fare un minimo di storia sulla ratifica di oggi che, ci tengo a sottolineare, ha a oggetto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.

Tale Accordo ha una sua specifica genesi. Nasce il 22 dicembre 2015, quando vengono poste le basi per la sottoscrizione di questo nuovo accordo fiscale: ai tempi c'era il Governo Renzi, così almeno ci chiariamo bene. Poi passano però quattro anni senza che si arrivi alla firma e si entra sostanzialmente in una situazione di stallo, anche perché l'accordo siglato inizialmente aveva creato un po' di tensione e di incertezza, assoggettando alla nuova imposizione anche i vecchi frontalieri e creando così anche un po' di pregiudizi nei confronti degli stessi. Per tale motivo la Regione Lombardia e il Canton Ticino siglano il 17 dicembre 2018 una sorta di *road map* sulle materie transfrontaliere di rispettivo interesse. Proprio per uscire da questa situazione di stallo, che determinava anche una problematica legata proprio alla cooperazione tranfrontaliera, si interviene per cercare di fare delle proposte e delle modifiche sostanzialmente migliorative dell'accordo.

Si tratta di modifiche importanti, che coinvolgono appunto la Regione Lombardia e il Canton Ticino e ciò per una ragione fondamentale, visto che, su 73.000 lavoratori transfrontalieri italiani che prestano servizio in Svizzera, 67.000 si recano a lavorare nel Canton Ticino e, di questi 67.000, 60.000 sono lombardi. Vengono fatti dunque degli incontri; nel 2019 Lombardia e Canton Ticino si incontrano più volte; vengono coinvolte anche la Province di Varese, di Como e di Sondrio, i sindacati, le Camere di commercio e tutte le associazioni proprio per cercare di elaborare delle proposte che tendano a migliorare l'accordo.

E dove si arriva? Le proposte di modifica sono molto chiare. Da una parte, si prevede un regime transitorio limitato per i vecchi frontalieri - i frontalieri attuali sostanzialmente - mentre, dall'altra parte, si prevede che le risorse maggiori incamerate dallo Stato a seguito della nuova imposizione possano essere usate per dare sostegno ai Comuni che si trovano nell'area di confine. Infine, si prevede che ci sia sostanzialmente un massimale di imposizione permessa dalla Svizzera intorno al 70 per cento, con una possibile rivalutazione, quando il sistema sarà a regime, in applicazione al punto 1, relativo alla lettera scritta dalla Regione Lombardia e dal Canton Ticino fino ad un massimo dell'80 per cento.

Succede quindi che la Regione Lombardia e il Canton Ticino scrivono una lettera, il 30 aprile 2020, con queste considerazioni, proponendo cioè di migliorare l'accordo siglato dal Governo Renzi, visto che aveva delle criticità. Accade dunque che da alcuni esponenti del Partito Democratico arrivano delle forti critiche all'azione che la Regione Lombardia e il Canton Ticino hanno svolto, chiedendosi che titolo abbia la Regione e sostenendo che questa sia una competenza prevalentemente statale. Occorre però tenere presente che, in fase di proposta, le Regioni interessate possono assolutamente lavorare e creare delle condizioni, proprio per avanzare proposte che vanno in questa direzione.

Ebbene, quella lettera è stato tanto criticata, ma poi alla fine il Governo giallo-rosso sostanzialmente ne ha recepito il contenuto. Tante volte tengo a sottolineare questo atteggiamento tipico, volto a criticare quello che fa una Regione come la Lombardia, il cui governatore era Attilio Fontana, nel periodo 2018-2019, quando si sono create tutte queste condizioni. Dunque il governatore Attilio Fontana e la Regione a guida Lega si muovono per migliorare l'accordo (*Applausi*) e arrivare a tutelare i lavoratori frontalieri attuali, riescono a ottenere il fondo per i Comuni di confine e quindi ottengono risultati importanti. Ai tempi però ricordo il Partito Democratico che accusava e attaccava la Regione

Lombardia per l'accordo, salvo poi farlo proprio e oggi sentiamo dire, dagli stessi esponenti, che il risultato raggiunto sostanzialmente è merito loro.

Ebbene, era giusto fare un po' di operazione di verità, perché se oggi andiamo a ratificare l'accordo che è stato modificato è soprattutto merito del lavoro della Regione Lombardia, del Canton Ticino e di Attilio Fontana, che tutti insieme hanno fatto per arrivare a questa soluzione migliorativa. *(Applausi)*. Quindi era giusto sottolinearlo, perché di questa volontà di appropriarsi sempre dei meriti altrui siamo abbastanza stanchi e quindi vorremmo essere un po' più precisi e dire le cose come stanno.

C'è però di più - e mi avvio a concludere - perché al disegno di legge recante la ratifica di questo accordo abbiamo proposto due emendamenti, a prima firma del presidente Garavaglia, che li metterà in evidenza in dichiarazione di voto, ma anche nella fase emendativa, e sottoscritti anche da me. Il primo prevede l'aumento della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) per i frontalieri, per i primi tre mesi, proprio perché si parametrata sulla NASPI che si percepisce in Svizzera, che è più alta. Quindi si tratta di un emendamento che va nella direzione di sostenere ulteriormente i frontalieri. Il secondo è l'emendamento 10.100, sempre a firma dei senatori Garavaglia e Romeo, che dispone che il fondo previsto nella legge, per realizzare infrastrutture e servizi per le zone di confine, possa essere utilizzato anche per aumentare i salari, andando a colmare il *gap* che si viene a creare in quelle zone di confine. Sappiamo bene infatti che purtroppo, in quelle zone, c'è anche un problema di desertificazione, per la concorrenza dovuta al fatto che in Svizzera i lavoratori sono pagati di più e quindi ci sono delle fortissime difficoltà sul territorio e in tutte le aree di confine. Tale disposizione risponde a un principio, contenuto anche in un disegno di legge che più volte il Gruppo Lega ha presentato: ricordo l'onorevole Matteo Bianchi, per la provincia di Varese, ma anche l'onorevole Stefano Candiani e altri colleghi che hanno proposto la famosa istituzione delle zone economiche speciali (ZES), proprio per tutelare le aree di confine, perché i lavoratori italiani che lavorano in quei territori sono in una condizione svantaggiosa, perché c'è la concorrenza dei salari molto più alti percepiti da chi invece va a lavorare in Svizzera.

Con questo emendamento noi riusciamo a sancire un principio che va proprio nella direzione delle zone economiche speciali, perché aumentare i salari per quelli che lavorano nelle aree di confine è naturalmente un primo segnale importante che finalmente il Governo e lo Stato italiano danno nei confronti di queste zone che vivono una situazione di fortissima difficoltà e che spesso sono state tenute in scarsa considerazione da tanti Governi che si sono succeduti negli ultimi anni. *(Applausi)*.

Quindi, aspetteremo la valutazione degli emendamenti, ma se riuscissimo ad andare in questa direzione, verrebbe riconosciuto l'impegno che la Lega ha messo in campo su questo tema: un impegno importante e forte, che va nella direzione della tutela dei lavoratori frontalieri e di tutte le aree di confine, così come abbiamo sempre promesso e per cui ci siamo sempre battuti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) (PD-IDP). Onorevoli colleghi, signori del Governo, oggi siamo chiamati alla ratifica di un trattato internazionale importante, che non a caso, dal punto di vista della tecnica legislativa, esula rispetto alla modalità tradizionale con la quale il Parlamento è chiamato a dover ratificare dei trattati internazionali. In genere, anzi sempre, nei percorsi di ratifica internazionale noi siamo chiamati ad approvare il testo dell'accordo sottoscritto fra i singoli Governi senza entrare nel merito, perché così prevede la normativa, e sostanzialmente molto spesso senza entrare all'interno di una discussione politica rispetto a questi contenuti.

In questo caso, invece, siamo in presenza sia di una discussione nel merito degli accordi, sia di una serie di norme di accompagnamento che vigono sul regime impositivo interno, in questo caso italiano, che costituiscono un importante avanzamento del sistema dei diritti e delle garanzie per molti lavoratori italiani, che ogni giorno si recano nella Confederazione elvetica per lavorare. Come correttamente e opportunamente ha ricordato all'Aula il relatore Spagnoli, ciò avviene anche in un principio di reciprocità, per cui per la prima volta anche i lavoratori svizzeri che vengono in Italia vengono sottoposti ad uno specifico regime giuridico.

Che questo aspetto si inserisca all'interno di un contesto particolare ce lo dicono i dati. Presidente, molto spesso il tema del rapporto con la Svizzera viene derubricato a marginale o periferico; in realtà i

numeri ci dicono l'importanza di una relazione di questa natura, non solo perché la Svizzera è il Paese con il quale abbiamo la frontiera più estesa (740 chilometri), non solo perché gli investimenti svizzeri in Italia ammontano a 16 miliardi, non solo perché la Svizzera è il sesto Paese di destinazione per l'*export* italiano e conta come la Cina e l'India insieme, non solo perché in quindici anni l'Italia ha totalizzato più di 39 miliardi di euro di surplus nei suoi scambi commerciali e non solo perché la Svizzera è un *partner* di primissimo piano per l'Italia nel settore dei trasporti e dell'energia, ma anche perché - com'è stato ricordato - ogni giorno più di 70.000 italiani, 68.000 dei quali residenti in alcune Regioni confinanti, si recano a lavorare all'interno di questo territorio straniero e abbisognavano di una ammodernamento dello strumento giuridico. Questo anche in considerazione di una serie di prese di posizione che vi sono state negli anni scorsi, quando, a fronte di una proposta di sovranismo ticinese, svizzero, che vedeva sui lavoratori italiani addirittura scaricare una campagna di stampa culturale e politica xenofoba, si è resa opportuna una ricostruzione di un sistema di relazioni che è sfociato, appunto, nella sottoscrizione di questo trattato internazionale.

Vorrei ricordare in particolare il lavoro condotto dall'allora vice ministro e oggi nostro collega di Gruppo, senatore Antonio Misiani, che seppe svolgere un'attenta azione di ascolto e di concertazione con i territori, con le parti sociali e con tutti gli *stakeholder* interessati, per raggiungere alcuni obiettivi significativi, che provo molto rapidamente a enucleare.

Viene anzitutto sancito un principio fondamentale in una nostra legge, che assicura anche un po' di pace all'Agenzia delle entrate, che ogni volta interpreta in maniera un po' singolare questi lavoratori: all'articolo 3 si sancisce che i lavoratori frontalieri residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera. Questo potrebbe sembrare pleonastico, ma fino a questo momento non c'era alcuna norma che lo sancisse e questo dava adito molto spesso a una serie di interpretazioni un po' singolari dell'Agenzia delle entrate.

Viene estesa la franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri, che viene a portata 10.000 euro. Viene introdotto il meccanismo relativo ai redditi prodotti dai lavoratori frontalieri svizzeri in Italia e, soprattutto, vengono introdotte una serie di norme sia a garanzia dell'attuale gettito che i lavoratori frontalieri garantiscono ai Comuni di frontiera, sia in termini di assicurazione rispetto al fatto che il futuro gettito che deriverà dall'applicazione di questo accordo venga mantenuto sui territori originari di questi lavoratori. Lo dico perché la Convenzione del 1974 prevede un particolare meccanismo, il cosiddetto meccanismo dei ristorni, che consente una serie di gettiti a favore dei Comuni di frontiera. L'introduzione originaria di una diversa modalità avrebbe potuto comportare l'eliminazione di questi fondi.

Invece grazie al nostro lavoro, in particolare grazie al lavoro del Partito Democratico e del Governo del quale abbiamo fatto parte, questo gettito viene garantito ed è cifrato in termini di 89 milioni, che è il valore più alto rispetto al precedente anno di applicazione (2019) di questo tipo di accordo. Tale gettito verrà portato fino in fondo attraverso un meccanismo di garanzia statale. Quindi i Comuni di frontiera non hanno nulla a che temere dall'introduzione di questa nuova normativa, perché questi fondi vengono loro assicurati attraverso questa specifica previsione.

Il secondo aspetto particolarmente significativo è il fatto che il gettito in aumento progressivo derivante dall'applicazione del nuovo regime dei lavoratori frontalieri, che avverrà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla ratifica, anche in questo caso assicurando che gli attuali lavoratori non vedranno in alcun modo modificato il loro regime fiscale e il loro regime previdenziale, andando incontro a una serie di esigenze e di prospettive che ci sono state rappresentate sui territori, dicevo che il maggiore gettito derivante dall'applicazione del nuovo regime fiscale ai nuovi lavoratori frontalieri verrà mantenuto sui territori originari.

È questa una prima prova - se volete - di federalismo fiscale e anch'essa ha origine dal lavoro che abbiamo fatto come Partito Democratico. Essa consente, a tendere nell'arco dei vent'anni di progressiva applicazione di questa normativa, di creare un fondo per le infrastrutture e lo sviluppo economico delle zone di confine italo-elvetiche, che parte con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, per arrivare a regime a 221 milioni nell'anno 2045.

Preannuncio, signor Presidente, che chiederemo di intervenire sull'emendamento annunciato dal

collega Romeo, in quanto vi sono una serie di elementi e di tecnicismi che richiedono, dal nostro punto di vista, una puntualizzazione.

In ogni caso, questo elemento consente di assicurare, così come previsto da un ordine del giorno approvato nel 2017 su proposta del Partito Democratico, che le zone di confine abbiano un loro specifico fondo di sviluppo. Ciò a dimostrazione del fatto che, quando si lavora in prospettiva continua tra gli impegni che si assumono sul territorio e quelli che si prendono in questa Aula, i risultati si traducono in legge.

Da ultimo, l'importante elemento finale di questo disegno di legge è l'istituzione di uno specifico tavolo interministeriale, al quale tutti i soggetti dedicati a questo tipo di prerogativa saranno chiamati al fine di discutere delle proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro, dialogo sociale e cooperazione transnazionale per la definizione di uno statuto dei lavoratori frontalieri.

È un tema che fino adesso non aveva mai avuto nessuna copertura giuridica, che aveva fatto sì che questi lavoratori rimanessero in un limbo giuridico, politico e culturale; un limbo dal quale questa legge li trae, per dare loro quella giusta dignità, quella giusta garanzia che spetta a loro in un quadro di tenuta delle relazioni istituzionali tra Italia e Svizzera, in una prospettiva di integrazione e di lavoro comune.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

I relatori e il rappresentante del Governo non intendono intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, nonché del Comitato per la legislazione, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G1.100 si chiede, nell'impegno, che il Governo cerchi di avviare dei negoziati con il governo della Confederazione svizzera proprio al fine di disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con modalità più ampie e più agevoli.

Vi era un accordo amichevole, che però, dal 1° febbraio 2023, cioè da oggi sostanzialmente, cessa di esistere. Tenuto conto che Svizzera e Francia hanno sottoscritto un accordo analogo, che è stato prorogato, sulla base del quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino a un massimo del 40 per cento dell'orario lavorativo attraverso il telelavoro.

Quindi, la richiesta va in questa direzione. Vi sono ordini del giorno simili anche da parte di altri colleghi. L'invito è che il Governo si attivi. All'inizio pareva che si potesse prolungare questo accordo, stipulato nel 2020 a seguito appunto dell'avvento del Covid-19. Poi, invece, si è fermato tutto. L'invito è appunto quello di andare avanti e di procedere. Rilevo, infine, che tale ordine del giorno è stato sottoscritto anche dalla senatrice Mancini di Fratelli d'Italia.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.101 è simile a quello presentato dal collega Romeo. Con esso si ribadisce un concetto. Fummo proprio noi, all'epoca del Governo giallorosso, quando il Vice Ministro dell'economia e delle finanze era il collega Misiani, a prendere atto di una situazione che si era creata nei territori di confine, dove molte aziende ricorrevano allo *smart working* proprio per far fronte all'emergenza Covid-19.

Costruimmo un accordo amichevole, che permetteva, anche a coloro che trascorrevano più del 25 per cento delle giornate lavorative rimanendo in Italia, nelle fasce di confine e non solo, di non essere tassati interamente in Italia con una penalizzazione molto forte sullo stipendio.

Abbiamo poi lavorato - anche durante il Governo Draghi - per prolungare tale accordo amichevole.

Quando si è deciso che lo stato di emergenza avesse fine, avevamo preso un'iniziativa come Partito Democratico segnalando che, conclusa l'emergenza, non si sarebbe certo ritornati al passato come se nulla fosse; nel frattempo sono cambiate le modalità di organizzare il lavoro. Le stesse imprese hanno capito tre cose: innanzitutto che potevano risparmiare sulle missioni, quindi non c'era bisogno di spendere tanti soldi perché l'alfabetizzazione digitale che abbiamo fatto in quel periodo ha portato a

utilizzare molto di più le *video call*, tutti i sistemi e le piattaforme che permettevano di farlo; in secondo luogo, che risparmiano sugli affitti perché affittano immobili meno grandi e quindi utilizzano in maniera più estensiva lo *smart working*, e, in generale, hanno capito che il lavoro si concilia di più con la vita familiare e l'estensione dello *smart working* diventa anche un pezzo di *welfare* aziendale. Avevamo cercato di far capire anche ai dirigenti del MEF che la motivazione di un accordo amichevole sul tema dello *smart working* non era più la continuazione dell'emergenza sanitaria, ma le mutate condizioni del mercato del lavoro.

Purtroppo, non so se per mancata consapevolezza o scarsa attenzione al tema, l'attuale Governo ha lasciato scadere proprio ieri questo accordo amichevole. Pensiamo che invece si debba continuare a farlo sulla base di nuove motivazioni, sul modello anche seguito da altri Paesi, in particolare dalla Francia, che ha alzato la percentuale delle giornate lavorative dal 25 al 40 per cento. Quindi, il nostro ordine del giorno vuole impegnare il Governo in questo senso. Già si sono state interrogazioni di nostri parlamentari alla Camera che vanno in questa direzione; il Governo ha mostrato un'apertura, però bisogna fare in fretta perché l'Agenzia delle entrate nel frattempo ha già mandato messaggi molto chiari ai contribuenti lavoratori frontalieri che devono pagare le tasse in Italia con una notevole penalizzazione. Quindi, è bene che il Governo faccia in fretta. (*Applausi*).

[MARTON](#) (M5S). Signor Presidente, aggiungo a quanto detto dai senatori Romeo e Alfieri anche un altro aspetto: oltre alla riorganizzazione familiare che c'è stata in quei territori, c'è anche un aspetto ambientale notevolissimo.

Le arterie che ci sono tra Italia e Svizzera vengono giornalmente invase da automobili e automezzi, con un conseguente importante impatto ambientale.

L'ordine del giorno era quello che avevo annunciato in Commissione: la nostra intenzione era di presentare un ordine del giorno con il relatore o di tutta la Commissione affinché - come dice il senatore Romeo - nessuno si appropriasse di meriti altrui e ci fosse un'unità di intenti per risolvere la questione. Come già accennato il senatore Alfieri, il Governo non è stato molto attento e ha fatto scadere questo accordo.

Chi, come me e i cittadini lombardi, in queste settimane è stato in campagna elettorale nei luoghi quali Varese, si è accorto che la prima domanda che fanno i giornalisti è quella: ma lo *smart working*? Dovete riiniziare a tassare lo *smart working*?

Mi rivolgo al rappresentante del Governo: su questo ordine del giorno noi abbiamo dato una definizione di lavoro da remoto e non di telelavoro perché volevamo ampliare e spostare il *focus* dal mezzo telematico con cui viene effettuato il lavoro al luogo dove viene effettuato. Era nostra intenzione spostare la dizione e ampliarla affinché venisse evidenziato che comunque si tratta di telelavoro, ma effettuato in un luogo diverso. Veniva meno così la necessità di cambiare le prassi e anche la tassazione, per mitigare la risposta all'interpello di un cittadino dell'Agenzia delle entrate.

Invitiamo il Governo a tenere conto di questa nuova definizione di lavoro da remoto e non di telelavoro come ampliamento e nuove possibilità di attuazione dell'accordo amichevole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

[SPAGNOLLI](#), relatore. Signor Presidente, i pareri sono favorevoli con le integrazioni e le modifiche decise a livello di Commissione e in accordo col Governo.

Pertanto, per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100 esprimo parere favorevole a condizione che il dispositivo sia di formulato nei termini di seguito indicati: «Impegna il Governo ad adottare tutte le misure di propria competenza, al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri, in ragione dell'imminente scadenza del precedente Accordo amichevole.».

Sugli ordini del giorno G1.101 e G1.102 esprimo parere favorevole a condizione che i dispositivi siano riformulati come quello dell'ordine del giorno G1.100.

Sull'ordine del giorno G6.100 esprimo parere favorevole a condizione che il dispositivo sia riformulato nei termini di seguito indicati: «Impegna il Governo a valutare l'opportunità, tenuto conto del numero di beneficiari dell'assegno unico, di adottare ogni iniziativa utile, al fine di accelerare la trasmissione

da parte dell'INPS del modulo richiamato in premessa, nonché al fine di introdurre un meccanismo di autocertificazione degli importi.».

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore Romeo, accetta la riformulazione proposta?

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'accetto.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Alfieri, accoglie la riformulazione proposta?

[ALFIERI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, l'accetto.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Marton, accetta la riformulazione?

[MARTON](#) (*M5S*). Signor Presidente, apprezzo il tentativo del Governo, ma insisto sul fatto di spostare il *focus* da lavoro da remoto a telelavoro. Con questa riformulazione - secondo me - si va a restringere un po' il campo dell'operazione. Quindi, se fosse possibile, mantenere la definizione data attualmente - secondo noi - sarebbe più accettabile. Diversamente lo accogliamo comunque, ma non siamo soddisfatti.

[PRESIDENTE](#). Mi sembra di intendere che il relatore e il Governo non intendano modificare il testo dell'integrazione proposta che il presentatore comunque accoglie, con le precisazioni che ha appena fatto all'Assemblea. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati un ordine del giorno e un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo che invito i presentatori ad illustrare.

[BORGHI Enrico](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, verrebbe da dire che siamo in presenza dell'ordinaria follia della burocrazia italiana. A seguito di una importante normativa che è stata introdotta nel nostro Paese nel corso della scorsa legislatura, e cioè l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, abbiamo assistito a un'implosione interna all'INPS, che non ha trasmesso la documentazione relativa alle casse previdenziali svizzere. Il risultato è che i lavoratori frontalieri non possono più disporre del pagamento dei cosiddetti assegni familiari. E questo evidentemente - da una parte - conculca il loro diritto e - dall'altra - determina una serie di problematiche. È facilmente intuibile quali possano essere le conseguenze di un mancato pagamento e di un mancato introito determinato da misure di questa natura. Affinché la Svizzera possa erogare la differenza tra l'assegno elvetico e quello già erogato in Italia dall'INPS - come ho detto - le casse di compensazione svizzere richiedono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza la compilazione di un modulo specifico che si chiama E411. E la procedura di trasmissione di questo modulo è spesso soggetta a gravi ritardi a causa

dei lunghi tempi di risposta dell'INPS nella compilazione dei formulari.

Ebbene, nell'ordine del giorno che abbiamo presentato, impegniamo il Governo ad adoperarsi affinché sia possibile sbloccare questa situazione. La risposta del Governo è quella classica che "valuterà l'opportunità di". Vorrei darle una comunicazione, signora Sottosegretario: qui non c'è da valutare, qui c'è da lavorare, perché la valutazione la stanno già facendo 68.000 italiani che stanno aspettando da anni che l'INPS faccia ciò cui è preposto. *(Applausi)*.

Mi appello, quindi, alla sua sensibilità perché accolga questo ordine del giorno nella sua formulazione originaria. Nel caso in cui si dovesse permanere nella occhiuta e burocratica dizione della valutazione, naturalmente - come si dice dalle nostre parti - piuttosto che niente è meglio piuttosto. Ma sicuramente continueremo a incalzare il Governo perché non sia una palla buttata in *corner*, perché i cittadini coinvolti attendono una risposta che il Governo deve dare. *(Applausi)*.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo brevemente per spiegare il senso dell'emendamento 6.0.100 (testo 2), perché magari dalla lettura può non essere così evidente. È una questione di equità: la proposta è volta a equiparare i primi tre mesi della NASPI dei frontalieri alla NASPI degli amici svizzeri. Questa è l'ottica in cui va l'emendamento in esame, che mi auguro venga accolto dal Senato tutto.

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, ho un'ulteriore richiesta da farle. Siccome, come avrà visto, c'è un parere condizionato della 5a Commissione, le chiedo se lo accoglie o no.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Sì, lo accolgo.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno e sull'emendamento in esame.

BORGHESI, *relatore*. In questo caso si tratta di modifiche che sono state concordate tra il Governo e le Commissioni, per cui sono già agli atti ed eviterei di leggere un'intera pagina di riformulazione dell'emendamento 6.0.100 (testi 1 e 2).

PRESIDENTE. Per capirci, il presentatore ha accettato la formulazione proposta dalla 5a Commissione. Su di essa, quindi, il parere è favorevole?

BORGHESI, *relatore*. Assolutamente sì.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100 (testo 3), presentato dai senatori Garavaglia e Romeo, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Chiedo ai colleghi un momento di pazienza perché abbiamo una questione tecnica da sistemare. Appena dalla regia ci comunicano che la questione è risolta, proseguiamo con i nostri lavori.

Pare che il problema tecnico sia stato risolto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'articolo 10, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 10.100 - come avrete modo di leggere - è molto breve, e fa sì che la zona dei frontalieri diventi una ZES vera, una vera zona economica speciale. Quello che può sembrare un costo in realtà non lo è. Si tratta, bensì, di un investimento: prevedere che, tra le finalità del fondo dei Comuni di confine, ci sia quello di integrare i salari per chi lavora alla frontiera nella parte italiana, non è un costo. Altrimenti avremmo la chiusura di aziende e lo Stato ci perderebbe. Se vogliamo, riprende in un certo senso la linea del cosiddetto sconto benzina, inventato proprio da Giancarlo Giorgetti parecchi anni fa (*Applausi*), che in realtà non ha un costo perché si tratta della stessa identica logica. Senza sconto benzina, uno va in Svizzera a fare la benzina e lo Stato non incassa accise e IVA. Allo stesso modo, dando dei premi a chi resta nel nostro territorio, si evita la chiusura di aziende e lo Stato continua ad avere lavoratori che versano le imposte. In questa ottica penso sia chiaro anche il senso di questo emendamento, che mi auguro venga accolto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, do per scontato, come per l'emendamento precedente, che la condizione posta dalla 5a Commissione sia da lei accettata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100 (testo 2).

ALFIERI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, con il collega Garavaglia seguiamo da tempo questi temi, da quando eravamo entrambi nel Consiglio regionale della Lombardia, insieme anche al collega Romeo.

A mio avviso, esiste una condizione fondamentale per poter votare l'emendamento 10.100, che non deve essere sostitutivo della parte infrastrutturale. Quel fondo è stato costruito infatti... (*Il microfono si disattiva*) ..un'esigenza. Si ricordava prima il tema dello sconto benzina e della particolarità della specificità della fascia di confine dei venti chilometri. Noi dobbiamo restituire una parte di quelle risorse al territorio: esportando lavoratori e importando consumatori c'è un effetto di spiazzamento rispetto alle imprese che fanno fatica a individuare e a selezionare personale che faccia lo stesso tipo di lavoro che è pagato in modo migliore dall'altra parte del confine.

Da questo punto di vista abbiamo l'esigenza sicuramente di dare una risposta sul versante al costo del lavoro, ma anche di costruire infrastrutture e mettere in campo progetti di sviluppo socioeconomico. I Comuni di quella fascia di confine non sono in grado, addirittura, a volte di prevedere l'addizionale Irpef, perché sarebbe estremamente discriminante che la popolazione che percepisce redditi in Italia debba contribuire ai servizi erogati anche ai lavoratori frontalieri.

Se si prevedono cambiamenti e la possibilità di costruire dei meccanismi, bisogna vedere come perché si tratta di una questione molto delicata. Ci sono delle esperienze, ad esempio, per quanto riguarda gli infermieri per dare delle risorse in più, le risorse aggiuntive regionali (RAR), che vengono riconosciute proprio per evitare l'effetto di spiazzamento dovuto al fatto che molti nostri infermieri formati in Italia passano in Svizzera dove percepiscono stipendi molto più alti. Lascerei però più alla contrattazione di secondo livello sindacale, trovando dei meccanismi di coinvolgimento delle forze sociali per utilizzare una parte di tali risorse perché gli enti locali non possono dare risorse direttamente a quei lavoratori.

Si tratta quindi di una questione delicata. Se così modificato, noi approveremo l'emendamento perché vogliamo dare un segnale alla specificità del territorio. Dobbiamo però fare attenzione: dobbiamo demandare poi al lavoro delle istituzioni territoriali e delle forze sociali del territorio. (*Applausi*).

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, mi è parso di capire che sulla riformulazione fatta ci fosse la questione dell'«anche» e «non interamente sostitutivo». Chiedo solo conferma che sia effettivamente così. A me avevano assicurato una riformulazione di questo tipo: non più il discorso sostitutivo, ma la parte legata agli enti locali, che chiaramente vogliono intervenire e viene, quindi, salvaguardata la loro autonomia di intervento, avendo anche la possibilità di far sì che si possa utilizzare l'integrazione salariale. Questo è indubbiamente un principio, come detto prima.

Chiedo quindi solo conferma che effettivamente si tratti di quanto mi è stato assicurato.

PRESIDENTE. Il testo è stato distribuito, ma possiamo prenderci un minuto per verificare, così tutti ne sono a conoscenza.

In ogni caso, il parere dei relatori e del Governo è favorevole.

BORGHI Enrico (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (PD-IDP). Signor Presidente, nel confermare al collega Romeo che la formulazione così come è stata distribuita è corretta, vorrei far rilevare che alla rubrica dell'articolo viene aggiunto al potenziamento delle infrastrutture il sostegno dei salari, rimandando alla questione che prima ha sottolineato il senatore Alfieri. È evidente che il sostegno dei salari è una competenza legata alla competenza statale e poi alla contrattazione di primo e secondo livello. È un elemento importante questo da dovere rimarcare. Non è una competenza degli enti locali, a cui originariamente veniva assegnato il fondo infrastrutturale. Quindi è un'estensione, ma anche un impegno successivo rispetto a una competenza di natura statale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100 (testo 2), presentato dai senatori Garavaglia e Romeo, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui il Governo e i relatori hanno espresso parere favorevole.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dai relatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la discussione che ho ascoltato in quest'Aula ho deciso di cambiare la mia dichiarazione di voto.

Fermo restando che come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo votato a favore e voteremo a favore dell'Accordo in esame, vorrei che si evitasse di fare campagne elettorali in questo momento in Parlamento. L'Accordo è dovuto a quei lavoratori e lavoratrici che da anni aspettano di godere di un regime diverso, in particolare sul terreno fiscale. E sottolineo il fatto che, per le modifiche da apportare sul terreno fiscale, ci sia da entrambe le parti una concertazione e non si tratta, quindi, di un fatto unilaterale.

Sottolineo poi all'Aula che stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici che hanno un salario discreto, visto che mediamente percepiscono 3.500 euro al mese, e quindi un salario molto più alto rispetto a quello dei lavoratori italiani. Vorrei che questo Parlamento discutesse, ad esempio, della situazione

odierna nel nostro Paese dei salari e delle condizioni di lavoro. Vorrei innanzitutto che si prestasse un'attenzione e si svolgesse una discussione pacata, come l'ho sentita fare qui, ad esempio, sul fatto che negli ultimi anni in Italia non basta lavorare per essere considerati fuori dalla povertà. Oggi anche un lavoratore rischia di essere povero. Ci sono lavoratori e lavoratrici che non riescono a progettare il futuro.

Vorrei che la discussione sulle condizioni di lavoro questo Parlamento la facesse fino in fondo. È davvero facile discutere in condizioni in cui i salari hanno una certa entità; più difficile è farlo in situazioni di precarietà. Forse anche qui dovremmo ragionare in modo diverso, ad esempio sulla questione di altri lavoratori, non dico frontalieri. Ora siamo di fronte a un fenomeno particolare, che conosco bene, avendolo seguito in parte quando ero sindacalista. Siamo di fronte a questa situazione. Vorrei però sottolineare con forza la divaricazione che si sta creando negli ultimi anni, e cioè la perdita di potere d'acquisto. In Parlamento dovremmo discutere del fatto che c'è un aumento dell'inflazione oltre il 10 per cento, che i salari diminuiscono il proprio potere d'acquisto e i profitti continuano ad aumentare; discussione che però non sta avvenendo. Dovremmo discutere del fatto che molte giovani generazioni hanno un salario inferiore e precario rispetto allo studio che hanno fatto. Sottolineo con grande forza in questa occasione la necessità di svolgere proprio questo tipo di ragionamento.

Nell'annunciare il nostro voto favorevole, chiedo che venga data rappresentanza alla situazione in cui ci troviamo: una situazione in cui il lavoro è diventato sempre più povero e sempre più precario. Questo Parlamento dovrebbe avere la forza e l'onestà, anche intellettuale, di provare a dare una risposta, che in tutti questi anni non è stata mai fornita. Ultimamente abbiamo approvato una serie di norme, come il decreto-legge aiuti *quater* e via dicendo, ma non abbiamo affrontato il fatto che i salari e gli stipendi dei lavoratori italiani stanno perdendo ogni giorno potere d'acquisto. È necessario individuare un meccanismo che sia in grado di adeguare i salari dei cittadini italiani. (*Applausi*).

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che non c'è soltanto la Lombardia che confina con la Svizzera, ma ci sono anche altri territori, come ad esempio l'Alto-Adige, dove si assiste a una certa osmosi di lavoratori nelle due direzioni. Esprimo la soddisfazione del nostro territorio per aver raggiunto questa nuova regolamentazione, che sicuramente favorisce i lavoratori. Per il resto, mi rimetto a quello che ho detto in veste di relatore del provvedimento.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, credo che dell'odierna discussione tutti dovremmo andare orgogliosi. Capisco che è in atto una campagna elettorale in Lombardia, per cui abbiamo sentito, anche durante la discussione, rivendicazioni di parte della paternità della negoziazione sugli accordi. Ma la verità è che quello di oggi è un atto dovuto per 90.000 lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, che, in assenza di accordo, si troverebbero a vedere applicato quello che l'Agenzia delle entrate ha deciso con un interpello. Quindi, forse, per una volta possiamo essere orgogliosi del fatto che una tale risposta è un atto dovuto per quei lavoratori.

Il disegno di legge di ratifica, che oggi esaminiamo nel testo unificato dei disegni di legge nn. 108, a prima firma Alfieri, e 376 del Governo, approvato dalle Commissioni riunite 3a e 6a, riguarda la ratifica degli accordi tra Italia e Svizzera siglati nel dicembre 2020 e già ratificati con il voto parlamentare dello scorso 26 gennaio.

Il fatto che il testo sia stato frutto di un accordo non definitivo ci impone anche un altro elemento di riflessione. È vero che c'è il tema del telelavoro, che bisogna disciplinare; è vero che c'è il tema dello *smart working* e delle modalità in cui si organizzano le prestazioni lavorative, oggi in maniera diversa a prescindere da quello che è stata l'emergenza dovuta alla pandemia, ma esiste un altro elemento di riflessione.

L'accordo che oggi sigliamo, o - meglio - che vogliamo abbia effetto, con la Svizzera, in realtà dovrebbe essere l'occasione per ripensare a tutte le altre situazioni di lavoratori frontalieri riguardanti

altri Paesi confinanti. Prima il senatore Spagnolli ricordava che oggi noi stiamo parlando dei frontalieri italo-svizzeri, ma abbiamo temi simili che riguardano altri territori.

Ricordo, per esempio, un ordine del giorno a prima firma della senatrice Paita che chiede di promuovere un percorso di aggiornamento degli accordi relativi ai lavoratori frontalieri di altri Paesi: quello con la Francia, per esempio, risale al 1989; quello con il Principato di Monaco è del 2015. Questa può essere l'occasione per avviare un ragionamento più complessivo sulla situazione dei lavoratori frontalieri italiani in tutti i Paesi confinanti. L'auspicio è che il passaggio di oggi, anche con un voto all'unanimità trasversale delle forze politiche, possa aiutarci a affrontare i temi dei lavoratori frontalieri.

Questo è il merito della discussione di oggi, al di là delle rivendicazioni di parte, che io capisco ma che in realtà, in questo caso, hanno sinceramente poco senso. Oggi l'atto dovuto è per chi lavora quotidianamente attraversando il confine di territori che devono essere sempre più integrati e sempre più oggetto di accordi bilaterali per evitare disparità di trattamento. (*Applausi*).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, sappiamo che ogni giorno si recano a lavorare in Svizzera circa 68.000 italiani. Quindi, l'Accordo e il Protocollo di cui parliamo interessano un numero di italiani molto significativo, ai quali va data la giusta attenzione.

Si tratta di lavoratori che hanno scelto la strada - è proprio il caso di dirlo - del lavoro oltre confine. Si tratta di lavori che, a parità di mansioni, sono di norma pagati molto meglio che in Italia, anche e non solo per il sistema fiscale più favorevole. Sono remunerati al lordo, in quanto in Svizzera non esiste il sostituto d'imposta. Ed è presente un sistema di tassazione e di previdenza sociale che prevede un meccanismo differente da quello italiano: più responsabilizzante, oltre che più conveniente, anche se sulla tassazione svizzera pesano le imposte federali, quelle cantonali e quelle comunali, ma con un sistema di servizi offerti qualitativamente migliore di quello italiano.

Quindi, quella al nostro esame è la ratifica di un Accordo e di un Protocollo siglati due anni fa, i quali vanno a modificare l'intesa attualmente vigente, che risale a quasi cinquanta anni fa. La modifica ora proposta viene affrontata dopo che le norme in essa contenute sono stato oggetto di un confronto tra i tre Cantoni svizzeri interessati, le autorità italiane e l'Associazione dei Comuni italiani che sono a ridosso della frontiera, nonché le organizzazioni sindacali.

Si intende eliminare la doppia imposizione sulle imposte prelevate nell'altra Nazione, prevedendo che sia lo Stato in cui il lavoratore risiede ad applicare le proprie imposte sui redditi. È ovviamente previsto anche un periodo transitorio per passare dal regime fiscale vigente alla nuova disciplina, a garanzia dei lavoratori e a tutela dei bilanci dei Comuni di quella fascia a ridosso del confine svizzero che sono interessati dal fenomeno dell'esodo quotidiano dei frontalieri.

Il problema dei frontalieri riguarda, oltre la Lombardia, la Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, anche la mia Regione, il Piemonte, con numerosi lavoratori che, dai Comuni della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, si recano in Svizzera ogni giorno.

Il tema, molto sentito in Piemonte, è stato affrontato anche dal Consiglio regionale del Piemonte per quanto riguarda i trattamenti speciali di disoccupazione, perché uno dei temi che anche il provvedimento in esame affronta è quello degli ammortizzatori sociali che devono essere attivati nei confronti dei frontalieri che perdono il lavoro.

Sono disposizioni che riguardano tutti i lavoratori. Ma ricordo che va evidenziata una sensibilità particolare verso quei lavoratori che, ultra cinquantenni, si trovano, nei periodi di crisi economica come quella in cui viviamo, senza lavoro e hanno assoluta necessità di vedere applicati nei loro confronti gli ammortizzatori sociali. Ben venga, quindi, che nel provvedimento sia previsto per i frontalieri un'indennità speciale di disoccupazione, che ha lo scopo di attutire gli effetti negativi dei periodi più difficili. Appare però evidente che, nel momento in cui si interviene per risolvere le problematiche affrontate nell'articolato che andiamo ad approvare, bisogna forse considerare anche altri problemi. Ad esempio, così come è stato proposto in alcuni ordini del giorno, è assolutamente necessario implementare i nuovi accordi con la Svizzera per agevolare il ricorso al telelavoro nel modo

più ampio possibile. Dobbiamo anche interrogarci su quale sia il modo migliore di tutelare il lavoro e il reddito dei territori di confine, e quindi in che modo introdurre forme di fiscalità agevolata per i territori che si trovano a ridosso di aree che hanno un fisco meno pesante. Sarà, quindi, necessaria in futuri provvedimenti introdurre un'ulteriore e più marcata fiscalità agevolata a favore delle imprese dei Comuni delle vallate a ridosso del confine, in modo che possa costituire un volano allo sviluppo economico delle nostre imprese di quei territori e ridurre la propensione allo spopolamento delle nostre aree montane, creando maggiore occupazione.

Le norme del disegno di legge in esame certamente segnano un passo in avanti, evitando la doppia imposizione e introducendo un sistema di tassazione concorrente: un fatto nuovo e importante dopo tanti anni. Ed è per questi motivi che esprimo il convinto voto a favore del Gruppo Forza Italia.

(Applausi).

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà a favore della ratifica, ricordando che questo provvedimento arriva da lontano e ha visto impegnati diversi Governi, da ultimo il Governo Conte 2.

Come dicevo prima, a chi ha fatto o sta facendo campagna elettorale attualmente in Lombardia, viene chiesto dai giornalisti come prima cosa in assoluto se è stato sistemato lo *smart working*. Quel territorio, infatti, ha subito un profondo cambiamento nel modo di lavorare a seguito della pandemia.

Come Movimento 5 Stelle speravamo di arrivare in Aula addirittura senza alcun emendamento e alcun ordine del giorno. Per la prima volta dopo molti anni, ho visto le Commissioni congiunte 3a e 6 a esprimere un parere pressoché unanime sul provvedimento; quindi, ci è sembrata abbastanza assurda la quasi polemica del senatore Romeo che ha voluto rivendicare la genesi. Eravamo tutti d'accordo, ci sembrava cosa buona e giusta per i lavoratori; non mettevamo bandierine, nessuno lo ha fatto, per cui a noi è sembrato un po' fuori luogo.

Capiamo che in Lombardia ci saranno le elezioni; capiamo che bisogna spingere Fontana; capiamo tutto, ma, forse, non era né il momento né il luogo per fare questo tipo di rivendicazione.

Pensiamo all'aspetto ambientale. Questa ratifica - come ha detto il senatore Borghi - ha molti aspetti positivi, direi parecchi, che non elencherò, avendolo già fatto il collega in maniera molto completa.

Tenevo però ad evidenziare l'aspetto ambientale che si è determinato con la mancanza di traffico e di spostamenti tra Italia e Svizzera nel periodo della pandemia, perché mantenerlo potrebbe essere in realtà un bel volano ambientale. Gli ordini del giorno che abbiamo presentato andavano esattamente in quella direzione: chiedevamo che le cose rimanessero così come sono e che venisse consentito a quei lavoratori di adottare il nuovo stile di vita, nient'altro.

I ragazzi di Ultima generazione hanno invitato tutti noi a fare un nuovo sforzo per evitare che si usassero fonti fossili e per procedere a una protezione dell'ambiente molto più spinta, molto più coraggiosa. Questo era ed è un piccolo passo, quindi sentiamo la forza dell'impegno che rivolgiamo al Governo e riteniamo che per i giovani e comunque per tutta quella zona sia un messaggio di impegno da parte di tutto il Parlamento.

Ribadisco pertanto il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. *(Applausi).*

[GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il trattato in discussione è molto importante; normalmente, quando si vota la ratifica di trattati internazionali, l'attenzione è pressoché pari a zero, ma in questo caso giustamente invece ce n'è perché, il testo è stato molto approfondito e addirittura sono state votate modifiche in Aula, cosa che non avviene quasi mai.

Com'è stato detto, la genesi è stata molto complicata. L'accordo iniziale del 2015 era molto penalizzante per i frontalieri, quindi è stato positivo trovare una soluzione diversa, di cui onestamente sono abbastanza orgoglioso, perché venne trovata quando ero Vice Ministro dell'economia e delle finanze durante il primo Governo Conte. *(Applausi).* L'idea semplice e buona è stata quella di attuare un doppio binario, quindi di non penalizzare gli attuali frontalieri finché non andranno in pensione,

con un binario diverso per i nuovi. Ne abbiamo discusso con l'ambasciatrice svizzera e con le autorità svizzere, nonché con tutte le figure coinvolte a vario titolo, come la Regione Lombardia e la Regione Piemonte; su iniziativa del senatore Montani, è stata inserita anche la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che ha diversi lavoratori frontalieri coinvolti.

Colgo l'occasione per ringraziare il senatore Misiani che, arrivato al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), ha proseguito tale percorso e questo è un raro esempio di giusta continuità amministrativa. Normalmente chi arriva al Governo pensa che la cosa migliore sia buttare a mare tutto quello che è stato fatto prima, invece non sempre è così, quindi ringrazio il senatore Misiani per aver proseguito lungo questo percorso, che si è arrivati finalmente a chiudere con queste modifiche importanti, di cui abbiamo parlato. Mi riferisco alle importanti norme sulla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), quindi all'idea di equiparare per tre mesi il trattamento dei frontalieri agli amici svizzeri e a questa estensione dell'utilizzo del fondo - ha ragione il collega Alfieri - anche a una forma di federalismo fiscale (perché di questo si tratta) che avvantaggia i lavoratori frontalieri (anche quelli che rimangono a lavorare in Italia) altrimenti ci sarebbe il rischio di svuotamento di una zona cuscinetto.

Se me lo consentite, apro una piccola parentesi. Ci son voluti ventidue anni, dal 1948 al 1970, per istituire le Regioni e ce ne sono voluti altri ventidue, dal 2001 a oggi, per iniziare a fare federalismo fiscale. (*Applausi*). Mi auguro che sia un buon auspicio anche per l'autonomia differenziata, che quest'anno vedrà la luce, ventidue anni dopo, come ce ne son voluti ventidue per attuare una parte della Costituzione, che è tutta bella; è bellissima la nostra Costituzione, anche perché parla di federalismo fiscale e di autonomia.

Avviandomi alla conclusione del mio intervento su questo trattato molto importante, colgo l'occasione per ringraziare i membri del Governo presenti in Aula e per invitare al Governo ad attivarsi per far uscire definitivamente la Svizzera dalla *black list* italiana, perché ormai i tempi sono maturi, come ha detto anche il presidente della Repubblica Mattarella. Le autorità svizzere si sono impegnate tantissimo e ci sono tantissime forme di collaborazione, per cui penso che anche questo secondo tassello, oltre alla tassazione dei frontalieri, possa avere a breve una felice conclusione. (*Applausi*).

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei partire dal contesto nel quale ci accingiamo ad approvare la ratifica di un accordo fiscale fra Italia e Svizzera atteso da tempo, perché i primi accordi risalgono al 1974, quindi a circa cinquant'anni fa. Li ho vissuti sulla mia pelle, venendo proprio dall'alto varesotto, territorio che vive del rapporto con la Svizzera, in particolare con il Canton Ticino. In quel 1974 fu il sindaco di allora di Lavena Ponte Tresa, Antonio Sanna, che è scomparso proprio questa estate, ad ispirare questi accordi. Mio padre, arrivato dalla Sicilia, lavorava proprio nel Comune di Ponte Tresa come segretario comunale e mia mamma lavorava in Svizzera, a Mendrisio, dall'altra parte. Per questo, il tema che stiamo trattando l'ho sempre vissuto nelle sue evoluzioni. Allora le persone che varcavano il confine e andavano a lavorare nel Canton Ticino erano 5.000. Quel numero è via via cresciuto e siamo arrivati, proprio in questi giorni, alla cifra *record* di 90.000 lavoratori che passano il confine delle Province di Verbano-Cusio-Ossola, di Varese, di Como, di Sondrio e di quella parte dell'Alto Adige che confina con la Svizzera.

È cambiato il mondo e la Svizzera più volte ci ha posto il tema di regolare diversamente i rapporti dal punto di vista fiscale e non è stato facile farlo in questi anni, perché erano tante le resistenze sul territorio e poco avvertiti quei Governi che hanno tentato di cambiare le regole calando dall'alto dei modelli e non costruendone in un rapporto con le realtà territoriali.

Parto da qui, altrimenti non si capirebbe perché poi, alla fine, siamo riusciti a trovare un accordo che ha accontentato tutti. Il senatore Garavaglia ha ricordato il lavoro che ha fatto quando era Vice Ministro degli affari esteri, perché si era parlato, a un certo punto, di una gradualità nella tassazione anche dei vecchi frontalieri. Mi fa piacere che abbia riconosciuto il lavoro fatto in continuità dal senatore Misiani, quando ha ricoperto l'incarico di vice Ministro dell'economia e delle finanze. In quel caso però - lo dico al collega Garavaglia - c'è stato un punto di svolta, perché non è stato solo il lavoro

in continuità che aveva giustamente impostato al MEF, e cioè l'idea che si potesse partire - ed è il primo punto fondamentale nel rapporto con gli svizzeri - ponendo due condizioni. La prima è la clausola di salvaguardia, per garantire tutti i lavoratori frontalieri che avevano iniziato a lavorare con determinate condizioni, avevano fatto progetti di vita e acceso mutui sulla base di quel tipo di tassazione, ed era il punto fondamentale. Ricordo che con Antonio Misiani parlavamo proprio di questo, della condizione fondamentale per aprire il negoziato con gli svizzeri e di porre parallelamente una seconda condizione: non un euro di più di tasse per i lavoratori frontalieri che già lavoravano, non un euro di meno per i Comuni di frontiera che chiudono i loro bilanci grazie ai ristorni. Nell'accordo del 1974 il principio era proprio di essere messi in condizione di dare servizi di base (gli asili, le strade) ai lavoratori che andavano a lavorare dall'altra parte e pagavano le tasse dall'altra parte, ma non c'era la possibilità di farglielo pagare in Italia e di mantenere i servizi. C'era una popolazione che cresceva sempre di più e in quei Comuni rappresentava la maggior parte della forza lavoro, che ci viveva e usufruiva dei servizi, ma non pagava le tasse lì e quindi bisognava trovare una soluzione. Queste sono state le due condizioni per aprire il negoziato con la Stoffel e con le autorità svizzere e arrivare a un accordo fiscale equilibrato.

C'era poi la seconda parte, che è stata la vera innovazione che ci inventammo allora con Antonio Misiani, un *memorandum* con il territorio, con le forze sociali e con i sindaci dei Comuni di frontiera. È stata quella la vera chiave di volta rispetto al 2015, quando si cercò di imporre un modello sul territorio non negoziandolo e si misero in campo una serie di condizioni, non solo la clausola di salvaguardia per gli attuali lavoratori frontalieri, ma benefici fiscali per i nuovi lavoratori frontalieri che verranno assunti dal 2024, che, venendo innalzata da 7.500 euro a 10.000 euro la franchigia, avranno un *bonus* fiscale di 2.500 euro, destinato non solo ai lavoratori che vanno in Svizzera, ma esteso anche a tutti i lavoratori frontalieri - ed è una battaglia che hanno fatto anche i nostri parlamentari in Liguria o al confine con altre realtà - come quelli che vanno a lavorare in Francia o a Monaco o a Montecarlo. È quindi un intervento che serve ai lavoratori frontalieri in generale, pensiamo anche a San Marino.

C'è poi la garanzia ai Comuni: gli 89 milioni di ristorni che vengono garantiti ai Comuni di frontiera, con un aumento della soglia - una battaglia che abbiamo fatto noi come Partito Democratico nella passata legislatura - dal 30 al 50 per cento della possibilità di applicarli sulla spesa corrente.

Infatti, come dicevo prima, i bilanci di quei Comuni fanno fatica a chiudersi e c'è bisogno di dare risposte per pagare appunto le maestre degli asili nido e delle scuole materne, che poi permettono ai frontalieri di andare a lavorare dall'altra parte con maggiore serenità.

La vera innovazione all'interno di questo *memorandum* è stata però l'istituzione del fondo di cui abbiamo parlato poco fa per lo sviluppo socioeconomico e infrastrutturale delle fasce di confine, perché qui si riconosce per la prima volta in maniera esplicita la specificità di un territorio che, come dicevo prima, esporta lavoratori e importa consumatori, con un effetto di spiazzamento per le imprese che fanno fatica a trovare manodopera qualificata per i differenziali degli stipendi pagati in Svizzera e nelle province di confine.

Con l'aggiustamento dell'emendamento che abbiamo approvato oggi si rende ancora più completo quel fondo, che a regime arriverà a più di 230 milioni e potrà essere concertato con le istituzioni del territorio, in modo tale da spenderlo nell'interesse delle comunità di confine.

Abbiamo fatto allora, pensando al coinvolgimento dei territori, il primo esperimento di federalismo fiscale, perché quei soldi rimarranno ai Comuni delle fasce di confine. Lo abbiamo fatto - aspetto del quale voglio dare atto - con uno spirito *bipartisan*: è così che siamo andati a raccontarlo sul territorio. Voglio dunque rendere omaggio a un amico, avversario politico, con il quale abbiamo condiviso questa battaglia, l'onorevole Matteo Bianchi. Penso che sia sintomo di intelligenza politica riconoscere quando si conducono insieme delle battaglie e questa l'abbiamo fatta sul territorio insieme alla Lega. Uno degli ispiratori dell'emendamento approvato poco fa è proprio Matteo Bianchi della Lega, per cui voglio riconoscere a lui la battaglia e il lavoro che insieme abbiamo portato avanti sul territorio (*Applausi*), perché, quando ci sono delle battaglie per il territorio, dobbiamo essere capaci di andare oltre i colori politici e, se portiamo a casa questo risultato, dobbiamo esserne tutti soddisfatti.

Lo dimostrano anche - e concludo - gli ordini il giorno che tutti insieme, MoVimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico, abbiamo fatto sul telelavoro, perché appunto cambiano le modalità di lavoro, anche oltre l'emergenza. La politica dev'essere in grado di provare a non subire i processi di cambiamento, ma a guidarli. Spero quindi che il Governo risponda velocemente all'impegno che ha assunto oggi in quest'Aula di aprire subito il negoziato per un nuovo accordo amichevole che non penalizzi i lavoratori frontalieri che fanno *smart working*.

Insomma, oggi costruiamo una bella pagina di politica per le fasce di confine e per quei Comuni e quei lavoratori che lo aspettavano da tempo. (*Applausi*).

[MANCINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori, da lombarda in questo primo mio intervento in Aula non posso che essere soddisfatta di quanto oggi si va a votare, ma voglio anch'io puntualizzare su quanto si è riusciti a costruire in questo percorso, che ci porta oggi a votare il testo unificato che ripropone, pur con qualche modifica, quello del disegno di legge il cui esame era iniziato nella XVIII legislatura e che non aveva avuto il suo completamento proprio a causa della conclusione anticipata della stessa.

Vale qui la pena di ribadire che i contenuti delle intese bilaterali sono destinati a riformulare un'intesa attualmente in vigore, che risale al 1974 e che sta per compiere cinquant'anni. Tali accordi sono il frutto di un confronto decennale e di relazioni tra le parti interessate e vanno verso l'obiettivo di garantire il caro principio dell'equità fiscale, che elimina tutte le criticità sorte nel corso degli anni, evitando che i lavoratori che risiedono e lavorano in Paesi diversi siano soggetti a doppia imposizione o trattamenti fiscali iniqui, andando tra l'altro a sottolineare l'importanza di un territorio economicamente così virtuoso.

È altrettanto bene ricordare che analoghe criticità possono pertanto individuarsi anche con riferimento ad altri Paesi confinanti, come la Francia, più direttamente interessati al fenomeno, o come il Principato di Monaco, dove il regime fiscale dei lavoratori frontalieri richiederebbe un intervento di aggiornamento volto a tutelare maggiormente gli interessi fiscali dei lavoratori coinvolti. Sarebbe pertanto auspicabile che misure analoghe a quelle in esame venissero adottate in tempi brevissimi anche a favore di questi lavoratori frontalieri, ovvero in tutti i Paesi in cui si riscontrano le medesime condizioni oggettive, proprio al fine di rimediare a questa situazione di disparità.

Oltre a questo quadro giuridico, che come è stato ribadito elimina le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, mi preme però sottolineare che proprio in un'ottica di semplificazione, che tutti continuiamo ad auspicare, e di trasparenza, viene introdotto il principio di cooperazione amministrativa, che attraverso le previsioni di uno scambio di informazioni, quali i dati identificativi del lavoratore, i dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché tutti i dati identificativi del lavoratore, consentirà allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere, mediante un flusso elettronico, proprio verso la direttrice della digitalizzazione, di applicare la propria tassazione.

Allo stesso modo mi piace sottolineare che assume particolare rilievo l'introduzione di un'apposita disposizione, volta a prevedere la deducibilità dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria, proprio in base a disposizioni contrattuali, che sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previsione, i lavoratori potranno finalmente fruire della deducibilità dei contributi medesimi. Cruciale è l'esclusione dalla base imponibile Irpef degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa, che riguarderà però tutti i lavoratori frontalieri, poiché tali somme non hanno natura retributiva, bensì assistenziale.

Ritengo infine importante sottolineare quanto disciplinato dall'articolo 12 del disegno di legge che stiamo esaminando, in quanto prevede finalmente l'istituzione di un tavolo interministeriale, che viene coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui viene attribuita la funzione di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale e cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

È per i motivi fin qui esposti che annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, ponendo però l'accento, come da ordine del giorno, sull'esperienza intrapresa durante l'emergenza da Covid-19, che ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro e, più in generale, di *smart working* moderne ed efficaci, apprezzate da lavoratori e imprese. Tali modalità lavorative hanno generato indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, unitamente però a sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inquinamento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno, come abbiamo detto, dal transito di importanti quantità di lavoratori, che dall'Italia si recano oltre confine.

Questi dati ci portano a considerare come fondamentale la possibilità di raggiungere a breve un'intesa positiva, in base alla quale i lavoratori frontalieri possano effettuare la loro prestazione in regime non solo di telelavoro, ma anche di *smart working*, fino a un massimo del 40 per cento dell'orario di lavoro. Tale previsione avrebbe quindi un duplice effetto positivo: in primo luogo, portare un beneficio diretto sulla qualità della vita dei lavoratori, il famoso *welfare* sociale di cui sempre parliamo; in secondo luogo, migliorare l'impatto ambientale complessivo, in linea con la nostra convinzione che scelte intelligenti possano dare vantaggi sia alla persona sia al contesto ambientale ed economico di riferimento. (*Applausi*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,40)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 108 e 376, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

È approvato con un solo voto contrario e zero astenuti. (*Commenti*).

Senatrice Lorenzin, non è stato registrato il suo voto? La Presidenza ne prende atto.

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, se interviene per ribadire una richiesta formulata ieri, l'avverto che adesso faremo una breve Conferenza dei Capigruppo nella quale la sua richiesta magari avrà risposta, ma, se intende ribadirla a tutta l'Assemblea ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, la ribadisco solo perché, al netto del suo avvertimento rispetto alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo e ai possibili sviluppi del pomeriggio, penso che questa Assemblea debba essere presente con forza rispetto all'evoluzione dei fatti che in Aula abbiamo denunciato ieri, oggetto anche oggi dell'attenzione degli organi di stampa, che richiedono risposte chiare da parte del ministro Nordio, non solo quanto alla situazione dell'articolo 41-*bis*, ma anche quanto alla diffusione di una serie di informazioni che dal nostro punto di vista dovevano essere riservate, non in possesso di un membro del Parlamento...

PRESIDENTE. Senatrice Malpezzi, adesso sta intervenendo per ribadire la sua richiesta. Allora, visto che preferisce... (*Commenti*). Il suo intervento era sull'ordine dei lavori. Siccome ci siamo intesi, visto che ha preferito chiederlo all'Assemblea, posso dirle di avere già la risposta, anche se avrei voluto dargliela in sede di Conferenza dei Capigruppo: il ministro Nordio verrà alle ore 18, quindi il problema è già affrontato e risolto nel migliore dei modi.

Sospendo ora i nostri lavori e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,43, è ripresa alle ore 12,15*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che l'ordine del giorno della seduta odierna è integrato con un'informativa del Ministro della giustizia sul caso Cospito alle ore 18. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti.

Anticipo che, all'esaurimento della trattazione del provvedimento che ci apprestiamo ora ad esaminare e della sua votazione, ci sarà una sospensione della seduta, che riprenderà intorno alle ore 15.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(93-338-353-B) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 93-338-353-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Valente e Balboni, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Valente.

VALENTE, relatrice. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per condividere con l'intera Assemblea le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si tratta sostanzialmente di tre piccole modifiche, la prima delle quali, rispetto al finanziamento che era stato pensato per il funzionamento della Commissione, prende atto che l'anno 2022 è già passato, per cui si elimina il finanziamento per il 2022 e si mantiene a 100.000 euro quello per ciascun anno di lavoro. Si aumentano i componenti, dai 16 inizialmente previsti a 18, con la garanzia che ciascun Gruppo, tanto per la Camera dei deputati quanto per il Senato, sarà sempre rappresentato. Infine, viene introdotta anche una variazione del numero dei componenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Solo a memoria di questo *iter*, mi preme sottolineare, in qualità di relatrice, che quest'ultima modifica, sia a me che al senatore Balboni - parlo per entrambi - ha destato qualche perplessità, rispetto all'omogeneità della materia. Visto che però abbiamo a cuore l'approvazione del disegno di legge in esame nei tempi più brevi possibili, pensiamo che, tutto sommato, non cambiando il senso del disegno di legge, possiamo comunque licenziarlo così com'è e comunque riteniamo che tale modifica non sia dirimente rispetto all'intero testo e, soprattutto, alla volontà pregnante e all'obiettivo ultimo del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Balboni.

BALBONI, relatore. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni e alle valutazioni della relatrice Valente, che condivido in pieno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ROCELLA, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, intendo intervenire perché questo è l'ultimo passaggio, prima dell'approvazione finale di un provvedimento molto atteso. Istituire nuovamente la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere è infatti un importante passo, in questa legislatura, verso obiettivi di giustizia nei confronti delle donne, che dobbiamo perseguire e che non ammettono divisioni. Essi vanno perseguiti con unità di intenti, in continuità con il compito intrapreso dalla precedente Commissione.

Colgo quindi l'occasione per ringraziare non solo i relatori, oggi, ma anche chi nella scorsa legislatura ha svolto un lavoro importante, per portare alla luce, sulla base di dati verificabili, i problemi e gli ostacoli che ancora oggi, nonostante un buon sistema normativo, le donne che decidono di sottrarsi alla violenza maschile devono affrontare e che a volte, purtroppo, come si sa, portano a esiti tragici. Per superare questi ostacoli, il legislatore deve prima di tutto conoscerli, capire quale impatto hanno sulla realtà vissuta dalle donne e come, nella concreta applicazione delle leggi, ci possano essere smagliature e percorsi che si dimostrano inadeguati. Sappiamo per esempio quanto i pregiudizi culturali siano ancora diffusi anche in sede giudiziaria e inducano troppo spesso a non riconoscere la violenza e a confonderla con un banale conflitto nella coppia, non cogliendo il punto fondamentale,

cioè lo squilibrio di potere, che produce violenza e che è anche prodotto dalla violenza, innescando un circolo vizioso.

Questo approccio, frutto di incrostazioni culturali diffuse, porta a sottovalutare la violenza, domestica e non solo, e spesso a non credere alle donne, esponendole alla vittimizzazione secondaria, invece di assicurare loro la necessaria protezione da parte delle istituzioni. Tutto questo rischia di scoraggiare le denunce e l'emersione dei fenomeni di violenza, che sappiamo ancora non emergere completamente, con il rischio di ricacciare le donne nel silenzio e persino nella colpevolizzazione.

Continua, quindi, ad essere necessario monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul, perché l'introduzione di nuove fattispecie e l'inasprimento delle pene è fondamentale, ma - come purtroppo dimostrano i numeri dei femminicidi, anche in questa prima parte dell'anno - è un deterrente che va affiancato da altri interventi: per esempio, da un'attenta formazione di tutti gli operatori e il personale coinvolto, dalla magistratura agli assistenti sociali e al CTU. Va individuata e proposta una formazione di qualità che eviti costrutti antiscientifici, cioè non confermati da un percorso diagnostico definito e condiviso dall'intera comunità scientifica. Dobbiamo formare persone che sappiano costruire intorno alle vittime un'accoglienza e un ascolto adeguati. Più volte è stato segnalato anche il rischio della vittimizzazione secondaria, quando si tratta dell'affidamento dei figli minori, richiamando l'applicazione della già citata Convenzione di Istanbul. Abbiamo assistito a provvedimenti che disponevano l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, anche in presenza di madri vittime di violenza.

La sottovalutazione dei fatti e del rischio che corrono non solo le donne, ma i minori coinvolti è probabilmente dovuta anche in questi casi a una resistenza di vecchi stereotipi e spesso al mancato ascolto diretto dei minori. Pensiamo sia necessario indagare più a fondo sulle ricadute di queste scelte sui minori e in particolare su quelli trasferiti nelle case famiglia, attraverso una valutazione delle conseguenze e degli effetti degli allontanamenti: un *follow up* sostanzialmente per individuare quali effettivamente siano le buone prassi da seguire.

Il Governo da parte sua ha implementato le risorse per i centri antiviolenza già nella recente legge di bilancio. Il Dipartimento per le pari opportunità ha convocato l'Osservatorio contro la violenza e il Comitato tecnico-scientifico per i primi di febbraio e abbiamo previsto un tavolo fra il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero per le pari opportunità successivamente, il 23 febbraio, per affrontare i nodi, le incongruenze e le smagliature ancora presenti nella nostra legislazione.

Quindi, sarà oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero per le pari opportunità: la presenza, anche indiretta, di forme di mediazione fra vittima e violento; il problema del declassamento della violenza a conflittualità; l'introduzione della valutazione del rischio, lavorando sugli indicatori di rischio, fondamentale per la prevenzione; la violenza assistita e la protezione dei minori; la verifica dei percorsi per maltrattanti con *follow up* che includa la valutazione del pericolo di recidive.

È indispensabile riconoscere la dimensione sistemica del fenomeno della violenza contro le donne e mettere in campo un impegno istituzionale di lungo periodo per contrastarla, attraverso un grande cambiamento culturale. Per fare questo serve una campagna forte e unitaria, allo scopo di sradicare la cultura del dominio di un sesso sull'altro e garantire alle donne giustizia e sicurezza.

È in quest'ottica di sinergie e di unità di intenti che apprezzo particolarmente l'istituzione di questa Commissione, a cui auguro buon lavoro già adesso e a cui assicuro tutta la collaborazione del Governo di cui faccio parte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, colleghi senatori, Ministro, ci risiamo con il macabro *countdown*: Giulia, Martina, Teresa, Yana, Oriana, Giuseppina, sono i nomi delle donne che, solo nel mese di gennaio appena concluso, sono rimaste vittime della follia omicida. Solo qualche mese fa la nostra Assemblea ha votato all'unanimità il rinnovo dell'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatrice Biancofiore. Colleghi, ovviamente l'argomento è importante e do per scontato che sia di grande interesse per tutti. Quindi vi chiedo di abbassare molto il volume della voce e di consentire a noi di seguire i lavori e alla senatrice Biancofiore di svolgere il suo intervento.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Grazie, Presidente.

Solo qualche mese fa - dicevo - la nostra Assemblea ha votato all'unanimità il rinnovo dell'istituzione della Commissione d'inchiesta, dimostrando profonda attenzione a un problema drammatico. Come avevo già detto in sede di dibattito sull'istituzione della Commissione, la necessità della reiterata istituzione della Commissione d'inchiesta conferma a tutti noi che purtroppo, nonostante si siano colmati colpevoli ritardi, la cronaca quotidiana ci restituisce una fotografia che parla ancora di fallimento degli sforzi, delle leggi e degli strumenti messi in campo. Questo dato è stato confermato anche in questo inizio del 2023; bisognerebbe fare anche uno sforzo di fantasia.

Ho sempre sostenuto che, su un tema delicato come quello del femminicidio, debba essere garantita la massima partecipazione e il coinvolgimento della società civile, che non può che partire dai Gruppi presenti in questa sede. Oggi non posso quindi che salutare con favore la scelta di ampliare la composizione della Commissione, in modo da consentire la partecipazione di tutti i Gruppi parlamentari, compresi i più piccoli come il nostro. La prospettiva e il dibattito su questa tematica devono essere infatti il più possibile inclusivi. Per questo auspico altresì che i lavori che terrà la Commissione consentano la partecipazione, nelle forme più opportune, di tutte le componenti della società, che sia con idee, audizioni di esperti o iniziative specifiche volte alla prevenzione.

Il femminicidio non è un argomento da donne o da salotto; è un tumore che coinvolge tutta la società. Garantire la partecipazione ampia anche degli uomini, che sono padri, fratelli e mariti, con molta probabilità potrebbe rappresentare un supporto fondamentale nell'attività di prevenzione. L'intento che ha portato all'istituzione di questa Commissione non è quello di schierarsi a favore o contro un genere, ma proprio quello di studiare il fenomeno e promuovere delle misure incisive che siano il più possibile condivise e che possano fungere da tutela per le vittime.

Le cifre delle vittime, che, nella freddezza dei numeri, ci impediscono di provare la stessa empatia che proviamo quando ci confrontiamo con le loro storie, sono spaventose: un omicidio ogni tre giorni. Lo voglio ripetere a tutti: un omicidio ogni tre giorni. Il 2022 non si è chiuso meglio del 2021: dall'inizio di gennaio a fine dicembre scorso sono state oltre 120 le donne uccise; di queste tante, tantissime, sempre troppe, sono vittime degli *ex partner*.

I dati resi noti dal Viminale sono agghiaccianti, confrontando i primi mesi del 2022 con quelli del

2021, sebbene si sia assistito ad una diminuzione del 10,3 per cento degli atti persecutori o *stalking* e del 3,9 per cento dei maltrattamenti in famiglia, mentre c'è stato un aumento di ben 15,7 punti percentuali delle violenze sessuali.

Questa è la dimostrazione più lampante che quanto fatto finora dalle istituzioni, ma anche, bisogna dirlo, dal contesto sociale, non è sufficiente. C'è il dovere di fare di più. La strada maestra deve essere quella del coinvolgimento: coinvolgere per studiare, coinvolgere per informare, coinvolgere per prevenire, coinvolgere per agire.

Oggi, quindi facciamo un altro passo nella giusta direzione, incrementando la partecipazione in ottica inclusiva, perché il tema della violenza sulle donne necessita di un impegno quotidiano, sentito e appassionato, ma soprattutto trasversale, che sappia condizionare il dibattito pubblico, sempre senza distinzione di colore politico, lavorando costantemente per la parità di genere.

Voglio concludere con un auspicio: il principio inclusivo, che è stato opportunamente applicato per modificare la composizione della Commissione, spero possa essere adottato anche per altri organi fondamentali di Camera e Senato. Penso ad esempio al Copasir, vista la emersa necessità di fare un Consiglio superiore di sicurezza. In tali organi l'interesse di parte non dovrebbe prevalere sull'interesse comune, garantito proprio a partire dalla partecipazione di tutti i Gruppi parlamentari.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,32)

(Segue BIANCOFIORE). Agire su queste tematiche cruciali insieme, con il supporto e la rappresentanza di tutti, è un servizio che viene reso prima di tutto al Paese. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE al disegno di legge presentato. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Alessandro Volta», di Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 93-338-353-B (ore 12,33)

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, femminicidio è una parola che utilizziamo da molti anni, che abbiamo scritto spesso per denunciare quello che accade anche nel nostro Paese, per informare e far capire che quello che avviene attorno a noi spesso non è un caso, non è il frutto di un *raptus* di follia, non è passione, non è gelosia, non è amore. Ma questo sembra non essere sufficientemente chiaro per tanti: per la società civile, per i media e anche per la politica.

Noi sappiamo bene che alcune parole spiazzano e a volte fanno anche paura, per la consapevolezza che evocano, per le responsabilità che denunciano. Il termine femminicidio nacque per indicare gli omicidi delle donne in quanto donne. Noi, però, non stiamo parlando soltanto degli omicidi di donne commessi da parte di *partner* o *ex partner*, ma anche, per esempio, delle ragazze uccise dai padri perché rifiutano un matrimonio che viene loro imposto oppure perché rifiutano il controllo ossessivo delle loro vite o delle loro scelte sessuali.

In questa scia di crimini, credo che vada detto in quest'Aula che vanno annoverate anche le donne uccise dall'AIDS contratto da *partner* sieropositivi, che per anni hanno intrattenuto con loro rapporti non protetti, tacendo della loro sieropositività; o anche le prostitute contagiate dall'AIDS oppure ammazzate dai clienti, le giovani donne uccise perché lesbiche oppure, come era una volta, tanto tempo fa fortunatamente, le streghe che venivano bruciate sul rogo.

Purtroppo, se muore una ragazza di vent'anni, buona ed amata da tutti, merita lo *status* di vittima. Se, invece, muore una prostituta uccisa da qualcuno, forse se lo merita un po' meno. Anche per questo, però, si alimenta il meccanismo della violenza. Sostenere l'idea che, se fossero tutte sane, non correrebbero dei rischi, vuol dire proprio dichiarare l'esistenza di una colpa che giustifica l'atto violento.

Lo sanno, peraltro, talmente bene gli uomini che questo è uno strumento potente, che agiscono in maniera sistematica nel percorso violento, alle volte fino al gesto finale.

L'antropologa messicana Marcela Lagarde sostiene che con la parola femminicidio si indica un problema strutturale che va al di là degli omicidi delle donne, riguardando, cioè, tutte le forme di discriminazione e di violenza di genere che hanno la forza brutale di annullare la donna nella propria identità e nella propria libertà, non soltanto fisicamente, ma anche nella dimensione psicologica, nella socialità, nella partecipazione alla vita pubblica.

È per questo che a mio avviso non basta semplicemente istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio - cosa ovviamente buona e giusta - o appellarsi ai doveri delle istituzioni e dei poteri pubblici, ma occorre qualcosa in più da parte della politica, della cultura, della società in tutti i suoi ambiti, e naturalmente occorre qualcosa in più anche da parte della scuola.

Con la legge del 27 giugno 2013 l'Italia ha proceduto, come sappiamo, alla ratifica della Convenzione di Istanbul - il Parlamento all'epoca la votò all'unanimità - che chiedeva agli Stati impegni concreti, tra cui il sostegno e il potenziamento dei centri antiviolenza e un'opera di prevenzione da fare proprio nelle scuole. Peraltro, tutti coloro che si sono occupati di violenza maschile sulle donne sanno perfettamente come il fenomeno abbia radici culturali profonde e che per poter intervenire in maniera efficace è fondamentale lavorare proprio sulle giovani generazioni, sui bambini, sui ragazzi, su coloro che evidentemente ancora hanno la possibilità di non sedimentare quei pregiudizi e quegli stereotipi di genere che portano guasti indelebili nelle relazioni interpersonali. È esattamente la ragione per cui la Convenzione di Istanbul prevede l'introduzione di una forma di educazione all'affettività nelle scuole, che peraltro è una scelta già prevista dagli ordinamenti di tutta Europa, tranne, però, purtroppo, l'Italia e la Grecia.

Sarebbe importante, invece, che l'educazione di genere, l'educazione alla differenza, alla vita emotiva, entrasse a pieno titolo nei *curricula* scolastici, magari non come ulteriore disciplina aggiuntiva, ma come sfondo integrante di tutti i saperi che vengono insegnati e che diventano evidentemente propedeutici ad altri saperi, e anche e soprattutto alla vita. Eppure, da anni, i centri antiviolenza aspettano il finanziamento del Piano nazionale; stiamo parlando, peraltro, di piccole cifre che non sempre arrivano a destinazione.

Nonostante qualche timido avanzamento legislativo, dobbiamo sapere che ogni anno si annoverano tra le 100 e le 200 donne che perdono la vita per mano di un uomo.

Oggi sicuramente è cresciuta l'attenzione mediatica, ma occorre potenziare la cultura dell'ascolto della vittima, a partire, per esempio, dal riconoscimento che il femminicidio, lo *stalking*, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono anch'essi forme di violenza di genere rivolti contro le donne in quanto donne, e occorre partire da questo per raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengano effettivamente protette o se, invece, vengono lasciate sole, come spesso accade a tutte quelle donne che svolgono lavori precari o mal pagati. Spesso, infatti, come sappiamo, mancano anche i posti letto per accoglierle perché i fondi sono insufficienti e le case di rifugio spesso chiudono. Succede anche che le leggi esistenti vengano male applicate oppure, per esempio, che una donna ricada in una condizione di vittima e che il caso non venga adeguatamente valutato e può succedere per tanti motivi: per esempio, la mancanza di fondi che possano garantire una formazione specifica agli operatori professionali.

Succede anche però - è bene saperlo - che si verificano pericolosi ritorni al passato come, per esempio, si legge in qualche disegno di legge di qualche esponente politico della maggioranza (avremo di che discutere).

Istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio è quindi importante, fondamentale, ma bisogna trovare la strada per svelare efficacemente tutti gli aspetti del problema, richiamare alla propria responsabilità soprattutto gli uomini, quelli che hanno ruoli pubblici, che magari ricoprono cariche di prestigio, che occupano posti di eccellenza.

Seppure i passi in avanti in tutti questi anni ci sono stati su alcuni aspetti - per fortuna! - l'attenzione alla formazione e alla protezione delle donne che decidono di uscire da situazioni di violenza deve essere, invece, ancora profondamente tutelata e deve essere evidentemente ancora maggiore.

Ancora oggi troppe donne vengono ammazzate perché manca una reazione collettiva a una cultura che spesso è da definire solo come assassina, che riporta in auge pregiudizi e stereotipi antichissimi, legati

alla malintesa virilità, all'onore, al ruolo degli uomini e delle donne nella coppia, nelle società. Si tratta, insomma, di questioni che ben conosciamo e che purtroppo hanno a che fare profondamente anche con la storia del nostro Paese.

Se oggi le Nazioni Unite parlano di femminicidio è perché in Italia, in Europa, nel mondo, in tantissimi Paesi ci sono state fortunatamente donne che hanno reclamato il riconoscimento, per le donne in quanto donne, di quei diritti umani affermati a livello universale, in particolare del diritto inalienabile alla vita e alla integrità psicofisica. I diritti, però, vivono soltanto laddove vengono reclamati in quanto tali, altrimenti rimangono destinati al mero riconoscimento formale. Per l'Italia credo che questa sia una battaglia di civiltà che riguarda le donne, ma anche gli uomini, la società civile, la politica e le istituzioni ed è per questo che annuncio il voto favorevole delle senatrici e dei senatori della componente dell'Alleanza Verdi-Sinistra. *(Applausi)*.

[MUSOLINO](#) *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, la Commissione parlamentare d'inchiesta che ci accingiamo a istituire si prefigge come prima finalità quella di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne.

Ritengo che il primo e più importante obiettivo da raggiungere sia capire cos'è il femminicidio. Non mi riferisco ovviamente al fatto materiale in sé, all'uccisione della donna, ma a quell'insieme di fattori causali e condizioni sociali, culturali ed economiche a causa delle quali le donne vengono molestate, mortificate, percosse, umiliate, violentate e infine anche uccise. Il femminicidio, infatti, è l'acme di una serie di atti e condotte che spesso sono protratti per anni o che, in altri casi non meno drammatici, si concentrano nel breve volgere di pochi mesi. Tuttavia, che si tratti di una storia di violenze domestiche perpetrate in vent'anni di convivenze o di un rapporto patologico durato pochi mesi, il risultato spesso non cambia: è l'uccisione della donna per mano dell'uomo.

Illuminanti sul cammino che questa Commissione è chiamata svolgere sono le conclusioni formulate dalla Commissione del Senato nella passata legislatura, dalle quali emergono due dati sconcertanti: il primo è che il 63 per cento delle donne non aveva mai riferito a nessuna autorità pubblica e neppure a un familiare o a un amico le violenze subite dall'uomo. Il secondo dato è ancora più inquietante e ci dice che il 15 per cento delle donne uccise aveva in precedenza denunciato per altre violenze quello che poi è divenuto il suo assassino.

Questi due dati ci dicono allora che bisogna prestare maggiore attenzione alle misure di formazione, di assistenza e di prevenzione. Occorre cioè formare le Forze dell'ordine e gli operatori sanitari, affinché siano in grado di riconoscere i segni della violenza e bisogna evitare che si inneschi l'odioso fenomeno della vittimizzazione secondaria, che si manifesta tutte le volte in cui si chiede alla vittima che cosa abbia fatto per scatenare l'aggressione o, ancora peggio, perché non abbia denunciato prima.

Ben vengano allora gli ulteriori obiettivi del disegno di legge, che prevedono che la Commissione indaghi ed accerti anche le possibili incongruità e carenze della normativa vigente per tutelare le vittime della violenza e che indaghi anche per accertare il livello di formazione e di attenzione, nonché la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere assistenza e prevenzione. Sono obiettivi concreti che indagheranno questa emergenza sociale, questo scandalo del XXI secolo in modo pratico, senza teorizzazioni e speculazioni che sarebbero tardive quanto inutili.

Certamente l'introduzione della procedura del cosiddetto codice rosso e altri interventi normativi hanno costituito un decisivo passo in avanti, ma, come è noto a tutti, si tratta ancora di procedure che non trovavano un'applicazione adeguata alla realtà del fenomeno del femminicidio e della violenza di genere. Troppo poche sono le forze in campo contro un fenomeno che ha assunto la dimensione di un'emergenza sociale diffusa e trasversale, che riguarda purtroppo ogni fascia sociale e ogni fascia di età.

Ma se la tutela giudiziaria è stata dotata di strumenti che possono comunque essere perfezionati e

rafforzati, ci sono altri due campi sui quali è necessario lavorare da subito: quello economico e quello culturale. I dati ci confermano che in Italia l'occupazione femminile è la più bassa d'Europa e c'è un alto numero di casalinghe senza alcun tipo di tutela economica. Fin troppo spesso la donna vittima di violenza non denuncia perché non ha i mezzi economici per costruirsi un'altra vita o perché addirittura non dispone neanche delle risorse necessarie per acquistarsi un biglietto del treno e scappare via. Questo tema dovrà essere attentamente indagato fornendo risposte che siano da viatico per la nostra funzione di legislatori e contribuiscano a trovare strumenti efficaci e di rapida attuazione per affrancare le donne dalla violenza di genere e impedire che questa poi sfoci in femminicidio.

Da ultimo, ma non per importanza, occorre agire sull'elemento culturale per eliminare ogni forma di disuguaglianza di genere, ogni superfetazione mentale a causa della quale ancora oggi la donna viene percepita come oggetto di dominio o di desiderio sessuale. Vi è una grande responsabilità in ciò anche da parte degli organi di informazione e dei mezzi di comunicazione di massa, dove la donna è spesso ridimensionata a una figura ancillare oppure, ancora peggio, a una dimensione esclusivamente corporea nella quale conta solo l'apparenza, che a sua volta incoraggia a pensare che vi sia sempre una disponibilità da parte di quest'ultima ad assecondare la volontà dell'uomo. Per non parlare poi di ciò che circola su Internet e sui *social media*, dove giornalmente si scatenano campagne denigratorie e di istigazione all'odio e alla violenza contro la donna, in un clima di sostanziale impunità. Uno dei punti centrali del lavoro che sarà chiamata a svolgere la Commissione riguarda il riconoscimento di alcune forme specifiche di violenza *on-line* come la diffusione di materiale intimo e privato avvenuta in modo non consensuale, il *cyberstalking*, le molestie informatiche e l'incitamento all'odio e alla violenza in Rete. Vanno quindi estesi i reati connessi all'odio e all'incitamento all'odio razziale anche rispetto alle donne, per rafforzare l'intero quadro giuridico della tutela contro ogni forma di violenza di genere.

Nel mondo, Presidente, da tempo immemore guerre e conflitti si combattono sul corpo delle donne. Le immagini e le informazioni che ci arrivano dagli scenari di guerra ci raccontano quanta sofferenza subiscono le donne da parte del regime talebano, che le priva della loro dimensione pubblica, relegandole a una dimensione privata in cui sono prive di ogni diritto. E che dire della guerra in Ucraina, combattuta sul corpo vilipeso e violentato delle donne ucraine da parte di un esercito che usa lo stupro come strumento di guerra? E della feroce repressione iraniana che si accanisce sul corpo delle donne che subiscono atroci torture e violenze?

Molto concretamente dobbiamo operare affinché tutti i Paesi europei e la stessa Commissione europea ratifichino la Convenzione di Istanbul. Non a caso, ciò costituisce il secondo obiettivo di questa istituenda Commissione parlamentare. Non si tratta quindi di un tema secondario, ma appartiene alla credibilità di un'Europa come faro nel mondo del rispetto dei diritti universali.

Allo stesso tempo, bisogna aggiungere la violenza contro le donne all'elenco dei reati di dimensione europea sancito dai Trattati, in modo che tali reati non restino impuniti in nessuno degli Stati membri. Per concludere, Presidente, naturalmente il Gruppo per le Autonomie esprime un voto di convinta adesione all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, con una piena e consapevole condivisione degli obiettivi che la Commissione intende perseguire e che guideranno e orienteranno le scelte che poi verranno fatte dal Parlamento e dal Governo per porre fine al femminicidio e a ogni forma di violenza di genere. Occorre agire presto e bene perché se è vero che si parla di più di violenza, purtroppo questa non accenna ad arretrare.

(*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, con il voto di oggi diamo definitivamente il via alla costituzione della Commissione di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. Martina Scialdone, Vanessa Zappalà, Caterina D'Andrea, Alessandra Matteuzzi, Anastasia Alashri e potrei purtroppo continuare.

Facciamo i conti ogni giorno con storie drammatiche che ci impongono di agire e di farlo in fretta e anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il presidente della Corte di cassazione Pietro Curzio ci ha ricordato quanto sia urgente intervenire su questa materia. Lo ha fatto con un dato

che ci deve far riflettere, perché mentre gli omicidi volontari si sono nel tempo progressivamente ridotti, resta invece un'ombra inquietante (così l'ha definita il primo Presidente della Corte di cassazione): circa la metà degli omicidi dell'ultimo anno sono avvenuti nell'ambito dei rapporti familiari ed affettivi e una parte molto consistente - 122 su 310 - vede come prima vittima una donna spesso ad opera del *partner* o dell'*ex partner*.

Il dato è ormai costante, anche se proprio nell'anno appena concluso in leggera flessione. Su questo purtroppo credo che dobbiamo riflettere, oltre ad avere la consapevolezza che la minaccia della sanzione penale non è evidentemente un deterrente sufficiente a fermare questo orribile fenomeno.

È proprio questo che ci indica la strada da percorrere, che non è solo quella penale. Occorre - lo diciamo sempre - una svolta culturale; lo abbiamo ribadito anche nel corso del dibattito su questo provvedimento in prima lettura e lo ripetiamo oggi, perché questa è la ragione che ci spinge ad analizzare il fenomeno e a cercare risposte ulteriori oltre a quelle che abbiamo provato a dare in tutti questi anni.

Del resto non c'è solo il fenomeno orribile del femminicidio; c'è la violenza di genere quotidiana, che si manifesta sotto molte forme. Ogni giorno 86 donne sono vittime di violenza di genere. Gli autori sono spesso facilmente rintracciabili e questo rende ancora più odioso questo fenomeno, perché gli autori sono gli uomini che hanno spesso un legame sentimentale con queste donne: un compagno, un marito, un ex compagno, un ex marito; alcune volte si tratta di pretendenti rifiutati, ma sono sempre persone in qualche modo note alle vittime e alle loro famiglie, il più delle volte persone facilmente identificabili.

Nella precedente legislatura, com'è noto, il solo Senato aveva deliberato l'istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio. Il fatto che oggi stiamo procedendo all'istituzione di una Commissione bicamerale rende evidente che non siamo di fronte a un'emergenza, ma a un fenomeno purtroppo strutturale.

Credo che vada dato atto alla precedente Commissione di aver svolto relazioni e approfondimenti importanti, di aver dato documentazione utile per poter affrontare e combattere i femminicidi e la violenza di genere. (*Applausi*). Quella Commissione ha indagato sull'impatto delle misure di contenimento sanitario del Covid sulle violenze domestiche, sul finanziamento e la *governance* dei centri antiviolenza e su questo voglio spendere una parola. Servono finanziamenti strutturali. Troppe volte lo Stato non riesce a combattere i femminicidi (*Applausi*); ci sono centri antiviolenza che vengono finanziati privatamente, purtroppo senza risorse strutturali e non sempre quei volontari sono in grado di aiutare tutte le donne che hanno bisogno. Insomma il lavoro di quella Commissione ci responsabilizza, mettendo a disposizione un patrimonio di informazioni, di dati e di analisi che però non esaurisce e non può esaurire l'azione di contrasto a un fenomeno che è ben lungi dall'essere sconfitto.

Voglio ricordare un lavoro trasversale che è stato fatto nella precedente legislatura. Mi riferisco all'approvazione del codice rosso, che ha rafforzato le tutele delle vittime di reati violenti di natura sessuale e domestica (*Applausi*) e ha introdotto alcuni nuovi reati: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (mi riferisco al *revenge porn*) e il reato di costrizione al matrimonio. Si tratta di un apparato normativo apparentemente imponente, con anche un aumento delle pene per i reati più frequentemente commessi, che però non ha del tutto risolto il problema della violenza di genere.

Siamo intervenuti anche con una legge delega di riforma del processo penale; abbiamo davvero introdotto molte norme che dovrebbero aiutare. Tuttavia, se i numeri sono ancora oggi così imponenti, credo che, oltre che legiferare ed essere riformisti, dobbiamo anche prendere atto di ciò che non funziona e che può essere emendato o corretto. E questo sarà il senso del lavoro che andremo a fare, grazie anche a un provvedimento che è stato proposto dalla presidente della 2a Commissione, la collega Bongiorno, che prova a introdurre alcune modifiche che vanno nella direzione di rafforzare e di rendere effettivo il codice rosso.

Su questo punto ci siamo, anche se siamo all'opposizione e riteniamo che alcune modifiche all'articolo

372 del codice di procedura penale, in materia di avocazione delle indagini, possano essere utili per rendere effettive le misure del codice rosso.

Ci auguriamo inoltre che quella sia l'occasione per confrontarsi rispetto ad altri testi che non sono stati approvati nella precedente legislatura: mi riferisco ad un provvedimento che, con tutte le Ministre del Governo Draghi e in particolare con la collega ministra Bonetti, avevamo presentato che è stato approvato in Consiglio dei Ministri. (*Applausi*). Mi auguro che l'analisi del provvedimento della collega Bongiorno sia anche l'occasione per condividere quel testo e per portare avanti alcune misure che vanno nella stessa direzione, ovvero di non piangere le vittime di femminicidio, ma di evitare che ulteriori femminicidi accadano nel nostro Paese. (*Applausi*).

In conclusione, segnalo che la Camera dei deputati ha utilizzato questo veicolo normativo anche per modificare la composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Speriamo che adesso tale Commissione possa vedere la luce, perché stiamo per votare in due Regioni, che rappresentano un quarto della popolazione italiana, senza che si sia insediata la nuova Commissione di vigilanza e quindi mi auguro che, a breve, tale Commissione veda la luce.

Annuncio dunque il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope al disegno di legge in esame, con l'auspicio che quanto prima si possa arrivare alla seduta di insediamento di questa importante Commissione parlamentare. (*Applausi*).

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, siamo chiamati oggi a votare il testo modificato dalla Camera dei deputati, rispetto a quello già approvato dal Senato lo scorso 26 novembre. Il nostro sarà nuovamente un voto favorevole, con un appoggio convinto al disegno di legge, alla Commissione e alle ragioni che ne sostengono la nuova istituzione. È di poche ore la notizia che Maria Amatuzzo, ventinove anni, che è stata uccisa con 12 coltellate all'addome dal marito, alla vigilia del Natale 2022, a Marinella di Selinunte, aveva subito un tentativo di strangolamento già nel maggio 2021. Maria aveva puntualmente denunciato il marito, che era andata a trovarla a Partanna, dove era già ospitata in una comunità, insieme alle due figlie, e mentre tentava di strangolarla con una corda il marito le gridava: "Questa è la tua fine!".

Quindi le denunce erano state presentate, la protezione era stata attivata, la nuova denuncia di tentato omicidio era stata presentata, ma tutto questo non è bastato a fermare la mano omicida del marito. Ecco perché il lavoro da fare è ancora molto e gli strumenti da mettere in campo per garantire chi attiva un allarme di pericolo di vita devono essere affinati e resi più efficaci. Le precedenti Commissioni, che erano state costituite presso il solo Senato, hanno certamente evidenziato, attraverso il lavoro e le relazioni prodotte, quanto sia importante tenere alta la guardia sul fenomeno del femminicidio. Ora la Commissione diventa bicamerale e quindi potrà avere una rappresentanza parlamentare più ampia e degli spazi di azione più vasti per indagare sui delitti commessi contro le donne e sulle soluzioni per limitarli. Quando si uccide una donna si va oltre l'omicidio, ma si vuole eliminare non solo una figura femminile, una donna, una mamma, ma spesso quello che ella stessa rappresenta, ovvero la continuità della vita, come nel caso di Maria Amatuzzo.

Il femminicidio non va quindi considerato un fatto statistico, ma dietro c'è la volontà di annullare una vita, la sua storia, il suo vissuto, la sua famiglia, perché gli omicidi di donne sono quasi sempre commessi dagli uomini: in questo sta la differenza fra omicidio e femminicidio.

Il femminicidio è identificato come tale, perché appunto è ad opera di un uomo, il più delle volte commesso da un soggetto che non vuole accettare che una relazione possa finire. Assieme alle donne che sono le vittime, spesso a saldare il prezzo sono i figli delle vittime, quando non solo loro stessi a pagare con la vita. Ma quando rimangono orfani, oltre ad avere perso la madre, perdono anche la figura paterna, che dopo il delitto ovviamente finisce in galera. Gli orfani del femminicidio in Italia sono più di 2.000, storie di minori o di ragazzi la cui vita sarà tormentata dalle scene indelebili che hanno dovuto subire, assieme ai traumi che li accompagneranno per sempre.

Ecco che allora non si parte da zero, ma dal lavoro importantissimo svolto anche nella scorsa

legislatura dalla Commissione monocamerale del Senato. Il lavoro della Commissione è documentato da decine di audizioni, quindici relazioni, inclusa quella finale, che hanno esplorato l'efficacia delle misure già adottate e delle disposizioni che potrebbero essere messe in atto normativo, compresa l'adozione di un testo unico in materia di violenza di genere.

Questo credo debba essere il ruolo più importante della Commissione della XIX legislatura: individuare un complesso di norme che intervengano per limitare il numero di donne ammazzate, misure che possano agire innanzitutto sulla prevenzione e sulla formazione; quindi, misure che possano allargare le possibilità di protezione e di supporto delle donne, perché siamo certi che la sola punizione del femminicida, che avviene solo dopo, non possa essere lo strumento risolutivo.

Il lavoro è quello di monitorare l'efficacia delle misure finora adottate, in tanti anni di omicidi di donne, uccise solo per il fatto di essere donne. Va verificata l'adeguatezza di tutti gli strumenti sinora messi in campo a sostegno delle donne, che vanno migliorati proprio sulla base dell'esperienza e alla luce della loro applicazione. Poi, bisogna adottare procedure che proseguano con l'individuazione più puntuale di norme che possano inchiodare alcuni soggetti alle loro responsabilità. Voglio ricordare innanzitutto le norme sullo *stalking* adottate dal governo Berlusconi - di cui andrebbe semplificata la procedura - che hanno tipizzato un reato odioso limitandone la diffusione. Oggi un femminicidio ogni dieci viene preceduto da una misura di tipo cautelare per vietare l'avvicinamento, per evitare alle donne l'ultimo incontro con il loro assassino.

Inoltre, è importante che le procure di tutta Italia siano a conoscenza delle denunce e, soprattutto, che mettano a conoscenza comune i dati sui precedenti procedimenti penali per la violenza di genere. Molto semplicemente, bisogna creare un *database*, dove poter attingere nel momento in cui si adottano provvedimenti giudiziari. Se il tribunale civile e il tribunale dei minori non hanno una condivisione dei dati, può succedere - com'è successo - che in casi di separazione, con denuncia di violenza e maltrattamenti della donna, il tribunale dei minori abbia previsto l'affido condiviso. Proteggere la donna spesso significa proteggere soprattutto suo figlio, prima che sia troppo tardi per poterlo fare.

Anche se ogni femminicidio è un femminicidio di troppo, siamo consapevoli che oggi non si parte da zero. Il dato dell'ultimo anno mostra fortunatamente, forse anche grazie alle misure finora adottate e a un'accresciuta sensibilità del Paese, che i femminicidi sono meno di quelli dell'anno precedente, seppure sempre ancora troppi. Va ulteriormente potenziato il sistema di protezione delle vittime e la previsione di strumenti che permettano alle donne il reinserimento nel mondo del lavoro per ottenere l'autosufficienza economica. Quindi, va ampliato il novero delle misure di prevenzione; occorre potenziare i centri antiviolenza, le case rifugio e il sostegno psicologico; va implementato il cosiddetto codice rosso, prevedendo la protezione personale nei confronti delle donne che denunciano, nei casi in cui si palesi per loro una minaccia concreta. Soprattutto, va fatto ancora un lavoro enorme di sensibilizzazione nei confronti delle nuove generazioni: un lavoro lento, ma costante che deve partire dall'informazione e dalle scuole.

Siamo consapevoli che tanto ancora è il lavoro da fare e siamo disposti a farcene carico. Nell'esprimere il mio convinto voto favorevole, voglio ricordare Maria e le sue due figlie, che hanno perso una madre e non possono più contare su un padre e con lei ricordare tutte le donne sacrificate senza una ragione.

Forza Italia, come ha affermato la nostra capogruppo Senatrice Ronzulli in sede di dichiarazione di voto in prima lettura al Senato, è pronta a dare il proprio contributo per vincere una guerra che deve essere combattuta su più fronti, a cominciare dall'impegno delle istituzioni: un impegno che non può e non deve avere appartenenza, né colori politici e di fronte al quale non esistono maggioranza e opposizione. (*Applausi*).

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi e colleghe, cos'è il femminicidio? È ogni forma di violenza fisica e psicologica esercitata e perpetrata sulle donne, onde poterle vedere prima assoggettate e poi deciderne la morte. Nel 2022 sono stati ben 120 - ripeto 120 - i casi di femminicidio nel nostro Paese e già 5 dall'inizio del 2023: donne uccise principalmente dai mariti e dai compagni all'interno

delle mura domestiche, luogo che per definizione invece dovrebbe essere sicuro.

È chiaro ormai che è fondamentale un cambio di rotta rapido e incisivo. Bisogna intervenire in maniera strutturale e trasversale. Il femminicidio è un dramma dalle molteplici facce. Prima di tutto bisogna cambiare e far nascere un nuovo senso comune, iniziando dalle scuole dell'infanzia. Spesso semplici comportamenti di uso quotidiano sono espressione di un retaggio culturale indirizzato ancora a una sottomissione e svalutazione delle donne. Bisogna *in primis* quindi educare i nostri giovani a un nuovo e più giusto senso del rispetto della donna e dell'uguaglianza di ogni individuo. Dietro semplici battute sarcastiche si nascondono le basi per un atteggiamento discriminante. La violenza sulle donne si combatte prima di tutto creando una nuova coscienza.

Ricordiamoci che oggi dobbiamo essere protagonisti di una normativa ben lontana da quella pregressa, assolutamente inaccettabile. Ricordiamo per esempio il matrimonio riparatore: gli stupratori potevano evitare la condanna sposando le proprie vittime. E le donne vittime? Una ragazza che si rifiutasse di sposare il proprio stupratore era considerata una poco di buono. Franca Viola, nel 1965, fu la prima a dire "no", a ribellarsi a questo sistema tribale. Dobbiamo attendere il 1981 per vedere abrogata tale norma. Solo nel 1996 lo stupro non sarà più considerato reato contro la morale pubblica, ma contro la persona. Tanto ancora si deve fare. È ora di mettere in atto politiche di rieducazione, anche sugli stessi autori di violenze.

Ma vorrei soffermarmi nel farvi riflettere anche sulle violenze psicologiche. Esistono centinaia di casi in Italia di donne abusate psicologicamente, senza violenza fisica; qui per assurdo risulta ancora più difficile intercettarle e sostenerle. Le stesse donne devono spesso prima superare il pregiudizio e l'incredulità di parenti e amici, che magari le definiscono eccessive o, peggio ancora, insofferenti a comportamenti comuni ed equivocabili. Per questo è fondamentale un intervento nelle scuole (come dicevo prima), affinché le giovani donne possano conoscere e riconoscere sin dai primi segni i comportamenti abusanti; solo così potranno tutelarsi dalla possibilità di incorrere in questi eventi. Che possono essere un giorno amici, conoscenti, parenti, persone vicine che conosceranno il fenomeno e sapranno aiutarle nel ricercare il giusto sostegno, così da evitare di incorrere in situazioni che, nella migliore delle ipotesi, lasceranno indelebili ferite nella loro psiche e nella loro capacità di relazione. In poche parole, bisogna creare giovani consapevoli.

Non esiste una sola soluzione. Certo, molto si è fatto con l'istituzione del codice rosso, la legge che prevede l'introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti i casi di violenza contro le donne o i minori. Ma spesso, nonostante tutto, i tempi lunghi e il semplice divieto di avvicinamento non evitano il concretizzarsi di tragedie annunciate. Bisogna anticipare al massimo il momento in cui il soggetto maltrattante sia messo in contatto con la pubblica autorità. La condotta di tali soggetti, infatti, prevede un'*escalation* di condotte: si parte da quelle con gradi di offensività minimi, come ad esempio la ridicolizzazione, per poi proseguire con insulti, minacce e percosse, fino ad arrivare a gesti estremi.

Bisogna anticipare l'intervento già quando si è in presenza di reati spia. Per questo occorre dotare l'ordinamento di tutti quegli strumenti anticipatori che consentono di arrestare questa progressione di condotte aggressive. Presentare il soggetto di fronte al questore, affinché si proceda ad ammonirlo rispetto alle condotte poste in essere, può arrestare questa deriva comportamentale, che altrimenti sfocerebbe verso più tristi conclusioni.

In più, raccordare talune ipotesi di reato all'applicabilità delle misure di prevenzione amplifica notevolmente i margini di tutela delle vittime di comportamenti devianti, offrendo, anche in questo caso, un'anticipazione di tutela. In tali casi, infatti, la sorveglianza speciale potrebbe essere disposta anche unitamente all'applicazione dei braccialetti.

Proprio in relazione a questi ultimi occorrerebbe valutare la possibilità di applicare su larga scala dispositivi di geo localizzazione, oltre ai braccialetti, in modo tale che la vittima conosca sempre l'esatta posizione del soggetto maltrattante, così da attivare prontamente le Forze dell'ordine nei casi di avvicinamento di questi. Tali dispositivi sono largamente utilizzati in Spagna e hanno ridotto drasticamente la violenza nei confronti delle donne. Il diritto alla vita è sicuramente preordinato rispetto alla tutela della *privacy*.

Ovviamente, oltre alla prevenzione bisogna intervenire, in maniera strutturale, anche sul contrasto della recidiva, altissima per questo tipo di delitti. Solo attraverso un compiuto percorso di rivalutazione della condotta è possibile azzerare qualsiasi ipotesi di recidiva. Un soggetto non perfettamente riabilitato e rieducato ricade in questo genere di condotte.

A tal fine, occorre dare sostegno ai centri antiviolenza. Spesso, i fondi destinati agli stessi sono insufficienti e soprattutto di breve durata, non rendendo così possibile offrire servizi di assistenza costanti e duraturi alle donne vittime di violenza; violenze che spesso durano da decenni e modificano il senso e la percezione, creando ferite molto profonde nella psiche delle donne abusate, che quindi necessitano di un'assistenza più costante e più duratura. Sostegno che va allargato ai bambini che vivono in contesti abusanti e che subiscono violenze psicologiche enormi.

Non possono certo bastare poche sedute per aiutare queste donne e i loro bambini ad uscire dalla tragedia vissuta. Altro tema fondamentale è rendere economicamente autonome le donne vittime di violenza. Nella maggior parte dei casi le donne abusate non sono autonome economicamente. Questo si verifica spesso, in quanto è un vero e proprio meccanismo messo in atto dall'abusante per legare a sé sempre più la preda. Sì, perché questi uomini è in termini di preda che vedono le donne.

Si rende, quindi, necessario far sì che sempre più le politiche sociali verso le donne dispongano di mezzi economici sufficienti per poter avviare la loro formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Solo dieci minuti non sono sufficienti a elencare le questioni che necessitano di una immediata attenzione. Attenzione che sarà massima nel corso dei lavori della neocostituita Commissione di inchiesta: lo dico come madre, ma soprattutto come donna. (*Applausi*).

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, le discriminazioni di genere, gli stereotipi sulle donne radicati nel substrato socio-culturale, la divisione di ruoli e l'esistenza di relazioni di potere disuguali tra donne e uomini sono fattori che costringono la donna a permanere in una condizione di subalternità in cui si alimenta il ciclo della violenza. I femminicidi sono pertanto gesti estremi di questa natura, che sottendono una realtà complessa di oppressione, di disuguaglianze, di abusi, di violenza e di violazione sistematica dei diritti delle donne.

I primi riferimenti ufficiali al termine femminicidio si ritrovano all'interno della risoluzione del Parlamento europeo dell'11 ottobre 2007 sugli assassini di donne in Messico e America centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno, nonché nel rapporto annuale sui diritti umani rappresentato dal Parlamento europeo nel 2010, in cui se ne ribadisce la condanna.

Di femminicidio si discute, poi, nelle linee guida dell'Unione europea sulla violenza contro le donne, adottate dal Consiglio nel 2008, e nel giugno 2010 l'alto rappresentante dell'Unione europea Catherine Ashton, esprimendo le proprie preoccupazioni sui femminicidi in America Latina, ha definito tutte le forme di violenza di genere come aberranti crimini di femminicidio.

La prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica sono i principi cardine della Convenzione di Istanbul, firmata l'11 maggio 2011, che ad ora rimane probabilmente uno dei trattati più impattanti a livello mondiale per il rispetto dei diritti umani dal punto di vista giuridico, culturale e politico.

Per la prima volta, la violenza contro le donne viene definita come una violazione dei diritti umani, una forma di discriminazione; si stabilisce che lo Stato, che non fa abbastanza per rispondere a situazioni di questo tipo, deve essere ritenuto responsabile di questa violenza.

I suoi obiettivi - le famose quattro P - sono: prevenire la violenza, proteggere le vittime, perseguire penalmente i loro aggressori e attuare politiche integrate. La Convenzione esorta e monitora i firmatari affinché adeguino le proprie leggi prevedendo tutte le nuove fattispecie di reato individuate: non solo la violenza fisica, quindi, ma anche psicologica e connessa alle costrizioni sociali.

La Convenzione di Istanbul ha come obiettivo quello di rendere intollerabile la violenza di genere, getta le basi per rendere più sicura la vita delle donne all'interno e all'esterno delle mura domestiche e dei confini europei. Il Trattato è stato infatti ratificato da Paesi dell'Unione europea, ma anche extracomunitari, dal momento che il Consiglio d'Europa è un organismo allargato a 47 Stati membri.

Allarma il fatto che, per la prima volta, un Paese firmatario come la Turchia decida di sfilarsi. È doveroso, quindi, non dare nulla per acquisito o scontato, ma, anzi, è necessario mantenere sempre alta l'attenzione su quelli che sono fenomeni lontani dall'essere superati.

La violenza di genere è una violenza sessuata, fisica, psicologica, economica, normativa, sociale e religiosa, che impedisce alla donna di esercitare appieno i diritti umani di libertà, integrità fisica e morale; nei casi più estremi è una violenza che arriva fino all'annullamento, all'omicidio.

Le vittime di questo tipo di violenza scontano il fatto di avere trasgredito al ruolo ideale di donna imposto dalla tradizione: quello della donna obbediente oppure sessualmente disponibile, di essersi prese la libertà di decidere cosa fare della propria vita. La loro autodeterminazione è punita con la morte da coloro che invece dovrebbero essere più vicini: mariti, padri, fratelli.

I dati sugli omicidi sono preoccupanti: si parla di 125 vittime nel 2022. E poi spesso c'è il problema dei figli, di quelli che restano: sono bambini che si trovano senza madre e senza padre - che, non di rado, è anche la persona che ha tolto loro la madre - e a volte senza altre figure familiari di riferimento, oltre che con difficoltà economiche. Quasi sempre per loro, insieme al dolore della perdita e al trauma della violenza di cui sono stati testimoni impotenti, si apre una strada tortuosa, costellata di burocrazia, casa famiglia, affidamenti in prova, tentativi più o meno felici di ricostruirsi qualcosa che assomigli a una famiglia, qualcosa che assomigli a una vita normale.

Oltre agli omicidi, vi sono tutti gli atti persecutori, le vessazioni, le umiliazioni, che non sempre vengono denunciate o semplicemente confessati dalle donne.

Capita spesso che la violenza domestica venga vissuta come una vergogna e quindi da nascondere; la paura di denunciare di non sapere dove andare e come mantenersi. Quindi, troppo spesso, si vive in solitudine il proprio dramma e, quando si decide di chiedere aiuto, può essere troppo tardi.

Abbiamo visto, invece, quanto è importante e necessario intervenire tempestivamente, fin dai primi segnali, nell'interesse della vittima, ma anche del maltrattante, che può essere fermato in tempo. È per questo motivo che, poco più di tre anni fa, il Parlamento ha approvato la legge n. 69. Non a caso il provvedimento viene chiamato codice rosso proprio perché, facendo riferimento a come vengono trattate in un pronto soccorso le persone in pericolo di vita, lo stesso principio vale per quanto viene messo in atto proprio per mettere in protezione le donne che decidono di sporgere denuncia.

Oggi il Parlamento è chiamato a dare nuovamente un messaggio di unità nella lotta contro il femminicidio e contro ogni violenza di genere. Lo farà attraverso un voto unanime per l'istituzione della Commissione d'inchiesta che dovrà lavorare su questi temi, analizzare le reali dimensioni e cause dei femminicidio e più in generale di ogni forma di violenza di genere, effettuando un monitoraggio circa la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Dovrà lavorare sulla prevenzione, analizzare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle amministrazioni pubbliche competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza. Dovrà interessarsi alla realizzazione di progetti educativi nelle scuole, al monitoraggio del lavoro svolto dai centri antiviolenza operanti sul territorio, ivi compresi i centri di riabilitazione per uomini maltrattanti; all'effettiva applicazione da parte delle Regioni del piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie. Questa Commissione dovrà capire e mettere in discussione come il nostro Sistema nazionale è pronto a tutelare le donne vittime di violenza.

Annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, concludo dicendo che il femminicidio implica norme coercitive, politiche predatorie e modi di convivenza alienanti che nel loro insieme costituiscono l'oppressione di genere e nella loro realizzazione radicale conducono alla eliminazione materiale e simbolica delle donne e al controllo del resto. Per fare in modo che il femminicidio si compia nonostante venga riconosciuto socialmente, senza perciò provocare l'ira sociale, fosse anche della sola maggioranza delle donne, esso richiede una complicità e un consenso che accetti come validi molteplici principi concatenati tra loro. Interpretare i danni subiti dalle donne come se non fossero tali, distorcerne cause e motivazioni, negarne le conseguenze: tutto ciò avviene per sottrarre la violenza contro le donne alle sanzioni etiche, giuridiche e giudiziali che invece colpiscono altre forme di violenza, per esonerare chi esegue materialmente la violenza e per

lasciare le donne senza ragioni, senza parola e senza gli strumenti per rimuovere tale violenza.

Nel femminicidio c'è volontà, ci sono decisioni e ci sono responsabilità sociali e individuali. Le parole dell'antropologa Marcela Lagarde nel lontano 1997 sembrano essere purtroppo attuali, in quanto ci indicano che c'è ancora bisogno di un concreto intervento statale che incida profondamente su tale realtà criminale e sociale. Ancora oggi assistiamo - ahimè - a sentenze con sconti di pena, attenuanti generiche, alla giustificazione del movente passionale del *raptus*. Credo che il lavoro della Commissione potrà realmente essere un ulteriore mattone verso la costruzione di una società dove vi siano parità di diritti e una coscienza sociale e civica che faccia breccia nella mente dei nostri giovani ed educi anche gli adulti alla sensibilizzazione di tale rilevante tema.

Ogni donna maltrattata, vessata, imprigionata o uccisa è una sconfitta dello Stato. E fin quando ci sarà qualcuno, magari con la responsabilità di essere un modello per i giovani, che si permette di sghignazzare parlando della scomparsa di una ragazzina di quindici anni, noi dobbiamo essere pronti a condannare quel gesto. Approfito quindi per lanciare un appello: caro Fedez, abbia la dignità di chiedere pubblicamente scusa a Emanuela Orlandi e alla sua famiglia perché hanno già sofferto abbastanza. (*Applausi*).

[VALENTE](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD-IDP). Signor Presidente, inizio questo mio intervento in dichiarazione di voto esprimendo una soddisfazione netta, convinta, se possibile con sobrietà appassionata, al voto favorevole che ci accingiamo a esprimere di qui qualche minuto, probabilmente all'unanimità, per l'istituzione di una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e contro ogni forma di violenza di genere.

Se mi è permesso, una soddisfazione ancora più grande a nome del mio Gruppo, il Partito Democratico, vorrei però esprimerla anche per il livello del dibattito che abbiamo registrato oggi, nelle parole di tutti i Gruppi. Lo voglio dire perché credo sinceramente che quattro o cinque anni fa il dibattito in quest'Aula non si sarebbe svolto così, non sarebbero state quelle pronunciate le parole d'ordine, non sarebbe stato quello odierno il sentire comune. Questo a dimostrazione che è stato fatto un lavoro importante, non credo ascrivibile - sarei troppo presuntuosa - solo alla Commissione parlamentare d'inchiesta uscente. Credo, però, che quella Commissione abbia contribuito a costruire un altro alfabeto sulla violenza maschile contro le donne, che io mi ostino convintamente a chiamare così e a non chiamare violenza di genere per tante ragioni che ovviamente possono essere comprese.

Abbiamo costruito un sentire comune - lo dico con sincero apprezzamento - che credo possa testimoniare anche l'onestà intellettuale con la quale non solo io, ma l'intero Partito Democratico approccia la questione, con un sincero apprezzamento anche per le parole espresse dalla ministra Roccella. Non sono parole scontate, così come non era scontato il dibattito in quest'Aula. È troppo facile parlare della violenza maschile contro le donne facendo ancora solo riferimento a quanto dovrebbe essere indispensabile inasprire le pene e istituire nuove fattispecie di reato, dicendo che siamo stati bravi a fare tanti passi in avanti su questo fronte. Ricordiamo che dagli anni Ottanta, dal diritto d'onore arriviamo a oggi, alle misure di prevenzione, alla limitazione della libertà personale di un soggetto prima ancora di avviare la fase di accertamento delle indagini. Sono passati soltanto quarant'anni e c'è un abisso in termini di impostazione e di impianto giuridico. In questo abisso c'è un lavoro costante e certosino fatto sicuramente innanzitutto - lo voglio ricordare in premessa - dai movimenti femminili e femministi che fuori da queste Aule hanno sollecitato spesso la politica e le donne dentro le istituzioni - e oggi penso di poter dire le donne di tutte le forze politiche e finalmente gli uomini - a procedere a una chiara assunzione di responsabilità, affermando innanzitutto che la violenza maschile contro le donne non è più un'emergenza. Oggi ho sentito ripetere tante volte in quest'Aula - non si diceva soltanto quattro anni fa - che non è un'emergenza, ma è un fenomeno strutturale legato ai modelli sociali della nostra società; che non è un fatto privato, sebbene si consumi nelle mura domestiche nella stragrande maggioranza dei casi. È invece un fatto pubblico, che quindi interroga e inchioda la politica e le istituzioni all'assunzione di responsabilità, e non è un fatto da trattare come un fatto di cronaca, che oggi più nessuno si sognerebbe di dire che si è trattato di un

raptus, nessuno più si sognerebbe di dire che quell'uomo che ha ucciso ha avuto semplicemente un momento di cedimento. Perché è così importante questo? Quando discutiamo di quello che accade nella società e nel sentire comune, quello che succede nelle aule di giustizia e nelle aule di tribunale molto spesso è il portato di quello che succede fuori da quelle aule. Se oggi ancora troppe volte tante donne vengono ammazzate perché su quell'uomo non è stata fatta un'attenta valutazione del rischio e della sua pericolosità sociale, e quindi non gli è stato messo il braccialetto elettronico, non è vero - e questo per fortuna ormai è patrimonio comune - che non poteva essere messo quel braccialetto elettronico, come pure addirittura qualche magistrato in qualche circostanza ha detto, perché i braccialetti elettronici non sono disponibili. Il tema vero è che ancora troppe volte nelle aule di giustizia le donne non vengono credute, vengono giustificati i comportamenti degli uomini, si fa fatica a credere a un racconto e, quindi, si fa fatica a leggere la realtà esattamente per quello che è. *(Applausi)*.

È per questo che sono importanti le parole che abbiamo sentito oggi pronunciare in quest'Aula. Se posso dire, proprio nelle parole di questo dibattito trovo il senso, la profondità e l'utilità della istituzione di una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta alla quale abbiamo chiesto convintamente - tutto il Parlamento si esprimerà probabilmente in maniera favorevole in questo senso - di fare un ulteriore salto di qualità diventando bicamerale. L'esperienza che abbiamo fatto negli ultimi anni ci ha detto che questa Commissione - non sta a me dirlo, essendo la Presidente uscente - ha svolto sicuramente un lavoro importante e prezioso, ma che poteva essere fatto addirittura meglio - credo che questa sia l'eredità che consegniamo a chi viene - se fosse stata una Commissione bicamerale. Senato e Camera devono parlare con una voce sola. E, se questo accade, la voce diventa ancora più forte, più autorevole, più importante e quindi più ascoltata. È questo il salto di qualità.

Bisogna guardare con sobrietà anche al lavoro che è stato fatto.

Dico quindi che l'eredità che viene consegnata è sicuramente importante, ma bisogna anche dire che c'è ancora bisogno, perché certamente il fenomeno è strutturale, ma anche perché la Commissione parlamentare d'inchiesta, con 12 relazioni e una 13a finale, non ha esaurito il suo lavoro. Ci sono ancora relazioni che - secondo me - potevano e dovranno essere fatte meglio, andando più in profondità, perché il tempo è stato tiranno, soprattutto ovviamente vista la fine prematura della legislatura. Alcune relazioni necessitavano di un maggiore approfondimento: penso in modo particolare a come la violenza impatta sul Sistema sanitario e a come può essere aggredita di più e meglio in tutte le agenzie e le istituzioni formative.

A questo proposito apro una parentesi per ricordare che ci sono state linee guida importanti che hanno dato un indirizzo. Tuttavia, l'autonomia scolastica - ma l'autonomia degli stessi sistemi universitari - molto spesso in qualche modo impedisce il fatto che il Parlamento possa legiferare e imporre che all'interno delle scuole di ogni ordine e grado e delle università vengano svolti corsi che insegnino ciò di cui discutiamo oggi; o comunque insegnino innanzitutto agli uomini e alle donne ad avere rispetto per la differenza e ai ragazzi più giovani e a tutti quelli che saranno gli operatori di domani ad avere un corretto rapporto non solo nella gestione del sentimento che si prova per un'altra persona, ma molto spesso anche nella gestione della rabbia, delle emozioni e nel modo in cui si costruiscono rapporti sani in termini di relazione.

Io dico che queste relazioni, per esempio, avranno bisogno di un ulteriore approfondimento. Così come dico che ve ne sono alcune che andavano indagate di più: penso alle multidiscriminazioni, alla violenza sulle donne anziane, alla violenza sulle donne disabili e sulle donne immigrate.

Ci sono quindi aspetti che possono e devono ancora essere indagati. Ma mi preme soprattutto dire che - a mio avviso - la Commissione parlamentare d'inchiesta che verrà dovrà innanzitutto monitorare - e qui dialogo con il Governo - che il lavoro prezioso che è stato fatto non resti lettera morta. *(Applausi)*. Affermo questo perché le parole della ministra Roccella sono state coraggiose e importanti. Anzi, mi permetto di ringraziarla anche per l'apprezzamento che ha espresso per il lavoro fatto. Quando dico che i numeri e i nomi che non mi sentirete mai fare inchiodano la politica alle sue responsabilità, penso che la politica debba soprattutto passare oggi da una consapevolezza chiara e diffusa, e quindi, dalle parole ai fatti.

Come Commissione uscente abbiamo chiesto degli impegni: penso, per esempio, alla legge sulle statistiche, che ha bisogno dei suoi regolamenti attuativi e la Ministra, insieme al presidente Meloni, si è impegnata su questo in occasione di un primo confronto che abbiamo avuto e credo che questo sia fondamentale e prezioso.

C'è il tema però della formazione e della specializzazione di tutti gli operatori. A nome del Partito Democratico mi permetto di esprimere qualche perplessità, se pensiamo che il codice rosso si risolve soltanto con l'avocazione del grado superiore. Il tema - ripeto - è specializzare gli operatori, facendo in modo che chi affronta quel problema sia adeguatamente formato e specializzato. Ci vuole allora un investimento preciso della politica e ci vogliono anche risorse dedicate.

Allo stesso modo sarebbe importante un impegno sulla legge organica. Noi l'abbiamo chiesto e crediamo che sia un provvedimento che possa fare soltanto il Governo.

Penso che questi siano impegni che il Governo può assumere, così come quello di una grande e straordinaria campagna di sensibilizzazione, che non può essere fatta solo ed esclusivamente in occasione del 25 novembre.

Concludo dicendo al Governo che quello che ci preoccupa non è l'impegno sul tema della violenza, perché le parole sono condivise. Quello che ci preoccupa è una visione. Se infatti - come ha detto la ministra Roccella - è la sperequazione di potere causa ed effetto del tema della violenza, bisogna fare attenzione al fatto che questa sperequazione di potere fa i conti con scelte strategiche che mirano in qualche modo ad affermare la donna nella società (*Applausi*): Opzione donna, la valutazione che viene tolta dal contratto degli appalti sull'impatto di genere all'interno delle aziende, il congedo parentale e il quoziente familiare sono tutte scelte strategiche di cultura che raccontano l'idea di donna che abbiamo nella società. Quel ragionamento non è diverso e non è distante dal tema della violenza maschile contro le donne.

Attenzione a pensare di aggredire il tema della violenza facendo forse il salto di qualità nel passaggio dalla repressione alla prevenzione. Ma la prevenzione è un'idea di donna che abbiamo nella società (*Applausi*), perché solo così aggrediremo la sperequazione di potere esistente tra gli uomini e le donne, minando quindi alla radice il tema della violenza maschile contro le donne.

Ecco la sfida vera a cui - secondo me - siamo chiamati. In questo senso mi permetto di proporre di dare centralità alla voce di tutti quei movimenti di donne che ci hanno affiancato nel lavoro di questi anni, movimenti femminili e femministi e centri antiviolenza, che non fanno solo accoglienza e protezione delle donne, ma ci raccontano anche come la violenza maschile contro le donne deve essere letta, raccontata e contrastata. Impariamo da chi ogni giorno quelle donne le accoglie: questo significa sicuramente meno retorica, più fatti e più vicinanza effettiva a chi prova a contrastare la violenza, anche fuori da queste Aule. Mostriamo così il volto bello, serio e rigoroso della politica, che sta ascoltare, si sa mettere in discussione e sa fare un salto di qualità. (*Applausi*).

[CAMPIONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPIONE (*FdI*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sono passati poco più di due mesi da quando in quest'Aula abbiamo approvato all'unanimità l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di abbassare il tono della voce, per consentire di ascoltare l'intervento della collega.

CAMPIONE (*FdI*). Da quel momento un orologio inesorabile ha segnato, oltre al passare del tempo, anche il verificarsi di altri femminicidi e altre violenze, come ci dicono le pagine di cronaca di queste settimane. Non c'è più tempo, non possiamo più aspettare. Dobbiamo iniziare quanto prima ad analizzare in modo capillare tutti questi fenomeni di violenza, nessuno escluso. Il femminicidio è soltanto la punta dell'*iceberg*, mentre coperti dalla paura e dalla vergogna gli atti persecutori e i maltrattamenti si consumano quotidianamente nel silenzio. È compito delle legislature occuparsi non soltanto del fenomeno che si manifesta ed emerge, ma anche del fatto sommerso perché, soltanto una volta portate alla luce, le violenze si possono fermare. Occorre quindi squarciare questa cappa che tutto avvolge e tutto copre, quasi che ciò che non si vede non esista.

La donna maltrattata tace e sopporta, perché pensa in fondo di meritarsi quel maltrattamento e questo tabù la tiene prigioniera, prima ancora che del suo aguzzino, di se stessa. Bisogna distruggere questo pregiudizio e ciò si può fare attraverso l'educazione. Se è vero che gli uomini vanno educati al rispetto delle donne, è altrettanto vero che le donne vanno educate al rispetto di se stesse. La rivoluzione culturale che sempre auspichiamo, di cui sempre parliamo, si compie a piccoli passi e il primo di questi passi è comprendere che, prima di essere donne e uomini, siamo persone. Se partiamo da qui, non ci sarà più spazio per il sopruso e per la sopraffazione, ma si farà spazio alle differenze, alle peculiarità, alle attitudini, che lungi dall'essere annullate devono essere valorizzate, perché sono ricchezza.

Credo che dovremmo fare tutti questo lavoro, senza ideologia, perché non è una battaglia ideologica, ma è una battaglia di giustizia e di civiltà. Noi del Gruppo Fratelli d'Italia ne siamo convinti ed è per questo che voteremo a favore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Il senatore Lotito chiede che sia registrata la sua volontà di esprimere voto favorevole. La Presidenza ne prende atto.

Come già preannunciato, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,42, è ripresa alle ore 15,07).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Discussione e approvazione del documento:

(Doc. II, n. 1) PAITA ed altri. - Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura (Votazione qualificata ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento) (ore 15,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento II, n. 1.

Ricordo che, per l'approvazione delle modifiche al Regolamento, l'articolo 64, primo comma, della Costituzione e l'articolo 167, comma 5, del Regolamento prescrivono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Il senatore Liris svolge la relazione orale.

LIRIS (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la presente proposta di disposizione transitoria si intende far fronte al contingente problema di rappresentatività del Consiglio di Presidenza che, nella sua composizione, non vede rappresentati alcuni Gruppi parlamentari costituiti nella corrente legislatura.

La proposta di integrazione del Consiglio di Presidenza risponde, dunque, alle esigenze di ampliare, limitatamente alla XIX legislatura, la rappresentanza in seno ad un organo le cui funzioni sono di preminente importanza per la gestione del buon andamento dei lavori del Senato.

A tal fine, la disposizione transitoria che qui si propone prevede che il Consiglio di Presidenza, su richiesta di Gruppi parlamentari non rappresentati, deliberi l'integrazione del Consiglio stesso con ulteriori senatori segretari in misura non superiore a due. Inoltre, in ottemperanza al principio dell'equilibrio numerico tra componenti e Gruppi di maggioranza e di opposizione, si prevede che, qualora per effetto della suddetta delibera tale equilibrio risulti alterato a svantaggio dei Gruppi di maggioranza, debba procedersi alla elezione di un ulteriore segretario, necessariamente appartenente a un Gruppo di maggioranza.

In considerazione della natura transitoria della modificazione proposta e della sua finalità strettamente connessa alle esigenze di una compiuta rappresentatività in seno al Consiglio di Presidenza del Senato, nonché della sua ampia condivisione da parte delle diverse forze parlamentari, si auspica l'approvazione della proposta.

Quello che, però, vorrei rappresentare è quanto accaduto nella seduta della Giunta che ha affrontato questa tematica, laddove la maggioranza e il Presidente che ha coordinato i lavori hanno riconosciuto la necessità e la volontà di riconoscere spazi importanti di democrazia, in particolar modo alla

minoranza.

È una ulteriore dimostrazione di collaborazione e di una volontà, da parte della maggioranza e della Presidenza della Giunta, di voler assicurare le prerogative anche alla minoranza, laddove se ne è ravveduta la necessità. Pertanto, anche con soddisfazione e anche con un condiviso spirito di collaborazione, che ha unito maggioranza e minoranza, l'approvazione della misura del provvedimento all'unanimità è un segnale molto importante per il prosieguo dei lavori e anche per il clima dei lavori stessi, che potrà vedere quest'Aula compatta almeno per quanto riguarda le regole che ci stiamo dando ad inizio legislatura.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione del documento II, n. 1, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

[FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il provvedimento che andiamo a votare oggi riequilibra il Consiglio di Presidenza e costituisce un elemento di grande partecipazione alle istituzioni anche da parte delle minoranze.

Quello che vi auguro come forza politica è che in futuro non ci siano più quelli che vengono considerati i tagli alla politica. Quest'ultima deve funzionare in modo adeguato e con la partecipazione di tutti; non è un orpello far funzionare bene il Consiglio di Presidenza del Senato. Quindi, mi auguro che alla fine della prossima legislatura non si faccia una votazione populista nel ridurre il numero dei partecipanti solo per dimostrare che si sono tagliati i costi della politica.

La partecipazione è fondamentale per il buon funzionamento della democrazia, che a sua volta rende tutti migliori: i cittadini che devono decidere e noi, mettendoci nelle condizioni di far funzionare il sistema. (*Applausi*).

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, la modifica al Regolamento del Senato che andiamo ad approvare deve assicurare un'adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, e cioè deve fare in modo che i Gruppi costituiti a inizio legislatura abbiano almeno un rappresentante al Consiglio di Presidenza. Tra l'altro, sarà una modifica limitata alla XIX legislatura.

Quando si parla di rappresentanza, quando si parla di democrazia e di partecipazione, ovviamente Forza Italia non può che essere favorevole. (*Applausi*).

[NAVE](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (*M5S*). Signor Presidente, a nome del MoVimento 5 Stelle, nel perseguire principi di democrazia e partecipazione, con lo scopo unico di garantire la rappresentanza a tutti i Gruppi di minoranza, dichiaro voto favorevole alla modifica in esame. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, il Gruppo Partito Democratico è favorevole alla modifica del Regolamento con la quale colmiamo una lacuna creatasi con il voto del 19 ottobre, rendendo il Consiglio di Presidenza più rappresentativo e in grado di funzionare in modo migliore.

Queste sono le ragioni della nostra posizione favorevole. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Poiché per l'approvazione del testo occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, prima di procedere alla votazione finale del documento II, n. 1, dovremmo procedere, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, all'accertamento del numero dei presenti.

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, non avendo riscontro del numero legale, mi permetto di far notare che questa è una votazione importante su un documento che abbiamo in qualche modo costruito tutti assieme.

Se non erro, sono ancora in corso alcune Commissioni che stanno lavorando, e questo rende

probabilmente più difficile la presenza in Aula.

La pregherei di verificare se effettivamente hanno terminato i lavori per dare la possibilità a tutti i colleghi di partecipare al voto.

PRESIDENTE. Senatrice, voglio specificare che abbiamo dato ordine di sconvocare le sedute di Commissione. Quindi, al momento non ci sono Commissioni convocate. Ad ogni modo, procediamo all'accertamento del numero dei presenti.

MALAN (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdl). Signora Presidente, vorrei associarmi alla richiesta della collega Paita, specificando che semmai si tratta non di una verifica del numero legale, ma del numero dei presenti, che ove non ci fosse, non comporterebbe il venir meno del numero legale. Volevo chiarire questo punto per evitare le conseguenze di tale evenienza, che comporterebbe un ritardo. Può darsi che le sedute delle Commissioni si siano appena concluse e che alcuni colleghi stiano arrivando, infatti uno sta arrivando adesso. Forse una pausa di dieci minuti consentirebbe di votare con più tranquillità. Ad esempio, risulta che la 7a Commissione sia ancora al lavoro, quindi credo che una sospensione di circa dieci minuti sarebbe opportuna per dar modo a tutti i colleghi di partecipare.

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, confermo quello che sta dicendo il collega Malan, perché anche i nostri senatori in 7a Commissione ci stanno dicendo lo stesso e altri stanno arrivando. Se possibile, chiederei una sospensione di dieci minuti.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, vorrei solo associarmi, perché tutti prevedevamo un orario e ci stiamo affrettando in Aula. Essendo una votazione che prevede un *quorum*, se la facciamo tra dieci minuti non cambia niente.

PRESIDENTE. Vista la richiesta unanime, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,17 è ripresa alle ore 15,27).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Accertamento del numero dei presenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché per l'approvazione del testo occorre la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, prima di procedere alla votazione finale del documento II, n. 1, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

(Segue l'accertamento del numero dei presenti).

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, passiamo alla votazione del documento, che riequilibra il Consiglio di Presidenza, così come voluto dai Capigruppo, su proposta delle opposizioni.

Ripresa della discussione del documento II, n. 1 (ore 15,29)

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 167, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento II, n. 1, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Giunta per il Regolamento.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(All'unanimità). (Applausi). (v. Allegato B).*

Come preannunziato, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 18 con l'informativa del ministro della giustizia Nordio.

(La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 18,03).

Informativa urgente del Governo sul caso Cospito e conseguente discussione (ore 18,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa urgente del Governo sul caso Cospito».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione dieci minuti.

Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia, onorevole Nordio, che ringrazio per la presenza e per il rapido accoglimento della richiesta di venire a riferire al Senato sul caso Cospito.

NORDIO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio della vostra attenzione. In effetti, questa informativa è stata concordata oggi anche per essere simmetrica a quella che ho tenuto fino a mezz'ora fa alla Camera dei deputati. La relazione era stata programmata per informare il Parlamento, con i dovuti dati, essenzialmente tecnici e giuridici, della situazione legata al caso Cospito. Poi, in parte, ma solo in parte, soprattutto negli interventi che sono venuti dai colleghi della Camera, si è allargata, ma tengo a precisare che questa informativa era stata programmata perché era giusto e doveroso informare le Camere - e quindi questo onorevolissimo Senato - di una situazione che è abbastanza complessa dal punto di vista giuridico e umano e che ha sollevato tutta una serie di problematiche negli ultimi tempi, per le quali è bene una *reductio ad aequitatem*, cioè un ritorno all'ordine.

Allora, per il detenuto Cospito proviamo a partire da una situazione che potremmo definire duplice. Da un lato, Cospito è stato condannato, con una pena che è in esecuzione, a trent'anni di cumulo di reclusione, che sta scontando in regime di 41-*bis*. Per questa situazione il ministro della giustizia, presidente Cartabia, durante la precedente legislatura, chiese e ottenne l'applicazione dell'articolo 41-*bis*. La legge dispone che in questi casi l'onere della prova di dimostrare che esistono le condizioni per l'applicazione di questo regime estremamente severo incombe a chi la propone (*onus probandi incumbit ei qui dicit*), cioè in questo caso alla magistratura e poi al Ministro che la dispone.

Vi leggo brevemente l'aspetto più tecnico, tagliando il troppo e il vano. In quel caso, all'applicazione di questo regime detentivo speciale si è giunti a seguito di emergenze istruttorie dalle quali risulta che il detenuto, inserito al vertice dell'associazione con finalità di terrorismo, ha fornito positiva dimostrazione di essere perfettamente in grado di collegarsi con l'esterno, anche in costanza di detenzione intramuraria al regime ordinario, inviando documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarchico-insurrezionalista.

Con l'ordinanza del 1° dicembre 2022, il tribunale di sorveglianza di Roma (quindi la magistratura) ha rigettato il reclamo presentato dal detenuto contro il provvedimento di applicazione del 41-*bis* disposto dalla ministra Cartabia e ha confermato le motivazioni a supporto del mantenimento dello stesso regime. Il provvedimento del tribunale di sorveglianza, molto articolato e complesso, ha stabilito che il decreto ministeriale appare essere immune da qualsiasi censura e che quindi le limitazioni imposte appaiono conformi alla legge e idonee al risultato perseguito.

Contro questa ordinanza è stato proposto dal difensore del Cospito ricorso per Cassazione. L'udienza era stata fissata in aprile, ma, a seguito di una richiesta di anticipazione dell'udienza per varie ragioni (che riguardano anche la salute del detenuto), l'udienza è stata anticipata al 7 marzo. Questo percorso esula completamente da qualsiasi giudizio e da qualsiasi valutazione o addirittura possibilità di intervento della politica, del Ministero e del Governo, in ossequio al principio che tutti conosciamo dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. In questo settore è sovrana la decisione della Corte suprema di cassazione, tra poco più di un mese, ed eventualmente poi di quanto seguirà.

Il secondo aspetto invece della detenzione severa di Cospito riguarda una richiesta che è stata fatta nel gennaio di quest'anno, sempre dal difensore del detenuto, direttamente al Ministro, in base a una legge in parte diversa da quella che abbiamo citato prima, la quale devolve o devolverebbe al Ministro della giustizia la possibilità di modificare questo regime, seguendo una determinata procedura. Questo secondo aspetto, che è l'unico che ci interessa, perché è l'unico nel quale possa intervenire il Ministro della giustizia (nel primo, ripeto, è sovrana la magistratura), è quello di cui oggi si discute. L'aspetto più controverso di questo articolo di legge riguarda tuttavia l'intervento di altre magistrature nell'ambito di questa procedura.

Mi spiego: se è vero che la decisione finale spetta al Ministro, è altrettanto vero che, secondo questa legge, occorre ottenere preventivamente il parere della magistratura, sia della Direzione nazionale antimafia sia del magistrato di sorveglianza e, se del caso, del magistrato di cognizione.

Noi abbiamo ricevuto proprio due giorni fa una richiesta ufficiale del procuratore generale della corte d'appello di Torino, che vi leggo in parte (anche qui, sottraggo il troppo ed il vano). Egli scrive che la vicenda riguarda Cospito «attualmente detenuto nella casa di Sassari, nei cui confronti è in atto, per decreto del Ministro della giustizia, la misura di cui all'articolo 41-*bis*»; poi così prosegue: «Il mio

ufficio - questa è la parte importante - da me personalmente rappresentato, sia nella fase esecutiva sia in quella di cognizione, ha in questa fase il duplice ruolo di pubblico ministero per l'esecuzione e di pubblico ministero presso il giudice precedente».

Cosa vuol dire? Il procuratore generale di Torino, in questo momento, riveste un duplice ruolo: è il pubblico ministero presso la fase esecutiva dell'espiazione della pena del Cospito e, nello stesso tempo, però, è il pubblico ministero presso il giudice di cognizione, in quanto Cospito ha pendente un procedimento che lo vedeva imputato per il reato di strage, ma di strage secondo l'articolo 477 del codice penale, per il quale era stato condannato a vent'anni di reclusione.

In realtà, il procuratore generale, sempre lui, ha fatto ricorso per Cassazione, chiedendo che questa sentenza venisse cassata o comunque venisse chiesto un rinvio, perché secondo lui era configurabile il reato di strage secondo l'articolo 285 del codice penale. So che sto entrando in argomenti molto tecnici, ma questo è quello di cui vi devo informare.

Il reato di strage di cui all'articolo 285 è abbastanza strano, per quanto riguarda la dicotomia tra la rubrica e il contenuto della norma, in quanto si tratta di una strage senza vittime. Il reato di strage di cui all'articolo 285 non contempla la necessità che vi siano morti. È un reato a consumazione anticipata, di pericolo presunto: lasciando stare tutte le definizioni che ha dato la dottrina, è però punito con l'ergastolo.

La Corte di cassazione, dando ragione al procuratore generale della corte d'appello di Torino, ha richiesto un secondo giudizio, perché, secondo la Cassazione, questi reati commessi da Cospito rientravano nella strage di cui all'articolo 285, cioè in quella punita con l'ergastolo. Questo processo, peraltro, è stato sospeso perché il giudice ha ritenuto di rimettere la questione davanti alla Corte costituzionale.

Quindi, il pubblico ministero di Torino, in questo momento, è, come dice lui giustamente, giudice della fase esecutiva della pena in cui si trova Cospito e giudice della fase di cognizione derivante dal giudizio di rinvio dopo la sentenza della Corte di cassazione. Mi scuso ancora una volta per la prolissa esposizione preliminare, ma era doverosa.

In questa duplice veste - questo è l'aspetto più importante - il pubblico ministero, il procuratore generale di Torino, chiede di essere sentito da questo Ministro, nel senso di poter inviare il proprio parere sul mantenimento o meno dell'applicazione dell'articolo 41-*bis* nei confronti di Cospito. Leggo, perché così siamo più tranquilli: «La questione che mi ha determinato a rivolgermi a lei, signor Ministro, riguarda la possibilità o meno che io sia chiamato ad esprimere un parere in ordine a tale richiesta» - cioè alla revoca del 41-*bis* - «che mira alla revoca della misura, peraltro a distanza di poco tempo dal rigetto del reclamo proposto dal difensore dell'imputato e condannato avverso il provvedimento di applicazione da parte del tribunale di sorveglianza di Roma, su parere conforme della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».

Con un'argomentazione molto ricca - che peraltro vi risparmio - il procuratore generale di Torino chiede, quindi, di poter inviare il suo parere nella sua duplice veste di pm dell'esecuzione e della fase cognitiva.

Abbiamo ritenuto che questa richiesta fosse fondata proprio sulla base dell'argomentazione del procuratore generale di Torino, che poi è colui che ha seguito tutti i processi di Cospito, quindi, come recita lo stesso, è colui che conosce meglio di tutti la vicenda. Incidentalmente dirò che il collega - lo chiamo collega perché mi sento sempre un magistrato, e saluto il procuratore generale di Torino - è persona molto stimata, ma soprattutto ha ricevuto di recente una busta con un proiettile come minaccia, quindi a lui va tutta la nostra solidarietà di politici e di magistrati. (*Applausi*).

Abbiamo risposto *in die*, come si dice, subito, al procuratore generale, accedendo alla sua richiesta, chiedendogli di inviarci nel più breve tempo possibile questo suo parere. Speravamo che lo facesse entro oggi, ancora prima che fosse fissata la seduta pomeridiana davanti a questo onorevolissimo Senato, ma che almeno arrivasse alle Camere; stamattina ha telefonato dicendo che, proprio per la complessità del parere che sta elaborando, non sarebbe arrivato prima di domani.

Nel frattempo, abbiamo ricevuto anche il parere della Direzione nazionale antimafia, ma, anche per rispetto nei confronti del procuratore generale di Torino, ritengo che i due pareri possano e debbano

essere esaminati congiuntamente.

Per queste ragioni il Ministro della giustizia, in questo momento, non è in grado e non ha alcuna intenzione di esprimere una decisione, se prima non ha studiato profondamente i pareri che arrivano da queste autorevolissime magistrature.

Questo per quanto riguarda la situazione del 41-*bis* di Cospito; situazione alla quale si è aggiunta la questione della salute.

Fino a qualche giorno Cospito è stato ospite - si fa per dire - della ASL di Sassari, sempre nell'ambito di un regime di 41-*bis*, e le sue condizioni, il 30 gennaio 2023, sono state descritte come condizioni di salute psicofisica discrete e stazionarie. Tuttavia, una lieve alterazione elettrolitica - vi risparmio anche in questo caso l'aspetto medico - ci ha suggerito di trasferire il detenuto nella migliore in assoluto struttura italiana che coniugasse la sicurezza, sempre nell'ambito del 41-*bis*, con la tutela della salute.

Ripetiamo sempre che, impregiudicata la certezza della pena e impregiudicata la sussistenza del 41-*bis*, la salute del detenuto, quale che sia il reato per il quale sconta la pena, è per noi un interesse primario, per ragioni etiche, giuridiche e costituzionali. Quindi, nello stesso giorno in cui è arrivata la comunicazione, peraltro non necessariamente vincolante, della struttura sanitaria di Sassari, abbiamo provveduto al trasferimento del detenuto nel carcere di Opera a Milano. Qui, ripeto, in regime - e lo sottolineo - di 41-*bis*, è assistito e monitorato continuamente con la massima assistenza possibile, nella migliore struttura sanitaria carceraria italiana.

Detto questo, va aggiunto che, sempre nell'ambito del 41-*bis*, la determinazione del Governo - che in questo momento rappresento - è in generale di mantenerlo e di non modificare minimamente la normativa che lo riguarda. Lo dico per chiarezza assoluta: il 41-*bis* non si tocca. (*Applausi*). Come ho dichiarato prima alla Camera, si può legittimamente discutere se sia giusto o no applicare questa norma per un certo tipo di reato piuttosto che per un altro; ma, nel momento in cui la norma esiste, la legge è uguale per tutti. Quindi non si può fare la differenza tra un 41-*bis* applicato a un terrorista anarchico rispetto a un 41-*bis* applicato a un mafioso o a un camorrista. (*Applausi*). Una volta che la legge viene applicata - e in questo caso è stata applicata su richiesta e per disposizione della magistratura - ho detto prima che non esistono 41-*bis* di serie A e di serie B: la legge è uguale per tutti, quindi la disciplina che regola questo istituto - sul quale, ripeto, si può benissimo aprire una discussione quando si vuole - deve essere omogenea.

Per quanto riguarda l'epilogo di questa vicenda, che si dovrebbe concludere qui per quanto riguarda la situazione su cui oggi il sottoscritto doveva riferire, cioè lo stato di Cospito, aggiungo che la situazione è stata anche aggravata, da un punto di vista generale, dall'ondata di violenze e di attentati che hanno fatto seguito a tale situazione. Lo Stato, infatti, non può minimamente dare un segno di debolezza di fronte a qualsiasi forma di intimidazione. (*Applausi*). La sola prospettiva, anche fallace, la sola immaginazione che lo Stato possa cedere al ricatto o alle pressioni che possono esercitarsi in varie forme per modificare le situazioni garantite e definite dalla magistratura sarebbe un'offesa non solo allo Stato di diritto, ma alla stessa sopravvivenza dello Stato. (*Applausi*). Questo perché, se accedessimo al principio che per un caso specifico la *pietas* prevale sul diritto, ci troveremmo un domani di fronte a tante altre situazioni analoghe che dovremmo affrontare. (*Applausi*). Se accedessimo al principio che lo stato di salute precario, anche determinato da chi lo subisce, dovesse essere una fonte di decisione di modifica del 41-*bis*, un domani ci troveremmo davanti a tutta una serie di scioperi della fame di centinaia di mafiosi reclusi per i quali non potremmo tenere un comportamento diverso. (*Applausi. Brusio*).

PRESIDENTE. Pregherei di lasciar parlare il Ministro senza disturbo.

NORDIO, *ministro della giustizia*. È inutile nasconderci che questo dibattito, che doveva, dovrebbe e deve essere concentrato solo sul motivo per il quale era stato chiesto - e da me sollecitamente accettato - di venire il più presto possibile a riferire del caso Cospito, ha avuto una sorta di coda che si è realizzata ieri. Anche a tale proposito bisogna essere chiari. La richiesta iniziale di vari Gruppi sulla situazione di Cospito è stata in un certo senso affiancata - soprattutto adesso, provenendo dalla Camera - da osservazioni che riguardano quanto è avvenuto ieri proprio alla Camera. Sono state citate informazioni che attengono a circostanze avvenute nel regime detentivo speciale di cui al 41-*bis*.

È bene premettere che, in linea di principio, tutti gli atti riferibili ai detenuti in regime di 41-*bis* sono per loro natura sensibili, ragion per cui, ai fini della loro ostensione, occorre una preventiva verifica e valutazione del loro contenuto. A partire da questo dato esiste però una pluralità di aspetti che meritano doverosi approfondimenti. Questo Ministro già da ieri sera (forse avrete letto il bollettino che abbiamo emesso a tarda sera) ha disposto su questo degli accertamenti interni: bisogna comprendere di che tipo di atti si tratti; dobbiamo comprendere quale livello di segretezza abbiano, se e chi potesse averne conoscenza, se il destinatario potesse a sua volta divulgarli o condividerli con terzi. Come ho detto, nella giornata di ieri ho chiesto al mio capo di Gabinetto di ricostruire quanto è accaduto. Questi quesiti attengono a una materia che è molto complessa, delicata e suscettibile per alcuni aspetti di diverse interpretazioni. Va da sé che questo Ministro, appena esaurita questa istruttoria, è più che disponibile, anzi doverosamente si presenterà (quando sarà chiamato) nelle sedi opportune e ovviamente anche in questa.

Aggiungo, ma solo per tuziorismo, come diciamo nel gergo giuridico, che a questo si è aggiunta anche la notizia che la procura di Roma avrebbe aperto un'indagine su questo presunto reato. Noi non ci pareremo dietro la magistratura di Roma; non troveremo l'alibi dell'esistenza di questa eventuale inchiesta - se ci sarà - per dire che ce ne laviamo le mani e risponderemo soltanto all'esito di quell'inchiesta della procura; tuttavia vi sono dei limiti anche in questo caso procedurali che vanno rispettati e anche questa è una ragione per cui cerchiamo di capire quali saranno i limiti entro i quali risponderemo, quando avremo terminato quest'istruttoria, alle Camere e dove ci sarà richiesto di rispondere. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione sull'informativa urgente del Governo.

È iscritto a parlare il senatore De Poli. Ne ha facoltà.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per la puntuale ricognizione dei fatti e soprattutto per gli elementi di chiarezza sulla vicenda che, come ha chiarito il Guardasigilli, è per sua natura molto complessa.

Prima di iniziare questo breve intervento, vorrei però esprimere piena solidarietà al giornalista Stefano Fumagalli e alla *troupe* del Tg2 che ieri sera di fronte al carcere di Opera sono stati aggrediti. Io credo che la libertà di stampa non possa e non debba essere messa in discussione.

Oggi in Aula affrontiamo la vicenda di Alfredo Cospito, condannato per avere gambizzato una persona nel 2012 e di avere compiuto un attentato contro la scuola dei Carabinieri di Cuneo nel 2006. Partiamo dai fatti. Cospito, che è in sciopero della fame da 105 giorni come forma di protesta contro il regime del 41-*bis*, è stato trasferito nel carcere di Opera, come il Ministro ci ha ricordato qualche minuto fa. Pur mantenendo il regime del 41-*bis*, è stato assicurato un principio che per la nostra democrazia è fondamentale: la massima tutela della salute. Su questo principio il Governo ha dimostrato coerenza e responsabilità ed è essenziale garantire le condizioni di salute del detenuto. Proprio per questo motivo, essendo venuto meno un parametro sanitario, nello stesso identico giorno in cui è arrivata la comunicazione dal carcere di Sassari, il Ministro ha disposto immediatamente il trasferimento nella struttura di Opera, dove il detenuto è monitorato con tutte le attenzioni necessarie, particolarmente dal punto di vista sanitario. Da inizio dicembre, purtroppo, stiamo assistendo invece ad atti di vandalismo perpetrati da esponenti di sedicenti gruppi anarchici che pretenderebbero l'attenuazione della detenzione carceraria di Cospito. Ora voglio essere molto chiaro e su questo ritengo dovrebbe esserci una totale unità di intenti, a prescindere dallo schieramento politico, da parte di tutti noi e dal caso specifico: lo Stato non solo non deve avere nessun cedimento o fare alcuna concessione, ma non può nemmeno dare il minimo segnale di cedimento a coloro che praticano la violenza. Se lo facesse, verrebbe compromessa la credibilità del nostro sistema giudiziario, verrebbe meno lo stesso concetto, ricordato da lei prima, dello Stato di diritto: la legge è uguale per tutti. (*Applausi*). Lo Stato di diritto si fonda per antonomasia sul principio dell'astrattezza e della generalità delle norme. Ha ragione, Ministro: apriremmo una diga che non riusciremmo più a chiudere. Lo stato di salute del detenuto va salvaguardato a prescindere e questo lo Stato lo sta già facendo. Questa linea di fermezza rispettosa della certezza del diritto non può che ricevere il nostro applauso.

Inoltre, faccio presente che, come lei ha ricordato, i legali di Cospito hanno avviato i percorsi giuridici

per impugnare o chiedere la revisione di una situazione che considerano iniqua. La decisione spetta solo, giustamente, all'autorità giudiziaria a cui la nostra stessa Costituzione garantisce completa indipendenza e autonomia e a cui noi esprimiamo massima fiducia.

Cari colleghi, la politica è chiamata non ad essere spettatrice passiva, ma rispettosa del lavoro della magistratura. Non a caso, come lei ha evidenziato bene, signor Ministro, anche nel procedimento che le consentirebbe di revocare la misura del carcere duro, è comunque prevista l'acquisizione dei pareri degli organi della magistratura. È un passaggio, questo, per noi centrale. Di fronte agli attacchi ai palazzi delle diplomazie da parte di sedicenti anarchici, noi siamo convinti che da quest'Aula oggi debba levarsi un messaggio di unità da parte di tutte le forze politiche. Non possiamo abbassare la guardia nei confronti di criminalità organizzata e terrorismo, così come non possiamo minimamente strumentalizzare il dibattito politico screditando il nostro sistema giudiziario e detentivo. Questo per noi vuol dire garantismo.

Per questo motivo, come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-UDC-MAIE, valutiamo positivamente l'intervento del ministro Nordio sulla vicenda Cospito. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Signor Ministro, la sua informativa mi è parsa sinceramente non solo imbarazzante, ma anche imbarazzata. *(Applausi)*. Lei non è stato in grado di informare il Parlamento, ha solo elencato una serie di fatti che conoscevamo già (bastava leggere i quotidiani in questi giorni).

Avete trasformato una vicenda che si sarebbe potuta facilmente risolvere se affrontata con tempestività e se affrontata con ragionevolezza in un dramma umano e politico senza che ce ne fosse alcun bisogno. Non saremmo arrivati a questo punto se il Governo si fosse mosso per tempo. Io stesso, Ministro, avevo segnalato il problema il 3 novembre scorso, tre mesi fa, con un'interrogazione parlamentare alla quale lei non ha dato risposta per settimane; di risposte concrete, se non quella burocratica che a un certo punto è arrivata, non ne sono arrivate nemmeno in seguito, quando pure la gravità della situazione era del tutto evidente. Il Governo non ha mosso un dito; persino il trasferimento di Cospito da un carcere che non era attrezzato per prestare le cure adeguate è arrivato con immenso e inspiegabile ritardo. Soltanto un inaccettabile scarico di responsabilità, peraltro infondato, perché il Governo avrebbe potuto e dovuto intervenire e aveva gli strumenti anche normativi per farlo.

Non so se questa responsabilità è una vera e propria disfatta da attribuire ad imperizia o a inettitudine, oppure a quella paura di apparire deboli, che denota però sempre massima debolezza. Quale che sia l'origine, è stato fatto un danno vero, che non coinvolge soltanto il Governo e la maggioranza, ma coinvolge lo Stato e le sue istituzioni, che rischiano, a questo punto, di apparire ciniche e inumane agli occhi di un pezzo della popolazione, oppure cedevoli e remissive agli occhi di un'altra parte del Paese.

Signor Ministro, credo che ora la prima e assoluta urgenza per tutti sia impedire che questa vicenda arrivi alle estreme conseguenze e che il dramma degeneri in tragedia. Devo dirle che certamente non aiutano tutti coloro che, in questi giorni, si sono adoperati per trasformare lo sciopero della fame di Cospito addirittura in una sorta di riedizione del sequestro Moro, chiamando in causa, senza alcun fondamento, la fermezza e l'impossibilità dello Stato di trattare con chi minaccia. Non aiuta nemmeno - diciamo così, per usare davvero un eufemismo - la fredda intenzione provocatoria di chi, come ieri alla Camera dei deputati il deputato Donzelli, con metodo che non ho nessun imbarazzo a definire squadrista *(Applausi. Commenti)*, non ha esitato a lanciare accuse grottesche e a diffondere informazioni riservate, di cui egli stesso non avrebbe dovuto essere in possesso. Su questo non spenderò molte parole, anche perché ho ascoltato il dibattito alla Camera dei deputati e condivido molti degli interventi che lì sono stati fatti dall'opposizione, se non che, dal mio punto di vista, è del tutto evidente che chi si comporta con questo cinismo, questa leggerezza e questa inadeguatezza non può ricoprire un ruolo delicato come la vice presidenza del Copasir *(Applausi)*. Allo stesso modo ritengo che non possa restare nemmeno per un minuto in più come sottosegretario per la giustizia il deputato Delmastro Delle Vedove, che ha passato all'onorevole Donzelli le informazioni riservate perché le utilizzasse contro l'opposizione e contro quei parlamentari del Partito Democratico che hanno effettuato la visita nel carcere, nel pieno esercizio delle loro prerogative parlamentari. *(Applausi)*. Il loro è un dovere, signor Ministro, più che un diritto. Non solo li ringrazio, ma aggiungo

anche che, nelle prossime ore, lo farà anche il nostro Gruppo parlamentare.

Signor Ministro, vorrei farle notare, anche se immagino che lei lo sappia benissimo, che solo negli Stati autoritari si attribuiscono ai parlamentari che ispezionano un carcere le responsabilità di chi in quel carcere è detenuto. (*Applausi*). Sa dove è successo? È successo nella Turchia di Erdogan, dove hanno arrestato i deputati che andavano a vedere le condizioni di detenzione dei detenuti curdi. Succede per l'appunto negli Stati autoritari e non in quelli democratici. Lei, signor Ministro, questo lo sa meglio di me e in realtà lo ha anche ammesso nel suo intervento: spero davvero che questa consapevolezza la porti perlomeno a riconsiderare le deleghe del suo Sottosegretario.

Inoltre vorrei dirle - l'ho accennato prima - che considero davvero dissennata l'evocazione di precedenti storici, che peraltro sono profondamente incisi nella memoria del nostro Paese: dissennata, controproducente e anche infondata. Credo che non sia lecito e non sia possibile alcun paragone tra la situazione di oggi e quella degli anni passati, gli anni del terrorismo, quando lo Stato - allora sì - era davvero oggetto di un attacco criminale, sanguinoso e continuo. Non c'è nessuna somiglianza, nemmeno la più vaga, tra quelle organizzazioni terroristiche, quelle organizzazioni criminali e una galassia anarchica, che certamente è del tutto evidente che condanniamo, ma che è destrutturata, non piramidale e quindi evidentemente non è certo nelle condizioni di poter creare gli stessi pericoli di un tempo. (*Commenti*).

In ogni caso, signor Ministro, lo Stato non deve decidere se trattare o meno, perché non c'è nessuna trattativa possibile e non c'è nessuno con cui trattare. Lo Stato deve decidere se rispondere ai valori sui quali ha giurato, se rispettare cioè le proprie leggi, oppure ignorarle, nel nome per l'appunto di una stolta inflessibilità. Il Governo deve verificare se il trattamento di Cospito in questo caso, ma di qualunque altro detenuto, sia coerente con le regole dello Stato di diritto, oppure se è una misura spropositata. L'ha spiegato stamattina Gherardo Colombo, codice e Costituzione alla mano, come la prevalenza della salute e della difesa della vita non è un'opzione, ma è ciò che la legge dispone senza limiti e senza condizioni, a maggior ragione peraltro quando appare fortemente discutibile la stessa decisione di applicare il 41-*bis* in assenza delle cosiddette possibili comunicazioni segrete tra il detenuto e l'esterno, visto che - come sappiamo tutti ormai - la corrispondenza di Cospito era pubblica, con le riviste anarchiche, e bastava la censura della sua posta probabilmente, se questo era il principale dei problemi, visto che era detenuto in alta sorveglianza e non certo in libertà.

Sospendere l'applicazione del 41-*bis* a Cospito non è affatto cedere a un ricatto. Mantenere quel regime, anche contro la legge, per paura di non apparire abbastanza rigidi, proprio quello invece significa cedere ad un ricatto, seppure non formalizzato. Lo Stato deve decidere sulla base di considerazioni non genericamente umanitarie, ma di rispetto sostanziale dei valori di questa Repubblica e della sua Costituzione, ma deve decidere anche - me lo lasci dire - sulla base dell'intelligenza politica, perché credo che nessuno possa onestamente ritenere che la conclusione tragica di questa vicenda, gestita davvero nella maniera peggiore possibile, agevoli la difesa dell'ordine pubblico. Sappiamo perfettamente che la realtà non è questa, di questo si tratta e di questo stiamo discutendo anche stasera; non del mantenimento o della soppressione del 41-*bis*.

Naturalmente so che questo fa parte delle motivazioni dello sciopero della fame di Cospito. Io stesso ritengo anche, per aver fatto parte nella penultima legislatura, la XVII, della Commissione diritti umani di questo Senato, che sarebbe utile aprire una riflessione seria sull'articolo 41-*bis*, sulle necessità e anche sulle criticità, ma non di questo si sta parlando adesso. Anzi, credo che questa riflessione, che pure penso prima o poi vada fatta, debba essere svincolata del tutto dal caso specifico di Alfredo Cospito.

Infine, non credo che si possa tacere su questo clima di lacerazione e di spaccatura che si sta cercando di creare a bella posta. Quello che dovrebbe essere un civile dibattito sul modo migliore di affrontare una specifica situazione delicata viene fatto passare per scontro tra complici della mafia o del terrorismo e difensori dello Stato. Questo è del tutto inaccettabile (*Applausi*), non solo perché si tratta di una bugia grossolana e offensiva, ma anche e soprattutto perché da un dibattito politico ridotto a calunnia non può venire niente di buono per nessuno e soprattutto non può venire niente di buono per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, come Gruppo per le Autonomie la ringraziamo, signor Ministro, per essere venuto subito in Parlamento a riferire sul caso Cospito e la ringraziamo per l'articolata ricostruzione della vicenda giudiziale che ha offerto a quest'Aula, ma al contempo non possiamo dirci soddisfatti di ciò che ci ha detto in merito a ciò che ne è conseguito e a ciò che si è verificato ieri nel dibattito alla Camera.

Signor Ministro, lei prima ancora che uomo della politica è uomo di legge; lo dimostra la capacità con la quale ha saputo esporre tutti i fatti della vicenda giudiziaria, come ha saputo far comprendere a ciascuno di noi cosa è successo e perché Cospito è stato ristretto al regime del 41-*bis*. Per questo lei comprenderà come si renda necessario sgombrare immediatamente il campo, in questo dibattito politico, che è pubblico e che interessa chi ci ascolta, da ogni facile equivoco, cioè non spetta al Parlamento entrare nel merito delle decisioni che spettano all'autorità giudiziaria, come lei ha detto fin troppo chiaramente. Crediamo fortemente nella separazione dei poteri, primo baluardo dello Stato democratico e saldo principio della nostra Costituzione. Per questo le decisioni in merito all'applicazione del regime più severo di carcerazione non spettano a noi. E, se tali decisioni sono state assunte a seguito della riformulazione del capo di imputazione e della conseguente condanna in Cassazione, queste devono essere rispettate da noi, come Parlamento e come cittadini. Ma al tempo stesso siamo anche certi che ogni novità sarà dettata solo da una valutazione di ordine giuridico, come conviene e si attiene a uno Stato di diritto.

Questa premessa era necessaria per ribadire che in alcun modo sul piatto della bilancia di questo dibattito possono finire elementi di altro tipo. E questo vale sia per lo sciopero della fame, sia per qualsiasi decisione che verrà assunta a tutela delle condizioni del detenuto. Ma questo vale, a maggior ragione, anche per le minacce e per le intimidazioni che provengono dalla galassia anarco-insurrezionalista rispetto alla decisione di confermare il regime del 41-*bis*. Le sue parole sulla conferma del 41-*bis*, sulla sua applicazione e sulla fermezza dello Stato e delle sue istituzioni in merito a tale regime ci confortano; in questo siamo assolutamente in linea con lei e con quanto ha detto prima. La vicenda Cospito non può trasformarsi ovviamente in un caso politico e guai se qualcuno, in un verso o in un altro, la intendesse in questo senso. Ma, con la stessa forza con cui crediamo nella funzione del potere giudiziario, crediamo, rivendichiamo e difendiamo le prerogative del Parlamento e dei parlamentari. Le dichiarazioni rese ieri dall'onorevole Donzelli sono molto gravi, per diverse ragioni. La prima è che nessuno, che si tratti di un parlamentare o di un semplice cittadino, può censurare un parlamentare nell'esercizio delle sue prerogative e delle sue funzioni. (*Applausi*). In questo, signor Ministro, la visita nelle carceri, la visita ai detenuti per l'accertamento delle loro condizioni di vita e di salute non sono soltanto una funzione, ma sono prima di tutto un dovere di ogni parlamentare. L'onorevole Donzelli non ha mancato di rispetto solo alle opposizioni; ha mancato di rispetto all'intero Parlamento. (*Applausi*). Questa offesa è stata aggravata dal volgare e irricevibile accostamento tra i parlamentari andati in visita in carcere al fenomeno della mafia e del terrorismo. (*Applausi*).

Tanto già basterebbe a censurare le sue parole, se non fosse che al peggio purtroppo non c'è fine. L'onorevole Donzelli, Vice Presidente del Copasir, ha alimentato un inaccettabile accostamento. E lo dico da siciliana, prima ancora che da parlamentare e da avvocato; lo dico con tutta l'indignazione che questo caso mi ha suscitato. Un accostamento inaccettabile tra l'esercizio delle funzioni parlamentari e la lotta, ad opera di elementi anarchici e personaggi mafiosi, al regime carcerario del 41-*bis*.

Per fare questo accostamento, per creare questa confusione e questa suggestione in chi ha ascoltato il suo intervento, si è avvalso di un rapporto che riferiva in merito ad alcune intercettazioni ambientali tra Cospito e detenuti condannati per mafia e ristretti anch'essi al regime del 41-*bis*. Le ammissioni successive del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che poi si scopre essere pure coinquilino dell'onorevole Donzelli, sul fatto che sia stato lui stesso a rivelargliele getta una pesante ombra sull'adeguatezza di entrambi a ricoprire i delicati incarichi di Sottosegretario e di Vice Presidente del Copasir. (*Applausi*). Le conseguenze di questa latitanza del senso delle istituzioni e del rispettivo ruolo istituzionale sono semplicemente catastrofiche.

Signor Ministro, io me lo chiedo e glielo chiedo: c'è consapevolezza che in questo modo si è probabilmente bruciato un filone investigativo? (*Applausi*) Che si è messo a repentaglio il lavoro di intercettazione preventiva delle conversazioni di detenuti ad alto indice di sorveglianza, che viene condotta generalmente dagli agenti del gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria? Con quale spirito un qualsiasi funzionario dei nostri Servizi condividerà le informazioni coperte dal segreto nelle audizioni al Copasir, se poi sa o è venuto a conoscenza o con rammarico ha dovuto apprendere che il Vice Presidente del Copasir è stato pronto a farne materia di chiacchiera e arma di intimidazione politica agli avversari? (*Applausi*).

Signor Ministro, noi ci auguriamo che le iniziative da lei annunciate sull'accertamento dei fatti portino a un riscontro concreto, in tempi rapidi. Ma pensiamo che in un Paese serio le dimissioni di persone che hanno dimostrato di non saper maneggiare informazioni sensibili sarebbero già sul tavolo. (*Applausi*). Qui infatti il tema vero non è l'ubriacatura da potere, come ha scritto qualcuno, o uno sgangherato tentativo di distrarre l'attenzione dai magri risultati dei primi cento giorni di governo. Una vicenda di enorme delicatezza, che avrebbe dovuto richiamare le istituzioni e i suoi rappresentanti ad un profilo austero, anche sulla comunicazione delle decisioni assunte, è stata maneggiata con grande spregio delle istituzioni parlamentari e deplorabile incuria del lavoro svolto dalle Forze dell'ordine e da tutti coloro che operano per garantire la sicurezza dello Stato. (*Applausi*).

In conclusione, signor Ministro, ci sia consentito aggiungere che anche questa vicenda dimostra ancora una volta lo stato di dissociazione esistente tra chi governa e se ne sta chiuso nei palazzi dorati e i cittadini italiani, stretti nella morsa di una crisi economica sempre più forte, con un Meridione che diviene sempre di più attacco di scelte politiche improntate alla disuguaglianza e alla cinica sottrazione di risorse.

I cittadini attendono risposte alle domande fondamentali della nostra vita quotidiana: sul lavoro, sull'occupazione, sulla retribuzione, sulla pensione, sulla scuola, sulla giustizia, sulla sanità, sulla salute. Invece, si trovano costretti a assistere a scomposte dichiarazioni del Vice Presidente del Copasir che divulga informazioni riservate per attaccare gli avversari politici.

Anche per questo, signor Ministro, non ce ne voglia, ma una parola da parte della Presidente del Consiglio sarebbe stata gradita. (*Applausi*). A meno che la Presidente - e lo dico con rammarico - non voglia che il suo silenzio lo si debba interpretare come un assenso a quanto accaduto. Ma su questo davvero speriamo di sbagliarci. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signor Ministro della giustizia, onorevoli colleghi, noi abbiamo apprezzato il tono civile ed istituzionale che il signor Ministro ha portato in quest'Aula, le parole che ha detto e potrei dire, con un sorriso, anche le parole che non ha detto, che non ha voluto dire, che non ha potuto dire.

Effettivamente, questa vicenda è surreale. Non è la prima vicenda surreale di questo inizio di legislatura. Sembriamo specializzati nell'inseguire gli argomenti che i media o i *social* ci indicano. Siamo partiti con il *rave party*; poi ci siamo dedicati per un mesetto al Pos, peraltro senza alcun atto formale su questo; ci siamo buttati per una decina di giorni sui cinghiali e poi siamo tornati sul MES.

Avevamo l'occasione finalmente di festeggiare un grande risultato: la cattura di Matteo Messina Denaro, che è un grande risultato dello Stato, delle istituzioni, di tutti noi insieme. (*Applausi*). Questo clima, però, ieri è stato rotto, proprio sul voto unanime sulla Commissione antimafia, da un intervento sguaiato e del tutto fuori luogo dell'onorevole Donzelli.

Tuttavia, questo pone un tema politico, che affronterò nel finale. Prima faccio tre brevissime considerazioni. La prima: il ministro Nordio oggi è stato bravo nel ribadire e spiegare che il cardine della democrazia liberale è il principio della separazione dei poteri. Io sono tra quelli che in questa Aula è venuto a dire che i magistrati non potevano invadere il terreno della politica laddove si permettevano di decidere le forme organizzative della medesima.

Allo stesso modo, sento il dovere di dire che sul destino di un detenuto, che è passato da tutti i gradi di giudizio, non in tutti i processi, ma che è comunque affidato alla giustizia italiana, il Parlamento non ha un compito di decisione *uti singuli*: come se noi potessimo intervenire sul singolo caso perché presi

dal richiamo mediatico per cui ciascuno, in questo gigantesco bar dello sport che è diventato la politica, deve dire tutto su tutto.

Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, spiegava che il cardine della democrazia liberale è proprio la separazione dei poteri. Allora, i parlamentari fanno i parlamentari, fanno le leggi e rispettano i magistrati, alcuni dei quali sono anche oggetto di minacce, come ella, signor Ministro ha ricordato; magistrati che hanno il compito e il dovere di assicurare alla giustizia i singoli.

Secondo punto: ma allora noi che ci stiamo a fare? Noi possiamo mettere in discussione le leggi e possiamo cambiarle. Questo è legittimo per un Parlamento. Io non mi straccio le vesti se qualcuno viene qui e chiede di cambiare delle leggi esistenti. Penso, però, che non si possa fare quando qualcuno ci costringe a discuterne facendo saltare le auto dei nostri diplomatici all'estero; quando qualcuno ci costringe a farlo aggredendo magistrati, aggredendo le Forze dell'ordine. Non si fa così una discussione. *(Applausi)*.

Una discussione civile sul 41-*bis* si può fare. Io credo che il 41-*bis* abbia salvato il Paese. Ho una mia opinione, che magari non è condivisa da tutti.

Credo che la legislazione speciale italiana - ancora prima sul terrorismo e poi sulla mafia - abbia permesso a questo Paese di vincere vere e proprie emergenze. *(Applausi)*. Credo che sul 41-*bis* quello che dovremmo affrontare è, sì, un dibattito storico, ma è un dibattito che dovrebbe renderci orgogliosi della politica.

Colleghi, è stata la politica a sconfiggere la mafia; non è vero, come ci hanno raccontato per trent'anni, che la politica era schiava della mafia. Certo, ci saranno state responsabilità di singoli, ma è la politica, con il ministro Martinazzoli, che costruisce l'aula bunker per Giovanni Falcone quando questi gli chiede di fare il più grande processo della storia penale del paese, che ha vinto in quel passaggio. E quando taluni magistrati - e correnti giudiziarie - attaccano il giudice Falcone, è il ministro della Repubblica Martelli che lo chiama a Roma dandogli la possibilità di essere in prima linea nel combattere la mafia. *(Applausi)*. E quando Falcone viene ucciso dalla mafia, è in quel momento lì che nasce il 41-*bis* per tentare di distruggere la mafia; cosa che sta avvenendo, alla faccia di tutti quelli che ci raccontano che ci sono state trattative più o meno fantasiose, che vengono smentite dalla Cassazione e che permettono a qualche ex magistrato di fare carriera e di entrare in questo Parlamento, ma che non corrispondono alla realtà dei fatti. *(Applausi)*.

È stata la politica con i propri rappresentanti a fare la legislazione speciale, e questo va spiegato a chi ancora continua a non capirlo.

Volete cambiare il 41-*bis*? Ditelo. Io sono contrario. *(Applausi)*. Sono contrario in questo momento, ma rispetterò l'opinione di chi vuole cambiarlo. Il 41-*bis* è stata la grande vittoria della politica contro la criminalità organizzata.

Su questo c'è il terzo punto, che riguarda voi, colleghi della maggioranza. Quello che è accaduto ieri è inqualificabile - lo sapete perfettamente tutti, anche se non lo potete dire, perché avete tutti cultura delle istituzioni, anche chi di voi non condivide le mie idee o io non condivido le sue - perché quando vai a votare la legge istitutiva della Commissione antimafia non ti metti ad attaccare gli avversari accusandoli di non essere lo Stato. *(Applausi)*.

Sapete chi non è lo Stato? Non è lo Stato chi in questo Paese utilizza materiale riservato per attaccare gli avversari: questo non è lo Stato. *(Applausi)*. Spiegatelo al Vice Presidente del Copasir; spiegatelo al Sottosegretario per la giustizia.

C'è chi confonde la Camera dei deputati con la cameretta di casa che si condivide, ma c'è un rispetto delle istituzioni che, prima o poi, vi porterà a chiedere il conto di quello che avete fatto in questo passaggio.

Vengo al punto fondamentale, ed è un punto politico. Ha ragione chi chiama in causa la Presidente del Consiglio.

Con noi il giochino di dire che siamo deboli non funziona: noi siamo per il 41-*bis*; noi non pensiamo che ci si possa sostituire a un magistrato in nome di un ricatto. Noi siamo dalla parte della legalità, siamo dalla parte della giustizia. Vi diciamo, allora: c'è o non c'è un contrasto tra l'idea liberale di una destra che sulla giustizia ha una visione garantista - garantismo non vuol dire buonismo, attenzione,

non vuol dire abolire il 41-*bis* - e chi invece ha un'idea giustizialista cresciuta nella visione forcaiola che ieri è stata espressa?

Fino ad oggi la presidente Meloni, molto abile - lo sottolineo - è stata brava nel far capire che eventuali difficoltà interne alla propria maggioranza derivassero dai propri alleati, e su questo ha avuto buon gioco, talvolta a lamentarsi della Lega, talvolta di Forza Italia: è legittimo, è il gioco delle parti, l'abbiamo fatto tutti; è politica. Stavolta il problema è un altro: tra il Ministro della giustizia, un galantuomo liberale eletto con Fratelli d'Italia, e due colonne di Fratelli d'Italia che dicono esattamente il contrario di quello che il Ministro ha detto fino ad oggi. (*Applausi*).

C'è allora un punto politico che vorrei che il Parlamento affrontasse, anziché continuare a inseguire costantemente le discussioni del *day by day*: via la discussione sul singolo detenuto; tocca ai magistrati decidere. Volete intervenire sul 41-*bis* e parlarne? Noi ci siamo; siamo perché lo Stato vinca e lo faccia attraverso anche la legislazione speciale.

Nelle università americane studiano la nostra legislazione speciale su terrorismo e mafia; altro che fandonie sulle trattative di qualche ex pm in cerca di ruolo politico! Alla luce di questo, però, voi della maggioranza abbiate il coraggio di dire che questo tema prima o poi dovrete scioglierlo: o si sta dalla parte del garantismo, del principio della democrazia liberale, di ciò che il ministro Nordio ha spiegato, o si continua a fare quello che nei primi cento giorni quello stesso Sottosegretario - che ha passato gli atti in modo a dir poco maldestro - ha fatto, facendo costantemente il controcanto.

Signor Presidente, ho concluso. È un tema politico, finalmente, vivaddio. C'è una grande questione che riguarda questa maggioranza così solida nei numeri: volete avere una visione dello Stato moderno, con una giustizia liberale capace di dimostrarvi una forma di partito conservatore moderno, o pensate di rincorrere il giustizialismo forcaiolo di Donzelli e del Sottosegretario? A voi la scelta. Noi stiamo dalla parte del Ministro, della Costituzione, della giustizia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Ministro Nordio, prendiamo atto della sua relazione e la ringraziamo per essere qui in Senato a renderla a questo consesso; l'abbiamo giudicata puntuale sotto il profilo giuridico-politico e anche rimarchevole per la solerzia con cui lei si è attivato ed è venuto in Senato.

All'inizio del mio intervento, signor Presidente, mi permetta di voler esprimere, a nome del Gruppo Forza Italia, la solidarietà al procuratore Saluzzo (*Applausi*), che è stato citato dal ministro Nordio e che è stato destinatario di minacce di morte, ma anche a tutti quei magistrati e soggetti dello Stato che pure sono stati destinatari di minacce in questi anni da parte della galassia anarchica, nonché alla *troupe* del TG2 e del giornalista Fumagalli, che ieri è stato oggetto di un'aggressione nei pressi del carcere di Opera.

Partiamo dalla coda del suo intervento, signor Ministro, che forse è stata la più dedicata politicamente. Voglio dirle che, al di là dell'esito degli accertamenti ministeriali, che lei ha opportunamente affidato al suo capo di Gabinetto, va premesso che maggiore prudenza nelle esternazioni in questioni così delicate come il 41-*bis* sarebbe stata più opportuna. (*Applausi*).

Ciò premesso, da giuristi comprendiamo perfettamente la necessità di verificare la natura delle informazioni che sono state diffuse ieri sera alla Camera dall'onorevole Donzelli, perché è del tutto evidente che va preliminarmente chiarito se si trattava di dati segreti, dati riservati o dati liberi: questo è preliminare a qualsiasi valutazione. Le conseguenze giuridiche e politiche sarebbero evidentemente diverse in relazione alla diversa natura dei dati resi noti e dalle diverse modalità di acquisizione. Tale accertamento spetta *in primis* a lei e agli uffici del Ministero. La conosciamo come un galantuomo e un Ministro e magistrato integerrimo. In questo primo scorcio di legislatura abbiamo più volte espresso totale fiducia nel suo operato e la riconfermiamo stasera. Diciamo subito che accetteremo con serenità tutte le decisioni che lei andrà ad assumere e i giudizi che andrà ad esprimere.

Veniamo al caso Cospito, così dedicato sotto i profili giuridici, etici e anche morali. Forza Italia innanzitutto ribadisce che il 41-*bis* non deve essere oggetto di una trattativa con chi pratica la violenza. Abbiamo parlato tante volte - il più delle volte a proposito - della trattativa Stato-mafia. Ebbene, pensare che oggi possiamo modificare il 41-*bis* a causa degli attentati o delle intimidazioni della galassia antagonista o dello sciopero della fame di Cospito sarebbe inaccettabile, costituirebbe un

errore e anche, come giustamente diceva il Ministro, un precedente gravissimo e inaccettabile. Il 41-*bis* ha funzionato e continua a funzionare, per interrompere e recidere in modo netto i legami tra i vertici delle organizzazioni criminali e i loro sodali. Va detto e va ricordato - e lo diciamo con orgoglio - che il 41-*bis* è stato messo a regime e reso permanente proprio dal Governo Berlusconi nel 2002, e poi è stato rafforzato anche nel 2009. Di questo, noi di Forza Italia siamo particolarmente orgogliosi. (*Applausi*). Modificarlo oggi, sotto il ricatto dello sciopero della fame di Cospito o delle violenze degli anarchici, è un'ipotesi che rigettiamo senza alcuna esitazione. Lo Stato deve essere fermo e dare l'impressione di non essere diviso al proprio interno, pena la sua permeabilità e la sua debolezza. Pertanto, signor Ministro, su questo punto perfettamente d'accordo con lei: il 41-*bis* non si tocca.

Ciò detto, vanno precisati alcuni aspetti. Il primo è che l'applicazione o meno del 41-*bis* è un atto giurisdizionale, un atto tecnico non politico. Allora, colleghi del Partito Democratico, consentitemi di stupirmi dell'intervista che oggi ha rilasciato l'onorevole Orlando sul quotidiano «Domani», in cui in buona sostanza accusa l'ex ministra Cartabia di aver esagerato applicando il 41-*bis* a Cospito quando: «si poteva pensare ad un regime intermedio». Mi chiedo però, colleghi del Partito Democratico, quale doveva essere il regime intermedio. All'epoca la Ministra, per quanto risulta agli atti (credo che nessuno li abbia smentiti), ha firmato su richiesta concorde, come ci ha detto anche il ministro Nordio, della direzione distrettuale antimafia di Torino e della Direzione nazionale antimafia, che dimostrarono in modo chiarissimo e equivocabile che Cospito aveva fatto pervenire dal carcere «documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarco-insurrezionalista». Non ci sono pertanto dubbi sulla correttezza ministeriale. Da ex Ministro della giustizia l'onorevole Orlando dovrebbe sapere che il Ministro, quando firma o revoca il 41-*bis*, lo fa sulla base delle risultanze della magistratura; il suo è un atto tecnico, vincolato, non discrezionale, come il ministro Nordio ci ha spiegato con chiarezza nella sua relazione. Del resto il tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la domanda di revoca del 41-*bis* formulata dal difensore di Cospito e sulla quale ora pende ricorso in Cassazione.

In secondo luogo, se oggi il ministro Nordio, come ci ha spiegato nella sua informativa, non può revocare il 41-*bis* a Cospito perché mancano ancora dei pareri di magistrati, tuttavia lo Stato e il Ministro competente non possono essere indifferenti alla sua sorte. È del tutto evidente che Cospito, come testimonia l'intervista della sorella apparsa oggi sul quotidiano «La Repubblica», va cercando la bella morte, che lo consegnerebbe alla storia e lo trasformerebbe in un simbolo. Questa eventualità a nostro giudizio va sventata con ogni mezzo. Oggi Cospito non è un individuo libero, ma liberamente ha scelto la sua sorte: il suo corpo e la sua salute sono affidati allo Stato e lo Stato dovrà fare di tutto - lo ripeto: di tutto - per evitare che egli muoia in carcere, financo ricorrendo al trattamento sanitario obbligatorio (TSO). Non possiamo permetterci che lui diventi il Bobby Sands italiano, legittimando una nuova figura patologica di eroismo.

In terzo luogo, chi ritiene che il 41-*bis* debba essere modificato o abolito ha il dovere di dirlo in modo esplicito. Qualcuno nei giorni scorsi ha detto che il 41-*bis* ha fatto troppi danni e va abolito. Chi è stato? Lo ha detto a chiare lettere Gherardo Colombo, un ex magistrato di Mani pulite. Pongo pertanto un quesito a quest'Assemblea: se queste dichiarazioni, invece di renderle Gherardo Colombo, le avesse rese il presidente Berlusconi, cosa sarebbe successo? Quali ululati si sarebbero alzati dai banchi del Movimento 5 Stelle? Quanta indignazione sarebbe stata manifestata - credo - anche all'interno del Partito Democratico? Noi sappiamo bene che essere garantisti non è facile: noi lo siamo sempre stati a 360 gradi, non andando da una parte o dall'altra a seconda delle convenienze politiche del momento. Nell'intervista che oggi ha rilasciato l'ex ministro Orlando si coglie un senso di critica al 41-*bis*. Allora io chiedo ai rappresentanti del Partito Democratico se condividono quelle posizioni, se pensano che il 41-*bis* vada modificato. Tuttavia una premessa deve essere chiara: l'ha detta bene il Ministro e io la sposo totalmente. La legge è uguale per tutti. Non possiamo pensare di modificare il 41-*bis* magari per gli anarco-insurrezionalisti e lasciarla invece per i mafiosi o per i terroristi islamici. Se la norma del 41-*bis* deve esistere, deve valere per tutti quelli che aggrediscono lo Stato, senza simpatie da una parte o dall'altra. Questa non vuole essere una polemica, ma la verità, perché è troppo facile fare i garantisti a tempo alterno. Forza Italia è riuscita - credo lo abbia dimostrato in ormai trent'anni di

attività parlamentare - a mantenere sempre la barra dritta dell'intransigenza nella lotta alla criminalità organizzata, al contempo coniugandola, però, non a pendolo, con il garantismo giuridico e l'umanesimo liberale.

Confermiamo la totale fiducia nell'operato del ministro Nordio. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scarpinato. Ne ha facoltà.

[SCARPINATO](#) (*M5S*). Ci vuole una bella faccia tosta come quella del senatore Renzi per qualificare il 41-*bis* come una vittoria della politica. Solo chi non conosce la storia di questo Paese...(*Commenti*).

Mi faccia parlare, è il mio turno!

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, non si è avvertito da qui nessun disturbo e la prego di rivolgersi alla Presidenza e, attraverso la Presidenza, se vuole, agli altri colleghi, magari usando, se ritiene, un linguaggio consono.

SCARPINATO (*M5S*). Spero che potrò recuperare questi secondi.

Il senatore Renzi ignora che la legge che introdusse il 41-*bis* è una legge sporca di sangue, perché è una legge che fu introdotta esclusivamente con il sangue versato da Paolo Borsellino e dai cinque agenti della scorta, trucidati nella strage di via D'Amelio, e con l'indignazione popolare che ne seguì, che costrinse un Parlamento riottoso, che non voleva approvare il 41-*bis* definendo forcaioli e giustizialisti coloro che lo proponevano, ad approvarlo. Non fu, quindi, una vittoria della politica, ma fu una vittoria dello Stato, della società civile. (*Applausi*). È una legge sporca di sangue e non si può definire una vittoria della politica.

Vengo qui al caso Cospito. Noi siamo veramente preoccupati, signor Ministro, per l'acuirsi della grave sindrome dello sdoppiamento della personalità da cui lei è chiaramente affetto e di cui abbiamo già colto in passato sintomi evidenti. Avevamo già capito che lei al mattino è un feroce giustizialista, quando si tratta di introdurre con decreto-legge reati come quello di *rave*, per i quali aveva previsto intercettazioni, misure di prevenzione antimafia e pene severissime, e al pomeriggio si trasforma in un garantista, quando si tratta di reati di colletti bianchi, proponendo di abolire intercettazioni e reati come abuso d'ufficio e traffico di influenza. (*Applausi*).

Oggi abbiamo scoperto che lei al mattino è un Ministro estremamente bellicoso e rigoroso, quando si tratta di sanzionare indebite fughe di notizie di intercettazione giudiziaria, definite da lei porcherie per le quali ha più volte dichiarato che sarebbe stato inflessibile, avrebbe usato il pugno di ferro, avrebbe attivato i suoi poteri ispettivi per accertare le responsabilità, anche se - come lei ha acconsentito - erano in corso indagini per reato di agevolazione di segreti d'ufficio, perché il Ministro può fare ispezioni. Poi - sintomo evidente di sdoppiamento della personalità - si trasforma nel tardo pomeriggio in un Ministro che si mette la coda tra le gambe e si arrampica sugli specchi farfugliando scuse improbabili, quando si verificano gravissime fughe di notizie - porcherie, per usare le sue parole - che provengono direttamente dagli uffici del DAP e in particolare dal sottosegretario per la giustizia con delega al DAP Delmastro Delle Vedove. La informo, signor Ministro, che il suo Sottosegretario ha bellamente confessato alla stampa di aver rivelato a un suo compagno di partito, coinquilino, onorevole Donzelli, notizie acquisite grazie al suo ruolo istituzionale e di cui non aveva alcuna disponibilità personale, di estrema rilevanza penale e che dovevano restare segrete e cioè che agenti della Polizia penitenziaria avevano accertato che vertici mafiosi stavano cavalcando e strumentalizzando la protesta di Cospito per ottenere l'abolizione del 41-*bis*. Notizie che lei, come ex magistrato, sa benissimo che dovevano essere coperte dal massimo segreto e trasmesse immediatamente alla procura nazionale antimafia, che le avrebbe trasmesse alla procura della Repubblica, per attivare indagini urgenti e segretissime, con intercettazioni ambientali all'interno del carcere.

Un Sottosegretario con delega al DAP che non è in grado di capire la segretezza delle notizie che ha acquisito e di mantenere la segretezza di queste notizie non è in grado di continuare a svolgere il suo ruolo. (*Applausi*).

Come se non bastasse, l'onorevole Donzelli ci ha fatto assistere, ieri, alla Camera dei deputati, alla consumazione di un reato in flagranza: la rivelazione di segreti di ufficio. Ha cioè rivelato alla Nazione, *urbi et orbi*, notizie che aveva indebitamente acquisito e che dovevano restare segrete,

compromettendo così definitivamente l'esito di indagini giudiziarie importantissime. (*Applausi*). Ha fatto ciò, per di più, solo per sferrare un attacco politico a componenti dell'opposizione: altro evidente segno di inadeguatezza a rivestire delicati ruoli istituzionali.

Infine, oggi - come se non bastasse - assistiamo alla terza puntata. Abbiamo scoperto, signor Ministro, che lei non solo non è in grado di tenere la tenuta di segreti rilevanti nel suo stesso ufficio, come è accaduto, ma non ha neppure la forza politica e l'autorevolezza personale per fare l'unica cosa che avrebbe dovuto fare, ovvero chiamare l'onorevole Delmastro Delle Vedove e invitarlo gentilmente a rassegnare le dimissioni, per tutelare il decoro delle istituzioni. (*Applausi*). Oggi invece viene qui a prendere tempo, a nascondersi dietro il corso delle indagini e a dare motivazioni implausibili. Abbiamo quindi un grave problema, signor Ministro: lei non è in grado di assolvere le sue funzioni e, nell'interesse dello Stato, dovrebbe valutare se rassegnare le dimissioni. (*Applausi. Proteste*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non adeguarvi ad un andazzo che non mi piace: quello dell'ululato.

È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, egregio signor Ministro, membri del Governo, onorevoli colleghi, cercherò di essere breve, ma altrettanto chiaro, intanto partendo dal presupposto che siamo assolutamente soddisfatti dell'informativa fornita dal signor Ministro. È stata infatti una ricostruzione molto chiara degli eventi, che ha messo in evidenza il fatto che, prima di prendere una decisione, il Ministero, a norma di legge, deve attendere i pareri che devono arrivare dalla procura generale della corte d'appello di Torino e anche dalla Direzione nazionale antimafia, seguendo quindi una procedura. Questa è una risposta chiara e corretta, rispetto ad una richiesta di revoca che è arrivata al Ministero. Quindi, ha spiegato bene la procedura e ha chiarito in modo evidente che il trasferimento al carcere di Opera, uno dei migliori d'Italia - ci tengo a sottolinearlo - è una garanzia ulteriore per il detenuto. Ha dunque messo in evidenza alcuni principi, che noi del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione condividiamo, come il fatto che il 41-bis non si tocca, che lo stato di salute di un detenuto non può condizionare lo Stato, perché altrimenti questo aprirebbe una diga e verrebbe utilizzato da parte di altri detenuti che si trovano nelle stesse identiche condizioni. Ha chiarito inoltre che la disciplina dell'istituto deve essere assolutamente omogenea, perché la legge è uguale per tutti, e ha ribadito un principio a cui teniamo, perché è giusto essere garantisti, ma bisogna anche fare in modo che lo Stato mostri la sua fermezza: di questo siamo assolutamente contenti e soddisfatti. (*Applausi*).

Su quello che è accaduto ieri alla Camera dei deputati ha sostanzialmente detto che c'è un approfondimento in corso e quindi attendiamo l'approfondimento e, anzi, il fatto stesso che il Ministero non voglia lavarsene le mani, come qualcuno magari poteva immaginare, è invece un segno di forte responsabilità. La maggioranza deve anche trarre esperienza da queste situazioni che si vengono a creare, cercando il più possibile di evitare quelle che sono delle provocazioni; soprattutto sul tema della giustizia, cerchiamo tutti di abbassare i toni e di affrontarlo con un approccio più tranquillo e moderato, ma mi rivolgo a tutti, perché in queste settimane sono state tante le occasioni per alzare i toni su tale questione. Evitiamo di porre la solita questione dello scontro tra politica e magistratura; basta con questi vecchi *cliché*, perché altrimenti davanti all'opinione pubblica non saremo mai più in grado di essere credibili e la gente andrà sempre meno a votare. Quindi, l'invito davvero rivolto a tutti è a una maggiore responsabilità e al confronto.

Quello che è accaduto servirà indubbiamente - come abbiamo detto anche noi - da lezione, mentre continuare a discutere tante volte sul nulla, a fare continue polemiche e a inseguire quotidianamente - com'è stato giustamente detto - tutti gli aspetti mediatici va assolutamente superato. Dall'altra parte, se certamente questo può servirci da lezione e può servire da lezione alla maggioranza, mi sento di dire all'opposizione, soprattutto agli esponenti del Partito Democratico, di usare maggiore cautela e prudenza nell'intraprendere certe iniziative, sennò si rischia sostanzialmente di far intendere che si sta dalla parte di anarchici che stanno manifestando, anche con alcuni episodi di violenza, contro il 41-bis. (*Applausi*).

Un atto di responsabilità da parte di tutti, abbassando i toni, è la strada giusta per un confronto e una dialettica che possano anche portare nel tempo ad una serie di riforme, ovviamente su tantissimi

campi, perché sono tanti i campi sui quali dovremo discutere. Però cambiamo un po' l'atteggiamento, perché andando avanti così sarà molto difficile da parte di tutti essere credibili - ripeto - agli occhi dell'opinione pubblica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, ministro Nordio, stando all'intervento che ha fatto noi saremmo la coda, perché in realtà noi abbiamo chiesto il suo intervento anche in questo ramo del Parlamento per porre l'attenzione su quello che è successo ieri alla Camera, che per noi - glielo dico con grande convinzione - è una questione che riguarda tutto il Parlamento, il rispetto delle istituzioni e la stessa qualità della nostra democrazia.

Non so come dirglielo, Ministro: sono state mosse accuse gravissime ieri, rivolte a deputati e a un senatore del Partito Democratico, il senatore Verini, a cui va tutta la nostra solidarietà e il nostro abbraccio. *(Applausi)*. Rispetto a queste accuse, per cui è stato convocato per competenza anche il gran giuri della Camera, appunto il luogo dove sono state mosse, ogni parlamentare deciderà poi come agire.

Però, Ministro, io volevo attenermi ai fatti, quelli che lei si è dimenticato di raccontarci oggi in questa sede e nella sua relazione; li ha completamente ignorati, perché guardando solo ai fatti quello che emerge è una vicenda gravissima. Il fatto che un parlamentare della Repubblica, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, uomo di fiducia della Presidente del Consiglio, l'onorevole Donzelli, venga in Aula ad accusare il Partito Democratico, ventilando contiguità e ambiguità su terrorismo e mafia, è di una gravità inaudita. *(Applausi)*.

Sono accuse pesanti, rivolte per il solo fatto che parlamentari autorevoli e seri della Commissione giustizia, hanno esercitato il loro diritto, ma anche direi il loro dovere, di andare in carcere ad accertarsi delle condizioni di salute di un detenuto, agendo nell'ambito delle loro prerogative parlamentari, che lei - lo ammetto - ha riconosciuto, Ministro, sconfessando pubblicamente Donzelli da questo punto di vista, ma che evidentemente certa destra non conosce o preferisce ignorare. *(Applausi)*.

Nessuno di noi - lo dico per chiarezza, così sgombriamo il campo da tutti gli equivoci di questa discussione - ha mai messo in dubbio l'articolo 41-*bis*. E mi fermerei qui, rispetto a questo tema. Siamo andati in carcere a verificare le condizioni di salute di un detenuto, chiedendo che fosse trasferito in un luogo più idoneo a sua tutela, per la sua salute, cosa che il Governo ha fatto, purtroppo non puntualmente, perché ha atteso tanto tempo. Forse, se il Governo avesse agito prima, anche un certo clamore si sarebbe attenuato; noi era da tempo che lo dicevamo.

La cosa però ancora più grave e intollerabile è che le rivoltanti accuse verso il Partito Democratico siano state fatte utilizzando informazioni riservate, che non erano accessibili ad alcun parlamentare, a differenza di quello che ha detto più volte l'onorevole Donzelli; informazioni fornite dal sottosegretario per la giustizia con delega al DAP Andrea Delmastro Delle Vedove. Ministro, è il suo Sottosegretario. È il suo Sottosegretario. Ed è incredibile quello che ha detto oggi questo stesso Sottosegretario, cioè che in fondo quelle informazioni riservate e non divulgabili sono state trasmesse solo oralmente; gliel'ha raccontate. Poi si vede che il caro Donzelli ha una memoria di ferro, perché invece ieri le ha lette dettagliatamente; ha letto proprio quelle che potevano essere addirittura delle trascrizioni. Ciò significa che quei documenti li aveva visti, li avrà memorizzati, avrà studiato benissimo. Fatto sta che quei documenti lui li ha visti; e sono documenti che sono nel suo Ministero, Ministro, sono al Ministero della giustizia.

Ministro, il suo Sottosegretario ha detto oggi che è disponibile a dare tutte le informazioni di questo tipo a chiunque le chieda. Lei, Ministro, cosa ne pensa? Almeno questo qui ce lo poteva dire, perché ci sono delle agenzie di stampa; almeno questo ce lo poteva dire. *(Applausi)*. Vorrei chiederle anche se le sta bene che il suo Sottosegretario, sempre nelle agenzie (quindi lo ha detto lui), abbia dichiarato legittimo trasmettere informazioni riservate non solo ai deputati, ma anche agli amici. Io mi chiedo cosa pensino i colleghi della maggioranza dell'onorevole Donzelli. Agli amici. *(Applausi)*.

Poi il sottosegretario Delmastro Delle Vedove nel suo racconto - perché oltretutto sono stati incredibilmente loquaci in queste due giornate - ha dichiarato che non sapeva che l'onorevole Donzelli

avrebbe fatto un intervento utilizzando quelle informazioni. Allora è del tutto evidente che si trattava di informazioni che non andavano divulgate. E almeno qui non l'ha fatto lei, Ministro, ma il sottosegretario Delmastro Delle Vedove ci ha fatto capire qualcosa di questa vicenda. Ma è questa la serietà con cui si può affrontare un incarico istituzionale? Ministro, lei si sente sicuro con questo Sottosegretario? Si sente sicuro di potergli affidare incarichi? Si sente sicuro che quel vincolo di riservatezza possa essere garantito?

E noi, colleghi, possiamo sentirci sicuri con un Vice Presidente del Copasir che utilizza informazioni riservate non solo con superficialità, ma per colpire le opposizioni? (*Applausi*). Pensiamo che sia una cosa legittima? Lo dico ai colleghi del Parlamento. Qui non c'entra il colore politico, non c'entra l'appartenenza; c'entra il nostro ruolo, il ruolo di tutti. (*Applausi*).

Ministro, ricapitolando, c'è un Sottosegretario che fornisce informazioni riservate a un suo compagno di partito, che è anche coordinatore nazionale del primo partito di maggioranza, che è uomo di fiducia della *Premier*, che utilizza queste informazioni riservate per colpire indegnamente l'opposizione. Noi qui comprendiamo il suo imbarazzo, perché eravamo imbarazzati noi per lei, Ministro. (*Applausi*). E lei ci dice, di fronte a tutto questo, che deve fare approfondimenti, che ci sono procedure, che la magistratura farà il suo corso, e noi in questo confidiamo. Al netto però di questo balbettio, che non le è tipico, signor Ministro - e per questo ripeto che c'è anche una vicinanza umana per quello che lei sta vivendo - le dico con rispetto che è chiaro, a chiunque abbia cuore le istituzioni, che quello che è accaduto ha messo in discussione lo Stato di diritto, le regole su cui si basano le istituzioni democratiche.

E dico a tutti noi, colleghi, che quanto accaduto mette una mina pesante su quel rapporto di fiducia che comunque ci deve essere nelle relazioni tra maggioranza e opposizione, perché è su quelle relazioni e su quella forza che si regge anche la nostra democrazia. (*Applausi*).

Dunque, signor Ministro, le dico con rispetto che non ci bastano gli ulteriori chiarimenti che ci fornirà, perché noi già oggi pretendiamo una parola chiara e una risposta politica dal Presidente del Consiglio. Qual è la cultura istituzionale che il Presidente del Consiglio chiede ai membri del suo Governo? È quella dell'immagine che abbiamo visto ieri e oggi con il sottosegretario Delmastro Delle Vedove? È questa la cultura che vuole il Governo e che ha in mente Giorgia Meloni?

Se Giorgia Meloni vuole, invece, un Governo sobrio e di altro profilo, come ci ha detto in tutti i cento giorni, allora dovrebbe essere la prima a chiedere a Donzelli e a Delmastro Delle Vedove di fare un passo indietro. Invece, il suo silenzio è assordante, ma anche inaccettabile. Io sono certa che anche il *Premier* si renderà conto che, a causa della avventatezza, della superficialità e della volontà di far uso politico e strumentale di informazioni riservate, è stato messo a rischio il lavoro quotidiano che le istituzioni fanno contro la criminalità organizzata.

Signor Ministro, in attesa che il *Premier* risponda, lei però una cosa la può fare, perché è nelle sue facoltà: revochi le deleghe del Sottosegretario. (*Applausi*). Lo faccia! Lo faccia per il rispetto che si deve alla nostra democrazia e alle sue istituzioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

[BALBONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, l'informativa del ministro Nordio si è svolta su tre piani: il primo è sulle ragioni e il fondamento dell'applicazione del regime di carcere duro di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario al terrorista condannato per associazione a delinquere con finalità di terrorismo, signor Cospito.

Su questo punto, senatrice Malpezzi, nessun balbettio, nessun silenzio imbarazzato. Su questo punto, parole chiare: il 41-*bis* è uno strumento fondamentale (*Applausi*) dello Stato nella lotta alla mafia e al terrorismo e nessun sciopero della fame può metterlo in discussione, con buona pace, cari colleghi della sinistra, di quella sinistra mediatica e politica che, invece, il 41-*bis* lo mette in discussione. Eccome! (*Applausi*). Gherardo Colombo, Massimo Cacciari, Roberto Saviano, l'onorevole Orlando l'onorevole Provenzano, a vario titolo e con vari argomenti hanno tutti messo in discussione l'articolo 41-*bis*. (*Applausi*). Noi stiamo col Ministro. Noi stiamo con le vittime dei reati. Noi stiamo con la gente perbene. Noi stiamo con la legalità. Fatevene una ragione. (*Applausi*).

Chi parla di dramma umano, senatore De Cristofaro, chiedendo la sospensione, se non la revoca del

41-*bis*, non tiene conto di un fatto. Cospito non sta digiunando per se stesso; non sta protestando per se stesso. Lo ha dichiarato apertamente: anche se fosse revocato il 41-*bis* nei suoi confronti, continuerebbe la sua battaglia. Si considera un prigioniero politico. E quando il senatore De Cristofaro dice che non c'è alcun collegamento fra la posizione di Cospito e quella delle brigate rosse, lo dovrebbe spiegare a Cospito.

Cari colleghi, leggo: «Contributo per l'assemblea del 9 giugno 2019 a Bologna», da un sito anarchico, firmato Alfredo Cospito, sempre per l'anarchia, e dice... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciamo intervenire il collega senza disturbarlo. Come ho detto prima, vale anche per il senatore Balboni.

BALBONI (*FdI*). Leggo: «Sono prigionieri i compagni delle BR, compagni comunisti ed un nostro compagno Marco che si trova ad Alessandria».

Prendete atto di queste parole di Cospito. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego. Prima ho sentito parole pesanti, forti - senza che nessuno abbia disturbato - legittimamente espresse dai vari oratori.

Prego di lasciar parlare l'ultimo oratore allo stesso modo. Vi ringrazio.

BALBONI (*FdI*). La ringrazio, Presidente, spero che recupereremo i secondi persi, alla fine.

Sul 41-*bis* - siccome il tempo è tiranno - credo che il collega Zanettin, da giurista qual è, abbia detto parole fuori da ogni discussione. E, soprattutto, il senatore Renzi ha pronunciato parole che sottoscrivo completamente, quando ha detto che qualche ex magistrato vagheggia trattative e terzi livelli inesistenti e su questi teoremi, smentiti da tutte le sentenze, questo ex magistrato ha costruito la sua carriera politica. (*Applausi*). Sottoscrivo.

Le segnalo una circostanza, senatore Renzi, se mi permette, attraverso la Presidenza: uno di costoro è seduto due file sotto di lei. (*Applausi*).

Questo per quanto riguarda il primo livello. C'è un secondo livello. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Silenzio! Lasciate intervenire il collega, e mi rivolgo anche alla parte dell'emiciclo di destra.

BALBONI (*FdI*). La ringrazio, Presidente. Lo so: la verità fa male, ma a volte bisogna affrontarla. (*Applausi*).

Il secondo aspetto del suo intervento, signor Ministro, concerne le affermazioni di Donzelli. (*Commenti*). Abbiate pazienza, io vi ho ascoltato religiosamente.

Sulle affermazioni di Donzelli sulla strumentalizzazione di Cospito da parte della mafia, e quindi sui legami tra la mafia e il terrorismo di cui Cospito è esponente - cari colleghi - Donzelli ha detto quello che è evidente a qualsiasi persona di buonsenso (*Applausi*). Qualcuno ha dubbi che la mafia avrebbe strumentalizzato e si sarebbe infilata in questa breccia che anche voi avete contribuito, magari involontariamente, ad aprire? (*Proteste*).

PRESIDENTE. Vi prego di lasciarlo parlare. Se riascoltate i vostri interventi precedenti, vi renderete conto che è stata garantita a tutti la possibilità di fare affermazioni anche pesanti. (*Commenti*). Nessuno lo sta dicendo.

Senatore Enrico Borghi, intanto la richiamo all'ordine. Si fermi. L'ho richiamata all'ordine. Si accomodi. (*Commenti*).

Lo avete già espresso.

Collega Balboni, aspetti che recuperiamo il tempo perso.

Fissiamo delle regole: fino a prova contraria... (*Commenti*). No, non lo posso censurare, come non ho censurato le affermazioni che ho sentito fare prima. (*Vivaci proteste*).

Prego, senatore Balboni, vada avanti. (*Commenti*). E va bene. È un'idea. (*Vivaci commenti*). È un'idea, la sua, non la vostra. È un'idea che ha espresso. (*Vivaci Commenti*). Onorevoli senatori, non c'è un giudizio che possiamo esprimere... (*Commenti*). Si accomodi, senatore Enrico Borghi, e la richiamo all'ordine per la seconda volta. Dopo devo passare ad altri provvedimenti. (*Commenti*).

Mettiamoci d'accordo. Nessuno qui può censurare... (*Vivaci commenti*). Nessuno può censurare un intervento sgradito, né a destra né a sinistra. È questo il punto. (*Applausi*). O voi lo capite oppure ritenete che ci siano due livelli di accettabilità. Vale per tutti. (*Applausi. Vivaci commenti*).

Prosegua, senatore Balboni.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, credevo che in quest'Aula ci fosse libertà di opinione. (*Vivaci commenti*).

PRESIDENTE. Senatori Balboni, se vogliono lasciare l'Aula, aspetti che lo facciano e poi prosegua. Sto esprimendo un concetto molto semplice: nessuno qui viene censurato.

Prego, senatore Balboni.

BALBONI (*Fdl*). Se i colleghi mi avessero lasciato spiegare (*Vivaci commenti*), avrei detto che lo stesso giorno...

PRESIDENTE. Aspetti, senatore Balboni. Lasci uscire dall'Aula chi vuole farlo. Mi pare corretto che chi voglia uscire possa farlo.

Ora può proseguire l'intervento.

BALBONI (*Fdl*). Lo stesso giorno nel quale l'onorevole Donzelli ha parlato alla Camera facendo quelle straordinarie rivelazioni, cioè scoprendo l'acqua calda, su «la Repubblica», a piena pagina, si dicevano le stesse cose che ha detto l'onorevole Donzelli in Aula. (*Applausi*). Anche sul «Domani». (*Applausi*). Andate a rileggerlo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatore De Carlo, la richiamo all'ordine.

BALBONI (*Fdl*). La domanda che avrei voluto fare ai colleghi della sinistra, attraverso lei, Presidente, è semplice: quello che ha detto l'onorevole Donzelli è vero o non è vero? (*Applausi*). È questo che interessa alla gente.

C'è una rivelazione del segreto d'ufficio? Ci sono le indagini interne in corso. Avete fatto anche un esposto alla magistratura, che farà i suoi accertamenti. Complimenti al vostro garantismo (*Applausi*), perché il vostro garantismo vi ha trasformato in accusatori e in giudici e avete già emesso la sentenza. Altro che balbettio del ministro Nordio. Il ministro Nordio ha detto: appena avrò delle certezze, perché il tema è delicato e complesso, verrò in Parlamento a riferirle. Questo è un vero Ministro. (*Applausi*).

Per quanto riguarda il terzo livello del suo intervento, ministro Nordio, il Partito Democratico si è sentito offeso dalla domanda del collega Donzelli. Era una domanda retorica che in realtà non voleva dire - come qualcuno lo ha accusato - che il PD sta con la mafia. Non era questo ovviamente il senso dell'intervento dell'onorevole Donzelli. Fate almeno credito alla sua intelligenza. Voleva dire esattamente quello che ho detto prima: ma non vi rendete conto, colleghi, che andando in carcere il 12 gennaio a trovare Cospito avete aperto una voragine? (*Applausi*) E l'avete aperta alla mafia. (*Applausi*) . Io sono d'accordo che si possa andare in carcere, ci mancherebbe altro. (*Commenti*).

In questo Parlamento pensavo che ci fosse la libertà di opinione. Evidentemente, per la sinistra la libertà di opinione ce l'ha solo il senatore Scarpinato quando ci insulta. (*Applausi*).

Volete andare in carcere a verificare le condizioni di salute di un detenuto? È encomiabile, ma vi faccio una domanda: una volta che avete verificato questo, perché dovete tenere una conferenza stampa di fronte al carcere criticando, con le parole di Orlando, il 41-bis? (*Applausi*). L'onorevole Donzelli voleva dire questo e niente di più, niente di diverso. Vi sfugge un particolare: la madre di tutte le battaglie, per Totò Riina che parlava a nome della mafia nei suoi pizzini, è quella contro il 41-bis. (*Applausi*).

Signor Presidente, concludo il mio intervento con una modesta osservazione: io ho ascoltato in quest'Aula con rispetto, pur non condividendole, frasi molto più gravi di quelle che ieri il deputato Donzelli ha pronunciato nell'Aula della Camera. Anch'io ho ancora un po' di memoria e nel dibattito sulla fiducia al *premier* Meloni ho ascoltato il senatore Scarpinato affermare che nella maggioranza del *premier* Meloni c'è un partito il cui *Premier* ha avuto a lungo rapporti e contatti con la mafia. E voi colleghi del PD, che adesso vi scandalizzate tanto, perché certo la polemica politica fa male - siamo qui per questo - avete applaudito Scarpinato quando diceva queste cose! Andate a rivedervi i filmati! Non tutti, ma una parte dei colleghi del PD lo hanno intrattenuto. Vi sentite offesi, ma pensate a quanti insulti ci avete rivolto in tutti questi anni. Ci sarà un giurì d'onore che giudicherà se avete ragione o torto nel sentirvi offesi. Volete per caso trasformarvi in giudici anche su questo, cari giustizialisti a fasi alterne, e cioè quando la questione non vi riguarda direttamente?

Per questi motivi, signor Ministro, noi condividiamo e sosteniamo nel modo più assoluto la sua

informativa. Siamo con lei e lei ha tutta la fiducia del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[RENZI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, il senatore Scarpinato ha iniziato il suo discorso dandomi della faccia tosta, perché si è sentito chiamato in causa dal mio passaggio sui magistrati che, in nome di una fantomatica trattativa smentita dalla sentenza di Corte di cassazione, hanno costruito una carriera prima in magistratura e poi in politica.

Vorrei che restasse agli atti del verbale che effettivamente mi riferivo esattamente a Roberto Scarpinato (*Applausi*), al quale vorrei ricordare che, prima di venire a dare della faccia tosta ai colleghi, dovrebbe spiegare non solo le sue strane frequentazioni con il dottor Palamara, ma anche il suo atteggiamento del tutto folle nei confronti delle istituzioni di questo Paese, come sa il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. (*Applausi*). Per me Scarpinato si deve vergognare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, mi dispiace che alcuni colleghi abbiano ritenuto di lasciare l'Aula di fronte all'intervento del collega Balboni, ma è mio dovere assicurare che tutti possano esprimersi senza essere disturbati, qualunque sia l'espressione che non contraddice il Regolamento. Questo è ciò che spetta al Presidente. Esaminate gli interventi di oggi e capirete che questo è stato il criterio.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 2 febbraio 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b*) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno ([108](#) -376)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b*) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (108)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b*) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare

talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (376)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

[Romeo, Mancini](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

premesso che:

i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavoratori frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori frontalieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio;

sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annunciato la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settimane il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023;

la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavoratori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita di molte imprese e molti lavoratori;

l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavoratori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di

inquinamento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno dal transito di circa 56.000 lavoratori che dall'Italia si recano oltre confine;

sono migliaia i frontalieri italiani impiegati nel settore terziario che potrebbero continuare a lavorare da casa per la maggior parte dell'orario contrattuale, senza così essere costretti a sopportare lunghe ore di trasferimento quotidiano in Svizzera;

oltre ad avere immediati effetti diretti sull'organizzazione, a seguito di tale decisione l'imposizione fiscale nel paese di residenza farà venir meno lo *status* di frontaliere secondo le normative vigenti, con il conseguente incremento della tassazione sul salario, e produrrà un disallineamento con la normativa sugli oneri sociali per lavoratori ed imprese;

un'intesa di questo genere consentirebbe di regolare in modo assolutamente equilibrato i rapporti di lavoro frontalieri anche per i lavoratori italiani con beneficio diretto sulla loro qualità della vita, sulla viabilità e sull'impatto ambientale;

valutato infine che a dicembre 2022 Svizzera e Francia hanno raggiunto un'intesa positiva a riguardo in base alla quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri con modalità più ampie e agevoli rispetto alle limitazioni normative che torneranno in essere a decorrere dal 1° febbraio 2023.

G1.100 (testo 2)

[Romeo, Mancini](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 108 e 376-A, recanti Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

premessi che:

i disegni di legge hanno ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

per ciò che concerne l'imposizione fiscale dei medesimi lavoratori frontalieri, nel giugno del 2020 Italia e Svizzera hanno siglato un accordo amichevole in tema di telelavoro per regolarizzare tutti quei lavoratori frontalieri che avrebbero svolto lavoro a distanza dal proprio domicilio;

sebbene il 22 luglio 2022 le autorità competenti avessero annunciato la proroga dell'applicazione dell'accordo amichevole, nelle scorse settimane il Governo italiano ha deciso di procedere alla disdetta con effetto dal 1° febbraio 2023;

la disdetta dell'accordo amichevole sul lavoro a distanza dei lavoratori frontalieri coinvolge una fetta importante dei lavoratori frontalieri italiani, che quotidianamente si recano a lavorare nella vicina Svizzera nei Cantoni di confine e che non potranno più disporre di una modalità che, nata nella fase più acuta della crisi pandemica, ha ridefinito stabilmente l'organizzazione del tempo di lavoro e di vita

di molte imprese e molti lavoratori;

l'esperienza intrapresa durante l'emergenza Covid ha permesso di sviluppare modalità di telelavoro moderne ed efficaci, apprezzate da lavoratori e imprese, con indubbi vantaggi per la qualità della vita dei frontalieri, ma anche con sensibili miglioramenti in tema di traffico veicolare e di inquinamento ambientale nelle zone di frontiera con la Svizzera, interessate ogni giorno dal transito di circa 56.000 lavoratori che dall'Italia si recano oltre confine;

sono migliaia i frontalieri italiani impiegati nel settore terziario che potrebbero continuare a lavorare da casa per la maggior parte dell'orario contrattuale, senza così essere costretti a sopportare lunghe ore di trasferimento quotidiano in Svizzera;

oltre ad avere immediati effetti diretti sull'organizzazione, a seguito di tale decisione l'imposizione fiscale nel paese di residenza farà venir meno lo *status* di frontaliere secondo le normative vigenti, con il conseguente incremento della tassazione sul salario, e produrrà un disallineamento con la normativa sugli oneri sociali per lavoratori ed imprese;

un'intesa di questo genere consentirebbe di regolare in modo assolutamente equilibrato i rapporti di lavoro frontalieri anche per i lavoratori italiani con beneficio diretto sulla loro qualità della vita, sulla viabilità e sull'impatto ambientale;

valutato infine che a dicembre 2022 Svizzera e Francia hanno raggiunto un'intesa positiva a riguardo in base alla quale i lavoratori frontalieri possono effettuare la loro prestazione fino ad un massimo del quaranta per cento dell'orario lavorativo,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri in ragione dell'imminente scadenza del precedente Accordo amichevole.

G1.101

[Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Camusso](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

premessi che:

nel corso della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Sars- Covid-19, l'Italia e la Svizzera hanno concluso in data 18-19 giugno 2020 un Accordo amichevole, in base al quale, stante la natura straordinaria della pandemia, le autorità competenti italiana e svizzera avevano convenuto che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate fossero considerati giorni di lavoro nello Stato presso il quale il lavoratore percepiva abitualmente salario, stipendio e altre remunerazioni analoghe;

pertanto, sulla base del predetto Accordo, le persone fisiche residenti in Italia impiegate in un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono rimaste assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in telelavoro. I frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavorano presso il proprio domicilio sono rimasti dunque tassati esclusivamente in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere;

in data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato la proroga del citato Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia fino alla data del 31 gennaio 2023;

occorre evidenziare come secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 883/04 e dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 987/09, una persona residente in Italia che sottoscriva un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso;

in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale italiana acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del relativo contributo in Italia;

il citato Accordo amichevole Italia Svizzera in materia fiscale consentiva un'applicazione flessibile della soglia del 25 per cento e ha indubbiamente agevolato i Comuni interessati nell'affrontare la difficile crisi sanitaria. Inoltre il telelavoro, oltre ad aver permesso la continuazione delle attività economiche, ha contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il traffico e il relativo impatto ambientale;

considerato che:

tuttavia in data 21 dicembre 2022 le autorità di Italia e Svizzera hanno concordato la cessazione dell'intesa stipulata nel giugno 2020. L'Accordo amichevole sul telelavoro sottoscritto con l'Italia cesserà di applicarsi alla data del 31 gennaio 2023. A partire dunque dal 1° febbraio 2023 torneranno in vigore le vecchie regole che concernono la tassazione del reddito da lavoro prodotto nei giorni di telelavoro. Si tratta di una decisione che va in controtendenza rispetto alla decisione dell'Unione Europea che, al contrario, ha deciso di sospendere fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di telelavoro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali;

a quanto detto si aggiunga che Svizzera e Francia, invece, hanno convenuto una diversa soluzione per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio: a partire dal 1° gennaio 2023, infatti, tale modalità di lavoro è addirittura possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, senza che ciò comporti alcuna modifica in materia di imposizione dei redditi da attività lavorativa dipendente, in particolare per i lavoratori frontalieri,

impegna il Governo:

ad attivarsi celermente al fine di consentire un'ulteriore proroga fino al prossimo giugno 2023 dell'Accordo amichevole Italia Svizzera in materia di lavoro da remoto per i lavoratori frontalieri in attesa della emanazione dei nuovi Regolamenti Ue;

ad adoperarsi al fine di raggiungere con la competente autorità Svizzera una regolamentazione strutturale in materia di telelavoro dei frontalieri, anche introducendo soglie superiori sul modello già adottato dalla Svizzera con la Francia.

G1.101 (testo 2)

[Alfieri](#), [Enrico Borghi](#), [Camusso](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

premesso che:

nel corso della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus da Sars- Covid-19, l'Italia e la

Svizzera hanno concluso in data 18-19 giugno 2020 un Accordo amichevole, in base al quale, stante la natura straordinaria della pandemia, le autorità competenti italiana e svizzera avevano convenuto che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate fossero considerati giorni di lavoro nello Stato presso il quale il lavoratore percepiva abitualmente salario, stipendio e altre remunerazioni analoghe;

pertanto, sulla base del predetto Accordo, le persone fisiche residenti in Italia impiegate in un'attività di lavoro dipendente in Svizzera sono rimaste assoggettate all'imposta alla fonte in Svizzera per i giorni trascorsi in telelavoro. I frontalieri ai sensi dell'Accordo frontalieri del 1974 che lavorano presso il proprio domicilio sono rimasti dunque tassati esclusivamente in Svizzera senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere;

in data 22 luglio 2022, le autorità competenti svizzere e italiane, in una dichiarazione congiunta, hanno concordato la proroga del citato Accordo amichevole del 18-19 giugno 2020 tra la Svizzera e l'Italia fino alla data del 31 gennaio 2023;

occorre evidenziare come secondo quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento CE n. 883/04 e dall'articolo 14 del Regolamento CE n. 987/09, una persona residente in Italia che sottoscriva un contratto di lavoro in Svizzera può lavorare da casa al massimo per il 24,99 per cento del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso;

in caso di superamento di questa soglia l'autorità previdenziale italiana acquisisce la facoltà di richiedere all'azienda svizzera l'incasso del relativo contributo in Italia;

il citato Accordo amichevole Italia Svizzera in materia fiscale consentiva un'applicazione flessibile della soglia del 25 per cento e ha indubbiamente agevolato i Comuni interessati nell'affrontare la difficile crisi sanitaria. Inoltre il telelavoro, oltre ad aver permesso la continuazione delle attività economiche, ha contribuito a ridurre, almeno parzialmente, il traffico e il relativo impatto ambientale;

considerato che:

tuttavia in data 21 dicembre 2022 le autorità di Italia e Svizzera hanno concordato la cessazione dell'intesa stipulata nel giugno 2020. L'Accordo amichevole sul telelavoro sottoscritto con l'Italia cesserà di applicarsi alla data del 31 gennaio 2023. A partire dunque dal 1° febbraio 2023 torneranno in vigore le vecchie regole che concernono la tassazione del reddito da lavoro prodotto nei giorni di telelavoro. Si tratta di una decisione che va in controtendenza rispetto alla decisione dell'Unione Europea che, al contrario, ha deciso di sospendere fino al 30 giugno 2023 le disposizioni in materia di telelavoro dei frontalieri sul piano delle assicurazioni sociali;

a quanto detto si aggiunga che Svizzera e Francia, invece, hanno convenuto una diversa soluzione per l'imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio: a partire dal 1° gennaio 2023, infatti, tale modalità di lavoro è addirittura possibile fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro annuale, senza che ciò comporti alcuna modifica in materia di imposizione dei redditi da attività lavorativa dipendente, in particolare per i lavoratori frontalieri,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri in ragione dell'imminente scadenza del precedente Accordo amichevole.

G1.102

[Marton](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori

frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b*) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A);

premessi che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni;

la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevole causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti,

impegna il Governo:

ad intervenire, nelle sedi opportune, al fine di prolungare l'accordo amichevole per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto sino alla formalizzazione tra Italia e Svizzera di apposita regolamentazione che disciplini dette modalità di lavoro per i lavoratori frontalieri.

G1.102 (testo 2)

[Marton](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b*) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e

sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (A.S. 108 e 376-A);

premesso che:

il disegno di legge di ratifica in esame, oltre all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo richiamati e al relativo ordine di esecuzione, reca disposizioni in materia di redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani;

conformemente alla procedura di composizione di cui all'articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italia, relativo alle doppie imposizioni, la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, in data 18-19 giugno 2020, hanno stipulato un accordo amichevole;

in tale occasione, in considerazione delle misure eccezionali introdotte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state definite da parte delle due autorità competenti, italiana e svizzera, le disposizioni per lo svolgimento delle modalità di lavoro da remoto per i lavoratori transfrontalieri, con un tacito rinnovo a cadenza mensile;

il 21 dicembre 2022 la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha comunicato che l'accordo amichevole inerente le modalità di lavoro da remoto cesserà di essere applicato al 31 gennaio 2023;

considerato che:

ad oggi molte imprese svizzere e lavoratori frontalieri hanno riorganizzato la propria attività lavorativa in funzione di tali regole, che perdurano da oltre due anni;

la notizia dell'improvviso mancato rinnovo dell'accordo amichevole causerà un repentino cambio di scenario che rischia di avere un forte impatto negativo sia sul tessuto economico dei nostri territori, sia sulla vita dei molti frontalieri;

secondo i dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica della Confederazione Svizzera, nel terzo trimestre 2022 il numero totale di frontalieri era pari a 374.304, di cui 89.742 provenienti dall'Italia;

la modalità di lavoro da remoto ha determinato una serie di esternalità positive, in primo luogo benefici in termini di *welfare*, consentendo un equilibrio dei tempi di lavoro e di vita del lavoratore, in secondo luogo, in tema di mobilità determinando una diminuzione di traffico in arterie viarie già congestionate ed in terzo luogo in termini di sostenibilità ambientale, consentendo di abbattere le emissioni inquinanti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure di propria competenza al fine di avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera, volti a disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri in ragione dell'imminente scadenza del precedente Accordo amichevole.

ARTICOLI DA 2 A 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

Approvato

(*Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani*)

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera *a*), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a*), del predetto Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

Approvato

(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

Approvato

(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

Approvato

(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

G6.100

[Enrico Borghi, Alfieri](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

premessi che:

l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo";

tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oltre 85.000, la

maggior parte dei quali risiede nelle province di Varese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire del predetto assegno;

gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le Casse di compensazione svizzere, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'INPS, di un apposito modulo, denominato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411);

affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'assegno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le Casse di compensazione svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richiedono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;

a quanto si apprende, la procedura di trasmissione dei moduli E-411 è stata spesso soggetta a gravi ritardi a causa dei lunghi tempi di risposta dell'INPS nella compilazione dei formulari, mandati per posta, provocando in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi;

con l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico e il conseguente aumento del numero dei beneficiari del suddetto assegno, si prevede che la procedura di trasmissione dei predetti moduli interesserà un numero molto più elevato di persone rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento;

tali criticità potrebbero essere facilmente superate mediante la previsione di un meccanismo di autocertificazione degli importi da parte degli aventi diritto, sulla base di una dichiarazione formale da parte dell'INPS, da trasmettere alle Casse svizzere in modo che queste ultime possano anticipare l'erogazione dell'assegno,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, già in occasione del primo provvedimento utile, considerato il previsto aumento del numero di beneficiari dell'assegno unico, per dotare le sedi INPS di ogni strumento utile al fine di ridurre i tempi di trasmissione dei moduli, nonché al fine di introdurre un meccanismo di autocertificazione degli importi.

G6.100 (testo 2)

[Enrico Borghi](#), [Alfieri](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 108 e 376-A, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

premessi che:

l'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, stabilisce che qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni familiari in base alle legislazioni di più Stati membri, "le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che i diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell'importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d'integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo";

tale situazione riguarda numerosi lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oltre 85.000, la maggior parte dei quali risiede nelle province di Varese, Como, Sondrio, Lecco e Verbano Cusio Ossola, i quali, a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, potranno usufruire del predetto assegno;

gli organi competenti per la concessione della prestazione, ovvero le Casse di compensazione svizzere, potranno erogare tale prestazione solo a seguito della trasmissione, da parte dell'INPS, di un apposito modulo, denominato "domanda di informazione riguardante il diritto a prestazioni familiari negli Stati membri di residenza dei familiari" (modulo E-411);

affinché la Svizzera possa erogare l'eventuale differenza tra l'assegno elvetico e quanto già erogato in Italia dall'INPS, le Casse di compensazione svizzere, preposte al versamento degli assegni familiari cantonali, richiedono alle strutture INPS competenti per territorio di residenza del soggetto beneficiario la compilazione del modulo E-411;

a quanto si apprende, la procedura di trasmissione dei moduli E-411 è stata spesso soggetta a gravi ritardi a causa dei lunghi tempi di risposta dell'INPS nella compilazione dei formulari, mandati per posta, provocando in diverse occasioni un blocco totale degli assegni familiari svizzeri per diversi mesi;

con l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico e il conseguente aumento del numero dei beneficiari del suddetto assegno, si prevede che la procedura di trasmissione dei predetti moduli interesserà un numero molto più elevato di persone rispetto a quanto avvenuto fino a questo momento;

tali criticità potrebbero essere facilmente superate mediante la previsione di un meccanismo di autocertificazione degli importi da parte degli aventi diritto, sulla base di una dichiarazione formale da parte dell'INPS, da trasmettere alle Casse svizzere in modo che queste ultime possano anticipare l'erogazione dell'assegno,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, tenuto conto del numero di beneficiari dell'assegno unico, di adottare ogni iniziativa utile al fine di accelerare la trasmissione, da parte dell'INPS, del modulo richiamato in premessa, nonché al fine di introdurre un meccanismo di autocertificazione degli importi.

6.0.100 (testo 2)

[Garavaglia, Romeo](#)

V. testo 3

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, paragrafo 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.100 (testo 3)

[Garavaglia, Romeo](#)

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Nei casi di applicazione del comma 1 del presente articolo, viene riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come se al lavoratore frontaliere fosse stato erogato l'importo della NASpI calcolato in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLI DA 7 A 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 7.

Approvato

(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, dal « lavoratore frontaliere » come definito all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo allo stesso, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 8.

Approvato

(Ripartizione della compensazione finanziaria)

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle

altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 9.

Approvato

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni. Alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4. In ogni caso il rapporto tra numero di frontalieri e popolazione di un comune, qualora adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni di frontiera delle risorse finanziarie di cui al comma 1, non può eccedere la quota del 3 per cento.

6. Le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo.

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle

infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle province e agli enti montani confinanti con la Svizzera e ai comuni italiani di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.

EMENDAMENTO

10.100

[Garavaglia, Romeo](#)

V. testo 2

Al comma 1, sostituire le parole: «, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche» con le seguenti: «con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «e il potenziamento delle infrastrutture» con le seguenti: «e il sostegno dei salari».

10.100 (testo 2)

[Garavaglia, Romeo](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «e il potenziamento delle infrastrutture» aggiungere le seguenti: «ed il sostegno dei salari».

ARTICOLI 11 E 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11.

Approvato

(Tavolo interministeriale)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale del quale fanno parte rappresentanti

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresentanti nazionali dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e rappresentanti delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese, o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha lo scopo di discutere le proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

EMENDAMENTO

12.100

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «bilancio triennale 2022-2024» con le seguenti: «bilancio triennale 2023-2025» e le parole: «per l'anno 2022» con le seguenti: «per l'anno 2023».

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 13.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere ([93-338-353-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato
(*Istituzione e durata della Commissione*)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato
(*Compiti della Commissione*)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;

f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziati dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle

donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurare il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;

m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

Approvato

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, scelti rispettivamente dal

Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Approvato

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente

un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7.

Approvato

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica ».

Art. 8.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DOCUMENTO

Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura ([Doc. II, n. 1](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. Nel Regolamento è aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

« Disposizione transitoria

1. Limitatamente alla XIX legislatura, al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari costituiti all'inizio della legislatura stessa possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Senatori Segretari.

2. Sull'ipotesi di integrazione in deroga al comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento, delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Senatori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

3. Qualora, per effetto della delibera di cui al comma 2 della presente disposizione transitoria, risulti alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico tra essi e i componenti dei Gruppi di opposizione, nella votazione di cui al comma 4 si procede altresì alla contemporanea elezione di un ulteriore Segretario.

4. Il Presidente stabilisce la data della votazione. Ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti, in numero non superiore a due per i Gruppi non rappresentati e non superiore a uno per i Gruppi di maggioranza nell'ipotesi di cui al comma 3, coloro che ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo ».

N.B. Approvato il documento composto del solo articolo 1.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 376 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento

generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, esprime parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), delle parole: "bilancio triennale 2022-2024" con le seguenti: "bilancio triennale 2023-2025", e delle parole: "per l'anno 2022" con le seguenti: "per l'anno 2023".

Sugli emendamenti 6.0.100 e 6.0.100 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

"1. Per i lavoratori frontalieri di cui all'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI), in deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è calcolata per i primi tre mesi in misura pari all'importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione svizzera, secondo le modalità stabilite dall'articolo 65, comma 6, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, applicabile in forza dell'Accordo fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, di cui alla legge 15 novembre 2000, n. 364.

2. Il comma 1 non si applica qualora l'importo della NASpI risulti comunque superiore all'indennità di disoccupazione prevista dalla legislazione svizzera.

3. Nei casi di applicazione del comma 1 del presente articolo, viene riconosciuta la contribuzione figurativa calcolata secondo le di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come se al lavoratore frontaliero fosse stato erogato l'importo della NASpI calcolato in base all'articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal presente articolo, pari a 5,35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

5. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Sull'emendamento 10.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 1, dopo le parole: ", nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italoelvetiche" aggiungere le seguenti: "con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei territori dei predetti comuni, occupati presso aziende ubicate nei medesimi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai, livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva".

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo: "e il potenziamento delle infrastrutture" aggiungere le seguenti: "ed il sostegno dei salari".».

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 376

Il Comitato per la legislazione, esaminati i disegni di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa, ma non dell'analisi di impatto della regolamentazione, per la quale il Governo ha trasmesso la dichiarazione di esclusione trattandosi di

disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 sono redatti in forma prescrittiva, pur rivolgendosi ai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, articolazioni di uno Stato estero. Tali disposizioni riproducono quasi letteralmente le disposizioni dell'articolo 9, rispettivamente paragrafi 2, 3 e 4 e paragrafo 6, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge; sarebbe stato più opportuno rinviare al testo dell'Accordo e specificare quanto di competenza della Repubblica italiana in relazione alla sua attuazione;
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, all'articolo 12, relativo alla copertura finanziaria, la lettera *a*) del comma 1 fa riferimento al bilancio triennale 2022-2024, anziché a quello 2023-2025;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
ritiene che non vi sia nulla da osservare;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita a riformulare l'articolo 12, comma 1, lettera *a*), al fine di riferire la copertura finanziaria al bilancio triennale "12023-2025", anziché a quello relativo al triennio "2022-2024".

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 93-338-353-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 93-338-353-B

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'attribuzione alla Commissione parlamentare di inchiesta di compiti di monitoraggio, verifica e indirizzo, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*), *g*), *h*) e *i*) costituisce un presupposto essenziale per disporre di dati e informazioni utili ai fini della valutazione d'impatto della normativa di prevenzione e contrasto della violenza di genere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
la previsione dell'articolo 7, nel modificare l'articolo 1, terzo comma, della legge n. 103 del 1975 in materia di composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, inserisce una disposizione che, in assenza della conseguente modifica del titolo del disegno di legge, non risulterebbe omogenea rispetto al contenuto originario del disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo all'omogeneità e alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
invita a valutare l'integrazione del titolo del disegno di legge con il riferimento ai contenuti dell'articolo 7.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cataldi, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Florida Barbara, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Paganella, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto, Trevisi (*dalle ore 12,30*), Turco, Verini e Zaffini.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Craxi e Licheri Ettore Antonio, per attività della

3^a Commissione permanente; Augello, Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Cafiero De Raho Federico, Conte Giuseppe, Ascari Stefania, Colucci Alfonso, Auriemma Carmela, Penza Pasqualino, Ricciardi Riccardo, D'Orso Valentina, Giuliano Carla

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (531)

(presentato in data 01/02/2023)

C.303 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati. (T.U. con C.387, C.624, C.692, C.780, C.784).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Gelmini Mariastella

Disposizioni in materia di omicidio nautico (532)

(presentato in data 31/01/2023);

senatori Menia Roberto, Malan Lucio, De Priamo Andrea, Cosenza Giulia, Mieli Ester

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata nelle giovani generazioni (533)

(presentato in data 01/02/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Dep. Cafiero De Raho Federico ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (531)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.303 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.387, C.624, C.692, C.780, C.784)

(assegnato in data 01/02/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Gelmini Mariastella

Modifiche all'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio (382)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 01/02/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Iannone Antonio ed altri

Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di risarcimento dei danni da parte dello Stato in favore delle vittime di reati (429)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 01/02/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Iannone Antonio ed altri

Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio (434)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 01/02/2023);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Damiani Dario

Istituzione della Zona franca giovani (157)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 01/02/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

sen. Parrini Dario ed altri

Disposizioni per il rilancio economico, occupazionale, sociale, ambientale, infrastrutturale e culturale dell'area di Piombino e riduzione del prezzo dei costi dell'energia per gli utenti domestici e imprese del territorio (183)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 01/02/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Guidolin Barbara

Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti (190)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 01/02/2023);

1^a (Aff. costituzionali) e 2^a (Giustizia)

sen. Rossomando Anna, Sen. Parrini Dario

Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non

colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (365)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio (assegnato in data 01/02/2023);

3^a (*Aff. esteri e difesa*) e 7^a (*Cultura, istruzione*)

sen. La Marca Francesca

Disposizioni per il sostegno allo sport italiano nel mondo e la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero (301)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 01/02/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Valente Valeria, sen. Mirabelli Franco

Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana (443)

previ pareri delle Commissioni 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio (assegnato in data 01/02/2023);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Mirabelli Franco

Disposizioni in materia di riordino delle aree educative e del ruolo socio-educativo dell'esecuzione penale e delega al Governo per la disciplina della carriera del personale educativo dell'amministrazione penitenziaria (97)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 01/02/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2022) 707 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 1° febbraio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (COM(2022) 762 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 1° febbraio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4a e 9a.

Mozioni

[ALFIERI](#), [MALPEZZI](#), [BORGHI Enrico](#), [CASINI](#), [DELRIO](#), [MIRABELLI](#), [LORENZIN](#), [MISIANI](#), [IRTO](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [ROSSOMANDO](#), [ASTORRE](#), [BAZOLI](#), [BOCCIA](#), [CAMUSSO](#), [COTTARELLI](#), [CRISANTI](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FRANCESCHINI](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - Il Senato,

premessi che:

sono passati due anni dal colpo di Stato in Myanmar ad opera dell'esercito, noto come "Tatmadaw", che il 1° febbraio 2021 ha preso il potere alla vigilia dell'insediamento del nuovo Parlamento, dopo le elezioni politiche dell'8 novembre 2020, vinte dalla Lega nazionale per la democrazia (NLD), partito guidato da Aung San Suu Kyi, con l'82,3 per cento dei voti e la sconfitta con il 6,4 per cento dei voti dell'Union solidarity and development party (USDP), il partito invece vicino ai militari;

i vertici del Tatmadaw hanno motivato il colpo di Stato adducendo irregolarità e brogli elettorali, mentre tutti gli osservatori internazionali ne hanno sancito la regolarità e l'equità;

la popolazione ha reagito al colpo di Stato resistendo fin dal primo giorno con manifestazioni pacifiche e praticando forme di disobbedienza civile, "civil disobedience movement", tra i primi manifestanti vi sono stati medici, infermieri, insegnanti, ma anche moltissimi giovani e donne, divenendo prontamente il bersaglio della repressione militare;

in questi anni i parlamentari eletti hanno dato vita al "Committee representing Pyidaungsu Hluttaw" (CRPH), resistendo al colpo di Stato e cercando di sottrarsi all'arresto, rifugiandosi nella foresta;

secondo i dati forniti dall'Assistance association for political prisoners (AAPP) ad oggi sono state uccise dai militari 2.796 persone, di cui 278 bambini, e sono state arrestate 17.404 persone, di cui 3.656 donne; inoltre, 101 persone sarebbero state condannate a morte. Il regime ha già eseguito diverse esecuzioni capitali e tra le persone giustiziate figurano l'attivista democratico Kyaw Min Yu, detto Ko Jimmy, e il parlamentare dell'NLD Phyoo Zeya Thaw, molto vicino ad Aung San Suu Kyi. Tra le vittime vi sono, inoltre, artisti, poeti, giornalisti e personalità dello spettacolo;

in questi anni le condizioni di povertà della popolazione del Myanmar si sono ulteriormente aggravate, i servizi sanitari e scolastici controllati dai militari versano in condizioni critiche e più di un milione di persone ha abbandonato le città e i villaggi rifugiandosi nella foresta, specialmente ai confini. La crisi epidemiologica da COVID-19 è ben lontana dall'essere superata e la complessiva situazione sanitaria è vistosamente peggiorata;

il relatore speciale dell'ONU per i diritti umani in Myanmar, Thomas Andrews, ha ripetutamente e con forza denunciato la violazione dei diritti umani, affermando: "Gli attacchi della giunta militare contro i civili e la repressione delle aspirazioni democratiche del popolo del Myanmar richiedono una risposta concertata e coordinata da parte della comunità internazionale";

il 30 dicembre 2022 si è svolto il processo politico istruito dalla giunta militare contro la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint, che si è concluso con la condanna a 33 anni di detenzione per Aung San Suu Kyi, di cui tre ai lavori forzati;

Aung San Suu Kyi si trova reclusa in carcere a Naypyidaw, in completo isolamento, senza nessuna assistenza umanitaria e, inoltre, le richieste di visite, anche di personalità internazionali, sono state respinte;

il capo della giunta militare, *general senior* Min Aung Hlaing, ha annunciato l'indizione di nuove elezioni il prossimo agosto, allo scopo di ottenere un pieno riconoscimento da parte del Parlamento

alla Presidenza della Repubblica, nonostante la comunità internazionale non riconosca la legittimità di tali elezioni;

considerato che:

il 16 aprile 2021 i membri del CRPH, i *leader* delle proteste della società civile contro la giunta militare, i rappresentanti di numerosi gruppi etnici hanno costituito un Governo di unità nazionale (NUG) allo scopo di ripristinare la democrazia, guidare l'opposizione al regime, nonché lavorare per un nuovo Myanmar democratico e federale, sviluppando allo scopo relazioni con molta parte della comunità internazionale;

in data 5 maggio 2021, il NUG ha costituito il People's defence force (PDF), un esercito di resistenza costituito da gruppi di difesa del popolo, del quale fanno parte soprattutto giovani e donne e che nelle aree controllate organizza servizi, anche amministrativi, per la popolazione;

secondo una recente indagine dell'ONU il territorio controllato dalle forze dell'opposizione è all'incirca il 52 per cento del territorio del Myanmar, soprattutto nelle zone rurali;

nei mesi scorsi si sono, inoltre, costituiti il National unity consultative council (NUCC), comprendente numerose organizzazioni della società civile che collaborano con il NUG e l'Ethnic resistant organization (ERO), composto da numerosi gruppi etnici che sostengono l'opposizione alla giunta militare;

il CRPH, costituitosi immediatamente dopo il colpo di Stato, sta sviluppando un'azione di costante sostegno al popolo, compresi i rifugiati, con la messa in atto di servizi sanitari, alimentari, scolastici sul territorio, avviando anche rapporti internazionali mediante collegamenti da remoto con parlamentari di diversi Paesi;

il 31 gennaio 2023, alla vigilia del secondo anniversario del colpo di Stato, il CRPH terrà *on line* la cerimonia di apertura della sua quinta sessione plenaria alla presenza di diversi ospiti internazionali;

la maggior parte della comunità internazionale non ha riconosciuto la giunta militare del Myanmar, inoltre, a quanto detto, si aggiunga che Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Unione europea hanno imposto sanzioni ai vertici militari del Myanmar e ai loro collaboratori, nonché l'*embargo* sulle armi;

in data 21 dicembre 2022 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato a maggioranza una risoluzione sul Myanmar, la prima dopo 74 anni, con 12 voti a favore, nessuno contrario e l'astensione di Cina, Federazione russa e India, con la quale si chiede la fine delle violenze, la liberazione dei prigionieri politici, il ripristino della democrazia, il dialogo costruttivo per la riconciliazione, l'accesso delle organizzazioni umanitarie al fine di fornire aiuti umanitari alla popolazione;

il rappresentante del Myanmar presso l'ONU, Kyaw Moe Tun, indicato a suo tempo da Aung San Suu Kyi, ancora in carica, ha dichiarato apertamente la sua opposizione al colpo di Stato;

lo scorso 23 dicembre il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato il "Burma Act" con il quale si sostengono, anche finanziariamente, gli sforzi del Governo di unità nazionale per il ripristino della democrazia in Myanmar, il ritorno al governo civile, la difesa dei diritti umani e si autorizza l'imposizione di sanzioni anche nel campo economico ed energetico;

il Parlamento europeo, con una risoluzione approvata il 5 ottobre 2022, ha condannato il governo illegittimo del Myanmar, le persecuzioni, la repressione della libertà dei *media*, ha chiesto il ripristino del governo civile e della democrazia, la liberazione di tutti i prigionieri politici a cominciare da Aung San Suu Kyi e dal presidente Win Myint e dichiarato, infine, di sostenere gli sforzi del Governo di unità nazionale;

l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), nel *summit* del 24 aprile 2021 a Jakarta, ha approvato 5 punti di accordo per la fine delle violenze in Myanmar, il ripristino della democrazia, il dialogo e la riconciliazione, nonché per la liberazione dei prigionieri politici;

tuttavia la giunta militare ha rifiutato di attuare i 5 punti, nonostante l'ASEAN, attualmente presieduto dall'Indonesia, abbia continuato a chiedere un cambiamento della situazione in Myanmar, necessario per la stabilità nella regione;

lo stesso papa Francesco ha frequentemente richiamato l'attenzione sul Myanmar e sulla condizione drammatica del suo popolo, auspicando la cessazione delle violenze, anche contro la comunità cristiana, e l'apertura di un processo di riconciliazione e di pace;

rilevato, inoltre, che:

l'Italia ha operato e sta operando in tutte le sedi internazionali per il ripristino della democrazia in Myanmar, la liberazione di tutti i prigionieri politici, il sostegno ai rifugiati, l'offerta di opportunità per gli studenti del Myanmar che intendano studiare in Italia e la possibile apertura di canali per gli aiuti umanitari;

nel nostro Paese numerose sono le istituzioni, le associazioni, le città, le università che da anni sviluppano rapporti di amicizia e di collaborazione con la Birmania, partecipando alla sofferenza del suo popolo e chiedendo di intraprendere ogni iniziativa utile per un futuro di democrazia e di pace del Paese. Anche la comunità birmana in Italia manifesta costantemente la sua determinata volontà di sostenere la liberazione del Myanmar dall'oppressione dei militari;

il Parlamento italiano negli ultimi due decenni ha sviluppato intensi rapporti con il Myanmar, sia negli anni del precedente regime militare, sia negli anni dell'apertura verso la democrazia, attraverso atti di indirizzo politico, dibattiti, audizioni e interventi, tra i quali non può non citarsi, il discorso di Aung San Suu Kyi tenuto a palazzo Giustiniani il 28 ottobre 2013;

nel settembre 2016 la prima delegazione parlamentare italiana si è recata in visita ufficiale in Myanmar, incontrando, tra gli altri, Aung San Suu Kyi e Win Myint, allora presidente della Camera dei rappresentanti del Myanmar;

l'Italia, storicamente al fianco dei popoli che lottano per la libertà e per la democrazia, può sviluppare il proprio sostegno al popolo del Myanmar per il ripristino della democrazia, anche attraverso iniziative parlamentari di dialogo e di collaborazione con il CRPH e con il NUG, con la comunità internazionale, con l'ASEAN, la Cina e ogni altro utile interlocutore,

impegna il Governo:

- 1) ad adoperarsi in tutte le sedi internazionali per la cessazione della violenza in Myanmar, la liberazione di tutti i prigionieri politici, di Aung San Suu Kyi e Win Myint, nonché per il pieno ripristino della democrazia;
- 2) a interloquire con il Governo di unità nazionale al fine di sostenerne il riconoscimento presso la comunità internazionale;
- 3) ad attivare tutti i canali umanitari utili al fine di fornire assistenza umanitaria al popolo del Myanmar.

(1-00024)

Interrogazioni

[PIRONDINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che il *tunnel* subportuale di Genova è una delle opere di compensazione che Autostrade per l'Italia, a seguito del crollo del "ponte Morandi", ha previsto di realizzare nel comune in virtù di un accordo raggiunto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Liguria, il Comune di Genova e l'Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale;

considerato che:

si apprende da organi di stampa che il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbe, attraverso l'espressione di un parere sul progetto di fattibilità tecnico-economica, invitato il proponente, ovvero la Direzione generale strade e autostrade del Ministero, a rielaborarlo sulla base delle numerose prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni formulate ("[shippingitaly.it](#)" del 24 gennaio 2023);

pare che i rilievi ampi e dettagliati tocchino tutti gli aspetti del progetto, in particolare quelli relativi alla sicurezza;

sempre da quanto si apprende da organi di stampa i rilievi mossi verterebbero su "carenze" del progetto e "gravi incongruenze" ("[ilfattoquotidiano.it](#)" del 25 gennaio);

considerato inoltre che:

il parere formale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, presumibilmente comunicato fra Natale 2022 e Capodanno al proponente, non è stato successivamente comunicato alle istituzioni locali interessate (Regione e Comune):

non essendo stato formalizzato il parere, nel medesimo periodo la Regione Liguria ha avviato il PAUR (provvedimento autorizzativo unico regionale), di fatto proseguendo l'*iter* verso la realizzazione

dell'opera sulla base di elaborati progettuali asseritamente ascrivibili al progetto definitivo, ma datati anteriormente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quindi, giocoforza, superati; proprio a causa di questo cortocircuito comunicativo viene gettata più di un'ombra sul futuro dell'opera,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per cui non si sia provveduto tempestivamente a comunicare alla Regione e al Comune l'esito del parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto dell'opera;

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per il ripristino della correttezza procedurale.

(3-00185)

[ZAFFINI](#), [MALAN](#), [ZULLO](#), [LEONARDI](#), [BERRINO](#), [MANCINI](#), [RUSSO](#), [SATTA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 4 febbraio 2023 si celebra la 23esima giornata mondiale contro il cancro, World cancer day, promossa dalla "Union for international cancer control" e sostenuta dall'Organizzazione mondiale della sanità; la giornata è stata istituita con la Carta di Parigi, adottata durante il "World summit against cancer for the new millennium" tenutosi il 4 febbraio 2000 e ha lo scopo di evitare milioni di morti ogni anno attraverso l'educazione sulla malattia e la sensibilizzazione della popolazione, del personale medico-sanitario, dei *media* e delle istituzioni;

il rapporto dell'Associazione italiana di oncologia medica, "I numeri del cancro in Italia 2022", stima 390.700 nuove diagnosi di cancro nel 2022, mentre nel 2020 erano 376.600, con un incremento di 14.100 casi in due anni, dove pesano i gravi ritardi accumulati durante la pandemia da COVID-19, che ha avuto l'effetto di allungare ulteriormente le liste di attesa per esami diagnostici e di *screening*;

il piano oncologico nazionale (PON), documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2023-2027, adottato il 26 gennaio 2023 con l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, ha lo scopo di migliorare il percorso complessivo di lotta alle patologie neoplastiche in termini di efficacia, efficienza, appropriatezza, *empowerment* e gradimento dei pazienti, e a contenere i costi sanitari e sociali da esse determinati;

in tale contesto, il PON individua, in coerenza con le finalità del piano europeo contro il cancro del 2021, obiettivi e linee strategiche da perseguire, dettando gli indirizzi per la prevenzione, la cura e l'assistenza ai malati di cancro con rinnovata attenzione ai percorsi assistenziali, grazie a un approccio globale e intersettoriale, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico e con il grande obiettivo della riduzione fino all'eliminazione delle disuguaglianze nell'accesso agli interventi di prevenzione e cura;

il nuovo piano è volto al miglioramento della qualità della vita dei pazienti e dei sopravvissuti a una malattia oncologica, al potenziamento della ricerca e dell'innovazione (ad esempio nel campo della genomica dei tumori per una prevenzione e una terapia sempre più personalizzata), a rendere disponibili agli organi del Servizio sanitario nazionale e alla comunità scientifica i dati sulla frequenza dei tumori,

si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, anche d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, al fine di porre in essere in Italia gli obiettivi fissati dall'Europa, rispettando ogni singola voce indicata nel piano per rafforzare la prevenzione, incrementare la diagnosi precoce, migliorare l'accesso alle terapie e garantire a tutti coloro che hanno superato la fase acuta della malattia, i servizi sanitari e sociali di cui continuano ad avere bisogno.

(3-00186)

[FLORIDIA Aurora](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'Italia è stata ufficialmente certificata "polio-free" il 21 giugno 2002; la poliomielite è ricomparsa anche in Paesi in cui si pensava che questa malattia appartenesse ormai al passato e non è ancora stata debellata del tutto in Paesi come l'Afghanistan e il Pakistan. Pur se sotto controllo, va continuamente monitorata la sua possibile reintroduzione nel nostro Paese;

a livello globale, nel 2022 si è infatti registrato un nuovo aumento dei casi, dovuto alla ricomparsa del virus in Paesi che lo avevano debellato da decenni: Malawi, Mozambico, Israele, ma anche Londra,

dove il virus è stato identificato in campioni fognari, e nello stato di New York, dove ha provocato la paralisi di un cittadino;
in Italia si stima che oltre 70.000 persone, sopravvissute alla malattia, ne abbiano subito e ne patiscano tuttora gli esiti;
nel corso dei decenni, fra i vari centri dedicati alla terapia e alla degenza, l'ospedale di Malcesine, sul lago di Garda, in provincia di Verona, è stato l'unico a non cessare mai l'attività a favore dei pazienti con esiti di poliomielite, mantenendo sempre dei letti dedicati ai pazienti con questa patologia, tenendo quindi viva la conoscenza e l'esperienza maturata dall'applicazione di tecniche e trattamenti effettuati su questo tipo di malattia;
il 29 marzo 2007 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha stabilito che il presidio ospedaliero di Malcesine è riconosciuto quale centro di riferimento nazionale per lo studio e la cura degli esiti tardivi della poliomielite, seppure senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale;
il 30 novembre 2014, presso la Camera dei deputati, l'ordine del giorno 9/02679-bis-A/249 ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di farsi promotore di un accordo, da sottoporre in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinché tutte le Regioni e le Province autonome concorrano con fondi alla gestione del centro nazionale di riferimento per lo studio e la cura degli esiti tardivi della poliomielite, al fine di non lasciare l'onere gestionale del centro nazionale alla sola Regione Veneto;
nel corso degli anni, più volte è stata paventata la chiusura del nosocomio di Malcesine, provocando la comprensibile preoccupazione da parte dei pazienti che provengono da tutte le regioni d'Italia, delle loro famiglie e dal personale medico. Forte preoccupazione condivisa anche dalla popolazione residente tra Malcesine e Lazise, che si trova in forte difficoltà rispetto alla copertura sanitaria, con milioni di presenze di turisti che ogni anno visitano la sponda veronese del lago di Garda e ai quali, l'ospedale di Malcesine, attualmente garantisce un punto di primo intervento;
attualmente la struttura è parzialmente operante, ma non si può certo affermare che goda di ottima salute. Infatti, secondo una ricognizione effettuata da FP CGIL Verona e dall'associazione AIDM con sede interna all'ospedale, sulla base di quanto previsto dal piano socio-sanitario della Regione Veneto, in area riabilitativa (benché le tabelle 2019 del suddetto piano regionale indichino 50 più 30 *extra-Regioni* posti) ad oggi sono attivi soltanto 25 posti letto dei 50 indicati, a causa di lavori programmati da più di sette anni. Mancano ancora, inoltre, tutti e 30 i posti letto che le schede ospedaliere dedicherebbero ai pazienti da fuori regione. Pertanto i posti letto mancanti risultano essere 55 su 80, più della metà, e vi sono più o meno 800 disabili in lista di attesa che attendono di essere ricoverati;
il depotenziamento di questa struttura sanitaria rischia di inficiare la cura dei malati *post* polio e la sola avanguardia ad un possibile ritorno della malattia su scala nazionale,
si chiede di conoscere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo, al fine di scongiurare la chiusura o un ulteriore depotenziamento dell'ospedale di Malcesine.

(3-00187)

[PAITA](#), [SBROLLINI](#), [GELMINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la carenza di personale sanitario può stimarsi in circa 25.000 medici e 63.000 infermieri, a fronte di un sistema sanitario che, in ragione della crisi della natalità, sarà chiamato a rispondere a una popolazione che nel 2050 sarà costituita, per circa l'8 per cento, da persone con più di 85 anni, a fronte di pensionamenti che, per il prossimo quinquennio, sono stimati in 21.050 unità per gli infermieri e 29.331 unità per i medici;

detta cronica carenza di personale, destinata pure ad aggravarsi, ha già pregiudicato fortemente non solo la capacità del SSN di rispondere alla pandemia, ma anche la possibilità di offrire risposte globali e tempestive a tutti i pazienti, acuendo richiamati (e drammatici) fenomeni sanitari e sociali della rinuncia alle cure, dell'aumento delle liste d'attesa e della mobilità passiva non fisiologica;

secondo il *report* dell'Osservatorio GIMBE 1/2021, tra il 2019 e il 2020 la riduzione complessiva delle prestazioni sanitarie si attesta su un valore di meno 144,5 milioni, di cui la maggior parte (90,2 per cento) in strutture pubbliche, mentre i dati AGENAS-MeS Sant'Anna di Pisa mostrano una

diminuzione media del 40 per cento delle attività di *screening* per condizioni cliniche, il cui esito è fortemente condizionato dalla tempestività della diagnosi (ad esempio mammografie);

le tempistiche per ricevere assistenza sanitaria sono sempre più lunghe e aumentano il rischio di pregiudicare le più elementari esigenze di prevenzione, che si pongono alla base di qualsivoglia sistema di tutela sanitaria: tempi d'attesa spesso superiore a un anno e che spesso non riguardano solo le tempistiche relative alla diagnosi, ma anche quelle relative agli interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi, che vengono posti in essere con ritardi che finiscono inesorabilmente per aggravare il quadro clinico del paziente;

secondo il rapporto civico sulla salute di "Cittadinanzattiva", nel 2021 almeno l'11 per cento delle persone ha rinunciato a visite ed esami diagnostici o specialistici per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio, con punte superiori al 18 per cento in alcune regioni, quali la Sardegna, comunque non distanti dai livelli di "rinuncia" di Abruzzo, Lazio e Molise (lo stesso rapporto denuncia che per alcune diagnostiche si possono raggiungere anche i due anni di attesa);

le strutture sanitarie, nonostante le risorse stanziare nel corso della pandemia, abbisognano ancora di urgenti interventi di rinnovamento, posto che più del 70 per cento degli edifici risale a più di 50 anni fa;

le forti criticità in materia di spazi e personale sono emerse in tutta la loro drammaticità in relazione a quanto avvenuto a gennaio 2023 all'ospedale "Pertini" di Roma, a conferma di quanto il *rooming-in*, ma anche l'approntamento di spazi dedicati al *partner* o ai reparti rappresenti una priorità assoluta, a diretto presidio della tutela della salute di tutti;

a queste difficoltà si aggiunge l'attuale carenza di alcuni farmaci d'uso comune e stagionale, come i più utilizzati antinfiammatori, antipiretici, antibiotici e medicinali per la gestione di importanti malattie croniche, come l'ipertensione, l'epilessia, e persino alcuni antitumorali: garantire la sicurezza degli approvvigionamenti dei farmaci è interesse preminente della Repubblica e nessun ritardo o mancanza può registrarsi sotto questo versante,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le criticità esposte, al fine di garantire piena tutela al fondamentale diritto alla salute sancito in Costituzione e che rischia di essere pregiudicato dalla carenza di personale sanitario, di farmaci, strutture e tempi di attesa irragionevoli.

(3-00188)

[RONZULLI](#), [SILVESTRO](#), [BERLUSCONI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GASPARRI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [ROSSO](#), [TERNULLO](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il presidio ospedaliero "Agostino Maresca" di Torre del Greco (Napoli) è stato strutturato con una capienza di circa 250 posti letto per pazienti acuti, con alti livelli di specializzazione;

all'ospedale Maresca ricorrono, in caso di emergenza, i cittadini di Torre del Greco, di Ercolano, di Portici, di S. Giorgio a Cremano e di S. Sebastiano al Vesuvio ed è accorpato al presidio ospedaliero di Boscotrecase, che serve Boscotrecase, Boscoreale, Trecase e Torre Annunziata, ed insieme costituiscono gli "ospedali riuniti area vesuviana" con la disponibilità di circa 100 posti letto solo per acuti, con un bacino totale di utenza di circa 340.000 unità;

a quanto risulta agli interroganti il servizio sanitario di assistenza ospedaliera sul territorio di competenza della ASL Napoli 3 sud sarebbe inefficace, inefficiente ed inappropriato per errata impostazione del "Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/15 - DCA 103/18" e una notevole riduzione dei posti letto per acuti, con conseguente errata classificazione e dimensionamento del presidio ospedaliero "Agostino Maresca" e degli altri presidi dell'ASL Napoli 3 sud e un errato conteggio dei posti letto per acuti nella macro area più popolosa della stessa ASL;

i dati evidenziano l'assoluta insufficienza dell'offerta sanitaria sul territorio (0,34 posti letto pubblici per acuti ogni 1.000 abitanti), molto lontana dai parametri previsti dal decreto commissariale n. 49/10 (2,7 posti letto per 1.000 abitanti) ed anche dal decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*) per il contenimento della spesa sanitaria (3 posti letto per acuti ogni 1.000 abitanti e tasso di ospedalizzazione di 160) e si chiarisce che gli indici 2,7 e 3 posti letto per acuti ogni 1.000 abitanti

sono riferiti a strutture pubbliche e private, purché accreditate per il servizio di assistenza ospedaliera secondo il fabbisogno della ASL Napoli 3 sud;

tutta la rete ospedaliera di emergenza della ASL Napoli 3 sud è strutturalmente insufficiente per assicurare i minimi LEA, e le strutture private accreditate contribuiscono effettivamente alla rete dell'emergenza solo se dotate di adeguato pronto soccorso e quello dell'ospedale Maresca, comunque, risulterebbe assicurare circa 25.000 accessi all'anno, seppure non adeguatamente registrati negli anni; per non rendere ancora più critica la precaria situazione generale di assistenza della ASL NA3S, a parziale supporto degli esistenti presidi ospedalieri, attualmente dotati di un numero totale di posti letto considerevolmente inferiore a quello delle strutture private, come riportato nel decreto del commissario *ad acta* n. 103/18, potrebbero essere utilizzate direttamente o indirettamente con apposita convenzione alcune case di cura presenti sul territorio di competenza, purché rispondenti al fabbisogno della ASL Napoli 3 sud e appositamente accreditati per assistenza ospedaliera;

tali case di cura potrebbero essere "abbinare" ai presidi già classificati, affidando quindi loro una parte del bacino di utenza e dotandole di posti letto per acuti, in altre parole disponibili 24 ore su 24, secondo la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015, in funzione dei reali bacini di utenza, creando una rete di emergenza-urgenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

come intenda intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché la Regione Campania possa garantire una corretta programmazione, assicurando a tutti i cittadini un servizio di assistenza ospedaliera efficace, efficiente ed appropriato, come previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 e come richiesto dall'articolo 32 della Costituzione e come intenda salvaguardare l'ospedale "Maresca" di Torre del Greco a tutela della salute dei cittadini, con il potenziamento di ambulatori, reparti e servizi ed un pronto soccorso di eccellenza per l'intero territorio, ridando dignità ai pazienti e al personale sanitario.

(3-00189)

PIRONDINI - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), operano nel settore terziario dell'istruzione al pari degli atenei universitari; tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

sempre ai sensi della citata legge, si demandava a una serie di decreti attuativi l'organizzazione della fase transitoria al sistema universitario. Tuttavia i decreti a oggi non sono ancora stati tutti emanati: tale ritardo ha inciso profondamente nel rallentare il completo passaggio al settore universitario, precarizzando il sistema, secondarizzandolo, e relegandolo alla stregua del sistema secondario di istruzione per anni;

considerato che il processo di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea (detto "processo di Bologna"), che si era proposto di realizzare, entro il 2010, lo spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA, European higher education area), imponeva all'Italia, quale Stato membro, di traghettare anche le arti nel settore terziario di istruzione;

valutato che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha determinato l'equipollenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM con quelli universitari, ovvero: tutti i diplomi accademici di primo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508 del 1999 sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 (discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda, di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007); i diplomi accademici di secondo livello rilasciati ai sensi della legge n. 508 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale (secondo livello) rilasciati dalle università di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007) appartenenti

alle diverse classi di laurea magistrale, fra cui la classe LM-12 (design) per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "progettazione artistica per l'impresa"; LM-45 (musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli istituti musicali pareggiati; LM-65 (scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "scenografia" e di "nuove tecnologie dell'arte", LM-89 (storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole, e via enumerando;

gli istituti AFAM sono stati abilitati ad attivare corsi utili al conseguimento dei 24 crediti formativi attivi abilitanti, quindi forniscono formazione al personale di scuola secondaria;

valutato infine che:

per il valore storico, culturale, di immagine e di eccellenza che tali istituzioni rappresentano per il nostro Paese, un completo adeguamento al settore universitario analogamente a quanto è avvenuto negli Stati membri europei oramai da tempo appare improcrastinabile;

a un sistema di equipollenze "a valle" non è corrisposto tuttavia un sistema di equipollenze "a monte", quale presupposto e non conseguenza del primo, lasciando così irrisolto un problema cardine, ovvero come debba essere inquadrato e collocato il personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario, evidenziando, in tal modo un'equiparazione all'università, più vagheggiata che raggiunta, in apparente contrasto con il dettato normativo della legge n. 508 del 1999;

a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario. La retribuzione di un professore delle istituzioni AFAM risulta pertanto pari a uno stipendio di scuola secondaria (senza neanche poter beneficiare della "carta del docente"), cui si deve aggiungere un esiguo "assegno alta formazione" che si matura con la massima progressione di carriera nella metà del tempo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

(3-00190)

[CRISANTI](#), [MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, all'articolo 8 (scuole di specializzazione), prevede che "Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste";

tale previsione, con il richiamo all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, riguardante la formazione dei medici specialisti, assicurava un sostanziale allineamento della condizione degli specializzandi non medici a quella dei medici, sia in relazione ai criteri di determinazione del numero di posti disponibili nelle scuole sulla base della rilevazione annuale del fabbisogno sia, soprattutto, prevedendo che tale rilevazione dispiegasse effetti anche in relazione alla ripartizione annuale delle borse di studio;

a fronte della mancata attuazione della disposizione, l'articolo 2-bis (scuole di specializzazione non mediche) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, disponeva che, "Nelle more di una definizione organica della materia", le scuole di specializzazione "riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi" fossero attivate in deroga alle disposizioni di cui al richiamato articolo 8 della legge n. 401 del 2000, senza oneri per la finanza pubblica;

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 716 del 16 settembre 2016, adottato di concerto con il Ministro della salute, si è proceduto al riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici", ma, nonostante l'articolo 2, comma 4, del

decreto preveda che almeno il 70 per cento delle attività formative sia riservato allo svolgimento di attività professionalizzanti di tipo pratico e di tirocinio (si tratta di almeno 34 ore di lavoro in ospedale ogni settimana, più di 1.500 in un anno), nulla è stato disposto in relazione alla corresponsione di borse di studio;

inoltre, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il possesso di un titolo di specializzazione è diventato requisito necessario per l'accesso alla dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale sia per i dirigenti di area medica sia per quelli di area non medica tra cui, ad esempio, i laureati in biologia;

considerato che:

la perdurante assenza di qualsivoglia forma di remunerazione per gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica rappresenta una palese, ingiustificata e non più tollerabile disparità di trattamento degli specializzandi di area non medica rispetto agli specializzandi in possesso di laurea in medicina;

lo *status* economico e contrattuale degli specializzandi medici delle scuole di specializzazione di medicina è completamente diverso rispetto a quello degli specializzandi non medici;

in generale, il trattamento differenziato nell'ambito del percorso di specializzazione di medici e non medici non appare sorretto da alcuna ragionevole giustificazione, specie se si considera che, come gli specializzandi medici, anche gli specializzandi laureati in discipline di area sanitaria diverse dalla medicina sono sovente addetti, nell'ambito delle attività formative di tipo pratico, a mansioni di tipo operativo, ad esempio nei laboratori;

si tratta di una situazione che in pochi conoscono, ma che è diventata ancora più insostenibile dopo l'emergenza sanitaria da coronavirus, mesi nei quali biologi e biotecnologi sono stati in laboratorio ad analizzare i tamponi, esponendosi in prima linea al rischio di contagio, i fisici medici hanno continuato a lavorare per assicurare il corretto funzionamento dei macchinari, tra i quali quelli usati per la diagnosi del COVID-19, e i farmacisti ospedalieri hanno rifornito DPI e medicine anche ai contagiati domiciliari. Il tutto senza ricevere uno stipendio;

secondo quanto riportato da un articolo del settimanale "L'Espresso" del 15 giugno 2022, gli specializzandi di area non medica hanno denunciato con forza una vera e propria situazione di sfruttamento a cui i laureati, soprattutto in biologia, erano sottoposti nei laboratori degli ospedali, mentre lavoravano fianco a fianco dei loro colleghi medici titolari di un diverso trattamento economico e contrattuale;

considerato inoltre che oltre all'articolo 3 della Costituzione viene in rilievo l'articolo 34 della Costituzione, che pone in capo alla Repubblica l'obbligo di assicurare, mediante specifiche provvidenze, l'accesso ai gradi più alti degli studi ai "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi"; a tale obbligo la Repubblica continua a non adempiere considerato l'alto costo delle scuole di specializzazione che non tutte le famiglie possono sostenere,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di superare l'assurda disparità di trattamento tra gli specializzandi medici e gli specializzandi non medici, nel rispetto del principio di uguaglianza e della normativa vigente che ha previsto un'equiparazione che nei fatti non ha mai trovato attuazione, provvedendo altresì a individuare, nel primo provvedimento utile, le risorse finanziarie necessarie a tal fine.

(3-00191)

DE POLI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il sistema sanitario pubblico integrato di ASL e strutture o laboratori in convenzione è oggi congestionato, e non solo per i ritardi accumulati durante gli ultimi 3 anni del COVID-19;

i tempi di attesa sono troppo lunghi ed i canali di accesso ai CUP attraverso i *call center* non riescono a intercettare la domanda di servizi di tutti quei soggetti fragili, stimati in Italia in 4 milioni, anziani o disabili, che, pur bisognosi di cure urgenti, non hanno "corsie preferenziali" di accesso ai servizi di cura sul territorio o negli ospedali;

da stime fatte da associazioni di settore, sono quasi 4 milioni gli *over 60* con fragilità di grado moderato che necessitano di un monitoraggio e un'assistenza continui per evitare che precipiti

portando con sé disabilità gravi, ospedalizzazioni e decessi; i più colpiti sono gli anziani con basso reddito e chi vive al Sud, ma non mancano le eccezioni. Servizi di assistenza domiciliare e RSA non sono proporzionati al numero dei fragili in 3 regioni su 4, si chiede di sapere:

quali fondi e quali iniziative siano state approntate per risolvere i problemi della gran parte dei cittadini che sono da considerare fragili, a vario titolo e per condizioni contingenti, che nell'intento di curarsi si rivolgono al servizio sanitario pubblico del proprio territorio regionale utilizzato il circuito previsto dai CUP senza riuscire ad effettuare, in tempi stretti, gli esami e gli *screening* richiesti dal proprio medico di famiglia;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno individuare nuovi percorsi di priorità di accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere e alle diagnosi e per ulteriori tipologie di persone fragili oltre agli anziani, ai disabili, alle persone non autosufficienti con severità grave, ai malati oncologici gravi e ai minori.

(3-00192)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[NICITA](#), [FURLAN](#), [BAZOLI](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [D'ELIA](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [DELRIO](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a seguito di visite ispettive svoltesi presso alcune strutture penitenziarie del siracusano, in particolare la casa di reclusione di Augusta, la casa di reclusione di Noto, nonché la casa circondariale di Siracusa, è emerso un quadro grave e preoccupante;

è, infatti, emersa una diffusa e grave carenza di personale del reparto di Polizia penitenziaria, cui si aggiungono crescenti tassi di assenza a lungo termine;

nella casa circondariale di Cavadonna, nel comune di Siracusa, a fronte di 629 detenuti, rispetto ad una capienza regolamentare pari a 545, il coefficiente tra personale presente e detenuti ristretti è pari a 0,35 per cento, rispetto alla media regionale del 0,63 per cento;

nella casa di reclusione di Noto, pochi agenti penitenziari devono gestire circa 160 detenuti, spalmati su diversi reparti dislocati in vari punti del carcere. Nell'attuale pianta organica, compresi comandante di reparto e vice, figurano 76 unità amministrative, ma di queste, a causa di assenze a lungo termine, 18 unità non sono impiegabili nei servizi d'istituto;

carenze analoghe si registrano da anni presso la casa di reclusione di Augusta, dove quasi 500 sono i detenuti, a fronte di 364 posti regolamentari e a fronte di un organico della Polizia penitenziaria di 60 unità;

la casa di reclusione di Augusta e quella di Noto versano in pessime condizioni, con evidenti macchie di muffa sui muri, impianti elettrici fatiscenti, luci di emergenza inesistenti, sospensione della fornitura idrica nelle ore serali, con gravi conseguenze di carattere igienico-sanitario, posti di servizio senza servizi igienici. In entrambe le strutture, inoltre, la maggior parte delle sezioni detentive non è adeguata agli *standard* ed ai requisiti previsti dalle modifiche apportate ormai da diversi anni dal nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, che prevede la collocazione delle docce all'interno delle camere detentive e la connessa erogazione di acqua calda;

a quanto detto si aggiunga che negli istituti penitenziari, nel corso del 2022 e nel primo mese del 2023, si sono registrati numerosi episodi di violenza e di aggressione alla Polizia penitenziaria, ai quali occorre aggiungere cicli di turni di lavoro che arrivano a raggiungere le 16 ore consecutive, come anche segnalato dai sindacati;

da ultimo, non si può tacere che negli anni è aumentato in maniera preoccupante il tasso di suicidi che ha interessato sia i detenuti che i membri della Polizia penitenziaria;

considerato che:

come noto l'Italia figura da sempre tra i Paesi con gli istituti penitenziari più affollati dell'Unione europea, la cui situazione gravemente compromessa è testimoniata e confermata, in termini assolutamente drammatici, dal numero allarmante di suicidi in carcere. Il sistema carcerario italiano, infatti, è ancora caratterizzato da una pesante situazione di sovraffollamento: su 50.832 posti

regolamentari, di cui 47.418 effettivi, i detenuti sono 54.329, con una percentuale di sovraffollamento del 114 per cento; si tratta di un fenomeno strutturale (stigmatizzato da anni dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo), che richiede un serio impegno di spesa a sostegno di risposte altrettanto strutturali;

nonostante il Ministro della giustizia abbia indicato come prioritario nella sua azione di governo l'intervento sul sistema carcerario italiano, tanto da aver esordito con la visita negli istituti penitenziari di Regina Coeli e Poggioreale, la legge di bilancio per il 2023 va in direzione esattamente opposta, prevedendo una serie di tagli significativi di risorse in diversi settori, in particolare in quello della giustizia, dove il taglio più preoccupante riguarda proprio il settore delle carceri, si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di sanare le gravi carenze descritte, impedendo, quindi, che esse possano comportare gravi conseguenze in termini di sicurezza, agibilità, salubrità e rispetto dei diritti dei detenuti;

se non ritenga altresì necessario e urgente avviare una complessiva ristrutturazione della pianta organica dei penitenziari richiamati.

(3-00184)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MURELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il prefetto di Piacenza, con decreto n. 32915 del 18 giugno 2021, ha disposto, nei confronti del signor L.B., un provvedimento di revoca dello *status* di guardia particolare giurata volontaria, in ragione di una presunta violazione del regolamento di esercizio approvato dal questore di Piacenza in data 9 febbraio 2015;

da tale addebito è derivata una denuncia presso la Procura della Repubblica di Piacenza che, tuttavia, ha disposto l'archiviazione, senza che gli enti interessati si opponessero, estinguendo il procedimento penale. Tuttavia, nei confronti di B., che è stato coordinatore provinciale del nucleo guardie zoofile di Piacenza dal 2015 fino all'atto di notifica del provvedimento, permane tuttora la revoca del decreto di qualifica di guardia giurata. Egli ha inteso resistere espedendo i vari tentativi previsti dall'ordinamento per opporsi ed impugnare gli atti della pubblica amministrazione di cui si contesta l'illegittimità, l'irragionevolezza, l'irritualità e l'inadeguatezza;

comunque sia, al netto degli aspetti peculiari e personali della vicenda, che allo stato sono oggetto, come detto, di contenzioso amministrativo e contabile fra B. e la pubblica amministrazione, appare all'interrogante opportuno segnalare come la Prefettura di Piacenza abbia agito, nell'applicazione di fonti normative e regolamentari, equiparando le guardie zoofile alle guardie particolari giurate che prestano servizio presso gli istituti di vigilanza privata, e in ragione di ciò ha inteso disporre il più afflittivo dei provvedimenti, ossia la revoca del decreto prefettizio di conferimento della qualifica di guardia giurata;

è ultroneo segnalare le enormi differenze che intercorrono fra i doveri e le mansioni delle guardie giurate zoofile, volontarie e disarmate, rispetto alle guardie particolari giurate armate, che svolgono opera di vigilanza privata: le prime, soggetti privati volontari, nello svolgimento di un pubblico interesse protezionistico nei confronti degli animali, agiscono in convenzione con gli enti locali nel quadro di attività che conferiscono loro, nei limiti del servizio cui sono destinate, lo *status* di agenti di polizia giudiziaria; le seconde, invece, sono lavoratori dipendenti assunti con regolari contratti di lavoro desunti dal contratto collettivo nazionale di categoria, e prestano la loro opera al servizio di un datore imprenditoriale che offre ai consumatori privati i propri servizi professionali;

benché siano guardie particolari giurate sia i volontari delle associazioni zoofile riconosciute che i "metronotte" degli istituti di vigilanza privata, la pubblica amministrazione e le prefetture devono tenere presente che si tratta di realtà non sovrapponibili, che hanno compiti e funzioni strutturalmente diversi; equiparare le due figure appare non solo azzardato, ma finanche lesivo degli interessi in gioco, in quanto le guardie zoofile svolgono, in regime di volontariato, un ruolo di tutela della risorsa faunistica e dell'equilibrio naturale del patrimonio boschivo, mentre i "vigilantes" sono operatori retribuiti preposti alla sorveglianza privata e accessoria su specifici beni altrui, senza alcuna facoltà di

controllo generico del territorio, che invece è tipica delle guardie ambientali e zoofile, le quali possono anche condurre attività di indagine di propria iniziativa, con potere di intervento diretto, sotto la direzione della Procura della Repubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere quanto necessario al fine di circoscrivere, definitivamente, il regolamento di esercizio delle guardie particolari giurate, la cui redazione è conferita dalla legge al questore, esclusivamente nei confronti degli istituti di vigilanza rispetto alle guardie particolari giurate addette alla vigilanza di beni privati, come da art. 1 del regio decreto-legge n. 1952 del 1935 e come previsto dall'allegato D al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al regio decreto n. 635 del 1940, art. 257, commi 3 e 4);

se intenda promuovere l'emanazione di circolari, indicazioni e linee guida, rivolte a questori e prefetti, al fine di caratterizzare in maniera peculiare l'ambito di applicazione dei regolamenti di esercizio nei confronti delle guardie giurate volontarie che svolgono, nell'ambito di convenzioni con gli enti locali, opere e servizi di interesse pubblico, nonché mansioni di polizia giudiziaria.

(4-00194)

[RENZI](#), [PAITA](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da organi di stampa, durante una rappresentazione teatrale alla quale stavano assistendo i suoi studenti nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione per il giorno della memoria, il professor Pietro Marinelli ha interrotto lo spettacolo urlando che i dati relativi all'Olocausto enumerati dall'attrice "erano gonfiati", aggiungendo secondo alcune testimonianze anche impropri e volgarità verso gli attori, prima di abbandonare la sala;

il docente ha quindi interrotto per la propria ideologia un'attività educativa, formativa e culturale, negando la verità storica durante un'attività didattica organizzata da una scuola pubblica;

tali comportamenti, in ogni caso da stigmatizzare, provengono da un docente nel pieno esercizio delle sue funzioni non solo educative ma anche di cura nei confronti degli alunni, in tutto o in parte di minore età, che ha invece lasciato senza vigilanza per un tempo imprecisato;

l'accaduto è stato confermato anche dai colleghi presenti a teatro, che hanno denunciato la vicenda con una lettera inviata alla dirigente scolastica, al consiglio d'istituto e al teatro, anche per dissociarsi dalle affermazioni del collega;

la dirigente scolastica ha fortunatamente preso immediatamente le distanze, ribadendo pubblicamente in più occasioni i valori che la scuola deve portare avanti e rappresentare,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti di chi, come il docente in questione, si rende protagonista di azioni tanto deplorevoli, tanto più in veste di educatore.

(4-00195)

[MAGNI](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la crisi energetica è stata causata da molti fattori, perlopiù geopolitici e di mercato. Già con la ripresa dell'economia in seguito alla pandemia i prezzi avevano iniziato ad aumentare nell'inverno 2021. La guerra in Ucraina è stato un ulteriore fattore scatenante della crisi energetica, poiché ha influito sulla scarsa reperibilità del gas proveniente dalla Russia, il maggiore esportatore di gas in Europa. In risposta alle sanzioni dell'Unione europea la Russia ha diminuito i flussi di gas del 15 per cento, interrompendo anche il passaggio di gas dal principale gasdotto adducendo motivi tecnici dovuti alle stesse sanzioni;

in risposta a questo evento e alla paura di una chiusura netta da parte della Russia, tutti gli Stati non autonomi dal punto di vista energetico, come il nostro Paese, hanno incrementato la richiesta di materia prima cercando nuovi esportatori per riempire gli stoccaggi, con l'obiettivo di riuscire ad affrontare l'inevitabile aumento di domanda dei mesi invernali;

la vendita delle materie prime di gas ed energia, muovendosi tramite i mercati all'ingrosso, segue le classiche dinamiche di mercato basate su domanda e offerta. Per cui all'aumento della domanda, l'offerta del prodotto aumenta il suo valore. Inoltre giocano un ruolo importante anche le speculazioni all'interno degli *hub* in cui si scambia il gas, ossia il "title transfer facility" per il mercato olandese e il

"punto di scambio virtuale" per quello italiano;

nel 2022, le famiglie italiane hanno pagato per i consumi energetici, in media, 1.434 euro per la bolletta elettrica, vale a dire il 108 per cento in più rispetto al 2021, e 1.459 euro per il gas (più 57 per cento). È quanto risulta da un'indagine pubblicata sul portale "facile.it" su un campione di 400.000 contratti di fornitura luce e gas prendendo in considerazione i prezzi offerti nel mercato tutelato. Tra le diverse regioni per l'energia elettrica le bollette più pesanti sono arrivate in Sardegna (1.789 euro), Sicilia (1.627 euro) e Campania (1.519 euro). Per il gas, invece, le regioni che hanno pagato il conto più salato sono state il Trentino-Alto Adige (1.729 euro), l'Emilia-Romagna (1.646 euro) e la Lombardia (1.639 euro). Complessivamente quindi, tra luce e gas, nel 2022 gli italiani hanno sborsato, mediamente, 2.893 euro a famiglia (rispetto ai 1.616 euro del 2021);

la Confederazione generale italiana dell'artigianato di Mestre ha rilevato che nel 2022 c'è stato un rincaro delle bollette di luce e gas di 91,5 miliardi di euro. Se le spese per l'energia elettrica sono aumentate del 109,5 per cento, provocando in termini monetari un extra costo pari a 58,9 miliardi, quelle del metano sono cresciute del 126,4 per cento, "alleggerendo" il portafoglio degli italiani di 32,6 miliardi. È il Nordest l'area più interessata dagli aumenti, dove la stima degli extra costi per energia elettrica e gas è salita del 118,1 per cento;

nell'ULSS 2 Marca Trevigiana in Veneto, il sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti (5.594 persone), persone con disabilità (1.850) e minori (423) è in difficoltà a causa del significativo aumento dei costi energetici, di ristorazione, lavanderia, pulizie e forniture in genere;

con riferimento a tale situazione, la presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 e il direttore generale dell'ULSS 2 si sono rivolti con una lettera al Ministro in indirizzo per chiedere un intervento straordinario;

in particolare, a fronte di tali rincari, sono previsti aumenti pari ad almeno 11 milioni di euro, costi che risultano insostenibili, sia per le famiglie, sia per i Comuni che devono compartecipare alle rette; considerato che la situazione non è più socialmente sostenibile per i cittadini trevigiani, che si vedono aumentare le rette delle case di riposo. I rincari già decisi dai centri servizi per anziani del trevigiano arrivano anche a 150 euro al mese. Ovvero 1.800 euro all'anno in più rispetto al 2022. Gli aumenti vanno da uno a 5 euro al giorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e se abbia condotto ulteriori approfondimenti;

se e come intenda assumere iniziative per fronteggiare tale situazione, che rischia di compromettere l'attuazione degli articoli 2 e 38 della Costituzione nell'ULSS 2 Marca Trevigiana rispetto agli anziani non autosufficienti, alle persone con disabilità e ai minori.

(4-00196)

[ALUISIO](#), [CASTIELLO](#), [BEVILACQUA](#), [NAVE](#), [LOPREIATO](#), [NATURALE](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [DE ROSA](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRRO](#), [MAZZELLA](#), [DAMANTE](#), [PIRONDINI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che

in occasione dell'evento "Italia 2023: persone, lavoro, imprese", organizzata da PwC e gruppo Gedi, il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha riferito testualmente: "La scuola ha bisogno di nuove forme di finanziamento, anche per coprire gli stipendi dei professori che potrebbero subire una differenziazione regionale. E per trovarle, si potrebbe aprire ai finanziamenti privati";

l'affermazione del Ministro è stata commentata da Maurizio Landini, segretario generale della CGIL: "Credo che tornare a una differenziazione di gabbie salariali come c'era cinquant'anni fa sia una follia, il nostro Paese è già abbastanza diviso non ha bisogno di aumentare le divisioni". Si evidenzia che il sistema delle gabbie salariali, in vigore tra il 1954 e il 1969, fu oggetto di contestazione dei movimenti di massa del 1968, per la lotta di classe, di studenti e operai ("corriere.it", 26 gennaio 2023);

al riguardo, il presidente dell'associazione dei consumatori Codacons sostiene che la proposta del Ministro "non sta in piedi e rischia di scontrarsi con i principi riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Introdurre stipendi diversificati in base al luogo di residenza realizzerebbe una evidente disparità di trattamento tra cittadini e lavoratori che, a fronte del medesimo servizio reso alla pubblica amministrazione e alla collettività, percepirebbero un compenso diverso" ("*quotidiano.net*", 27 gennaio 2023);

considerato che, a giudizio degli interroganti:

teorizzare un legame tra retribuzione e costo della vita viola l'articolo 3 della Costituzione, secondo cui "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";

le gabbie salariali introducono un evidente parametro di discriminazione territoriale, penalizzante per le aree già economicamente depresse. Pertanto, chi teorizza questa disciplina retributiva ignora *in primis* la sperequazione economica a cui è soggetto il Meridione. A titolo di esempio, come riportato a pagina 725 del 32° rapporto Italia di Eurispes: "Se, della spesa pubblica totale, si considera la fetta che ogni anno il Sud avrebbe dovuto ricevere, corrispondente in percentuale alla sua popolazione, vien fuori che, complessivamente, dal 2000 al 2017, la somma sottrattagli ammonta a più di 840 miliardi di euro, netti (in media, circa 46,7 miliardi di euro, netti, l'anno toltigli)";

inoltre, sostenere che il costo della vita sia più caro al Nord vuol dire ignorare il livello del PIL complessivo di ciascun nucleo familiare del Mezzogiorno sia tra i più bassi in Europa. Ad oggi, la classifica delle regioni a rischio povertà in Europa (fonte Eurostat 2019) vede la Sicilia e la Campania rispettivamente al primo e secondo posto, mentre la Calabria, la Puglia, la Basilicata e il Molise occupano rispettivamente il dodicesimo, il tredicesimo, il diciottesimo e il diciannovesimo posto. In poche parole, aggregando le regioni meridionali, il Mezzogiorno risulta essere l'area più povera dell'Unione europea. In particolare, dal 2002 al 2017 oltre 2 milioni di cittadini hanno abbandonato il Mezzogiorno, più della metà giovani e di cui il 33 per cento laureati;

considerato altresì che:

secondo un recente rapporto Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), pubblicato nel mese di novembre 2022, nelle regioni meridionali, senza sussidi, l'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie avrebbe raggiunto un picco drammatico di circa 13 famiglie ogni 100 (13,2 per cento al Sud e 12,9 nelle isole), che grazie agli interventi è calato di 3,4 punti al Sud e 4,5 punti nelle isole;

Svimez valuta che a causa dei rincari dei beni energetici e alimentari l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta potrebbe crescere di circa un punto percentuale salendo all'8,6 per cento, con forti eterogeneità territoriali: 2,8 punti percentuali in più nel Mezzogiorno, contro lo 0,3 del Nord e lo 0,4 del Centro. Più specificamente, gli occupati nelle regioni meridionali sono 6 milioni e 160.000, 46.000 in più (0,8 per cento in più) rispetto al corrispondente periodo del 2019;

recentemente l'ISTAT, nel *report* sui divari territoriali pubblicato in data 25 gennaio 2023, riporta: "Nel Mezzogiorno (...) le competenze degli studenti risultano più basse in tutte le discipline e il gap aumenta nei diversi gradi d'istruzione (...). Tali fenomeni inediti se non governati con urgenza possono far incamminare il Mezzogiorno verso un'involuzione radicale e molto problematica nella funzionalità e sostenibilità della propria struttura sociale (...) Se non si riesce a porre un freno, le tendenze in atto possono condurre verso un'involuzione progressiva e non sostenibile del capitale umano di molta parte del Mezzogiorno, che storicamente è stato il suo principale patrimonio";

considerato infine che, a parere degli interroganti, teorizzare l'introduzione delle gabbie salariali potrebbe avere il solo effetto di legittimare una diversa retribuzione degli insegnanti (a seconda della regione di appartenenza), conseguente all'approvazione dell'autonomia differenziata,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'istruzione e del merito ritenga che l'introduzione delle cosiddette gabbie salariali possa essere oggetto di ricorso da parte della Corte costituzionale;

se condivida le preoccupazioni contenute nell'ultimo *report* dell'ISTAT e se, in particolare, ritenga che le gabbie salariali siano la risposta più adatta ad arginare l'involuzione progressiva e non sostenibile del capitale umano di molta parte del Mezzogiorno;

se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga sostenibile, per la finanza pubblica, incrementare la

retribuzione degli insegnanti nei territori in cui il costo della vita è maggiore;
se il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ritenga che le gabbie salariali possano contribuire ad incrementare il divario tra Nord e Sud.

(4-00197)

DE POLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

l'Italia continua ad avere prezzi dell'energia più alti dei *competitor* europei, in particolare rispetto alla Francia, alla Spagna alla Germania;

le imprese italiane del terziario risultano pesantemente svantaggiate, con differenze sulla spesa annuale aumentate dell'ordine di quasi 100.000 euro;

comparativamente, le nostre aziende turistiche sopportano una maggiorazione dei costi del 127 per cento in più della Francia;

la stessa situazione di extra costi di energia si registra anche per altre attività commerciali di altri settori;

è un successo inspiegabile come le nostre imprese del turismo possano competere con la Francia che rimane la prima destinazione per arrivi nel mondo e con la Spagna e la Germania, nonostante si paghino in Italia bollette più alte fra il 30 e l'80 per cento;

ritenuto che:

sul tema energia sarebbe auspicabile rafforzare i crediti d'imposta energetici e prorogare i termini per la loro fruizione fino a settembre 2023 ed ovviare alla criticità del sistema per la comunicazione all'Agenzia delle entrate degli importi dei crediti maturati (rimasta al 16 marzo) per cui di fatto è stato precluso alle imprese l'utilizzo dei crediti stessi;

sostanzialmente, si sterilizzano gli oneri di sistema, ma alle sole utenze con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt, escludendo gran parte dei sistemi produttivi delle piccole imprese di tutta Italia, comprese quelle delle regioni che hanno, come le Marche, un tessuto industriale particolarmente composto da aziende medio-piccole, "artigianali e commerciali",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano prorogare, almeno per il 2023, la fine del regime della maggior tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica delle microimprese ed introdurre la possibilità di un ammortamento di lungo periodo dei costi energetici;

se intendano prevedere la sterilizzazione degli oneri di sistema anche alle utenze superiori ai 16,5 chilowatt.

(4-00198)

PUCCIARELLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

le rampe di accesso alla A12 in località Ceparana, nel comune di Bolano (La Spezia), realizzate per migliorare il percorso alternativo alla strada statale 330, dopo il crollo del ponte di Albiano, avvenuto in data 8 aprile 2020, hanno assunto un'importanza cruciale per il sistema dei collegamenti e della mobilità per i territori toscani e liguri, di cui è nota l'importanza economica;

dal 16 luglio 2021, infatti, il commissario straordinario alla ricostruzione del ponte di Albiano ha aperto al traffico le rampe realizzate dalla società concessionaria SALT, in qualità di affidataria dell'opera e dall'impresa di costruzioni Itinera, entrambe facenti parte del gruppo ASTM;

l'intervento ha riguardato, in particolare, la realizzazione di una rampa di accesso in direzione sud e di una rampa di uscita in direzione nord, ciascuna munita di *telepass* e impianto di illuminazione. Sono stati inoltre realizzati raccordi alla viabilità locale e alcune modifiche all'assetto viario della zona per agevolare l'ingresso e l'uscita dal sistema autostradale e per garantire tutte le funzioni viarie preesistenti;

le nuove rampe sono caratterizzate da una corsia di 4 metri e due banchine laterali rispettivamente di uno e 1,5 metri, per una larghezza complessiva di 6,5 metri. Essendo stata realizzata in piena rispondenza alle norme geometrico-funzionali delle strade, l'opera non altera in alcun modo i livelli di servizio dell'autostrada A12;

l'apertura consente di migliorare la qualità del percorso alternativo, ridurre la lunghezza complessiva e

i tempi di percorrenza tra Aulla e Albiano Magra, nonché tra Bolano e Santo Stefano di Magra. Nel dettaglio, la lunghezza complessiva si riduce da 20,1 a 15,7 chilometri, di cui 12 di autostrada e solo 3,7 di viabilità locale contro i 9,9 chilometri prima necessari. L'opera, inoltre, si è dimostrata molto utile anche al decongestionamento del traffico;

le rampe, che inizialmente sono state costruite per far fronte all'emergenza del crollo del ponte, con il grande impegno della Regione Liguria, hanno evidenziato la loro strategicità per il territorio della bassa val di Vara, con particolare rilevanza per la vita sociale e il sostentamento economico della vasta area interregionale che vi insiste,

si chiede di sapere se il Ministro indirizzato intenda confermare la permanenza delle rampe sulla A12, data la loro importanza strategica per il territorio.

(4-00199)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 4 ottobre 2021 si sono svolte a Corchiano, comune della provincia di Viterbo con meno di 4.000 abitanti, le elezioni amministrative per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale;

a quanto risulta all'interrogante, prima dell'invio della proclamazione degli eletti, gli uffici elettorali comunale e provinciale hanno rilevato un'inesattezza nella comunicazione n. 8 della sezione 1 del seggio, relativa al numero delle schede elettorali che non corrispondeva al numero degli elettori;

i rappresentanti della lista "Corchiano bene comune", di fronte a evidenti incongruenze, hanno richiesto il riconteggio per chiarire e sanare l'errore;

il riconteggio ha fatto emergere nella sezione 1 una scheda con chiaro segno sul simbolo della lista "Corchiano bene comune", attribuita in principio alla lista avversaria, decretando così il pareggio;

a seguito dei ricorsi amministrativi, è emerso, dopo opportuna verifica delle schede valide eseguita da un'apposita commissione prefettizia nominata dal prefetto su ordine del Consiglio di Stato, che gli elettori avevano scelto per governare il Comune la lista "Corchiano bene comune" e non quella avversaria, il cui candidato alla carica di sindaco, nel frattempo, era riuscito a prevalere in termini di preferenze personali durante il turno di spareggio;

in sede di verifica, il Consiglio di Stato ha chiesto il contributo dell'amministrazione comunale al fine di acquisire dal responsabile del servizio elettorale informazioni utili a comprendere gli avvenimenti del 4 ottobre 2021. Informazioni che non sarebbero state fornite dal responsabile del servizio, ma dal sindaco neoeletto che, essendo parte in causa e trovandosi quindi in palese conflitto di interessi, avrebbe redatto tardivamente, e comunque dopo il trasferimento del responsabile del servizio elettorale in altro comune, una relazione con il chiaro intento a parere dell'interrogante di alterare la realtà, omettendo, anche attraverso discutibili aderenze, di citare il motivo del riconteggio;

nella relazione comunale a firma del sindaco, e non del responsabile del servizio, come invece richiesto dal Consiglio di Stato, contrariamente a quella del responsabile dell'ufficio elettorale della Prefettura, non verrebbe mai citato l'errore della comunicazione n. 8 della sezione 1 del seggio elettorale, ossia il numero non corrispondente dei votanti distinti in maschi e femmine a quello degli elettori iscritti alla sezione, e per il quale il presidente della sezione viene espressamente richiamato dalla Prefettura;

in assenza della comunicazione n. 8, che rappresenta il risultato definitivo della sezione 1, non sarebbe stato possibile redigere la comunicazione n. 8-*bis*, che rappresenta la somma delle risultanze di tutte le sezioni e costituisce atto fondamentale per la proclamazione degli eletti;

nella relazione comunale a firma del sindaco, inoltre, non verrebbe neanche dichiarato che la suddetta comunicazione n. 8-*bis* è stata inviata il giorno dopo quello della tornata elettorale, ossia il 5 ottobre;

a governare, quindi, sarebbe il rappresentante della lista che ha ottenuto meno voti, così come è emerso dalla verifica ordinata dal Consiglio di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro indirizzato sia a conoscenza del fatto descritto e quali azioni di propria competenza intenda intraprendere.

(4-00200)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

tutte le categorie di settore della filiera del vino Coldiretti e l'OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino) *in primis*, riguardo all'autorizzazione UE concessa all'Irlanda, rischia di aprire le porte a una normativa, detta a semaforo, che metterebbe a rischio una filiera che in Italia, dalla campagna alla tavola, garantisce 1,3 milioni di posti di lavoro ed è la principale voce dell'*export* agroalimentare;

la norma nell'ambito della competitività fra Paesi europei sembra essere un attacco diretto all'Italia principale produttore ed esportatore mondiale con oltre 14 miliardi di euro di fatturato di cui più della metà all'estero;

l'equiparazione semplicistica tra bevande alcoliche e tabacco potrebbe indurre l'Esecutivo comunitario ad escludere il vino dal programma unionale di sostegno alla promozione di prodotti agroalimentari, in cui non sono ricompresi gli alimenti considerati dannosi per la salute;

la distinzione tra assunzione responsabile e dannosa è essenziale per stabilire un livello sicuro di consumo di bevande alcoliche e con riferimento specifico al vino è di tutta evidenza che bere vino in maniera responsabile è sempre più riflesso di uno stile di vita "lento" e sano, da contrapporre totalmente all'assunzione sregolata di alcolici, particolarmente diffusa proprio nei Paesi dove il consumo di vino è molto basso;

ritenuto che:

la scelta dell'Unione per tutelare la salute dei cittadini non può tradursi in decisioni troppo affrettate e sbagliate che rischiano di criminalizzare ingiustamente singoli prodotti, indipendentemente dalle quantità consumate; alla base del ragionamento vi sarebbe una scelta indotta e non del tutto veritiera sul piano sanitario al solo scopo di alimentare paure ingiustificate nei consumatori, come dimostra un sondaggio *on line* sul sito di Coldiretti, in base al quale il 23 per cento degli italiani smetterebbe di bere vino o ne consumerebbe di meno se in etichetta trovasse scritte allarmistiche come quelle apposte sui pacchetti di sigarette,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per salvaguardare l'agroalimentare italiano, settore riconosciuto di eccellenza in tutto il mondo;

come intenda agire, di intesa con gli altri Paesi europei, per impedire che prevalga la cultura di un'etichettatura, detta a semaforo o comunque troppo semplicistica e poco aderente alle caratteristiche reali dei nostri prodotti di eccellenza, fra cui rientrano certamente i vini e non solo;

quali iniziative ritenga di mettere in atto per scongiurare risposte allarmistiche ed ingiustificate da parte dei consumatori;

se intenda rivedere le politiche e gli investimenti previsti dal PNRR per il settore agroalimentare puntando maggiormente, ed in modo strategico, sull'innovazione dell'impresa agricola, sulle agevolazioni ai contratti di filiera, sulla prevenzione agli eventi atmosferici avversi con piani di invaso ed irrigazione, soprattutto nelle Marche;

quali misure siano in programma sulla riduzione dei costi energetici di produzione, ormai troppo alti e poco competitivi, puntando ad assicurare l'autosufficienza con l'uso di biogas.

(4-00201)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00185 del senatore Pirondini, sulla realizzazione del *tunnel* subportuale di Genova.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.